

*A Paola*

*...non vi può essere un osservatore acuto  
sull'andamento del processo penale,  
specialmente negli ultimi tempi, il quale non  
abbia constatato che una separazione risoluta  
[tra processo civile e processo penale]  
contribuirebbe in modo assai notevole alla sua  
semplificazione, alla sua rapidità, e ciò che  
conta, alla giustizia del suo risultato.*  
Francesco Carnelutti

## INDICE-SOMMARIO

### CAPITOLO I GLI «INTERESSI CIVILI» NEL PROCESSO PENALE

1.	L'eterogeneità degli interessi civili presenti nel processo penale. ....	1
2.	(Segue): La responsabilità da lite temeraria. ....	6
3.	(Segue): Le statuizioni sulle spese anticipate dall'era-rio. ....	9
4.	(Segue): L'obbligazione civile per il pagamento delle pene pecuniarie. ....	13
5.	(Segue): Un quadro di sintesi. ....	15
6.	L'espansione degli interessi civili e le esigenze di efficienza processuale. ....	17

### CAPITOLO II L'IMPUGNABILITÀ OGGETTIVA

1.	Rilievi introduttivi. Il principio di accessorialità. ....	23
2.	(Segue): Alcune applicazioni giurisprudenziali. ....	28
3.	Le sentenze di non luogo a procedere. ....	31
4.	Le sentenze predibattimentali e dibattimentali. ....	32
5.	Le sentenze di applicazione della pena su richiesta. ..	37
6.	Il giudizio abbreviato. ....	40
7.	Il decreto penale di condanna, l'oblazione e l'archiviazione. ....	42
8.	Altri provvedimenti riguardanti gli interessi civili. Le ordinanze di ammissione della parte civile. ....	45
9.	Le ordinanze di esclusione della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e di inammissibilità del ricorso immediato al giudice di pace. ....	48
10.	Le ordinanze impugnabili autonomamente. I provvedimenti cautelari. ....	53
11.	L'omessa pronuncia. ....	58

CAPITOLO III  
LA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE

1.	Rilievi preliminari. ....	63
2.	L'imputato. ....	64
3.	Il pubblico ministero. ....	69
4.	La persona offesa e la parte civile. ....	72
5.	Il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. ....	80
6.	La persona offesa non costituita parte civile e gli enti esponenziali. ....	85
7.	La persona offesa e la parte civile non citate. ....	87
8.	Il querelante. ....	89

CAPITOLO IV  
L'INTERESSE

1.	L'interesse ad impugnare nel processo penale. Il pubblico ministero. ....	93
2.	Il contenuto dell'interesse ad impugnare. La soccombenza. ....	98
3.	L'interesse ad impugnare le decisioni sulle questioni civili. Il pubblico ministero. ....	108
4.	L'interesse dell'imputato. ....	110
5.	L'interesse della parte civile. ....	113
6.	L'interesse del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. ....	119

CAPITOLO V  
I MEZZI

1.	Considerazioni preliminari. ....	123
2.	Le sentenze di proscioglimento. ....	125
3.	( <i>Segue</i> ): La demolizione dell'impianto del regime di impugnazione delle sentenze di proscioglimento. ....	129
4.	( <i>Segue</i> ): La parte civile. ....	133
5.	Le sentenze del giudice di pace. ....	144
6.	La sollecitazione del pubblico ministero ad impugnare. ....	147
7.	( <i>Segue</i> ): Considerazioni conclusive. ....	149
8.	L'appello incidentale. ....	151
9.	L'impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta. ....	157

10.	Il ricorso per cassazione. ....	159
11.	La conversione. ....	160
12.	Il ricorso straordinario. ....	163
13.	La revisione. ....	165

## CAPITOLO VI L'IMPUGNAZIONE E GLI EFFETTI

### SEZIONE I

#### *L'atto*

1.	La proposizione dell'impugnazione. ....	167
2.	La competenza del giudice <i>ad quem</i> . ....	174
3.	Le sentenze che applicano le misure di sicurezza. ....	175

### SEZIONE II

#### *Gli effetti civili e gli effetti penali*

1.	Premesse concettuali. ....	177
2.	L'impugnazione del responsabile civile e del civilmente obbligato. ....	184

### SEZIONE III

#### *Gli effetti devolutivi*

1.	La devoluzione e la cognizione del giudice di appello. Il problema della mancata impugnazione della parte civile. ....	185
2.	L'impugnazione del pubblico ministero e la cognizione del giudice d'appello. ....	188
3.	( <i>Segue</i> ): Critica della tesi della formazione del c.d. giudicato progressivo. ....	195
4.	( <i>Segue</i> ): L'impugnazione delle sentenze di proscioglimento ed il divieto di <i>reformatio in pejus</i> . ....	199
5.	( <i>Segue</i> ): L'inerzia della parte civile soccombente e l'acquiescenza. ....	205
6.	( <i>Segue</i> ): L'impugnazione delle sentenze di condanna ed il divieto di <i>reformatio in pejus</i> . ....	209

SEZIONE IV  
*L'effetto estensivo*

1.	Rilievi preliminari. ....	215
2.	L'effetto estensivo per gli interessi civili. ....	217
3.	Gli altri effetti estensivi. ....	224

SEZIONE V  
*L'effetto sospensivo*

1.	Rilievi preliminari. ....	227
2.	La concessione di una provvisoria. ....	232
3.	I rimedi avverso la provvisoria esecutività. ....	236

CAPITOLO VII  
IL PROCEDIMENTO E LE DECISIONI

SEZIONE I  
*Il giudizio*

1.	Gli atti preliminari al giudizio di impugnazione. ....	243
2.	Lo svolgimento e gli epiloghi decisori. ....	247
3.	La condanna dell'imputato prosciolto (delitti di ingiuria e diffamazione e stato di necessità). ....	251
4.	La declaratoria di estinzione del reato. ....	253
5.	( <i>Segue</i> ): L'ambito di applicazione. ....	260
6.	Le questioni di nullità. ....	264
7.	Gli effetti della nullità dichiarata. ....	267
8.	L'annullamento con rinvio ai soli effetti civili. ....	269
9.	( <i>Segue</i> ): Il giudizio rescissorio. ....	278
10.	La condanna alle spese delle parti private. ....	282
11.	Le spese processuali. ....	288
12.	Il processo di revisione. ....	290

SEZIONE II  
*Problematiche esecutive*

1.	Le questioni di competenza. L'esecuzione della pubblicazione della sentenza. ....	293
2.	Le questioni sul titolo esecutivo. ....	295

CAPITOLO VIII  
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1.	Un quadro di sintesi. ....	297
2.	La cornice costituzionale e le fonti internazionali. ....	305
3.	Le prospettive <i>de iure condendo</i> . ....	307

## CAPITOLO I

### GLI «INTERESSI CIVILI» NEL PROCESSO PENALE

SOMMARIO: 1. L'eterogeneità degli interessi civili presenti nel processo penale. - 2. (*Segue*): La responsabilità da lite temeraria. - 3. (*Segue*): Le statuizioni sulle spese anticipate dall'erario. - 4. (*Segue*): L'obbligazione civile per il pagamento delle pene pecuniarie. - 5. (*Segue*): Un quadro di sintesi. - 6. L'espansione degli interessi civili e le esigenze di efficienza processuale.

#### 1. L'ETEROGENEITÀ DEGLI INTERESSI CIVILI PRESENTI NEL PROCESSO PENALE

L'idea di uno studio sulla impugnazione degli interessi civili nasce, oltre che dalla constatazione della mancanza di uno studio organico della materia, soprattutto dalla osservazione che esso tocca profili di una tematica più generale, quella della compatibilità della trattazione degli interessi di cui si tratta con il processo penale, che aveva dato luogo ad interessanti spunti di riflessione agli inizi degli anni '60 <sup>(1)</sup>, per molto tempo rima-

---

<sup>(1)</sup> Non è possibile dar qui conto dell'elaborazione che si è sviluppata in merito. Un interessante contributo per focalizzare i termini del problema è contenuto negli atti di un convegno tenutosi a Firenze dal 15 al 17 settembre 1961 raccolti in *Primi problemi della riforma del processo penale*, a cura di G. DE LUCA, Firenze, 1962, ed in particolare nell'intervento del prof. F. CARNELUTTI che, sul punto, così osservava: «qualche voce autorevole ha proposto il dubbio sulla convenienza ad ammettere l'inserzione di un processo civile nel processo penale avendo intuito che essa ne compromette, e io vorrei dire che ne intorbida l'umanità [...]. Certo non vi può essere un osservatore acuto sull'andamento del processo penale, specialmente negli ultimi tempi, il quale non abbia constatato che *una separazione risoluta tra i due tipi di processo con-*



sti sopiti, ma che, oggi, sospinti dalla esigenza di razionalizzare i tempi processuali, sembrano tornare di attualità <sup>(2)</sup>.

L'art. 573 c.p.p. nello statuire, con previsione che ricalca nelle sue linee essenziali la disposizione contenuta nell'art. 202 c.p.p. abr., che l'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le stesse forme del processo penale parrebbe non porre particolari problematiche applicative. Una tale conclusione sembrerebbe, tra l'altro, ulteriormente imporsi ove si consideri che non è stata neanche riprodotta la disposizione contenuta nel codice 1930 ove, invece, si prevedeva che, per le impugnazioni proposte per gli interessi civili, l'impugnante avesse l'onere, a pena di inammissibilità, di notificare la relativa dichiarazione alle altre parti entro tre giorni dalla proposizione <sup>(3)</sup>.

Nonostante, dunque, apparentemente vi sia piena equiparazione delle impugnazioni proposte per i diversi interessi e, dunque, possa sembrare superfluo un approfondimento selettivo della materia in ragione degli interessi fatti valere attraverso l'impugnazione, segnali dell'esistenza di regimi differenziati sono presenti nel sistema.

Proprio l'art. 573, comma 2 c.p.p. contiene una previsione, quella secondo la quale l'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato, che, al di là delle conseguenze pratiche derivanti dalla sua applicazione (come ad esempio il fatto che, in assenza di gravame in ordine ai capi penali, la sopravvenienza di cause estintive del reato o la rilevazione di cause di nullità sono ininfluenti ai fini penali), costituisce una precisa spia del

---

*tribuirebbe in modo assai notevole alla sua semplificazione, alla sua rapidità, e ciò che conta, alla giustizia del suo risultato» (corsivo dell'A).*

<sup>(2)</sup> Sul punto, tra i più convinti, soprattutto in ragione della incompatibilità della presenza del parte civile con la logica del processo accusatorio, E. ZAPPALÀ, *L'esercizio dell'azione civile nella prospettiva di riforma della bozza*, in *Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di riforma della Commissione Riccio*, a cura di A. PAGLIANO, M. MENNA, Torino, 2009, p. 19 e p. 53.

<sup>(3)</sup> Va rammentato che l'art. 202 c.p.p. 1930 fu dichiarato incostituzionale da Corte cost., 16 ottobre 1990, n. 461, in *Giur. cost.*, 1990, p. 2761, nella parte in cui non prevedeva che le notifiche eseguite nelle forme stabilite dall'art. 169, ult. comma dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfezionavano nel momento del recapito dell'avviso raccomandato al destinatario anziché in quello della spedizione.

fatto che la natura dell'interesse coltivato con il gravame non sia privo di conseguenze <sup>(4)</sup>.

Ma non si tratta dell'unica indicazione. Anche a proposito del procedimento di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza da parte della corte di cassazione, l'art. 622 c.p.p. introduce un'evidente alterazione, rispetto al normale schema, qualora il giudizio rescissorio concerna le sole disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile.

Si tratta di alcune semplici indicazioni normative le quali però, oltre ad imporre la ricerca dell'esatta definizione dell'ambito degli interessi civili – posto che la legge sul punto non fornisce alcuna definizione –, rappresentano anche l'occasione per porsi una domanda assai più ampia e cioè se il sistema penale sia oggi in grado di sostenere la presenza, accanto a quello principale dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, dei diversi interessi che ruotano attorno ad essa.

È indubbio che, da un punto di vista metodologico, la prima questione assuma un'importanza pregiudiziale ed a tale riguardo per ricostruire il perimetro dell'indagine è anzitutto indispensabile collegare la nozione di interesse civile alla responsabilità civile per fatto reato di cui all'art. 185 c.p.

La linea di continuità tra quanto prevede il codice penale a proposito delle sanzioni civili ed il codice di procedura penale è evidentissima ed esplicitamente tratteggiata dall'art. 74 c.p.p. e consente anzitutto di ricondurre, tra le decisioni aventi ad oggetto gli interessi civili, quelle dirette a soddisfare interessi di natura privatistica del soggetto leso dal reato.

Più nello specifico, benché esulino ovviamente dall'ambito del presente studio, tutte le questioni riguardanti le distinzioni tra danno criminale e danno civile, tra persona offesa e danneggiato, in quanto si tratta di materie che afferiscono alla differente problematica della *legitimatio ad causam* rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di costituzione di parte civile nel processo penale <sup>(5)</sup>, è piuttosto utile considerare che quelle proble-

---

<sup>(4)</sup> Cfr. *Rel. al prog. prel. c.p.p.*, in *Gazz. uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, supp. ord. n. 2, p. 127.

<sup>(5)</sup> Per uno stato della questione, si v. C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e dall'offeso*, Milano, 2003, pp. 2 ss.; E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Milano, 2002, pp. 65 ss. La tematica dei rapporti tra danno da reato e danno civile ed in particolare la questione dei

matiche possono riaffiorare nel giudizio di impugnazione – e possono pertanto divenire nuovamente di interesse ai fini del presente studio – come motivi di eventuali censure di decisioni già adottate sulla ammissibilità della domanda introduttiva dell'azione civile nel processo penale.

È indubbio come, dovendosi anzitutto fissare l'accezione di interesse civile alla responsabilità civile derivante da reato in conseguenza della introduzione nel processo penale della domanda restitutoria o risarcitoria spiegata dalla persona danneggiata, dal punto di vista oggettivo i provvedimenti che principalmente potranno dare vita, in sede di impugnazione, ad interessi civili – dei quali sono anzitutto portatori la parte civile e l'imputato –, saranno quelli contenuti nelle decisioni emesse dal giudice penale che, risolvendo controversie che le parti avrebbero potuto autonomamente coltivare innanzi al giudice civile, assumono il contenuto di vere e proprie sentenze civili rispetto alle quali si può delineare una situazione di soccombenza in fatto o in diritto.

In tutti questi casi, la sentenza contiene un «capo» sulle statuizioni civili <sup>(6)</sup> suscettibile di essere sottoposto ad impugnazione non solo unitamente alle altre parti della sentenza che dispongono sui capi penali, ma anche autonomamente ed è questo il primo ed importante significato da attribuire all'art. 573 c.p.p. che, come accennato, nello stabilire che l'impugnazione per i soli interessi civili sia proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale, rende possibile che il processo penale possa proseguire, nei gradi successivi al primo, per la sola cognizione degli interessi civili.

---

rapporti tra reato e danno risarcibile, riporta al dibattito, denso di approfondimenti di teoria generale, insorto negli anni '30. In merito, nel senso della identificabilità tra le due categorie, si v. F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1930, p. 66; *contra*, F. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno da reato*, Bergamo, 1930, pp. 42 ss.

<sup>(6)</sup> Che quello riguardante l'azione civile costituisca un capo della decisione rappresenta conclusione che, oltre a rispondere alla nozione di capo accolta in dottrina (così, ad es., A. GALATI, E. ZAPPALÀ, *Le impugnazioni*, in D. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA, E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, Milano, vol. II, 2004, p. 469: «ogni pronuncia autonoma, che sarebbe stata idonea, da sola, ad esaurire il contenuto di una sentenza e che, trovandosi invece inglobata in una sentenza cumulativa, può esserne scissa senza che cada il resto della sentenza che involge i rimanenti capi» e D. SIRACUSANO, *ivi*, p. 377), è in linea con quanto stabilisce l'art. 576 c.p.p. che definisce «capo» la parte della sentenza che riguarda l'azione civile.

La *ratio* di una tale scelta – che non può non apparire subito di particolare significato ove rapportata alle esigenze di razionalizzazione dei tempi processuali – va ravvisata nel fatto che, una volta riconosciuto al danneggiato il diritto di esercitare l'*actio* risarcitoria in sede penale, allo stesso devono essere riconosciuti i rimedi per poter contrastare gli effetti di un'eventuale decisione negativa.

Va poi rammentato che, sotto il profilo soggettivo, la introduzione nel processo penale della domanda restitutoria o risarcitoria può determinare anche la comparsa di un altro soggetto. Sempre in forza dell'art. 185, comma 2 c.p., infatti, ogni reato che abbia cagionato un danno obbliga al risarcimento, oltre il colpevole, anche le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto altrui.

A seguito dell'esercizio dell'azione civile, dunque, può presentarsi nel processo penale, in quanto costituitosi volontariamente ovvero in quanto citato dalla parte civile, anche il responsabile civile – soggetto processuale doppiamente eventuale in quanto la sua presenza dipende dalla costituzione della parte civile e dal suo intervento nel processo – il quale deve, a sua volta, in quanto citato nel processo, ritenersi portatore di interessi civili suscettibili di tutela anche attraverso l'impugnazione.

È ovvio, infine, che tra gli interessi civili legati all'esercizio dell'azione per la restituzione ed il risarcimento del danno da reato vadano necessariamente comprese le statuizioni – giustificate dal principio di soccombenza – sulle spese sostenute dalla parte civile, dall'imputato e dal responsabile civile.

È consequenziale ritenere che costituiscono decisioni suscettibili di generare interessi civili tutelabili in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 573 c.p.p., oltre quelle sulla domanda introdotta a seguito dell'esercizio dell'azione civile (art. 538 c.p.p.), anche quelle concernenti la rifusione delle spese relative all'azione civile che, ai sensi dell'art. 541 c.p.p. (e dell'art. 592 c.p.p. per quanto concerne i giudizi di impugnazione) rispettivamente incombono, in omaggio al principio di soccombenza, su imputato e responsabile civile, da un lato, o parte civile, dall'altro, a seconda che con la sentenza che definisce il grado del processo di merito, il giudice accolga o rigetti la domanda di restituzione o risarcimento del danno <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> Cr. Cass., sez. I, 30 maggio 2008, Grillo, in *Riv. pen.*, 2009, p. 627 secondo la quale «le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore

2. (*SEGUE*): LA RESPONSABILITÀ DA LITE TEMERARIA

Se, dunque, non vi sono particolari difficoltà a ricondurre tra quelle aventi ad oggetto gli interessi civili le decisioni connesse all'inserimento delle domande proposte dalla parte civile nei confronti dell'imputato o del responsabile civile, ci si deve interrogare se possano essere individuate altre pronunce annoverabili nella medesima figura.

Si deve, al riguardo, subito constatare come la sezione III del capo II del titolo III del libro V del codice di procedura penale, sotto la rubrica "decisione sulle questioni civili", contempla, oltre le statuizioni riguardanti la responsabilità restitutoria e risarcitoria ex art. 185 c.p., da un lato, le decisioni riguardanti la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile (artt. 427 e 542, comma 1, c.p.p.) e, dall'altro, quelle pronunciate contro la parte civile e lo stesso querelante concernenti il risarcimento dei danni in favore dell'imputato e del responsabile civile qualora sia respinta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o qualora l'imputato sia assolto con formula diversa dal difetto di imputabilità (art. 541, comma 2 c.p.p.)<sup>(8)</sup>.

---

della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo ed alla rilevanza della prestazione professionale».

<sup>(8)</sup> A differenza del querelante, che può essere condannato alle spese ed ai danni sia in udienza preliminare che in dibattimento, la parte civile che non sia anche querelante, può riportare condanna solo in dibattimento. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 82, comma 3 c.p.p., in caso di revoca della costituzione di parte civile, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato ed al responsabile civile e che la relativa azione deve essere proposta davanti al giudice civile. Secondo A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, II ed., 2006, Milano, pp. 426-427, si tratta di una competenza funzionale del giudice penale che viene meno quando non è più presente come parte nel processo. Secondo Cass., sez. V, 16 giugno 2004, Garino, in *Riv. pen.*, 2005, p. 1022, «l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quando si tratti di reato perseguibile a querela, non comporta a carico del querelante l'onere della rifusione delle spese sostenute dall'imputato; la possibile compensazione è rimes-

Sebbene tutte indistintamente ricondotte nell'ambito delle questioni civili alcune precisazioni sembrano imporsi.

Al riguardo, infatti, occorre distinguere la responsabilità della parte civile verso l'imputato ed il responsabile civile, da un lato, da quella verso l'erario, dall'altro, in quanto, mentre nel primo caso si tratta di statuizioni chiaramente riconducibili a quelle di cui all'art. 541, comma 1 c.p.p. riguardanti il regime delle spese sostenute dalle parti, e dunque non vi sono particolari difficoltà a ricondurle tra quelle aventi ad oggetto interessi civili, nel secondo parrebbero riscontrarsi analogie con la disciplina della condanna per le spese a carico dell'imputato e vanno trattate unitamente a queste ultime.

È indubbio che con la condanna del querelante e della parte civile, si introduce una questione di merito di natura civilistica riguardante il danno da processo etiologicamente derivante dal comportamento della parte civile e del querelante che – in linea con quanto prevede l'art. 96 c.p.c. – si assume in violazione del principio di lealtà e probità processuale<sup>(9)</sup>.

Come quello abrogato, anche il codice in vigore limita la responsabilità da lite temeraria solo alla parte civile ed al querelante, con esclusione, dunque, non solo del pubblico ministero, anche qualora esercitasse l'azione civile ai sensi dell'art. 77, comma 4 c.p.p., ma anche dell'imputato, del civilmente obbligato e del responsabile civile<sup>(10)</sup> oltre che del semplice denunciante temerario<sup>(11)</sup>, salvo che non si sia costituito parte civile<sup>(12)</sup>.

---

sa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia fondato su ragioni palesemente illogiche».

<sup>(9)</sup> Salvo il caso della revoca della costituzione di parte civile avvenuta ai sensi dell'art. 82 c.p.p., la domanda di cui si tratta può essere proposta solo dinanzi al giudice penale. Cfr., in argomento, G. BELLAVISTA, *Il litigante temerario nel processo penale*, in *Studi sul processo penale*, vol. I, Milano, 1952, pp. 33 e ss e p. 60, secondo il quale il giudice penale deve pronunciarsi sia sull'*an* che sul *quantum debeat*.

<sup>(10)</sup> Sulle ragioni per le quali non rispondono per lite temeraria né il pubblico ministero, né l'imputato, cfr. G. BELLAVISTA, *Il litigante temerario*, cit., pp. 34 ss., secondo il quale, invece, non sarebbe giustificabile che non debba rispondere per i danni il responsabile civile potendo *in abstracto* la sua figura combaciare con quella di litigante temerario.

<sup>(11)</sup> È illegittima la sentenza di assoluzione che condanni al pagamento delle spese processuali la persona non costituita parte civile che abbia denunciato un reato perseguibile d'ufficio (Cass., sez. II, 11 aprile 2001, p.o. in proc. Lombardo, in *C.E.D. Cass.*, n. 219014). Ovviamente, la qualificazione

Presupposto per l'affermazione della responsabilità per danno è in ogni caso la esplicita *petitio* <sup>(13)</sup> che si atteggia come un'ipotesi di riconvenzionale di azione civile riparatoria <sup>(14)</sup> i cui titolari sono (gli artt. 541, comma 2 e 542, comma 1 c.p.p. espressamente richiedono che ne sia fatta richiesta) l'imputato, per il caso di condanna del querelante, e l'imputato ed il responsabile civile, per il caso di condanna della parte civile.

A differenza di quanto prevede l'art. 541, comma 2 c.p.p., in forza del quale la parte civile può essere condannata al risarcimento dei danni solo per colpa grave, nulla dispone, a tale riguardo, il combinato disposto degli artt. 427 e 542 c.p.p. a proposito del querelante. Tale lacuna, tuttavia, deve ritenersi colmabile – in linea con quanto stabilito dalla corte costituzionale a proposito della responsabilità per le spese anticipate dall'erario <sup>(15)</sup> – ritenendo che non si versi in un caso di responsabilità oggettiva, bensì della attribuzione dell'onere economico per violazione delle regole di prudenza che si concretano in una «trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire

---

dell'atto di parte come querela o denuncia va effettuata in relazione alla imputazione effettivamente formulata (Cass., sez. I, 27 luglio 1994, Paggi, in *Cass. pen.*, 1997, p. 504, a proposito di una condanna alle spese in relazione ad una contravvenzione).

<sup>(12)</sup> La *ratio* per la quale solo il querelante temerario e non anche il denunciante temerario vada incontro a responsabilità da processo, si fonda sul fatto che il denunziante, a differenza del querelante non è «litigante». Così G. BELLAVISTA, *Il litigante temerario*, cit., p. 42.

<sup>(13)</sup> In tal senso, G. BELLAVISTA, *Il litigante temerario*, cit., p. 22.

<sup>(14)</sup> Così, G. BELLAVISTA, *L'appello penale*, in *Studi sul processo penale*, cit., vol. III, p.22.

<sup>(15)</sup> Si rammenta che Corte cost., 2 aprile 1993, n. 180 (in *Corr. giur.*, 1993, f. 6, p. 683 con nota di A. GIARDA, *Querelante senza colpa e condanna alle spese*) e Corte cost., 18 dicembre 1993, n. 423, in *Cass. pen.*, 1994, p. 528 hanno dichiarato incostituzionale l'art. 427 c.p.p. nella parte in cui prevede che, in caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, il giudice condanni il querelante alle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del fatto all'imputato non possa essere ascritta a colpa del querelante. Il giudice delle leggi ha infatti precisato che la condanna alle spese vada decisa con criteri contenutistici e non meramente formalistici. Il principio si estende anche alla previsione di cui all'art. 542 c.p.p. (così, Corte cost., ord.15 marzo 1994, n. 93, in *Giur. cost.*, 1994, p. 868). Sull'argomento, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., pp. 118-119 e pp. 285-286, secondo il quale gli interventi della corte costituzionale a proposito della responsabilità ex art. 427 e 542 c.p.p. per le spese anticipate dallo Stato valgono anche per le condanne alle spese su domanda in favore della parte civile e del responsabile civile.

l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità»<sup>(16)</sup>.

Tale responsabilità può manifestarsi anche solo nel giudizio di appello quando le istanze della parte civile siano capziose<sup>(17)</sup>.

### 3. (SEGUE): LE STATUZIONI SULLE SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO

Come si è detto, considerazioni a parte meritano le previsioni della condanna dell'imputato e del querelante che presentano taluni caratteri di omologia.

Non è soltanto la medesimezza del creditore a rappresentare un elemento di continuità in quanto anche le modalità di recupero – disciplinate negli artt. 200 e ss. del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 315 – sono le stesse.

Secondo taluno, nell'ambito della previsione di cui all'art. 573 c.p.p. potrebbero ricondursi, oltre le disposizioni della sentenza di condanna sull'azione civile (artt. 538 e ss. c.p.p.) e le statuizioni della sentenza di proscioglimento concernenti la domanda di risarcimento del danno o della rifusione delle spese proposta dall'imputato o dal responsabile civile contro la parte civile o il querelante (artt. 541-542 c.p.p.), anche le disposizioni sulle spese processuali (art. 535 c.p.p.) e sull'obbligazione civile al pagamento della pena pecuniaria (art. 534 c.p.p.)<sup>(18)</sup>.

Tale visione allargata della nozione di interesse civile, pur non totalmente condivisa dalla dottrina, che tende a limitarla alle sole statuizioni derivanti dall'inserimento dell'azione civile in sede penale nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, nonché alle decisioni concernenti l'eventuale responsabi-

---

<sup>(16)</sup> Così Cass., sez. V, 16 giugno 2004, Garino, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, p. 600. Anche secondo, G. BELLAVISTA, *Il litigante temerario*, cit., pp. 47-48, solo la mala fede e la colpa grave costituivano elementi costitutivi della temerarietà della lite nel processo penale.

<sup>(17)</sup> Così, ancora, G. BELLAVISTA, *Il litigante temerario*, cit., p. 52, il quale nella preclusione contenuta nell'art. 515 c.p.p. 1930 alla presentazione di domande nuove nel giudizio di appello doveva ravvisava un difetto di sistema.

<sup>(18)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza penale*, Torino, 2004, p. 66.



tà del querelante in quanto espressive della regola della distribuzione, secondo il principio della soccombenza, dell'onere economico derivante dal processo <sup>(19)</sup>, non è del tutto estranea a quel concetto di sanzione civile con il quale il codice penale racchiude varie (ed eterogenee) previsioni.

A tale riguardo, occorre precisare che le spese processuali a carico dell'imputato condannato a favore dello Stato ai sensi dell'art. 535 c.p.p. <sup>(20)</sup>, oltre quelle (c.d. ripetibili di cui all'art. 5 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115) del procedimento in senso stretto, sono quelle di mantenimento negli stabilimenti di pena durante la custodia cautelare disciplinate dall'art. 188 c.p. significativamente collocato, ancora una volta, nell'ambito delle sanzioni civili, e dall'art. 692 c.p.p. <sup>(21)</sup>.

Segnali di una certa omologia tra le varie disposizioni che prevedono la condanna alla rifusione delle spese (e dunque non solo quelle a favore dell'erario) non mancherebbero nel codice. Al riguardo, si può osservare come l'art. 542 c.p.p., a proposito della condanna del querelante alle spese ed ai danni, riporti, sotto lo stesso articolo, posto all'interno della sezione riguardante le *decisioni sulle questioni civili*, sia la condanna del querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e del responsa-

---

<sup>(19)</sup> Così, nel vigore del codice 1930, G.F. BONETTO, *L'impugnazione per i soli interessi civili, natura ed effetti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1959, p. 1014 e, in quello vigente, G. DE ROBERTO, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Le impugnazioni*, a cura di E. LUPO, G. LATTANZI, vol. VIII, Milano, 2003, p. 280.

<sup>(20)</sup> L'art. 535 c.p.p. è stato oggetto di modificazioni da parte dell'art. 67, comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha modificato anche l'art. 205 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 che disciplina i criteri di quantificazione delle spese processuali.

<sup>(21)</sup> Cfr. A. SANTORO, *L'esecuzione penale*, II ed., Torino, 1953, p. 358 secondo il quale l'obbligo delle spese ha carattere accessorio e natura processuale. Secondo M. GARAVELLI, *Spese giudiziali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. del dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 370, quella relativa alle spese si può considerare un'obbligazione civile *ex lege*.

Va rammentato che Corte cost., 2 aprile 1964, n. 30, in *Giur. it.*, 1964, I, p. 642 ha precisato che «l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio, muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi è esplicita una attività di giustizia e risponde ad un principio di giustizia distributiva la circostanza che il costo del processo sia sopportato in definitiva da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha perciò occasionato la spesa implicata dal suo svolgimento, come è per colui che è colpito da una condanna penale».

bile civile, sia la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. Significativo, poi, l'art. 574 c.p.p. che, sotto la rubrica «impugnazione dell'imputato *per gli interessi civili*», prevede, accanto alla previsione dell'impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la condanna dell'imputato alla restituzione ed al risarcimento del danno (pacificamente attinente agli interessi civili), quella che gli riconosce legittimazione a proporre impugnazione contro i capi relativi alla rifusione delle spese processuali.

La riconducibilità delle statuizioni sulle spese nell'ambito di un'unica categoria concettuale alla quale appartengono anche le decisioni restitutorie e risarcitorie conferma, dunque, l'ampiezza e l'eterogeneità della categoria delle «sanzioni civili da reato», non limitabili alle sole pretese risarcitorie e restitutorie del soggetto leso.

Tutto ciò, ovviamente, non deve valere a dissolvere il fatto che il filo conduttore, che potrebbe idealmente unificare le differenti previsioni in tema di condanna alle spese, non può annullare l'oggettiva differenza – che peraltro con il tempo si è ulteriormente affermata – esistente tra le varie disposizioni che stabiliscono una responsabilità verso l'erario per le spese processuali.

Occorre sottolineare come l'art. 188, comma 2 c.p. sia stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevedeva la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale sulla base di un'argomentazione che pone le basi per una completa ridefinizione dei termini del problema. Nella impostazione originaria del codice penale potevano esservi «ben pochi dubbi circa la natura dell'obbligazione di rimborso delle spese del processo penale» in quanto, trattandosi «di un'obbligazione civile verso lo Stato posta a carico dell'autore del reato con la sentenza definitiva di condanna» era «del tutto conseguente alla configurazione giuridica impressale dal legislatore non solo che dell'adempimento di tale obbligazione il condannato rispondesse con tutti i suoi beni, presenti e futuri, secondo i principi civilistici della responsabilità patrimoniale, ma che, in caso di morte del debitore, chiamati a rispondere fossero gli eredi».

Tale conclusione non è, tuttavia, più sostenibile alla luce dell'istituto della rimessione del debito di cui all'art. 6 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (che ha sostituito l'analoga previsione contenuta nell'art. 56 ord. pen.) in forza del quale «il debito per

le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovino in disagiate condizioni economiche ed abbiano tenuto regolare condotta». Orbene, «la considerazione dell'istituto della remissione e, soprattutto, dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi induce a ritenere che lo stesso debito di rimborso delle spese processuali abbia mutato natura: non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ma sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa» che «dimostra il sopravanzare di un fine che trascende la sfera degli interessi patrimoniali delle parti ed il prevalere della rieducazione e del reinserimento del condannato sull'adempimento dell'obbligo economico»<sup>(22)</sup>.

Un'ulteriore conferma del fatto che la condanna alle spese processuali ed a quelle di mantenimento generino obbligazioni personalissime del condannato, le vicende delle quali sono strettamente collegate al programma rieducativo del medesimo, si rinviene nella mancata previsione di un'obbligazione solidale – a differenza di quanto avviene proprio per le spese relative all'azione civile di cui all'art. 541 c.p.p. – del responsabile civile. Occorre, dunque, riconoscere alla condanna alla refusione delle spese processuali una natura che la porta a condividere le finalità tipiche del trattamento rieducativo che persegue la pena inflitta all'esito del processo penale, piuttosto che quelle di una mera obbligazione civile<sup>(23)</sup>.

Proprio le considerazioni che non consentono di ricondurre le statuizioni riguardanti l'imputato a favore dell'erario

<sup>(22)</sup> Corte cost., 6 aprile 1998, n. 98 in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 1098 con nota di M.C. BARBIERI, *Obbligazioni al rimborso delle spese processuali e principio di personalità della responsabilità penale*. In argomento, cfr. M. GARAVELLI, *Spese del procedimento*, in *Dig. disc. pen.*, XIII, Torino, 1997, p. 561.

Si rammenta, che Corte cost., 12 luglio 1972, n. 135, in *Giur. cost.* 1972, p. 1376, ha ritenuto, stante la diversità dei criteri e degli scopi della carcerazione preventiva e della sospensione condizionale della pena, che non può ravvisarsi una ingiustificata disparità di trattamento, per quanto riguarda il recupero delle spese di mantenimento in carcere, tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, dopo la carcerazione preventiva, e chi abbia subito analoga condanna senza l'adozione di tale cautela processuale.

<sup>(23)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale. Trattato teorico pratico*, vol. II, Milano, 1965, p. 85 parla di «sanzioni di diritto pubblico» e di «obbligazioni legali».

nell'ambito delle questioni civili, impongono, al contrario, di riportare la condanna posta a carico del querelante ai sensi dell'art. 542 c.p.p. che, come si era detto, sembrerebbe possedere somiglianze con il caso della condanna dell'imputato, nell'ambito delle statuizioni di natura civilistica.

A tale riguardo, non è superfluo sottolineare che proprio il giudice delle leggi aveva ritenuto di individuare il fondamento dell'obbligo del querelante di rimborsare allo Stato le spese da questo anticipate nel principio generale secondo il quale dette spese debbono definitivamente ricadere sulla parte che ad esse ha dato causa, secondo uno schema di responsabilità prettamente civilistico. In sostanza, come l'imputato, commettendo il reato ed avendo provocato l'esercizio della azione penale, deve rispondere delle spese, così, nel caso di assoluzione da un reato perseguibile soltanto a querela di parte, il querelante che, in conseguenza della sua iniziativa ha reso possibile l'instaurazione del processo penale, deve sopportare le spese alle quali abbia dato causa <sup>(24)</sup>.

Nonostante tali differenze sul piano sostanziale, che giustificerebbero un trattamento delle impugnazioni dei capi delle sentenze relativi alle spese processuali a carico dell'imputato alla stregua di qualunque altro capo penale della decisione, deve essere comunque ribadito come il codice, con una scelta certamente non sindacabile, ha inteso ricondurre, in forza di quanto statuisce l'art. 574, comma 1 c.p.p., i capi relativi alle spese di cui si tratta tra quelli riguardanti gli interessi civili con la conseguenza che, in definitiva, tutte le decisioni aventi ad oggetto le spese processuali sono trattate, alla stregua delle impugnazioni per gli interessi civili.

#### 4. (SEGUE): L'OBBLIGAZIONE CIVILE PER IL PAGAMENTO DELLE PENE PECUNIARIE

Posizione certamente ambigua è quella del soggetto civilmente obbligato per le multe e le ammende ai sensi degli artt. 196 e 197 c.p.

---

<sup>(24)</sup> Cfr. Corte cost., 30 aprile 1974, n. 165, in *Giur. cost.*, 1974, p. 985.

Da un punto di vista sistematico, occorre subito sottolineare come, sebbene la previsione che si occupa della condanna di tale soggetto sia contenuta nella sezione dedicata alla sentenza di condanna dell'imputato (art. 534 c.p.p.) e che il legislatore sembrerebbe voler ritenere la statuizione *de qua* interamente tratta nell'ambito della disciplina dei capi della sentenza riguardanti gli interessi di natura penale, le disposizioni generali in materia di impugnazione (art. 575 c.p.p.) disciplinano l'impugnazione della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria unitamente a quella del responsabile civile che, pacificamente, persegue interessi civili.

In effetti al fondo della questione si pone il dibattito della natura giuridica dell'obbligazione del terzo per il debito dell'imputato e, segnatamente, se essa costituisca una forma di responsabilità penale<sup>(25)</sup>, amministrativa<sup>(26)</sup> o civilistica<sup>(27)</sup>.

Anche in questo caso, non è superfluo notare come tale ambiguità debba ancora una volta essere individuata nella collocazione operata dal codice penale che ha disciplinato la responsabilità del terzo per il debito del condannato nell'ambito del titolo riguardante le sanzioni civili.

La dottrina sembra oggi essersi indirizzata a ritenere, anche alla luce degli orientamenti della Corte costituzionale<sup>(28)</sup>, la natura civilistica della responsabilità del civilmente obbligato. A sostegno di tale conclusione militano, oltre rilievi di carattere testuale (non solo il legislatore qualifica come «obbligazione» quella per il pagamento di cui si tratta, ma la riferisce non alla multa o all'ammenda ma al pagamento di una somma pari all'ammontare delle stesse), anche la circostanza che, in caso di insolvenza del civilmente obbligato, ed a differenza di quanto avviene per il debitore principale, il mancato pagamento non si converte in pena detentiva<sup>(29)</sup>.

---

<sup>(25)</sup> In tal senso, F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. I, Roma, 1946, p. 138 il quale, escluso che quella dell'obbligato rientrasse tra le responsabilità civili, la riconduceva nell'ambito della responsabilità penale indiretta per fatto altrui.

<sup>(26)</sup> In tal senso R.A. FROSALI, *Sistema penale italiano*, vol. III, Torino, 1958, p. 694.

<sup>(27)</sup> G. LEONE, *La disciplina processuale della persona e dell'ente civilmente obbligato per l'ammenda*, Città di Castello, 1933, pp. 8 ss.

<sup>(28)</sup> Corte cost., 14 maggio 1966, n. 40, in *Giur. Cost.*, 1966, p. 707.

<sup>(29)</sup> C. QUAGLIERINI, *Le parti private*, cit., p. 138.

Sembrerebbe dunque, proprio in relazione a tale aspetto, come debbano ritenersi civili gli interessi fatti valere nel processo dal civilmente obbligato alla pena pecuniaria il quale, al pari del responsabile civile, ha una posizione di garanzia per il pagamento di un'obbligazione pecuniaria – pari alla sola sanzione pecuniaria con esclusione delle spese che non sono ricomprese dall'art. 534 c.p.p. nell'obbligazione – per il caso in cui il responsabile principale-condannato sia insolubile.

##### 5. (SEGUE): UN QUADRO DI SINTESI

Devono, conclusivamente considerarsi inerenti agli interessi civili anzitutto le statuizioni, positive o negative, aventi ad oggetto le domande di risarcimento e restituzione dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p. proposte nei confronti dell'imputato e del responsabile civile e decise ai sensi degli artt. 538-540 c.p.p. Tra le statuizioni di natura riparatoria che possono essere adottate dal giudice penale va menzionata la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 186 c.p., che in forza dell'art. 543 c.p.p., viene posta a carico, oltre che dell'imputato, anche del responsabile civile al quale, diversamente da quanto prevede il codice penale, viene estesa la responsabilità del pagamento delle relative spese e che va, evidentemente, tenuta distinta dalla pubblicazione come pena accessoria di cui all'art. 36 c.p. <sup>(30)</sup>. Vanno ancora menzionate le previsioni contenute nell'art. 598 c.p. per il caso di proscioglimento dell'imputato dal reato di ingiuria o diffamazione al quale sia stata riconosciuta la causa di non punibilità, e dagli artt. 9 e 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47 in tema di diffamazione a mezzo stampa che, rispettivamente, prevedono a favore della persona offesa un'indennità, la pubblica-

---

<sup>(30)</sup> Cfr. Cass., sez. VI, 15 giugno 1998, Maniero, in *Cass. pen.*, 2000, p. 79 secondo la quale «la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 c.p. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 19 c.p. che ha natura di pena accessoria. Trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quanto l'azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 citato non può essere disposta d'ufficio in mancanza della domanda della parte istante».

zione delle sentenze per reato commesso mediante stampa periodica ed il pagamento di una somma a titolo di riparazione.

In secondo luogo, appartengono alla nozione di cui si tratta le statuizioni sulle spese inerenti le iniziative volte ad ottenere l'accoglimento o il rigetto di tali domande decise ai sensi dell'art. 541, comma 1 c.p.p.; le statuizioni sulla rifusione delle spese processuali e sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio dell'azione civile nel processo penale a favore dell'imputato e del responsabile civile e decise ai sensi dell'art. 541, comma 2 c.p.p. nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; le statuizioni sulla condanna del querelante alla rifusione delle spese e del risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile ai sensi dell'art. 542 c.p.p. ed infine le statuizioni riguardanti la responsabilità del civilmente obbligato per le pene pecuniarie ai sensi dell'art. 534 c.p.p.

Devono considerarsi come decisioni riguardanti gli interessi civili quelle concernenti le spese processuali a favore dello Stato poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 535 c.p.p., e quelle di mantenimento negli stabilimenti di pena durante la custodia cautelare di cui all'art. 188 c.p.

Quanto ai «processi» nei quali si possono avere statuizioni civili, occorre evidenziare come il panorama non può essere ricondotto ad unità.

Al riguardo, deve essere osservato come, poiché la persona offesa, sebbene abbia diritto a partecipare, non possa costituirsi parte civile nel processo minorile, potendo solo esercitare i diritti di cui all'art. 90 c.p.p., in tale procedimento le statuizioni civili potranno riguardare solo il querelante.

A tale riguardo, si deve pure rammentare che, essendo il processo minorile proteso al recupero del minore, l'art. 29 delle disp. att. proc. min. statuisce che la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti non comporti né il pagamento delle spese processuali, né di quelle di mantenimento in carcere.

Anche nel processo a carico degli enti disciplinato dal d.lg.vo 8 giugno 2001, n. 231, deve ritenersi che non sia ammissibile la costituzione di parte civile <sup>(31)</sup>, per cui in tale pro-

---

<sup>(31)</sup> Così, Cass., sez. VI, 22 gennaio 2011, Fenu, in *Proc. pen. e giust.*, 2011, n. 3, p. 77 con nota di P. IELO, *Non è ragionevole ammettere la parte civile nel processo agli enti*, ed in *Giust. pen.*, 2011, III, p. 257, con nota di G.

cedure le uniche statuizioni civilistiche potranno essere quelle relative alle spese processuali.

Statuizioni riguardanti gli interessi civili possono invece essere adottate nel processo militare dopo che la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile, anche dinanzi a tale giudice speciale, la costituzione di parte civile <sup>(32)</sup>.

#### 6. L'ESPANSIONE DEGLI INTERESSI CIVILI E LE ESIGENZE DI EFFICIENZA PROCESSUALE

Definito il perimetro entro il quale le disposizioni concernenti le impugnazioni sugli interessi civili sono destinate ad operare, come si è anticipato si apre immediatamente una seconda questione, quella cioè della sostenibilità da parte del processo penale di tali e tanti interessi collaterali a quelli che ne costituiscono l'oggetto principale.

È evidente come tale interrogativo non abbia ragion d'essere rispetto alle decisioni riguardanti le spese processuali a favore dello Stato poste a carico dell'imputato condannato e quelle eventuali di mantenimento durante la custodia cautelare che partecipano, come detto, dalle finalità tipiche del trattamento rieducativo che persegue la pena inflitta. Esulano, sia pur per ragioni diverse, da qualunque rilievo, anche le statuizioni civili che riguardano il querelante ed il soggetto civilmente obbligato alla refusione delle pene pecuniarie. Non altrettanto, invece, può dirsi con riferimento alle diverse decisioni che ruotano attorno alla introduzione nel processo penale della controversia civile.

Come accennato, intorno alla opportunità del mantenimento nel processo penale di un soggetto portatore degli interessi civili, da tempo si è sviluppato un dibattito il cui impatto sul codice vigente appare modesto essendosi esso limitato a recepire, in maniera più programmatica che precettiva, la linea di ten-

---

ARIOLLI, *Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo penale instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente.*

<sup>(32)</sup> Corte Cost., 28 febbraio 1996, n. 60, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 572, con nota di C. QUAGLIERINI, *Si alla costituzione di parte civile nel processo penale militare.*



denza a non incoraggiare la costituzione delle parti civili nel processo penale e ad incentivare il loro volontario “esodo”<sup>(33)</sup>.

Non è qui in dubbio, evidentemente, la scelta di assegnare un ruolo di controllo ed una funzione di impulso alla persona offesa in quanto portatrice dell’interesse protetto dalla norma sostanziale, bensì quella di consentire la trattazione all’interno del processo penale di iniziative tendenti al ristoro di lesioni patrimoniali<sup>(34)</sup>.

Sul punto, occorre osservare che la presenza della parte civile quale soggetto portatore di un interesse proprio da far valere accanto a quello repressivo, benché variamente giustificata<sup>(35)</sup>, deve essere spiegata, piuttosto che dal punto di vista processualistico, da quello sostanzialistico costituendo essa un evidente retaggio storico di una concezione positivista della pena.

Come si è visto, la nozione di interesse civile è strettamente collegata alla responsabilità civile per un fatto reato di cui all’art. 185 c.p. che, a sua volta, è significativamente inserito nel titolo VII del codice penale dedicato alle «sanzioni civili».

Per una scelta del legislatore alla quale – all’epoca in cui fu operata – non erano estranee precise finalità di politica criminale, il processo penale non costituirebbe sede destinata esclusivamente ad ottenere la verifica della pretesa punitiva, in quanto anche l’accertamento di una responsabilità “restitutoria” e “risarcitoria” dei danni patrimoniali e non patrimoniali, rappresenterebbe mezzo di difesa sociale posto accanto agli strumenti preventivi e repressivi<sup>(36)</sup>. Si è osservato come nella im-

<sup>(33)</sup> Così, *Rel. prog. prel.*, cit., p. 35. Su tale problematica, E.M. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di G. SPANGHER, Vol. I, tomo I, *Soggetti ed atti*, a cura di G. DEAN, Torino, 2009, p. 522.

<sup>(34)</sup> Per tali aspetti della tematica della persona offesa, G. AIMONETTO, *Persona offesa dal reato*, in *Enc. del dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1976, p. 576; L. BRESCIANI, *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 527; A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971.

<sup>(35)</sup> Per una dettagliata ricostruzione delle differenti posizioni manifestate in dottrina, si v. P. DELLA SALA, *Natura giuridica dell’azione civile nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 1979; E. SQUARCIA, *L’azione di danno nel processo penale*, cit., pp. 6 e ss;

<sup>(36)</sup> Cfr., per tali approfondimenti, V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato. Lineamenti e prospettive di un sottosistema giurisprudenziale*, Padova, 1989, p. 14 e, per un approfondimento in chiave storica

postazione del codice penale siano presenti tracce di un carattere pubblicistico della funzione riparatoria in forza della quale anche il risarcimento, «costituendo pure esso un male che in certi casi può essere più sentito della stessa pena, ha una indubbia efficacia deterrente e pedagogica»<sup>(37)</sup>. Uno dei segni più tangibili di tale funzione è sicuramente costituito dall'art. 165 c.p. il quale statuisce che la sospensione condizionale della pena, tipico istituto con funzioni spiccatamente special-preventive<sup>(38)</sup>, possa essere subordinata all'adempimento dell'obbligo della restituzione, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso ed alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione<sup>(39)</sup>.

È anzitutto nel codice penale, dunque, che si delinea la categoria delle «sanzioni civili da reato» e se, stante la strumentalità delle disposizioni processuali riguardanti la parte civile rispetto all'art. 185 c.p.<sup>(40)</sup>, è per questa ragione che il codice di rito disciplina le iniziative per la tutela degli interessi civili nel processo penale, ci si deve al contempo chiedere se simili previsioni mantengano ancora attualità.

È indubbio come la categoria delle sanzioni civili mostri oggi una marcata distonia rispetto alla finalità tipica del processo penale. La ragione di ciò, oltre che per la non appartenenza delle azioni restitutorie/risarcitorie – notoriamente aventi funzioni riequilibratrici delle perdite patrimoniali – alla nozione di sanzione, va individuata nel carattere di disomogeneità che riveste, abbracciando essa, non solo misure che mirano a soddisfare interessi strettamente civilistici di terzi, ma anche situazioni diverse, come l'obbligazione del terzo per il debito per le multe e l'ammenda ricadente sul condannato<sup>(41)</sup>. Soprattutto, le

---

dell'istituto della parte civile, G. DI CHIARA, *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, pp. 234-235.

<sup>(37)</sup> Così F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1988, p. 857.

<sup>(38)</sup> Così, R. BETTIOL, *Diritto penale*, Padova, 1976, p. 790.

<sup>(39)</sup> Evidenza tale confusione di piani A. GIARDA, *Persona offesa dal reato, parte civile ed effetti extrapenalici del giudicato*, in *Il codice di procedura penale. Esperienze, valutazioni, prospettive. Atti del convegno 23-23 ottobre 1992*, Milano, 1994, p. 238.

<sup>(40)</sup> Ancora, nel codice abrogato, A. GIARDA, *La persona offesa dal reato*, cit., p. 29.

<sup>(41)</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *Sanzioni civili conseguenti al reato*, in *Dig. disc. pen.*, pp. 2 e ss. secondo il quale, oltre a strumenti propriamente civilistici (restituzione, riparazione e risarcimento), il processo penale regola anche

sanzioni civili vedono del tutto sbiadite le originarie connotazioni ideologiche che le caratterizzavano, non essendo difficile oggi constatare, in una sorta di eterogenesi dei fini, la profonda trasformazione che l'azione civile assume nel processo penale. Essa, infatti, ha ormai i caratteri tipici di una normale azione risarcitoria o restitutoria esercitata in una sede non propria, piuttosto che quella di un'iniziativa tendente a completare il trattamento sanzionatorio del reo o a dare risposta alle istanze di giustizia della vittima del reato <sup>(42)</sup>.

Tutto questo, evidentemente, non è privo di rilievo dal punto di vista sistematico.

Sebbene, infatti, nulla vieti in astratto di pensare che la presenza della parte civile nel processo penale, nonostante le trasformazioni di cui si è detto, possa costituire ancora scelta discrezionale del legislatore, rispondente ad esigenze non irragionevoli, come quella di conseguire economie "di scala" o di evitare conflitti di giudicati <sup>(43)</sup>, occorre comunque prendere atto del fatto che, nel frattempo, qualcosa è mutato.

Anzitutto l'impronta, più marcatamente accusatoria, del processo penale e la logica della decisione (che in omaggio al principio dell'oltre ragionevole dubbio restringe l'area della responsabilità penale rispetto a quella civilistica), dovrebbero imporre una netta separazione del giudizio sanzionatorio da quello risarcitorio e restitutorio.

In secondo luogo, poiché fin quando al 'danneggiato' dal reato sia reso possibile esercitare l'azione civile dinanzi al giudice penale, allo stesso devono essere riconosciuti i diritti indispensabili per vedere realizzata la sua pretesa risarcitoria e restitutoria, egli potrà pretendere la necessaria tutela alle sue aspettative di giustizia anche percorrendo i vari gradi di giurisdizione e ciò non è privo di conseguenze soprattutto ove la riflessione venga spostata su altri piani, non meno rilevanti, quale, ad esempio, quello della ragionevole durata del processo <sup>(44)</sup>.

---

sanzioni civili che comprendono pene in senso proprio, come l'interdizione legale dell'ergastolano, e di cui è incerta la distinzione rispetto ad istituti tipicamente civilistici.

<sup>(42)</sup> Evidenzia la trasformazione di cui si tratta, C. SANTORIELLO, *Parte nel processo penale*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. II, Torino, 2009, p. 576.

<sup>(43)</sup> Così, G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. II, 1961, pp. 488-489.

<sup>(44)</sup> Così, E. ZAPPALÀ, *L'esercizio dell'azione civile*, cit., pp. 21-22 il quale ricorda come nella *Rel. al prog. prel.* al codice del 1978, fosse stato evi-

È indubbio, infatti, come la presenza di una parte che nel processo tuteli i suoi diritti risarcitori e restitutori, costituisca un fattore di rallentamento in quanto essa, oltre ad ampliare l'oggetto dell'accertamento, può dare origine a questioni di rito talvolta complesse tanto che, uno dei profili dell'architettura giudiziaria che si è recentemente proposto di sottoporre a revisione, per recuperare efficienza processuale, è proprio quello di cui si tratta ed è significativo che esso sia stato affrontato con soluzioni draconiane attraverso la "riesumazione" della «tesi abolizionista della parte civile»<sup>(45)</sup>.

È innegabile, infatti, che le statuizioni sugli interessi civili, oltre che ad incidenti processuali, talvolta di particolare complessità, oggetto di risoluzione nel primo grado di giudizio, possono generare non meno articolate questioni in sede di impugnazione ove addirittura si può giungere al paradosso – niente affatto teorico – che il processo penale sopravviva alla estinzione della c.d. pretesa punitiva per la pendenza di questioni di natura extrapenale.

Come si vedrà, un'importante barriera ad un allargamento smisurato dei giudizi di impugnazione nella sede penale per la trattazione di questioni prettamente civilistiche è posta dall'applicazione del principio di accessorialità dell'azione penale di cui all'art. 538, comma 1 c.p.p. Tuttavia, come pure si avrà modo di notare, la prassi applicativa ha rinvenuto all'interno del complesso reticolo normativo che disciplina il giudizio dell'impugnazione per gli interessi civili, ampie brecce per ammettere la presenza di giudizi di impugnazione aventi ad oggetto solo domande civilistiche.

Tutto ciò, evidentemente, non è privo di conseguenze non soltanto sul piano della coerenza sistematica ma dell'attuazione del principio di ragionevole durata del processo che, guardato sia dal punto di vista soggettivo (vale a dire quale diritto della persona coinvolta nel processo) sia da quello oggettivo (vale a

---

denziato come «l'inserimento della parte civile nel processo penale di tipo accusatorio comporta gravi complicazioni perché introduce un nuovo oggetto di giudizio, ampliando correlativamente l'ambito delle prove e comporta altre notifiche alle parti accessorie e nuovi avvisi ai loro difensori che partecipano all'assunzione delle prove in contraddittorio (in particolare all'esame e al controesame dell'imputato e dei testimoni) così da ostacolare l'attuazione dei caratteri di celerità e concentrazione che sono tipici del processo accusatorio».

<sup>(45)</sup> Così, recentemente, E. AMODIO, *Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 269.

dire quale garanzia di buon funzionamento della giustizia)<sup>(46)</sup>, risulta fortemente condizionato dagli allargamenti tematici indotti dalla presenza di soggetti che agiscono nel processo per il conseguimento di interessi diversi da quelli penali.

---

<sup>(46)</sup> Su tale duplice chiave di lettura della garanzia, si v. P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, Bologna, 2005, p. 54.

## CAPITOLO II

### L'IMPUGNABILITÀ OGGETTIVA

SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi. Il principio di accessorieta'. - 2. (*Segue*): Alcune applicazioni giurisprudenziali. - 3. Le sentenze di non luogo a procedere. - 4. Le sentenze predibattimentali e dibattimentali. - 5. Le sentenze di applicazione della pena su richiesta. - 6. Il giudizio abbreviato. - 7. Il decreto penale di condanna, l'oblazione e l'archiviazione. - 8. Altri provvedimenti riguardanti gli interessi civili. Le ordinanze di ammissione della parte civile. - 9. Le ordinanze di esclusione della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e di inammissibilita' del ricorso immediato al giudice di pace. - 10. Le ordinanze impugnabili autonomamente. I provvedimenti cautelari. - 11. L'omessa pronuncia.

#### 1. RILIEVI INTRODUTTIVI. IL PRINCIPIO DI ACCESSORIETA'

Il primo profilo che deve essere esaminato per verificare l'impatto che la trattazione degli interessi civili assume nei procedimenti di impugnazione e' quello della individuazione dei provvedimenti che possono essere suscettibili di gravame.

Poiche' anche nel campo delle impugnazioni dei provvedimenti aventi ad oggetto gli interessi civili, in forza di quanto statuisce l'art. 568 c.p.p., domina il principio di tassativita', per cui non basta che il soggetto abbia patito lesione di un diritto soggettivo patrimoniale, perche' possa impugnare un provvedimento del giudice penale ai fini civili, e' anzitutto necessario che la legge assoggetti il provvedimento ad impugnazione ed attri-

buisca specificamente al soggetto interessato la legittimazione a proporre il mezzo di gravame <sup>(1)</sup>.

È dunque agevole individuare, in primo luogo, nelle sentenze con le quali vengono decise le domande proposte dalle parti portatrici di interessi civilistici nel processo penale, i provvedimenti suscettibili di impugnazione e, a tale riguardo, gli artt. 593, 606 e 607 c.p.p. stabiliscono che esse possono essere appellate e sottoposte a ricorso per cassazione.

Sebbene alla stregua di tale constatazione parrebbe che una qualunque decisione terminativa del processo, solo perché riguardante gli interessi civili, renda suscettibile – sempre che ovviamente ricorrano gli altri requisiti richiesti a pena di inammissibilità – l'instaurazione di un procedimento di impugnazione, occorre osservare come un'importante limitazione alla proliferazione dei giudizi di impugnazione aventi ad oggetto le questioni civili, derivi dalle regole generali che governano l'ambito cognitivo delle domande aventi ad oggetto gli interessi della parte lesa.

Al riguardo, va rammentato che l'azione civile esercitata nella sede penale vive un rapporto di accessorietà e subordinazione rispetto al processo penale, rapporto che trova il suo fondamento nella previsione contenuta nell'art. 538 c.p.p. il quale statuisce che solo quando pronuncia sentenza di condanna (ai fini penali) il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta a norma degli articoli 74 e ss. c.p.p. <sup>(2)</sup>.

L'art. 538 c.p.p. costituisce non solo il riflesso processuale del fondamento della responsabilità civile derivante da reato, vale a dire di quel particolare fenomeno costituito dalle sanzioni

---

<sup>(1)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 556.

<sup>(2)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile nel processo penale*, Milano, 1981, *passim.*; nel vigore del codice 1930, cfr. Corte cost., 17 febbraio 1972, n. 29 in *Giur. cost.*, 1972, p. 131 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 nella parte in cui escludeva che il giudice penale potesse decidere sull'azione civile quando il procedimento si fosse chiuso con sentenza che dichiarava di non doversi procedere o che pronunciasse assoluzione per qualsiasi causa. Secondo A. PENNISI, «*Precedente condanna*» e poteri di decisione del giudice penale sull'azione civile, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 223, l'attuale sistema, al principio di accessorietà, avrebbe sostituito quello di autonomia che si sarebbe imposto dall'applicazione del sistema accusatorio che implica parità di tutte le parti nel processo.

civili derivante da reato disciplinato dal codice penale in un titolo *ad hoc*, ma anche l'effetto di una scelta di fondo alla quale è pervenuto il legislatore il quale, come detto, pur non volendo estromettere completamente la tutela risarcitoria dal processo penale, ha tuttavia congegnato un sistema volto a non incoraggiarne comunque la presenza incentivandone, ove possibile, un suo volontario esodo<sup>(3)</sup>.

Non è questa la sede per approfondire il problema se il danno da reato costituisca solo una particolare manifestazione dell'illecito aquiliano riconducibile allo schema dell'art. 2043 c.c. ovvero un qualcosa di profondamente diverso<sup>(4)</sup>.

Ciononostante, è indubbio come, tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 185 c.p., tra la responsabilità da fatto illecito e la responsabilità da reato, vi siano delle relevantissime differenze che non possono non essere colte e che giustificano la scelta del legislatore processuale. Non può sfuggire, infatti, che, mentre l'art. 2043 c.c. racchiude una «clausola generale» cui fa capo il sistema della responsabilità aquiliana, «il secondo è, sin dalla sua formulazione, una norma secondaria che entra in funzione solo se preliminarmente si sia potuto riscontrare l'esistenza di un reato, ovvero la violazione di una norma penale»<sup>(5)</sup>.

Non può non essere colto, ancora, come il fondamento della responsabilità civile derivante da reato sia costituito – a differenza di ciò che avviene con riferimento alla responsabilità civile che invece presuppone una ricostruzione della responsabilità sulla base talvolta di differenti criteri imputativi – dall'accertamento di un fatto illecito sul quale si innesta – senza che sia necessario svolgere alcuna ulteriore indagine per verificarne l'esistenza degli altri presupposti costitutivi della responsabilità e la tutelabilità dell'interesse – l'obbligazione risarcitoria<sup>(6)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Cfr., *Rel. al prog. prel.*, cit., p. 35 e, in argomento, anche in relazione al contiguo problema del principio di unità della giurisdizione, G. DEAN *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004, p. 36. Per una valutazione della compatibilità con la Costituzione del sistema cfr. B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, pp. 29 ss.

<sup>(4)</sup> Problema con riferimento al quale si v. V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, cit., pp. 20 ss. e, recentemente, E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, cit., pp. 65 ss.

<sup>(5)</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, cit., p. 26.

<sup>(6)</sup> Osserva, sempre V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, cit., p. 76 come l'autonomia della responsabilità *ex art.* 185 c.p., rispetto



Non è dunque ingiustificato che il legislatore non abbia ritenuto di adottare un modello di azione perfettamente identico a quello esercitabile in sede civile e ciò non solo perché le domande proponibili in sede penale – in forza di quanto statuisce l'art. 185 c.p. – sono solo quelle risarcitorie e restitutorie, con evidente esclusione di qualunque cognizione di richieste di provvedimenti costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici, quali l'annullamento di un contratto di compravendita o l'ordine di restituzione dell'immobile alla parte civile <sup>(7)</sup>, ma perché, venuta meno la possibilità di accertare il reato, quale fatto generatore della particolare responsabilità civile di cui si tratta, al giudice penale è impedito di poter completare l'accertamento di quegli altri profili della condotta che, pur non più rilevanti ai fini della responsabilità penale, potrebbero ancora una responsabilità *ex art. 2043 c.c.*

La previsione – che, come si dirà, soffre di alcune importanti deroghe – è foriera di molteplici conseguenze pratiche la più importante delle quali è costituita dal fatto che, mentre in ogni processo di cognizione il provvedimento terminativo costituisce un elemento indefettibile del procedimento <sup>(8)</sup>, tutto ciò non vale per il procedimento che si instaura nell'alveo del processo penale con l'esercizio dell'azione civile *ex art. 185 c.p.* In tale evenienza, infatti, il processo si può chiudere con una sen-

---

a quella di cui all'art. 2043 c.c., dipenda dalla differenza della struttura delle norme e degli interessi tutelati, ma, soprattutto, dalla diversità dei costitutivi (fatto, nesso di causalità, profili psicologici, conseguenze risarcitorie e prescrizione) che si riscontrano negli schemi astratti produttivi delle obbligazioni risarcitorie.

<sup>(7)</sup> Così, V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, IV ed., Torino, 1952, vol. I, p. 316 e, sempre nel vigore del codice 1930, N. LEVI, *La parte civile nel processo penale italiano*, Padova, 1936, p. 149. In giurisprudenza, Cass., sez. II, 31 maggio 1990, Cangemi, in *Giur. It.*, 1991, II, p. 224. *Contra*, però, recentemente, Cass., sez. IV, 23 aprile 2008, L.R. c. D.L.T., in *C.E.D. Cass.*, n. 240734 «Il giudice penale, nel condannare l'imputato alla restituzione in favore della parte civile del bene immobile il cui trasferimento ha costituito l'oggetto della condotta criminosa, può dichiarare la nullità del contratto di compravendita che lo riguarda, salvo che tale declaratoria comprometta anche gli interessi di terzi rimasti estranei al processo». In merito al tipo di vizio (nullità per contrarietà a norma imperativa a norma dell'art. 1418, comma 1 c.c.) da cui è affetto il contratto concluso circonvenendo persona incapace. cfr. Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1994, Tait/Vettori, in *Corr. giur.*, 1995, fasc. 2, p. 217 con nota critica di V. MARICONDA, *Quale invalidità contrattuale nel caso di circonvenzione di incapace?*

<sup>(8)</sup> G. CONSO, *I fatti processuali penali*, Milano, 1955, p. 217.

tenza definitiva ed immutabile sulla domanda avanzata dalla parte lesa, solo quando la sentenza penale sia di condanna <sup>(9)</sup> e tutto ciò non è privo di conseguenze sul piano del procedimento di impugnazione.

Nel caso infatti di sentenza di assoluzione, di non doversi procedere o di declaratoria di estinzione del reato, il procedimento civile instaurato in sede penale non solo può restare privo – salvo il caso in cui imputato o responsabile civile ottengano la rifusione delle spese e la condanna del querelante e della parte civile ai danni, ai sensi dell'art. 541, comma 2, e dell'art. 542, comma 1 c.p.p. – di una sentenza «esplicita» conclusiva, ma «la parte che intende ottenere la restituzione o il risarcimento del danno derivante da reato deve promuovere *ex novo* l'azione in una sede diversa da quella penale» <sup>(10)</sup>.

Solo nell'ipotesi di assoluzione con formule in fatto, «alla mancanza della decisione “esplicita” sull'azione civile sopperisce la decisione sull'azione penale» <sup>(11)</sup> e, dunque, nella “non decisione” può ravvisarsi una decisione “implicita” sull'azione civile, come si deduce dall'art. 652 c.p.p. In forza di tale disposizione, infatti, poiché «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o di una facoltà legittima» <sup>(12)</sup>, la parte civile, pur non potendo ottenere, attraverso l'impugnazione – salvo i casi di cui si dirà in cui il gravame espliciti anche effetti penali – una condanna dell'imputato, può nondimeno impugnare la sentenza di assoluzione per rimuovere il vincolo extrapenale.

Il principio di accessorietà, dunque, esplica un'importante funzione contenitiva alla proliferazione dei giudizi di impugnazione aventi ad oggetto gli interessi civili e ad esso si ispira chiaramente l'art. 576 c.p.p. che, a proposito della parte civile, stabilisce che la stessa possa impugnare i «capi» della sentenza

---

<sup>(9)</sup> Così, nel vigore del codice 1930, ma con osservazione sicuramente pertinente anche per quello vigente, A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., p. 100.

<sup>(10)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., p. 101.

<sup>(11)</sup> Ancora, A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., p. 101.

<sup>(12)</sup> Gli accertamenti aventi efficacia extrapenale non precludono la proposizione dell'azione civile in sede propria ma comportano il rigetto della domanda.

di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro «la sentenza di proscioglimento» pronunciata in giudizio oltre che contro le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato quando abbia consentito al rito speciale. Chiaramente al medesimo principio deve ritenersi vincolato il giudice dell'impugnazione il quale, adito dalla parte civile, non potrà – salvo le deroghe espressamente previste – decidere sulla domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno e la restituzione se non potrà riformare anche la sentenza di proscioglimento, condannando l'imputato anche a fini penali.

## 2. (SEGUE): ALCUNE APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI

Alla stregua di quanto sin qui osservato, dunque, un importante baluardo che, in presenza di interessi civili compromessi dalla decisione di primo grado, si oppone alle deformazioni del giudizio di impugnazione, è dato dall'operatività del principio di accessorialità, l'applicazione del quale nei gradi successivi al primo, oltre che per ragioni di coerenza sistematica, deve ritenersi mediato dall'art. 598 c.p.p. che espressamente estende all'appello le norme del giudizio di primo grado, tra le quali, appunto, quella contenuta nell'art. 538 c.p.p.

Per la verità, la prassi ha seguito interpretazioni dell'art. 576 c.p.p. diametralmente opposte a quella qui propugnata, sostenendo che esso non si limiterebbe a prevedere la impugnazione ad opera della parte civile delle sentenze di assoluzioni *tout court* ma anche di quelle di *proscioglimento* pronunciate in giudizio.

Poiché, peraltro, tale categoria comprende anche decisioni diverse da quelle esplicanti una efficacia extrapenale, come appunto quelle in rito, si assume che, in tali ipotesi, il giudice di appello investito dell'impugnazione della parte civile potrebbe pronunciarsi sul merito della pretesa risarcitoria.

Le conseguenze di tale impostazione sono immediatamente percepibili in quanto, in tal modo, benché «il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell'art. 576 c.p.p., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, *i poteri che il*

*giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare»* <sup>(13)</sup> e benché, dunque, la parte civile non potrebbe pretendere una decisione che, evidentemente, per il principio dell'accessorietà non avrebbe mai potuto ottenere in prime cure, cionondimeno si ammette che il giudice di appello, se ritiene di dover riformare la sentenza del giudice di primo grado, dovrebbe non solo rimuovere gli effetti preclusivi eventualmente prodotti dalla sentenza proscioglitrice al successivo esercizio dell'azione civile, ma affermare la responsabilità dell'imputato agli effetti civili, condannandolo al risarcimento o alle restituzioni ed operando, in tal caso, un accertamento incidentale della sua responsabilità attraverso una sorta di condanna virtuale «oggi per allora» che svolge la funzione richiesta dall'art. 538, comma 1 c.p.p. <sup>(14)</sup>.

Solo nel caso in cui si riconosca che la formula meno favorevole (ad esempio la prescrizione) si sarebbe dovuta pronunciare sin dal primo grado, in luogo della formula più liberatoria, il giudice dell'impugnazione, per effetto dell'art. 538, comma 1 c.p.p., sebbene adito ai sensi dell'art. 576 c.p.p., non potrebbe provvedere agli effetti civili <sup>(15)</sup>.

È evidente, come in forza di tale orientamento, l'art. 576 c.p.p. introdurrebbe una deroga all'art. 538 c.p.p. <sup>(16)</sup> e, conseguentemente, la parte civile sarebbe legittimata a proporre impugnazione non solo contro i capi della sentenza che esplicita-

---

<sup>(13)</sup> Così Cass., sez. IV, 23 gennaio 2003, Greguccio, in *C.E.D. Cass.*, n. 226430.

<sup>(14)</sup> Così, Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3519 e, più di recente, Cass., sez. VI, 8 aprile 2009, Giacomelli, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1807. In precedenza, Cass., sez. V, 6 febbraio 2001, Maggio in *C.E.D. Cass.*, n. 112359. *Contra*, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., pp. 888 ss.

<sup>(15)</sup> Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, *cit.* Anche secondo Cass., sez. II, 29 gennaio 2009, Somma, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1886 «il giudice dell'impugnazione, accertato che la causa estintiva del reato – prescrizione o amnistia – è intervenuta prima dell'emissione della sentenza oggetto di gravame ed erroneamente non è stata rilevata da quel giudice, deve annullare le statuizioni civili da questo pronunciate». *Contra*, però, Cass., sez. V, 19 novembre 2008, Gallo, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2324; Cass., sez. IV, 16 gennaio 2007, Centanini, in *C.E.D. Cass.*, n. 236717.

<sup>(16)</sup> F. NUZZO, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile nell'ipotesi di estinzione del reato*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 218; A. MONTAGNA, *Sentenza di assoluzione in primo grado e possibilità di condanna al risarcimento dei danni*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1211; in senso critico con la soluzione raggiunta, A. PENNISI «*Precedente condanna*» e poteri di decisione del giudice, cit., p. 223.

mente riguardano l'azione civile, ma anche contro la sentenza di assoluzione o di proscioglimento pronunciata nel giudizio, per chiedere, sia pur ai soli effetti della responsabilità civile ed in deroga al principio di accessorietà, la affermazione della responsabilità dell'imputato <sup>(17)</sup>.

A tale soluzione si è pervenuti per risolvere un'apparente aporia che si è riscontrata a proposito dell'impugnazione delle sentenze che abbiano dichiarato l'estinzione del reato, essendosi osservato che, in presenza di assoluzione nel grado precedente, il giudice potrebbe conoscere dell'impugnazione agli effetti civili se il giudizio a lui devoluto riguardasse solo tali effetti e fosse quindi irrilevante la prescrizione del reato; mentre, ove detta causa estintiva potesse e dovesse rilevare, in quanto gli fosse stato devoluto, unitamente a quello civile, anche il tema della responsabilità penale, non potrebbe più conoscere della responsabilità civile dell'imputato qualora non sussistessero le condizioni per la conferma della soluzione più favorevole <sup>(18)</sup>.

A ben vedere, tuttavia, nelle premesse del ragionamento, come si avrà modo di approfondire <sup>(19)</sup>, si annida un vizio, in quanto, in forza del principio di accessorietà, è impossibile ritenere che il giudice penale, adito dalla parte civile per rimuovere una sentenza di proscioglimento, possa conoscere senza confini dell'impugnazione agli effetti civili.

La cognizione del giudice, infatti, è limitata alla possibile rimozione dell'effetto preclusivo derivante dalla decisione assolutoria <sup>(20)</sup> senza possibilità di intaccare il principio di accessorietà il quale, come si è visto, è strettamente legato alla funzione ed alla natura del risarcimento nel processo penale <sup>(21)</sup>.

---

<sup>(17)</sup> Così, Cass., sez. V, 22 febbraio 1999, Bavetta, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2020.

<sup>(18)</sup> Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, *cit.*

<sup>(19)</sup> V. Cap. VII, Sez. I, § 4.

<sup>(20)</sup> Nota, in dottrina, F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2003, p. 1106 come «il proscioglimento (non impugnato dal pubblico ministero) è irrevocabile; la sentenza favorevole all'impugnante non decide sul merito, accordando o negando il risarcimento (lo vieta l'art. 538); rimuove soltanto l'effetto extrapenale (art.652), aprendo all'interessato la via di un giudizio civile».

<sup>(21)</sup> Così, Cass., sez. I, 15 maggio 1997, pm in proc. Giampaolo, in *C.E.D. Cass.*, n. 207598.

### 3. LE SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE

Sempre per delimitare l'ambito della possibile estensione del giudizio di impugnazione per gli interessi civili, e, dunque, al fine di individuare i provvedimenti impugnabili, una prima distinzione da tenere presente è quella tra sentenze emesse in udienza preliminare, in dibattimento o nell'ambito dei procedimenti speciali.

Nell'udienza preliminare, oltre ai provvedimenti riguardanti l'ammissibilità della costituzione delle parti private, su cui si tornerà <sup>(22)</sup>, possono essere adottate varie statuizioni rilevanti agli effetti civili suscettibili di generare provvedimenti di impugnazione.

Ai sensi dell'art. 427 c.p.p., in particolare, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il giudice, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, condanna il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato e, quando ne è fatta domanda dall'imputato o dal responsabile civile, anche delle spese sostenute da questi ultimi ed al risarcimento dei danni da costoro patiti <sup>(23)</sup>.

In sintesi, in udienza preliminare, il querelante, oltre che nei confronti dell'erario (art. 427, comma 1 c.p.p.), può essere condannato a rifondere l'imputato delle spese sostenute (art. 427, comma 2 c.p.p.) ed a risarcirlo del danno in caso di colpa grave (art. 427, comma 3 c.p.p.).

Se si sia costituito anche parte civile, il querelante, sempre sul presupposto che l'imputato sia stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso, può essere

---

<sup>(22)</sup> In questo Capitolo, § 9.

<sup>(23)</sup> L'art. 427 c.p.p. è stato dichiarato incostituzionale sia nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quanto risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante (Corte cost., 21 aprile 1993, n. 180, *cit.*), sia nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela (Corte cost., 3 dicembre 1993, n. 423, *cit.*). Secondo A. SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova, 1999, p. 118, si tratta di una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.

condannato alla rifusione delle spese (art. 427, comma 2 c.p.p.) ed al risarcimento del danno in favore del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto (art. 427, comma 3 c.p.p.). Statuizioni civili suscettibili di impugnazione, ovviamente, sono anche quelle che respingono la richiesta avanzata dall'imputato e dal responsabile civile di condanna del querelante alla rifusione delle spese ed al risarcimento del danno, nonché quella con la quale, ai sensi dell'art. 427, comma 2 c.p.p., il giudice, ricorrendo giusti motivi, dispone che le spese siano in tutto o in parte compensate.

Va rammentato che, ai sensi dell'art. 82, comma 3 c.p.p., qualora sia intervenuta la revoca di parte civile, il giudice non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato ed al responsabile civile i quali, per far valere le loro ragioni, dovranno promuovere la relativa azione davanti al giudice civile.

In ogni caso, anche in mancanza di qualunque statuizione sugli interessi civili, la sentenza di non luogo a procedere emessa in udienza preliminare è comunque espressamente considerata impugnabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 428, comma 2 c.p.p. dalla parte civile, tema sul quale, per ragioni sistematiche, si tornerà in seguito <sup>(24)</sup>.

#### 4. LE SENTENZE PREDIBATTIMENTALI E DIBATTIMENTALI

Altre situazioni suscettibili di riverberare i loro effetti sul giudizio di impugnazione sono quelle che potrebbero dare luogo ad una pronuncia di proscioglimento negli atti preliminari del giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 469 c.p.p. allorché il giudice ritenga che l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita ovvero che il reato è estinto.

In forza di quanto stabilito dall'art. 598 c.p.p., infatti, anche il giudice di appello, qualora ne ricorrano i presupposti, può pronunciare sentenza anticipata *ex art. 469 c.p.p.* Ciononostante, alcune precisazioni si impongono per quanto concerne il diritto della parte civile ad interloquire.

---

<sup>(24)</sup> V., *infra* Cap. VI, Sez. II, § 2.

Nel giudizio di primo grado, infatti, poiché le sentenze pronunciate nel corso degli atti preliminari non possono decidere sulle questioni civilistiche, esse non possano neppure esplicitare alcuna efficacia extrapenale, ai sensi di quanto dispongono gli artt. 651 e ss. c.p.p. (in forza dei quali le sentenze che hanno efficacia di giudicato sono solo quelle pronunciate «in seguito a dibattimento»). Conseguentemente, il giudice non deve sentire in camera di consiglio la parte civile, la quale, pertanto, non ha alcuna legittimazione alla impugnazione <sup>(25)</sup>.

Nel giudizio di impugnazione, per contro, la conclusione deve ritenersi differente. In applicazione di quanto statuisce l'art. 578 c.p.p., che contiene un'importante deroga al principio di accessorietà, poiché l'eventuale sopravvenuta estinzione del reato non pregiudica la decisione sugli interessi civili, nell'ipotesi in cui la causa estintiva maturi negli atti preliminari al dibattimento del giudizio di secondo grado, essa non potrebbe essere accertata attraverso la emissione di una sentenza anticipata <sup>(26)</sup>.

Per quanto concerne le sentenze pronunciate in dibattimento, ben più numerosi sono i provvedimenti suscettibili di generare seguiti in impugnazione e, a tal fine, occorre distinguere a seconda che esse riconoscano o meno la responsabilità civile dell'imputato.

Come accennato, in attuazione del c.d. principio di accessorietà dell'azione civile nel processo penale <sup>(27)</sup>, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., infatti, il giudice di primo grado decide sulla domanda proposta a norma degli artt. 74 e ss. c.p.p. solo quando afferma anche la responsabilità penale dell'imputato.

Quanto al contenuto delle sentenze di accoglimento delle domande proposte per la tutela degli interessi civili, va rammentato che, a norma dell'art. 185 c.p.p., il giudice può solo disporre la restituzione ed il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e, a norma del combinato disposto degli artt.

---

<sup>(25)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 441.

<sup>(26)</sup> Esclude che in appello possa essere pronunciata sentenza anticipata di proscioglimento ex art. 469 e 598 c.p.p., A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 472. In giurisprudenza, ex plurimis, Cass., sez. I, 20 gennaio 1998, Giugliano, in *C.E.D. Cass.*, n. 210958.

<sup>(27)</sup> Sull'argomento, A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione*, cit., *passim*, spec. pp. 86 ss.



186 c.p. e 543 c.p.p., la pubblicazione della sentenza di condanna, ponendo a carico dell'imputato la relativa spesa <sup>(28)</sup>.

In linea di principio, ai sensi dell'art. 538, comma 2 c.p.p., il giudice dovrebbe liquidare il danno alla parte civile con la sentenza con la quale afferma la penale responsabilità dell'imputato e, a tale riguardo, deve essere rammentato che, una volta ammessa la parte civile, i temi riguardanti la responsabilità – e dunque non solo l'*an debeatur* ma anche il *quantum* – costituiscono oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 c.p.p. sicché, di regola, il giudice dovrebbe essere in condizione di assumere tutte le decisioni inerenti le domande di restituzione e risarcimento.

Qualora, tuttavia, il giudice non disponga delle prove sufficienti per la liquidazione integrale, pronuncerà condanna generica al risarcimento del danno, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la definitiva liquidazione <sup>(29)</sup>.

Nel caso in cui provveda ad una liquidazione definitiva del danno, inoltre, il giudice, in forza dell'art. 540, comma 1 c.p.p., può, a richiesta della parte civile ed allorquando ricorrano giustificati motivi, dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna <sup>(30)</sup>.

In alcuni casi, l'esecutività delle statuizioni civili opera *ope legis*.

L'art. 540, comma 2 c.p.p. stabilisce che è immediatamente esecutiva la condanna al pagamento della provvisoria disposta ai sensi dell'art. 539, comma 2 c.p.p. allorquando, nel pronunciare condanna generica e rimettere le parti davanti al giudice civile, l'imputato ed eventualmente il responsabile civile siano condannati al pagamento di una provvisoria. Anche l'art. 147 d.lg.vo 7 settembre 2005 n. 209 <sup>(31)</sup>, ad esempio, ha stabili-

<sup>(28)</sup> Anche ai sensi dell'art. 9 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza.

<sup>(29)</sup> In argomento, B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 92; C. MORSELLI, *La sentenza penale*, Torino, 2003, p. 265.

<sup>(30)</sup> Sono considerati giustificati motivi, lo stato di bisogno del danneggiato ed il pericolo nel ritardo costituito cioè nel rischio che il credito risarcitorio, se non azionato immediatamente, possa risultare di difficile esazione. In argomento, B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., pp. 93 ss.

<sup>(31)</sup> Il d.lg.vo n. 209 del 2005 ha abrogato l'art. 5 *bis* d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv., in l. 26 febbraio 1977 n. 39) il quale, pure, stabiliva che le sentenze di condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità disposte a norma della legge medesima e della l. 24 dicembre 1969 n. 990

to che, nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli possono chiedere che sia loro assegnata una somma nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Un'altra ipotesi nella quale la decisione sulle statuizioni civilistiche è immediatamente esecutiva è quella contenuta nell'art. 605, comma 2 c.p.p. che dichiara immediatamente esecutive le pronunce del giudice di appello sull'azione civile.

Sotto il profilo dei riflessi che le decisioni sulla immediata esecutività delle statuizioni civilistiche producono sul giudizio di impugnazione, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, la provvisoria liquidata in seguito alla pronuncia di condanna generica non è suscettibile di impugnazione a cagione della sua natura cautelare, come tale insuscettibile di passare in giudicato<sup>(32)</sup>.

Piuttosto, va evidenziato come le diverse ipotesi di anticipata e provvisoria esecutività delle disposizioni civili contenute nella sentenza, oltre ad avere un ambito di efficacia differente<sup>(33)</sup>, evidenziano anche un regime di operatività diverso a se-

---

erano provvisoriamente esecutive. Tale disposizione, è sopravvissuta all'entrata in vigore del codice 1998 per espressa statuizione contenuta nell'art. 213 disp. att. In argomento, B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 93.

<sup>(32)</sup> Così, Cass., sez. un., 19 dicembre 1990, Capelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 186722. Nello stesso senso, Cass., sez. IV, 23 giugno 2010, B.G., in *C.E.D. Cass.*, n. 248348, secondo la quale il provvedimento di liquidazione della provvisoria non è impugnabile in cassazione in quanto non ha valore vincolante di giudicato in sede civile. *Contra*, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., pp. 479 ss.

<sup>(33)</sup> A tale proposito sono state manifestate riserve di costituzionalità in quanto la parte civile si trova in una posizione più favorevole quando il giudice non liquida integralmente il danno. In tale ipotesi, infatti, la provvisoria è liquidata dal giudice solo su richiesta della parte civile e nei limiti in cui ritenga provato il danno. Nel caso in cui, invece, il giudice abbia liquidato integralmente il danno la parte civile, per vedersi affermare la provvisoria, devono ricorrere giustificati motivi. Corte cost., ord. 18 aprile 2000, n. 105 in *Giur. cost.*, 2000, p. 984, ha tuttavia dichiarato l'infondatezza della questione. Una seconda questione, riguardava il differente regime esecutivo apprestato nel processo penale ed in quello civile alle sentenze emesse in primo grado. Anche tale questione è stata dichiarata infondata dal Corte cost., 3 aprile 1996, n. 94, in *Giur. cost.*, 1996, p. 867. In argomento, cfr. B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., pp. 95 ss.

conda dei gradi in cui vengono disposte in quanto, mentre l'art. 540 c.p.p., nel menzionare soltanto la «condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno» e la «provvisoria», esclude l'immediata esecutività delle ulteriori disposizioni della sentenza di primo grado sull'azione civile, quali la condanna dell'imputato alle spese di assistenza e rappresentanza della parte civile (art. 541 c.p.p.) e l'ordine di pubblicazione della sentenza a titolo riparatorio (art. 543 c.p.p.), non altrettanto può dirsi con riferimento alla previsione di cui all'art. 605, comma 2 c.p.p. che, nel riferirsi alle «pronunce del giudice di appello sull'azione civile», ricomprende tutte le statuizioni civili<sup>(34)</sup>.

Va sottolineato che, qualora sia stata disposta la citazione o sia avvenuto l'intervento del responsabile civile e ne sia stata riconosciuta la sua responsabilità, egli, a norma degli artt. 538, comma 3, 541, comma 1 e 543, comma 1, c.p.p. risponde, in solido con l'imputato, delle obbligazioni derivanti dalla condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nonché alle spese per la pubblicazione della sentenza.

Anche nell'ipotesi in cui l'imputato sia riconosciuto penalmente responsabile, la domanda proposta dalla parte civile potrebbe essere rigettata nel merito, con statuizione suscettibile di essere impugnata ai sensi dell'art. 573 c.p.p. Inoltre, in tale evenienza, la parte civile, potrebbe essere condannata alla rifusione delle spese e, in caso di colpa grave, anche al risarcimento del danno in favore dell'imputato o del responsabile civile.

Nel caso di assoluzione dell'imputato, le decisioni riguardanti le questioni civili possono essere di tre tipi.

Anzitutto, di rigetto della domanda proposta dalla parte civile (con decisione esplicitante differente effetto extrapenale, a seconda della formula proscioglitiva).

Una seconda statuizione riguardante gli interessi civili può essere contenuta nella sentenza di assoluzione per cause diverse

---

<sup>(34)</sup> Così, B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 94 la quale, sul punto (cfr. nt. 64), evidenzia come la formulazione letterale della disposizione farebbe pensare – con una contraddizione ingiustificabile – che, siccome qualora il giudice dichiarasse inammissibile l'impugnazione, non vi sarebbe una pronuncia del giudice di appello sull'azione civile, l'art. 605, comma 2 c.p.p. non sarebbe applicabile. Secondo l'A., tuttavia, onde evitare conseguenze paradossali, le disposizioni della sentenza di primo grado dovrebbero ritenersi immediatamente esecutive *ex lege* anche dopo la sentenza o l'ordinanza di inammissibilità.

dal difetto di imputabilità che potrebbe contenere una condanna della parte civile (ai sensi dell'art. 541, comma 2 c.p.p.) alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e dal responsabile civile nonché, in caso di colpa grave, anche quella al risarcimento del danno causato all'imputato o al responsabile civile.

Infine, nel caso in cui la parte civile sia anche querelante, e nella sola ipotesi in cui l'imputato sia stato assolto perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso, la stessa può essere condannata alla rifusione delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile.

È da tenere conto che, secondo la previsione contenuta nell'art. 542 c.p.p., anche a prescindere dalla costituzione di parte civile, il querelante può essere condannato alla rifusione delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile nonché al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.

## 5. LE SENTENZE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA

Nell'ambito dei procedimenti speciali, devono essere richiamate le sentenze che dispongono l'applicazione della pena su richiesta delle parti e quelle pronunciate in sede di giudizio abbreviato. Ai sensi dell'art. 444 c.p.p., i soggetti dell'accordo finalizzato a richiedere l'applicazione della pena al giudice, sono l'imputato ed il pubblico ministero. Al danneggiato è espressamente riconosciuto il diritto di costituzione di parte civile sebbene, di fatto, il suo esercizio sia finalizzato esclusivamente ad ottenere il pagamento delle spese sostenute<sup>(35)</sup> che il giudice può, comunque, ricorrendo giusti motivi, compensare<sup>(36)</sup>.

---

<sup>(35)</sup> In argomento, R.M. GERACI, *L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta*, Padova, 2011, p. 90; S. MARCOLIN, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Milano, 2005, p. 211.

Si rammenta che Cass., sez. un., 27 novembre 2008, D'Avino, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2313 ha escluso l'ammissibilità della costituzione di parte civile nell'udienza ex art. 447 c.p.p. e che, secondo la giurisprudenza, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile può essere disposta anche in assenza della nota di cui all'art. 153 disp. att. c.p.p. (così, Cass., sez. V, 28 ottobre 2010, F.D., in *C.E.D. Cass.*, n. 248661).

<sup>(36)</sup> La possibilità per il giudice di condannare l'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile, è oggi espressamente previsto dall'art.

Resta escluso che, in caso di patteggiamento, possa esservi un'affermazione di responsabilità solidale per le spese nei confronti del terzo civilmente responsabile, ai sensi dell'art. 541, comma 1 c.p.p.

Nonostante la disciplina di cui agli artt. 444 e ss. non contempli una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 87, comma 3 c.p.p. in materia di giudizio abbreviato, è da escludere che, nel pronunciare sentenza di condanna alle spese in favore della parte civile, il giudice possa affermare una responsabilità nei confronti di un soggetto che non possa partecipare in alcun modo al contraddittorio<sup>(37)</sup>.

In riferimento ai riflessi che tali problematiche riverberano nei giudizi di impugnazione, è ovvio come, sia all'imputato che alla parte civile<sup>(38)</sup>, sia consentito spingersi fino in cassazione allo scopo di ottenere, rispettivamente, la revoca o l'accoglimento della condanna al pagamento delle spese e degli

---

444, comma 2, c.p.p. come modificato dall'art. 32 della l. 16 dicembre 1999 n. 479 che ha, sul punto, recepito quanto disposto da Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 443 in *Giust. pen.*, 1991, I, p. 178, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 444 nella parte in cui non prevedeva che il giudice condannasse l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che, ritenesse, per giusti motivi di disporre la compensazione parziale o totale. Critico, rispetto a tale disciplina, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 797.

<sup>(37)</sup> Cass., sez. IV, 12 gennaio 2010, Fondiaria Sai Spa, in *C.E.D. Cass.*, n. 246645; Cass., sez. VII, 29 novembre 2001, Larosa, in *Guida dir.*, suppl. marzo 2002, p. 72; Cass., sez. IV, 5 giugno 1996, Mancini, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1829.

<sup>(38)</sup> Cass., sez. VI, 20 dicembre 2000, Fanano, in *C.E.D. Cass.*, n. 219707, secondo la quale «posto che la domanda della parte civile a essere sollevata dalle spese è strutturalmente estranea al negozio processuale intercorrente tra imputato e pubblico ministero, e che su tale richiesta il giudice deve provvedere con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna, la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a dedurre, mediante il ricorso, le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità. Proprio per consentire siffatto controllo sulla statuizione accessoria alla sentenza di patteggiamento, il giudice ha il dovere di fornire adeguata motivazione». *Contra*, Cass., sez. V, 26 novembre 1998, Costa, in *C.E.D. Cass.*, n. 212149. Il contrasto ha dato luogo alla rimessione della questione alle sezioni unite (Cass., sez. V, ord. 29 marzo 2011, Tizzi, *ined.*), in seguito alla quale Cass., sez. un., 14 luglio 2011, Tizzi, *ined.*, ha concluso per la ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla rifusione delle spese di parte civile per quanto concerne la congruità della somma liquidata ed la coerenza della motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito.

onorari, posto che la quantificazione delle spese non rientra nell'accordo sanzionatorio <sup>(39)</sup>.

Un'altra ipotesi da prendere in considerazione al fine di verificare i possibili riflessi sul giudizio di impugnazione, è quella in cui il giudice di primo grado, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, accolga la richiesta dell'imputato, ai sensi dell'art. 448, comma 1, secondo periodo, c.p.p. Tuttavia, anche in tale evenienza, poiché, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., il giudice decide sull'azione civile solo in caso di sentenza di condanna e poiché tale non è la sentenza emessa nel corso del dibattimento, nel caso in cui sia riconosciuto il dissenso del pubblico ministero, non è possibile alcuna decisione sulla domanda di restituzione e di risarcimento dei danni.

È ovvio come in simili ipotesi le uniche statuizioni che possono dare luogo a decisioni suscettibili di determinare prosecuzioni in sede di impugnazioni sono solo quelle sulle spese, permanendo alla parte civile, che intenda dolersi della decisione che pregiudica le sue pretese, solo l'esercizio della facoltà di sollecitazione, ai sensi dell'art. 572 c.p.p., di proposizione dell'appello avverso la sentenza dibattimentale <sup>(40)</sup>.

È controverso, invece, se, in sede di patteggiamento, il giudice possa o meno adottare i provvedimenti di anticipazione del danno in favore del danneggiato da circolazione stradale che si trovi in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 147 cod. ass. priv., ed è ovvio che, nella misura in cui alla questione si dia risposta positiva, l'accoglimento o il rigetto della domanda in questione costituisce statuizione suscettibile di dare luogo ad un giudizio di impugnazione ai soli fini civili <sup>(41)</sup>.

Un'importante deroga al principio in forza del quale il giudice che applica la pena su richiesta delle parti non decide sulla domanda della parte civile, salvo che per le spese, è contenuta

---

<sup>(39)</sup> Nello stesso senso, R.M. GERACI, *L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta*, cit., p. 102.

<sup>(40)</sup> Cfr., sul punto, in senso critico con la soluzione normativa, R.M. GERACI, *L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta*, cit., pp. 97 ss.

<sup>(41)</sup> In senso positivo, F. PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Padova, 1999, p. 68; C. QUAGLIERINI, *Procedimenti speciali e tutela del danneggiato dal reato*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 2121 e, in giurisprudenza, Pretura di Roma, 10 aprile 1992, Antonini, in *Cass. pen.*, 1993, p. 199; *contra*, però, Cass., sez. IV, 19 ottobre 1993, Antonini, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1913 e, in dottrina, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 117.

nell'art. 448, comma 3 c.p.p. in forza del quale il giudice di appello o la corte di cassazione, nel ritenere la richiesta di patteggiamento sulla quale non si era formato il previsto consenso (per dissenso del pubblico ministero o per rigetto del giudice) meritevole di accoglimento, deve comunque decidere sull'azione civile, sempre che il giudice di primo grado abbia effettivamente pronunciato nei confronti dell'imputato sentenza di condanna, anche generica, al risarcimento del danno o alle restituzioni<sup>(42)</sup>.

La previsione, che trova giustificazione nella esigenza di non vanificare le aspettative del danneggiato<sup>(43)</sup>, costituisce un'applicazione dell'art. 578 c.p.p. che contiene una deroga al principio di accessorieta'.

## 6. IL GIUDIZIO ABBREVIATO

A differenza di quanto avviene con riferimento al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, dove la trattazione degli interessi civili è tutto sommato marginale, nel giudizio abbreviato è prevista la possibilità che il giudice conosca della responsabilità civile derivante da reato in quanto, sebbene l'introduzione di tale procedimento speciale determini l'elisione del momento dibattimentale, si giunge comunque all'accertamento della responsabilità dell'imputato sulla base della stessa regola di giudizio prevista per il rito ordinario<sup>(44)</sup>.

Le limitazioni al diritto alla prova e l'assenza di un potere di richiesta della prova contraria costruita sul modello di quanto

---

<sup>(42)</sup> Analoga soluzione, invece, come detto, non è consentita nel caso in cui sia il giudice di primo grado ad accogliere la richiesta di applicazione della pena. Corte cost., ord. 16 maggio 1994, n. 185, in *Giur. cost.*, 1994, p. 1656 ha ritenuto non incostituzionale l'art. 448, comma 3 c.p.p. il quale prevede che solo nel giudizio di impugnazione il giudice possa decidere sull'azione civile. In argomento, cfr. G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, Milano, 1990, p. 112.

<sup>(43)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., pp. 798 ss.; A. FURGIUELE, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Napoli, 2000, p. 119; R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in G. CONSO, V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2003, p. 576.

<sup>(44)</sup> P. BALDUCCI, *Giudizio abbreviato*, in *Enc. giur. Treccani.*, Roma, 1994, vol. XV, p. 8.

è previsto per il pubblico ministero ai sensi dell'art. 438, comma 5 c.p.p., giustifica la soluzione adottata dal legislatore il quale, in caso di ammissione del giudizio abbreviato, ha offerto alla parte civile la possibilità di scegliere se accettare il rito ovvero se esercitare l'azione civile nella sua sede naturale, senza subire le preclusioni previste dall'art. 75, comma 3 e gli effetti extrapenalici della sentenza nel successivo giudizio civile o amministrativo di danno, secondo quanto dispongono gli artt. 651, comma 1 e 652, comma 2 c.p.p. <sup>(45)</sup>.

L'accettazione, espressa o tacita, della parte civile del giudizio abbreviato, non solo rende possibile la decisione sulle domande risarcitorie e restitutorie, secondo uno schema identico a quello dibattimentale, ma anche la loro impugnabilità, espressamente resa possibile dall'art. 576, comma 1, ul. periodo, c.p.p., con la sola precisazione che la parte civile, come non ha alcun potere di opporsi all'ammissione del rito, del pari non ha alcuna facoltà di impugnare la relativa decisione <sup>(46)</sup>.

Va rammentato, poi, che, nel giudizio abbreviato, non vi può essere né citazione, né intervento del responsabile civile: l'art. 87, comma 3 c.p.p., infatti, dispone che la sua esclusione è disposta anche di ufficio quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato con la conseguenza che non vi saranno statuizioni che possano riguardarlo.

L'art. 89 c.p.p., per converso, afferma espressamente che l'ammissione del giudizio abbreviato è compatibile con la presenza del civilmente obbligato per la pena pecuniaria <sup>(47)</sup>.

Anche nel giudizio abbreviato, la decisione di merito assolutoria potrebbe contenere la condanna del querelante alla rifusione delle spese ed al risarcimento del danno ex art. 542 e 576, comma 2 c.p.p. <sup>(48)</sup>.

Va osservato che, in seguito alla introduzione del procedimento speciale di cui si tratta, la parte civile non può fornire al-

---

<sup>(45)</sup> Cfr., per alcune considerazioni critiche su tale sistema che pone la parte civile in una posizione emarginata, O. BRUNO, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, Padova, 2007, p. 185.

<sup>(46)</sup> Così, prima delle modificazioni introdotte con l. 16 dicembre 1999 n. 479, Cass., sez. V, 19 giugno 1991, in *Cass. pen.*, 1992, p. 3077.

<sup>(47)</sup> Soluzione rispetto alla quale sono state prospettate condivisibili profili di incostituzionalità da O. BRUNO, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, cit., p. 189.

<sup>(48)</sup> Ritenuti applicabili al giudizio abbreviato da C. MORSELLI, *La sentenza penale*, cit., p. 189.



cun contributo dialettico nella fase, per così dire, istruttoria. Solo l'imputato ed il pubblico ministero, infatti, possono sollecitare il giudice ad acquisire nuove prove, mentre il «danneggiato, totalmente inerme sul piano della dialettica probatoria, ha solo la possibilità di sollecitare un supplemento *ex officio* (art. 441, comma 5 c.p.p.)»<sup>(49)</sup> ed impugnare eventualmente la sentenza per sollecitare i poteri officiosi della corte di appello ai fini della rinnovazione dell'istruzione ovvero per denunciare la illogicità della motivazione<sup>(50)</sup>.

## 7. IL DECRETO PENALE DI CONDANNA, L'OBLAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE

Altra tipologia di provvedimento che deve essere considerata nell'ambito di una trattazione delle impugnazioni sugli interessi civili, è il decreto penale di condanna, per la particolarità, introdotta in seguito alla sostituzione dell'art. 459 c.p.p. ad opera dell'art. 37, comma 1, l. 16 dicembre 1999, n. 479, della facoltà del querelante di dichiarare, in sede di presentazione della querela, di volersi opporre a che il procedimento si definisca con tale forma e del diritto dello stesso querelante di ricevere comunicazione del decreto penale pronunciato contro l'imputato<sup>(51)</sup>.

Come è stato messo in evidenza, la ragione per la quale il legislatore ha subordinato il decreto penale alla mancanza di opposizione della persona offesa, risiede nel fatto che, con la definizione del procedimento attraverso il provvedimento monitorio, il querelante non potrà coltivare in sede penale l'azione civile per la restituzione ed il risarcimento del danno<sup>(52)</sup>.

<sup>(49)</sup> O. BRUNO, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, cit., p. 185.

<sup>(50)</sup> Al riguardo, si muove ovviamente dall'ipotesi, oramai ammessa dalla giurisprudenza (v. *infra*, Cap. V, § 4), che la parte civile possa appellare la sentenza.

<sup>(51)</sup> R. ORLANDI, sub *art. 37, legge 16 dicembre 1999, n. 479*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 482

<sup>(52)</sup> M. CAIANELLO, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003, p. 96; A. M. CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, in AA.VV., *Giudice unico e garanzie difensive*, Milano, 2000, p. 162. Correttamente, Cass., sez. IV, 28 aprile 2009, B.C., in *C.E.D. Cass.*, n. 243512, ha ritenuto «illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel di-

Nonostante la prevista notificazione del decreto penale al querelante, che abbia manifestato o meno la facoltà di cui all'art. 459 c.p.p., parrebbe opinabile che il provvedimento possa essere impugnato, ostandovi, al riguardo, il principio di tassatività<sup>(53)</sup>.

Non può, tuttavia, essere trascurato, da un lato, che la definizione del processo con il procedimento monitorio, nonostante l'opposizione della persona offesa, viola il diritto di partecipazione della stessa, integrandosi, per tale via, una nullità *ex art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p.*; dall'altro, che il provvedimento terminativo *de quo*, pur rivestendo la forma del decreto, ha certamente la natura di decisione e che, come tale, è suscettibile di essere comunque sottoposto a ricorso per cassazione per violazione di legge<sup>(54)</sup>.

Non è dunque azzardato ritenere che il querelante-persona offesa possa impugnare il decreto per far valere una nullità nel caso in cui il procedimento instaurato a seguito della sua querela, sia stato definito con decreto penale, nonostante la sua opposizione.

Anche con riferimento al procedimento di oblazione possono venire in rilievo interessi civili suscettibili di trovare protezione in sede di impugnazione.

Sebbene sia pacifico che la parte civile non possa proporre impugnazione contro la sentenza di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta oblazione (considerato anche che, ai sensi dell'art. 141 disp. att. c.p.p., la decisione non pregiudica le iniziative in sede civile)<sup>(55)</sup>, qualche perplessità

---

chiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna per intervenuta rinuncia, condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, atteso che la condanna al risarcimento e alle restituzioni non è prevista dalla disciplina del rito speciale in oggetto e risulta comunque incompatibile con la stessa».

<sup>(53)</sup> In tal senso A. MARANDOLA, sub *art. 459*, in A. GIARDA, G. SPAN-  
GHER, *Codice di procedura penale commentato*, vol. II, Milano, III ed., 2007,  
p. 4463.

<sup>(54)</sup> Sull'argomento, Cass., sez. un., 30 luglio 1953, n. 2593, in *Foro It.*,  
1953, III, p. 1853 e, V. DENTI, sub *art. 111 cost.*, in *Commentario della Costi-  
tuzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1987, pp. 14 ss.

<sup>(55)</sup> Così, sul rilievo che, da un lato, l'art. 576, comma 1 c.p.p. prevede la  
possibilità per la parte civile di impugnare, ai soli effetti della responsabilità  
civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata "nel giudizio" e, dall'altro,  
che neppure sussisterebbe interesse a proporre impugnazione, giacché, a nor-  
ma degli art. 652 e 654 c.p.p., solo la sentenza penale irrevocabile di assolu-

potrebbe esprimersi in merito alla praticabilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di appello, dopo aver riconosciuto l'erroneità della decisione con la quale in primo grado sia stata respinta la domanda di oblazione, abbia ammesso l'imputato a beneficiare di tale causa di estinzione del reato e conseguentemente abbia emesso sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 604, comma 7 c.p.p.

A ben vedere, tuttavia, in forza del principio di accessorialità, poiché è da escludere che la sentenza *de qua* possa mantenere in vita le statuizioni civili eventualmente contenute nella decisione di primo grado o possa eventualmente deciderle *ex novo*, la parte civile non potrebbe mai vedere affermata la responsabilità dell'imputato al risarcimento o alla restituzione. Non si può escludere che la sentenza emessa dalla corte di appello possa pregiudicare i diritti della parte civile e sebbene, quest'ultima, soprattutto con riferimento alla c.d. oblazione facoltativa, potrebbe lamentare la persistenza di conseguenze dannose o pericolose del reato non ancora eliminate e dunque avere interesse a dolersi della soluzione accolta all'esito del giudizio di secondo grado, in forza del principio contenuto nell'art. 538 c.p.p., in difetto della impugnazione del pubblico ministero, la decisione assunta dalla corte non potrebbe mai comportare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Impugnabile, infine, attraverso ricorso per cassazione, è l'ordinanza di archiviazione, nell'ipotesi in cui alla persona offesa non sia stato dato avviso della data dell'udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 409, comma 6 e 127, comma 5 c.p.p., ed il decreto di archiviazione, nell'ipotesi in cui alla persona offesa non sia stato dato avviso della relativa richiesta in quanto esso, essendo stato pronunciato in violazione del diritto di intervento del soggetto legittimato ai rispettivi avvertimenti, deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p. <sup>(56)</sup>.

---

zione pronunciata a seguito di dibattimento produce effetti nel giudizio civile, Cass., sez. I, 27 ottobre 1998, Viezzoli, in *Cass. pen.*, 2000, p. 622. In dottrina, cfr. R. LOPEZ, *Il procedimento di oblazione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di G. SPANGHER, vol. VII, Tomo II, *Modelli differenziati di accertamento*, a cura di G. GARUTI, Torino, 2011, p. 860.

<sup>(56)</sup> In tal senso, Corte cost., 16 luglio 1991, n. 353 in *Arch. n. proc. pen.*, 1991, p. 515 con la quale è stata dichiarata infondata una questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p. solleva-

## 8. ALTRI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI INTERESSI CIVILI. LE ORDINANZE DI AMMISSIONE DELLA PARTE CIVILE

Le statuizioni con le quali il giudice penale decide sulle questioni civili sono contenute non soltanto nei provvedimenti terminativi del grado con i quali il giudice decide sulla domanda di restituzione, risarcimento o riparazione del danno da reato, ma anche in quelle ordinanze che decidono le questioni incidentali insorte nel corso del processo.

Il problema, in linea di principio, non avrebbe bisogno di essere trattato in sede di individuazione dei confini della impugnabilità oggettiva in quanto, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., l'impugnazione delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione della sentenza, sicché la questione della impugnabilità delle ordinanze, sotto tale profilo, va risolta nell'ambito del problema della impugnabilità della sentenza, salvo, poi, ad individuare eventuali ulteriori limiti, in concreto, sul piano della legittimazione o dell'interesse.

A tale riguardo, una notevole importanza assumono le ordinanze dibattimentali con le quali vengono decise l'ammissione o l'esclusione della parte civile (artt. 80 e 81, c.p.p.), del responsabile civile (artt. 86 e 87 c.p.p.) e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 c.p.p.). Intorno ad esse, infatti, si pone una delicata questione circa la possibilità di una loro impugnazione quando affermino o escludano l'ammissione della parte eventuale citata o che intende partecipare al processo.

Con riferimento in particolare alla parte civile, nel vigore del codice 1930 era pacifico l'indirizzo <sup>(57)</sup> – seguito anche da

---

ta in relazione all'art. 24 Cost. Cfr. in tema, anche Cass., sez. VI, 23 settembre 2003, Giuliani, in *C.E.D. Cass.*, n. 227160 secondo la quale «qualora con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa abbia proposto pertinenti e specifiche investigazioni suppletive, è illegittimo il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari disponga *de plano* l'archiviazione degli atti sulla base di una prognosi sfavorevole all'ipotesi accusatoria».

<sup>(57)</sup> Cass., sez. un., 21 maggio 1988, Iori, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1406 che appunto, postulata la inoppugnabilità delle ordinanze con le quali era stata ammessa o esclusa la partecipazione nel processo penale della parte civile, consentiva, tuttavia, l'impugnazione del capo della sentenza con cui il giudice (nel caso di ammissione della parte civile), avesse deciso sull'azione esercitata

buona parte della giurisprudenza formatasi nel vigore del codice vigente <sup>(58)</sup> – che le ordinanze con le quali il giudice di primo grado avesse pronunciato, ai sensi dell'art. 98, comma 3 c.p.p. 1930, sull'opposizione nel dibattimento della costituzione di parte civile, non fossero impugnabili, sulla base del rilievo che il provvedimento ammissivo della parte civile attribuisse una stabilità endoprocessuale ed allo stato degli atti, per le questioni attinenti alla *legitimitatio ad causam* ed al merito della regiudicanda civile.

Perciò, mentre erano riproponibili dalle parti, con l'impugnazione della sentenza, le statuizioni circa l'effettiva sussistenza del diritto al risarcimento del danno, stante la stabilità decisoria assunta, il controllo successivo da parte del giudice del merito sulle questioni concernenti le formalità, i termini per la costituzione di parte civile e la *legitimitatio ad processum*, sarebbe restato precluso <sup>(59)</sup>.

La soluzione della impugnazione differita ed unitamente alla sentenza quando – contestata la *legitimitatio ad causam* o la *legitimitatio ad processum* della parte civile, del responsabile civile o del civilmente obbligato per le pene pecuniarie – il giudice (dell'udienza preliminare o del dibattimento) davanti al quale la questione sia stata proposta, la respinga, appare oggi coerente con la lettera della legge oltre che con le linee ispiratrici del sistema.

Più nello specifico, avuto riguardo alla costituzione della parte civile, siccome, da un lato, il termine finale di costituzione è previsto a pena di decadenza e, dall'altro, la dichiarazione è sottoposta a precisi requisiti di forma a pena di inammissibilità, non si vede perché le ordinanze dibattimentali che ammettono

---

e, perciò, sulla fondatezza della domanda innanzi a lui proposta o sulla legittimazione.

<sup>(58)</sup> Cfr. Cass., sez. I, 10 ottobre 1996, Cozzolino, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2541; Cass., sez. VI, 19 settembre 1996, Francesconi, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2543; Cass., sez. I, 28 novembre 1990, Andries, in *C.E.D. Cass.*, n. 186663; Cass., sez. I, 7 luglio 1992, Giacometti, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1297; Cass., sez. VI, 6 ottobre 1993, Marangon, in *C.E.D. Cass.*, n. 196119; Cass., sez. I, 21 febbraio 1994, Spinnicchia, in *C.E.D. Cass.*, n. 198359; Cass., sez. VI, 9 marzo 1994, Tuminetti, in *C.E.D. Cass.*, n. 198484; Cass., sez. V, 22 dicembre 1998, Lo Presti, in *C.E.D. Cass.*, n. 212617. Si v. anche Cass., sez. IV, 28 marzo 1996, Rolla, in *Cass. pen.*, 1997, p. 495.

<sup>(59)</sup> G. LEONE, *Trattato*, cit., vol. I, p. 511; *contra*, M. SCAPARONE, *Il regime di impugnazione delle ordinanze dibattimentali*, Milano, 1970, p. 53 e p. 209.

la parte civile non possano non essere impugnabili (ovviamente insieme alla sentenza), secondo la regola generale.

L'art. 586 c.p.p., sul punto, a differenza di quanto disponeva l'art. 200 c.p.p. 1930 – che, nell'affermare come l'impugnazione delle ordinanze fosse possibile solo «nei casi consentiti dalla legge», obbligava a rinvenire *aliunde* la effettiva sottoposizione di esse a gravame – coordinato con il principio di tassatività, consente di individuare nelle ordinanze il tipo di provvedimenti oggettivamente impugnabili e nel mezzo, coincidente con quello a cui è sottoposta la sentenza, lo strumento con il quale esse possono essere impuginate <sup>(60)</sup>.

Inoltre, poiché in relazione allo svolgimento delle attività processuali le decisioni *de quibus* assumono una funzione meramente ordinatoria e non v'è ragione per attribuire all'accertamento anticipato compiuto da parte del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per la legittima partecipazione al dibattimento di una parte eventuale, un carattere di definitività, non vi è neppure ragione per escludere una loro successiva rivalutazione in sede di gravame <sup>(61)</sup>.

Nel caso in cui, poi, in seguito alla citazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, siano rigettate le loro richieste di esclusione, pur non potendo l'ordinanza essere autonomamente impugnata, essa potrà essere sottoposta a gravame unitamente alla sentenza per far valere i requisiti di ammissibilità dell'azione <sup>(62)</sup>.

---

<sup>(60)</sup> Così, con riferimento all'ordinanza dibattimentale di ammissione della parte civile o di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile, Cass., sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, in *Cass. pen.*, 2000, p. 14. Nello stesso senso, Cass., sez. II, 12 marzo 2003, Orsini, in *Cass., pen.*, 2004, p. 4130; Cass., sez. III, 27 novembre 1995, Roncati, in *C.E.D. Cass.*, n. 202705; Cass., sez. V, 14 dicembre 1994, Stazi, in *Cass. pen.*, 1997, p. 175; Cass., sez. III, 3 luglio 1997, Ruggeri, in *C.E.D. Cass.*, n. 208448; Cass., sez. IV, 23 settembre 1996, Aiello, in *C.E.D. Cass.*, n. 205710; Cass., sez. IV, 24 settembre 1996, Celesti, in *C.E.D. Cass.*, n. 206101; Cass., sez. V, 29 novembre 1996, Cassano, in *C.E.D. Cass.*, n. 208198. Deve invece escludersi la impugnabilità delle ordinanze emesse in udienza preliminare essendo ammessa tanto la riproposizione delle richieste di esclusione (anche qualora non proposta dinanzi al giudice per l'udienza preliminare), quanto la nuova costituzione di parte civile, così, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 419.

<sup>(61)</sup> Cass., sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, *cit.*; sull'argomento, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., pp. 416 ss.

<sup>(62)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit. p. 579.

Va sottolineato, ad esempio, con riferimento al responsabile civile (ma il principio, in forza della previsione contenuta nell'art. 89 c.p.p. deve ritenersi applicabile anche al civilmente obbligato) che costui, ai sensi dell'art. 86, comma 2 c.p.p., può chiedere la sua esclusione qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa.

Orbene, non si vede perché doglianze relative ad un simile pregiudizio non possano essere riproposte in tutte le successive fasi in cui si snoda il processo.

#### 9. LE ORDINANZE DI ESCLUSIONE DELLA PARTE CIVILE, DEL RESPONSABILE CIVILE E DEL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENNA PECUNIARIA E DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO IMMEDIATO AL GIUDICE DI PACE

A proposito dei provvedimenti adottati in sede di questioni preliminari al dibattimento, il problema certamente più delicato è quello della oppugnabilità della ordinanza di estromissione della parte civile.

Dagli artt. 80 ed 81 c.p.p. discende che, ove vi sia udienza preliminare e la persona che si ritiene danneggiata dal reato abbia ivi esercitato l'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno, la decisione di esclusione della parte civile, su istanza di parte od *ope iudicis*, possa essere adottata anche nella fase della costituzione delle parti.

Nel caso in cui l'udienza preliminare si concluda, poi, con decreto che dispone il giudizio, l'ordinanza che esclude la parte civile, non impedendo una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p., è ovviamente inoppugnabile.

Qualora, invece, l'udienza preliminare si concluda con una sentenza di non luogo a procedere e qualora la persona che si ritenga danneggiata, avendo esercitato per la prima volta l'azione di risarcimento e restituzione negli atti introduttivi o preliminari al dibattimento oppure avendo essa in tali momenti rinnovato una dichiarazione di costituzione precedentemente non ammes-

sa, sia incorsa nel provvedimento di esclusione, si pone il problema della impugnabilità dell'ordinanza<sup>(63)</sup>.

In termini pressoché identici il problema si presenta avuto riguardo alla esclusione della parte civile disposta nel giudizio di applicazione della pena su richiesta<sup>(64)</sup>.

In virtù del fatto che il presupposto del diritto di impugnazione spettante al titolare degli interessi lesi da reato è rappresentato dalla conservazione della qualità di parte civile sino al momento della pronuncia della sentenza, nel vigore del codice 1930 la dottrina deduceva che la parte civile estromessa non potesse impugnare l'ordinanza con la quale essa fosse stata esclusa<sup>(65)</sup> ed a tali risultati approda anche nel vigore del codice vigente<sup>(66)</sup>, sostenuta, sul punto, dalla giurisprudenza<sup>(67)</sup>.

---

<sup>(63)</sup> Nel vigore del codice 1930 si sosteneva che l'esclusione della parte civile potesse essere disposta anche con la sentenza. In tale evenienza, si ammetteva che la stessa potesse proporre impugnazione e ciò sempre che la sentenza avesse affermato la responsabilità penale dell'imputato in quanto, nel caso di specie, il provvedimento di esclusione si sarebbe risolto «nel disconoscimento dei diritti di una parte oramai costituita nel processo e nella denegata pronuncia sulle istanze formulate dalla parte medesima». Così Cass., sez. I, 3 dicembre 1956, Comune di Genova, in *Giust. pen.*, 1957, III, p. 195. Nel vigore del codice vigente parrebbe che la richiesta di esclusione ed il potere officioso, siano esercitabili entro termini ben precisi (rispettivamente, quello per la proposizione delle questioni preliminari ai sensi dell'art. 491, comma 1 c.p.p. e quello della dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 492 comma 1 come si deduce dal disposto dell'art. 81 c.p.p.).

<sup>(64)</sup> Secondo Cass., sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, *cit.*, in tale ipotesi il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha il potere-dovere di valutare la sua legittimazione alla costituzione di parte civile anche ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della stessa.

<sup>(65)</sup> G. LEONE, *Trattato*, vol. III, *cit.*, p. 66; G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, *cit.*, p. 565; A. PENNISI, *Parte civile*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1983, vol. XXXI, p. 1002.

Si rammenta che Corte cost., 26 giugno 1975, n. 166, in *Giur. cost.*, 1975, p. 1441 aveva respinto una questione di legittimità costituzionale della disciplina che non consentiva alla persona offesa di impugnare l'ordinanza che avesse escluso la sua costituzione.

<sup>(66)</sup> E. SVARIATI, *Impugnabilità delle ordinanze di ammissione o esclusione della costituzione di parte civile*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 491; E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, *cit.*, p. 246; in senso contrario, A. M. BENNATI, *Quali controlli sui provvedimenti concernenti l'inammissibilità della parte civile?*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, p. 761.

<sup>(67)</sup> Cass., sez. V, 28 settembre 2001, Cappucci, in *Guida dir.*, dossier n.3, p. 71; Cass., sez. II, 12 marzo 2003, Orsini, in *C.E.D. Cass.*, n. 226680.



La questione concernente l'impugnabilità dell'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 80 e 81 c.p.p., sia stata esclusa la parte civile risulta, invero, risolta, più che sul piano oggettivo, su quello della legittimazione e dell'interesse. Al riguardo, infatti, si osserva come, una volta ammesso che l'ordinanza di esclusione, sulla base di quanto dispone l'art. 586 c.p.p., non possa essere impugnata autonomamente, essa non potrebbe nemmeno essere sottoposta a gravame unitamente alla sentenza, in quanto il danneggiato, unico soggetto che avrebbe in astratto interesse ad opporvisi, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi <sup>(68)</sup>.

Del resto, tale soluzione – come confermato nel vigore del codice 1930 dalla giurisprudenza della corte costituzionale <sup>(69)</sup> – non lede né il principio di eguaglianza, né il diritto di difesa in quanto – ieri come oggi (cfr. art. 88, comma 2 c.p.p.) – l'esclusione della parte civile non solo non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per la restituzione ed il risarcimento del danno <sup>(70)</sup>, ma per il relativo giudizio, stante la non imputabilità alla parte della estromissione, non opera né lo speciale meccanismo di stasi previsto dall'art. 75, comma 3 c.p.p., per il caso in cui l'azione sia proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, né risulta applicabile l'efficacia vincolante nei confronti del danneggiato dell'eventuale giudicato assolutorio (art. 75, comma 2, e art. 652, comma 1) <sup>(71)</sup>.

<sup>(68)</sup> Cass., sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, *cit.*

<sup>(69)</sup> Cfr. Corte cost., 26 giugno 1975, n. 166, *cit.* Cfr. anche Cass., sez. IV, 28 marzo 1996, Rolla, in *Cass. pen.*, 1997, p. 495 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 80 e 569 c.p.p. in relazione all'art. 24 Cost. nella parte in cui non ammettono il ricorso per cassazione avverso le ordinanze che escludono le parti civili.

<sup>(70)</sup> Cass. civ., 26 febbraio 2001, Carminati c. Carminati, in *Giust. civ.*, 2001, p. 2689 con nota di M.A. ZUMPANO, *Esclusione della parte civile e sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.p.* ha altresì statuito come l'art. 88, comma 2 c.p.p. valga anche nel caso in cui la parte civile esclusa abbia esercitato l'azione civile nella sua sede naturale dopo la sentenza penale di primo grado.

<sup>(71)</sup> Cfr. *Rel. Prog. Prel.*, *cit.*, p. 173 e, Cass., sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, *cit.*; condivide la soluzione accolta dalle sezioni unite, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, *cit.*, p. 422; *contra*, invece, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, *cit.*, p. 195.

Tale conclusione, applicabile anche alle decisioni che escludono gli enti esponenziali ai sensi dell'art. 95 c.p.p. <sup>(72)</sup>, appare ineccepibile ed in perfetta armonia con le linee ispiratrici del nuovo processo penale che, come detto, ha inteso favorire, ove possibile, l'esodo del danneggiato verso la sede propria evitandogli, ove possibile, di subire gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla decisione assunta in sede penale <sup>(73)</sup>.

Con una singolare (ed allo stato isolata) decisione, tuttavia, tale conclusione è stata recentemente messa in discussione con una discutibile soluzione nel caso in cui il provvedimento di esclusione della parte civile, pur corrispondente ad una delle forme tipiche previste, configuri palesemente uno sviamento della funzione giurisdizionale rispetto ai fini tipici che l'ordinamento assegna al provvedimento stesso, tanto da porsi come provvedimento abnorme <sup>(74)</sup>.

A conclusioni differenti invece deve giungersi con riferimento ai provvedimenti concernenti gli altri soggetti eventuali del processo.

La decisione concernente l'esclusione del responsabile civile (ed un discorso analogo potrebbe farsi per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) comporta, infatti, una mancata risposta alla richiesta di tutela di cui ha diritto la parte civile che abbia agito in sede penale per ottenere protezione dei suoi beni che hanno patito lesione dall'attività criminosa dell'imputato, per cui la parte civile (ed il pubblico ministero con riferimento all'obbligato per le pene pecuniarie) deve ritenersi legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza e, unitamente ad essa, dell'ordinanza che abbia escluso il responsabile civile, se-

---

<sup>(72)</sup> Così, G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, Milano, 1989, p. 225.

<sup>(73)</sup> Di opinione contraria, invece, C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di E. GAITO, Torino, 1998, vol. I, p. 196, la quale, nella soluzione proposta, intravede un *vulnus* al principio di eguaglianza.

<sup>(74)</sup> Così, Cass., sez. III, 9 luglio 2009, Ambrosino ed altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 244610 in un celebre caso nel quale il giudice di primo grado (che procedeva per una fattispecie associativa), con l'ordinanza di esclusione, dopo aver affermato che le costituite parti civili erano portatrici di un interesse e che l'azione riparatoria avrebbe dovuto essere loro riconosciuta, ciò malgrado non le ammetteva in forza di "circostanze particolari del caso concreto" e di un "criterio di economia processuale". Trattandosi di provvedimento abnorme, per sviamento funzionale della giurisdizione, la corte lo ha annullato senza rinvio con ordine di trasmissione degli atti al giudice precedente.

condo lo schema di cui all'art. 586 c.p.p. <sup>(75)</sup>. A tale riguardo, non sembrano possano rinvenirsi argomenti contrari dalla disposizione contenuta nell'art. 88, comma 2 c.p.p. che, a proposito della esclusione del responsabile civile, statuisce che essa non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per il risarcimento del danno (salvo che, ovviamente, tale esclusione sia stata provocata proprio dalla parte civile). Da tale previsione – sebbene del tutto corrispondente a quella operante per il caso della esclusione della parte civile – non sembra, infatti, possibile dedursi una limitazione al diritto di impugnazione tendente ad ottenere il riconoscimento, proprio nella sede nella quale si è esercitata l'azione civile, del risarcimento del danno anche dal responsabile civile.

Perfino nel caso in cui la corte di appello, in accoglimento di uno specifico gravame proposto dall'imputato, abbia disposto l'esclusione della medesima parte civile dal processo e l'eliminazione delle statuizioni disposte in suo favore con la decisione di primo grado, non può escludersi la legittimazione all'impugnazione. Secondo la giurisprudenza, in tale ipotesi, infatti, non potrebbe trovare applicazione il principio dell'inoppugnabilità delle ordinanze che escludono od ammettono la costituzione di parte civile e, nel caso dell'esclusione, anche della sentenza emessa all'esito del relativo procedimento, «dal momento che detto principio non può operare se non nel presupposto che l'esclusione sia stata disposta, appunto, con un'ordinanza e non invece con la sentenza, così come necessariamente avviene quando, sulla presenza della parte civile nel processo, ammessa nel giudizio di primo grado conclusosi con la condanna dell'imputato, sia stata da quest'ultimo formulata apposita doglianza al giudice d'appello» <sup>(76)</sup>. Sebbene la conclusione sia assolutamente condivisibile, invero, a ben vedere, la ragione della impugnabilità del provvedimento nella speciale ipotesi considerata, va individuata nel fatto che, ancorché soccombente, il soggetto che si è costituito in primo grado è ancora a tutti gli effetti parte del processo.

---

<sup>(75)</sup> Cfr., nel vigore del codice 1930, sia per quanto riguardava il responsabile civile, che il civilmente obbligato, U. GUALTIERI, *I responsabili civili nel processo penale*, Napoli, 1969, p. 73 e p. 165.

<sup>(76)</sup> Cass., sez. I, 26 febbraio 2003, Addesi in *C.E.D. Cass.*, n. 223680. In dottrina, E. SVARIATI, *Impugnabilità delle ordinanze di ammissione*, cit., p. 490.

Un cenno deve da ultimo farsi al provvedimento del giudice di pace con il quale viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa per la citazione a giudizio. Esso deve sicuramente ritenersi inoppugnabile (anche con ricorso per cassazione), trattandosi di statuizione avente natura interlocutoria e processuale che decide su un diritto potestativo della persona offesa di ottenere l'accesso al rito semplificato ed è dunque privo sia di contenuto decisorio, sia della capacità di incidere negativamente ed in via definitiva su diritti soggettivi <sup>(77)</sup>.

#### 10. LE ORDINANZE IMPUGNABILI AUTONOMAMENTE. I PROVVEDIMENTI CAUTELARI

L'art. 586 c.p.p., ammette che, in taluni casi, la legge possa disporre un'autonoma impugnabilità delle ordinanze come accade nel caso della sospensione disposta ai sensi dell'art. 3 o dell'art. 479 c.p.p. in relazione, rispettivamente, alla risoluzione di alcune questioni pregiudiziali e di alcune questioni civili o amministrative con riferimento alle quali, a date condizioni, è previsto che il giudice possa disporre, con ordinanza ricorribile per cassazione, la sospensione del processo <sup>(78)</sup>.

---

<sup>(77)</sup> Così, Cass., sez. un. 26 giugno 2008, C.A. in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 869 con nota di A. SCARCELLA, *Inammissibilità del ricorso immediato dell'offeso e sindacato della cassazione*, ed in *Cass. pen.*, 2009, p. 1989 con note di A. SCARCELLA, *Non ricorribile per cassazione la declaratoria del giudice di pace che dichiara inammissibile il ricorso immediato della persona offesa* e G. ARIOLLI, *Preclusa alla persona offesa l'impugnazione in cassazione del provvedimento con cui il giudice di pace dichiara inammissibile il ricorso immediato*. Nello stesso senso, *ex plurimis*, Cass., sez. V, 24 ottobre 2007, Franceschelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 238182; *contra*, tra le tante, Cass., sez. V, 28 settembre 2006, Cozzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 236040.

<sup>(78)</sup> Nel vigore del codice di procedura penale 1930, la dottrina aveva classificato le ordinanze, in relazione al loro regime di impugnabilità, in quattro categorie: impugnabilità differita «conglobata» nell'impugnabilità della successiva sentenza (riguardante le ordinanze predibattimentali o dibattimentali con funzione preparatoria suscettibili di riesame fino al momento della pronuncia della sentenza con riferimento alle quali la semplice impugnazione della sentenza è sufficiente a provocare il controllo dell'ordinanza medesima); impugnabilità differita «parzialmente conglobata» nell'impugnabilità della successiva sentenza (riguardante le ordinanze predibattimentali o dibattimentali con funzione preparatoria non suscettibili di riesame fino al momento del-

Individuati anche tali provvedimenti come suscettibili di essere impugnati, occorrerà tornare sull'argomento in prosieguo per verificare, sul piano della legittimazione e dell'interesse, come il diritto di gravame potrà essere concretamente esercitato<sup>(79)</sup>.

Piuttosto, a proposito delle ordinanze suscettibili di autonomia impugnabilità, vanno richiamate quelle relative alle misure cautelari e, segnatamente quelle reali, sottoposte, per espressa previsione di legge (art. 586, comma 3 c.p.p.), ad un proprio ed autonomo regime di impugnazione.

A tale riguardo, infatti, la presenza di interessi civili nel processo penale, non può evidentemente non comportare anche la predisposizione degli opportuni strumenti sul piano cautelare<sup>(80)</sup>.

Nel vigore del codice di procedura penale 1930, a garanzia delle obbligazioni derivanti da reato, erano previsti, oltre all'ipoteca legale alla cauzione, alla malleveria, il sequestro conservativo<sup>(81)</sup>.

Il codice vigente nel riordinare l'intera materia, ha configurato, nell'ambito della disciplina delle misure cautelari reali, il sequestro conservativo quale unico strumento di cautela volto ad incidere sul patrimonio dell'imputato o del responsabile civile.

---

la pronuncia della sentenza con riferimento alle quali deve essere proposta una specifica impugnazione); impugnabilità in via immediata; inopugnabilità. Così, M. SCAPARONE, *Il regime di impugnazione delle ordinanze*, cit., pp. 171 ss. Lo schema, sia pur con i dovuti riadattamenti, conserva, nelle sue linee generali, piena validità anche rispetto al mutato quadro normativo.

<sup>(79)</sup> *Infra*, Cap. III e Cap. IV.

<sup>(80)</sup> È dibattuto se la tutela cautelare costituisca componente essenziale ed ineliminabile della tutela giurisdizionale. Sul punto, I. ANDOLINA, G. VIGNERA, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile. Il modello costituzionale del processo civile italiano*, Torino, 1997, pp. 66 ss.

<sup>(81)</sup> Nel c.p.p. 1930 erano impugnabili con ricorso per cassazione le ordinanze che decidevano sulle opposizioni all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro conservativo penale a norma dell'art. 618 c.p.p. nonché quelle emesse all'esito delle procedure incidentali esecutive aventi ad oggetto la restituzione ed il mantenimento del sequestro delle cose sequestrate a norma dell'art. 222, 336, 337 e ss. c.p.p. abr. L'istituto dell'ipoteca legale di cui all'art. 189 c.p.p. 1930, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 218 disp. att. coord. c.p.p.; la disciplina del sequestro è integralmente compresa nell'ambito delle misure cautelari. In dottrina, A. GAITO, *Esecuzione civile in materia penale*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma, 1989, p.1; N. GALANTINI, *Sequestro conservativo penale*, in *Enc. del dir.*, vol. XLII, Milano, 1990, p. 134.

Ai sensi dell'art. 316 c.p.p. in ogni stato e grado del processo di merito la parte civile può richiedere, infatti, al giudice che procede, quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato, il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile <sup>(82)</sup>.

Va ancora rammentato che, ai sensi dell'art. 262, comma 2, c.p.p., quando non è necessario mantenere il sequestro probatorio e quello preventivo, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone che – a richiesta del pubblico ministero, a tutela del pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento, o della parte civile, a garanzia delle obbligazioni civili derivanti da reato – sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro per assicurare la riscossione dei rispettivi crediti ed analogamente dispone l'art. 323, comma 4 c.p.p., in materia di restituzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo.

Innovando rispetto al codice 1930 (ove era previsto che avverso il sequestro potesse essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 618) <sup>(83)</sup>, tali provvedimenti, in qualunque grado siano adottati, sono impugnabili, ai sensi dell'art. 318 c.p.p. attraverso la procedura di riesame. Sembra invece inammissibile il ricorso *per saltum* in cassazione, in alternativa alla richiesta di riesame. Poiché, infatti, l'art. 325, comma 2 c.p.p. fa esclusivo riferimento al “decreto” di sequestro emesso dal giudice, esso pare escludere dal novero dei provvedimenti direttamente ricorribili la cautela patrimoniale *de qua* che è, invece, adottata con ordinanza <sup>(84)</sup>. È, poi, sicuramente da escludere l'applicabilità

---

<sup>(82)</sup> La richiesta può essere presentata sino al deposito della motivazione della sentenza di appello. Così Cass., sez. VI, 9 aprile 1998, Craxi, in *Giust. pen.*, 1999, III, p. 607.

<sup>(83)</sup> Cfr., in argomento, U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1979, p. 187.

<sup>(84)</sup> M. MONTAGNA, *Sequestro conservativo penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, p. 229. Poiché il testo originario dell'art. 325, comma 2 c.p.p. prevedeva la possibilità di un ricorso diretto in cassazione avverso il “provvedimento” di sequestro, esso ricomprendeva l'ordinanza di sequestro conservativo (oltre che il decreto di sequestro preventivo). L'attuale versione è frutto delle modificazioni apportate dall'art. 19, d.lg.vo 14 gennaio 1991, n. 12. Per la ricorribilità diretta invece, E. APRILE, *Le impugnazioni penali*, Milano, 2004, p. 452 ed E. ZAPPALÀ, *Le misure cautelari*, in D. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA, E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. I, cit., p. 513.

dell'appello *ex art. 322 bis* c.p.p. alle ordinanze con le quali viene rigettata una richiesta di revoca della misura stante la chiara lettera della disposizione in argomento che si riferisce solo alle ordinanze in materia di sequestro preventivo.

Stando alla lettera della legge, la legittimazione a presentare la richiesta di riesame è attribuita, dall'art. 318, comma 1 c.p.p., a «chiunque vi abbia interesse», locuzione che, come è stato notato in giurisprudenza, è più ampia di quella contenuta, a proposito del sequestro preventivo nell'art. 322 c.p.p. (che fa riferimento ai soggetti «che avrebbero diritto alla restituzione») <sup>(85)</sup> e nella quale possono essere ricompresi, non solo l'imputato e il responsabile civile ma perfino chiunque possa vantare un diritto reale sulla cosa in sequestro e tutti coloro (compresi i creditori) che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare <sup>(86)</sup>.

Per contro, non è impugnabile il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di sequestro avanzata dalla parte civile <sup>(87)</sup> e neppure l'ordinanza con la quale il tribunale del rie-

---

<sup>(85)</sup> Cass., sez. VI, 1 febbraio 1999, Caramico, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1741.

<sup>(86)</sup> Cass., sez. V, 5 maggio 1995, Casana, in *C.E.D. Cass.*, n. 202244. Si rammenta che secondo Cass., sez. un., 11 luglio 2006, P.A. ed altri, in *Giur. it.*, 2007, 11, p. 2559, «in base alla generale previsione di cui all'art. 99, comma 1, c.p.p., deve ritenersi che fra i soggetti legittimati a presentare istanza di riesame avverso l'ordinanza ed il decreto motivato che dispongono il sequestro conservativo ed il sequestro preventivo rientri anche il difensore del soggetto indagato o imputato».

<sup>(87)</sup> Cass., sez. V, 27 maggio 1999, Sapone, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3533. Si deve rammentare che Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 424, in *Cass. Pen.*, 1999, p. 1094 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 318, 322 *bis* e 325 c.p.p. nella parte in cui non prevedono alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo. Secondo M. MONTAGNA, *Sequestro conservativo penale*, Padova, 2005, p. 230, la parte civile potrebbe sollecitare il pubblico ministero affinché impugni il provvedimento agli effetti penali, secondo quanto prescritto dall'art. 572 c.p.p. Tuttavia, come si esclude che il pubblico ministero, al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall'art. 77 c.p.p., possa, sostituendosi ai soggetti interessati, chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili (cfr. Cass., sez. V, 22 maggio 2003, Tuccio, in *C.E.D. Cass.*, n. 226736), così, del pari, va escluso che possa proporre una impugnazione *pro parte civile*. A. GIARDA, *Stavolta l'erba del vicino è davvero più verde*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1088, prendendo spunto da una pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. (Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253 in *Giur. cost.*, 1994, p. 2033), nella parte in cui limita la possibilità di reclamo al solo provvedimento con cui si

same, accogliendo il gravame dell'imputato, revochi o annulli il sequestro<sup>(88)</sup>. In tali casi, infatti, il danneggiato deve rinvenire in sede civile, previo trasferimento in quella sede dell'azione risarcitoria e restitutoria, i rimedi cautelari idonei<sup>(89)</sup>.

Quanto alle forme di svolgimento dei procedimenti incidentali promossi dai soggetti legittimati a proporre impugnazione avverso i provvedimenti cautelari, si deve ritenere che la parte civile – essendo evidentemente portatrice di un concreto interesse al mantenimento della misura cautelare<sup>(90)</sup> – abbia non solo diritto a partecipare all'udienza del riesame proposto dall'imputato e, dunque, a ricevere la notifica dell'avviso di fissazione della stessa<sup>(91)</sup>, ma, per le stesse ragioni, a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame emesso senza la sua partecipazione.

In tema di sequestro preventivo, invece, si ammette che la persona offesa abbia il diritto a partecipare al procedimento di riesame e di appello *ex art. 322 bis c.p.p.* e, dunque, a ricevere i prescritti avvisi, ove abbia preventivamente nominato il difensore<sup>(92)</sup>. Dal combinato disposto degli artt. 322 e 322 *bis c.p.p.*,

---

concede la tutela cautelare, escludendone l'applicabilità avverso l'ordinanza con cui si sia rigettata la domanda di provvedimento cautelare, ha evidenziato taluni profili di incostituzionalità che potrebbero coinvolgere l'art. 318 c.p.p. nella parte in cui non prevede il riesame anche avverso l'ordinanza di diniego del sequestro conservativo penale.

La persona offesa si deve ritenere priva di legittimazione a proporre impugnazione avverso il rigetto della richiesta di sequestro *ex art. 368 c.p.p.* Sul punto, Cass., sez. III, 4 ottobre 2007, S.P., in *C.E.D. Cass.*, n. 238100.

<sup>(88)</sup> Cass., sez. VI, 2 luglio 2003, Arras, in *C.E.D. Cass.*, n. 226293. *Contra*, Cass., sez. V, 17 dicembre 2003, Feola ed altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 228071; Cass., sez. IV, 21 giugno 1995, Tirelli, in *Giust. pen.*, 1996, III, p. 111. Manifesta perplessità verso l'orientamento che ritiene ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 103.

<sup>(89)</sup> Per un approfondimento del rapporto tra il sequestro conservativo di cui all'art. 669 *quater c.p.c.* e quello disciplinato dall'art. 317 c.p.c. cfr. B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., pp. 79 ss.

<sup>(90)</sup> Cass., sez. II, 31 gennaio 1996, Antonelli, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3494; Cass., sez. I, 7 luglio 1997, Avaltroni, in *Giust. pen.*, 1998, III, p. 432; Cass., sez. II, 19 giugno 1992, Licata, in *Giur. It.*, 1993, II, p. 351.

<sup>(91)</sup> Cass., sez. II, 10 ottobre 2007, P.C. in proc. Eboli, in *C.E.D. Cass.*, n. 237964; Cass., sez. II, 9 marzo 2006, Mauri ed altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 233812.

<sup>(92)</sup> Cass., sez. un., 29 maggio 2008, Ivanov, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4533, ed *ivi*, 2009, p. 1110 con nota di A. VIOLA, *Sull'estensione del diritto di partecipazione all'udienza di riesame ed art. 324 c.p.p.*, e, in argomento, an-



si è, invece, dedotto che la persona offesa, nell'ipotesi in cui la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero, venga disattesa, non possa proporre impugnazione<sup>(93)</sup>.

In tema di provvedimenti cautelari, va rammentato che, ai sensi dell'art. 147 d.lg. vo 7 settembre 2005 n. 209, nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno; il giudice, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma. Tale ordinanza non può essere impugnata ed è espressamente considerata irrevocabile fino alla decisione del merito.

## 11. L'OMESSA PRONUNCIA

Ultimo profilo da esaminare è quello della impugnabilità dell'omessa decisione del giudice su una domanda avente ad oggetto un interesse civile. Più in particolare, è da chiedersi, poiché il giudice non può esimersi dal provvedere sulla domanda (dell'imputato o della parte civile o del responsabile civile)

---

che Cass., sez. un., 24 maggio 2004, Curatela fallimento s.r.l. Promodata Italia in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 1078, secondo la quale «in tema di sequestro preventivo, la persona offesa che non sia titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro instaurato ai sensi dell'art. 325 c.p.p., né, conseguentemente, nel giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame».

<sup>(93)</sup> Così l'orientamento recente: Cass., sez. VI, 9 luglio 2009, Ventura, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1864 con nota di A. CORBO, *La legittimazione dei soggetti privati diversi dall'imputato ad impugnare i provvedimenti di rigetto del sequestro preventivo*; Cass., sez. II, 21 novembre 2006, Marcolini Brandini, in *Cass. pen.*, 2008, p. 295; *contra*, in precedenza, Cass., sez. VI, 15 aprile 1996, Russo, in *Cass. pen.*, 1997, p. 151. Nello stesso senso, Cass., sez. I, 27 luglio 1995, Del Fiore, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, p. 470, la quale ha ritenuto che anche l'erede dell'interessato possa proporre appello *ex art. 322 c.p.p. bis* avverso al provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.

avente ad oggetto il risarcimento dei danni o la refusione delle spese, quale possa essere il rimedio nel caso in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna nulla disponga circa le richieste *de quibus*.

Al riguardo, si è osservato come alla omessa pronuncia sulle spese relative all'azione civile il giudice non possa ovviare mediante l'istituto della correzione degli errori materiali ed a sostegno di tale conclusione milita un solido argomento sistematico. In effetti, l'istituto di cui all'art. 130 c.p.p. è espressamente richiamato dall'art. 535, comma 4 c.p.p. a proposito dell'ipotesi in cui il giudice abbia ommesso di provvedere, in caso di condanna dell'imputato, in ordine al pagamento sulle spese processuali e su quelle di mantenimento.

Tale disciplina, tuttavia, rinviene la sua *ratio* nella circostanza che la pronuncia *ex art. 535 c.p.p.* rappresenta una conseguenza necessaria della sentenza di condanna, a differenza di quanto avviene, invece, per il caso della condanna alle spese relative all'azione civile che, implicando necessariamente la risoluzione di questioni di merito, per poter essere integrata, richiede l'esplicazione di un'attività valutativa e, dunque, di giudizio<sup>(94)</sup>.

L'errore materiale, infatti, ricorre quando si riscontra una divaricazione tra il momento volitivo del giudice e quello della espressione del suo volere ed ai sensi dell'art. 130 c.p.p., perché possa introdursi tale procedimento incidentale, occorre che la sua eliminazione non determini una modificazione essenziale

---

<sup>(94)</sup> M. GARAVELLI, *Spese giudiziale*, cit., p. 374. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. I, 25 giugno 1993, Ruggiero, *C.E.D. Cass.*, n. 195655, che parla di omissione di carattere concettuale e sostanziale deducibile in cassazione come *error in procedendo* con la conseguenza che non può essere rimediata da un provvedimento di correzione di errore materiale, l'omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza. Nello stesso senso, anche Cass., sez. VI, 12 luglio 2001, Ruscilla, in *Cass. pen.*, 2003, p. 573; *contra*, Cass., sez. VI, 11 marzo 1999, Passamonte, in *C.E.D. Cass.*, n. 213576. Per quanto concerne la sentenza di cassazione, si è ritenuto che non sia possibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 625 *bis* c.p.p. per rimediare alla omessa pronuncia sulle spese giudiziali in quanto la sua correzione importerebbe necessariamente la modificazione essenziale del provvedimento (così, Cass., sez. II, 16 giugno 2003, Donzella, in *C.E.D. Cass.*, n. 226685) né a quella di cui all'art. 130 c.p.p. (Cass., sez. 10 marzo 2004, Torresi, in *C.E.D. Cass.*, n. 228092; *contra*, però, Cass., sez. V, 15 novembre 2007, Maiolo, in *C.E.D. Cass.*, n. 238885).

dell'atto <sup>(95)</sup>. Tali considerazioni inducono ad escludere che il procedimento per la correzione dell'errore possa essere applicato nell'ipotesi in cui il giudice non provveda su taluna delle richieste avanzate, dalla parte civile, dall'imputato o dal responsabile civile, in quanto la decisione, positiva o negativa, su una delle domande da ciascuna di essi formulata, non può considerarsi operazione intellettuale meramente meccanica ed automaticamente deducibile dalla parte espressa del ragionamento del giudice <sup>(96)</sup>. In tutti questi casi, la questione deve essere risolta invocando la categoria concettuale della c.d. decisione implicita <sup>(97)</sup>.

In effetti, nell'ipotesi in cui la parte civile, ritualmente intervenuta nel dibattimento, abbia concluso, per il risarcimento del danno e la condanna alle spese ovvero nell'opposto caso in cui l'imputato ed il responsabile civile abbiano richiesto, ai sensi degli artt. 541, comma 1 e 542 c.p.p., la condanna della parte civile e del querelante alle spese o al risarcimento del danno <sup>(98)</sup>, la sentenza, ove il giudice non abbia provveduto su taluna o tutte le richieste, deve equipararsi ad una pronuncia di rigetto con tutto ciò che ne consegue sul piano dei rimedi esperibili che non possono non essere individuati in quelli di impugnazione della sentenza i quali, peraltro, in una evenienza del genere, si

---

<sup>(95)</sup> L. MARAFIOTI, *Correzione di errori materiali*, in *Dig. disc. pen.*, App. vol. VI, Torino, 1992, p. 534.

<sup>(96)</sup> Non condivisibile, dunque, quanto affermato da Cass., sez. V, 13 novembre 2003, Aragona, in *Guida dir.*, 2004, f. 15, p. 93, secondo la quale sarebbe corretta l'applicazione della procedura di correzione degli errori materiali nell'ipotesi di contrasto tra il dispositivo letto in udienza, nel quale non figurì la condanna dell'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, e la motivazione della sentenza, che invece contenga l'esposizione del risultato dell'accertamento giurisdizionale sui temi civili.

<sup>(97)</sup> Così, a proposito della omessa decisione sulla domanda dell'imputato e del responsabile civile, ma con ragionamento applicabile per il caso di omessa decisione sulla domanda della parte civile e del responsabile civile, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, pp. 64 ss. e p. 567 e, vol. II, p. 80. V. anche C.U. DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, Torino, 1957, p. 142.

<sup>(98)</sup> «Presupposto processuale» della condanna del querelante o della parte civile alla refusione delle spese o al risarcimento del danno è la domanda dell'interessato (imputato e responsabile civile). Secondo G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, pp. 81-82, la forma può essere orale o scritta purché valga a manifestare con certezza al giudice la volontà di pretendere la refusione delle spese o il risarcimento del danno da querelante o dalla parte civile.

impongono se si vuole evitare che si determinino effetti preclusivi negli eventuali seguiti dinanzi al giudice civile <sup>(99)</sup>.

---

<sup>(99)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, pp. 80-81, rilevava, sulla base del disposto degli artt. 383 e 482 c.p.p., 1930, a mente dei quali sulla domanda era competente solo il giudice penale, come essa costituisse «l'espressione di un vero e proprio diritto di azione che può essere fatto valere nel processo penale e solo in esso».

## CAPITOLO III

### LA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE

SOMMARIO: 1. Rilievi preliminari. - 2. L'imputato. - 3. Il pubblico ministero. - 4. La persona offesa e la parte civile. - 5. Il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. - 6. La persona offesa non costituita parte civile e gli enti esponenziali. - 7. La persona offesa e la parte civile non citate. - 8. Il querelante.

#### 1. RILIEVI PRELIMINARI

Sebbene in forza del principio di tassatività, contenuto nell'art. 568, comma 3 c.p.p., la determinazione dei soggetti ai quali è attribuita la titolarità del diritto di impugnazione, spetta soltanto alla legge, il profilo della legittimazione dà luogo a non poche problematiche applicative allorquando esso venga analizzato in relazione ai rimedi offerti dall'ordinamento per la tutela degli interessi civili <sup>(1)</sup>.

Gli artt. 570 e ss. c.p.p., infatti, operano una selezione delle parti titolari della potestà attraverso l'individuazione delle varie situazioni che legittimano l'impugnazione sulla base di una ricognizione aprioristica delle singole posizioni soggettive che si ritiene possano essere pregiudicate dalle varie decisioni <sup>(2)</sup>.

Quella che si ricava dalle disposizioni generali in materia di impugnazioni, tuttavia, non esaurisce l'intera rosa dei soggetti

---

<sup>(1)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 545.

<sup>(2)</sup> G. SPANGHER, *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, pp. 221-222.

legittimati, in quanto altre disposizioni possono reperirsi all'interno del codice, come ad esempio nell'ambito dei procedimenti incidentali e di quello di revisione. Anche all'interno di sistemi *extra codicem*, come per il caso delle sentenze emesse dal giudice di pace e di quelle emesse nell'ambito del procedimento riguardante la responsabilità delle persone giuridiche, si rinvengono disposizioni che integrano il profilo di cui si tratta.

Ma non solo. Se, in linea di principio, il diritto di impugnazione spetta ai soggetti che hanno rivestito la qualità di «parte»<sup>(3)</sup> nel processo, un rapido sguardo alle disposizioni che riguardano le regole generali in tema di impugnazione, consentono di evidenziare come il diritto potestativo<sup>(4)</sup> di vincolare alla decisione un giudice superiore, nonché la facoltà di sollecitare *ex art. 572 c.p.p.* il pubblico ministero ad esercitare l'impugnazione, sia attribuito anche a soggetti che parti non erano nel processo ciò che amplia i possibili scenari che nei giudizi di impugnazione possono presentarsi.

## 2. L'IMPUTATO

Avuto riguardo alla legittimazione dell'imputato alla proposizione dell'impugnazione per gli interessi civili non sorgono particolari questioni. Secondo il combinato disposto degli artt. 571 e 574 c.p.p., infatti, oltre i capi penali egli può impugnare le statuizioni civili delle sentenze di condanna e di proscioglimento.

Più in dettaglio, è ovvio che, in seguito all'inserimento della pretesa civilistica all'interno del processo penale, l'imputato possa proporre impugnazione sia contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alla restituzione, al risarcimento del danno, alla pubblicazione della sentenza ed alla rifusione delle spese processuali, sia contro le sentenze di assoluzione nell'ipotesi in cui non siano state accolte le sue domande per il

---

<sup>(3)</sup> C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile. Il processo di cognizione*, vol. II, XIX ed., Torino, 2007, p. 401.

<sup>(4)</sup> Definisce la facoltà di impugnazione come diritto potestativo spettante alla parte, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 119.

risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali ai sensi degli artt. 541, comma 2 e 542 c.p.p.

Con riferimento alle statuizioni aventi ad oggetto gli interessi *de quibus*, una questione particolare, semmai, è quella dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In tale ipotesi, è da chiedersi se egli conservi o meno una legittimazione ad impugnare la sentenza di assoluzione che nulla abbia disposto in ordine alla condanna del querelante e della parte civile.

L'interrogativo si impone in quanto l'art. 110 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 stabilisce che, in tali casi, il giudice, nel condannare il querelante e la parte civile, dispone, altresì, che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato.

Deve ritenersi, tuttavia, che, come la condanna *de qua* presuppone una richiesta ad opera dell'imputato, del pari la devoluzione della questione al giudice dell'impugnazione richieda una specifica impugnazione dell'imputato che, nella specie, agisce comunque per un interesse proprio e facendo valere un proprio diritto.

Sotto altro punto di vista, si deve sottolineare che l'art. 571 c.p.p. attribuisce la tutela degli interessi civili attraverso l'impugnazione anche al difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento nonché a quello nominato a tal fine ed il principio risponde esattamente a quanto stabilito in via generale dall'art. 99 c.p.p. secondo il quale al difensore, se non personalmente riservati all'imputato, competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce a quest'ultimo.

Mentre la previsione contenuta nell'art. 571, comma 1 c.p.p., secondo la quale anche il procuratore speciale dell'imputato può proporre impugnazione, attiene alla *legitimitio ad processum*, una diversa considerazione sembra doversi riservare per quanto concerne la disciplina riguardante il tutore dell'imputato ed il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere e volere che non ha tutore, soggetti entrambi previsti dal comma 2 del cit. art. 571, nonché per quella che concerne la posizione dei prossimi congiunti e degli eredi dell'imputato, la posizione dei quali, unitamente a quella della persona che ha sul condannato l'autorità tutoria, è contemplata dall'art. 632 c.p.p., a proposito della legittimazione alla richiesta di revisione.

Pare, anzitutto, opportuno definire esattamente le singole figure richiamate per verificare la loro specifica rilevanza con riferimento alla impugnazione degli interessi civili.

Il tutore dell'imputato viene in considerazione sia con riferimento al minore, che all'interdetto.

Il curatore speciale è il soggetto che, a norma dell'art. 71 c.p.p., deve essere nominato dal giudice quando riconosca che l'imputato versi in uno stato mentale tale da impedirne la sua cosciente partecipazione al processo

Orbene, con riferimento al minore, è da osservare come una tutela degli interessi civili possa essere limitata solo al caso in cui egli richieda la condanna del querelante alle spese ed al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448, infatti, nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato e poiché la sentenza penale in quella sede pronunciata non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno cagionato dal reato, interessi civili suscettibili di essere tutelati attraverso l'appello da parte del minore sembrano difficilmente individuabili. Inoltre, il soggetto che al momento del fatto era minore, non può neppure essere condannato alle spese processuali.

Per il caso dell'interdetto o dell'imputato al quale sia stato nominato un curatore speciale, invece, la questione si pone in maniera completamente differente.

In linea di massima, l'imputato affetto da malattia che ne impedisca la capacità di intendere e volere deve ritenersi non in condizione di partecipare coscientemente al processo ciò che, dunque, dovrebbe condurre alla sospensione dello stesso ai sensi dell'art. 71 c.p.p. salvo che, tuttavia, il giudice non ritenga di pronunciare sentenza di non luogo a procedere ovvero di scioglimento.

Nell'ipotesi in cui tali sentenze non abbiano accolto le domande di rifusione delle spese o di risarcimento ovvero in quelle in cui esse, potendo pregiudicare la sfera giuridica dell'imputato, possano rivelare un interesse alla loro impugnazione<sup>(5)</sup>, una legittimazione del curatore, che in tutti questi casi agirebbe in forza di una rappresentanza *ex lege*, non potrebbe essere esclusa.

---

<sup>(5)</sup> V., *infra*, Cap. III.



Diversa è invece la posizione dei prossimi congiunti e dell'erede del condannato individuati come soggetti legittimati a presentare istanza di revisione, ai sensi dell'art. 632 c.p.p. Costoro, infatti, agiscono in forza di un potere di impugnazione che si radica in via autonoma in capo ad essi, non potendosi né sostenere una trasmissione *mortis causa* del potere di impugnazione, né configurare quest'ultimo come una forma di rappresentanza capace di sopravvivere alla morte del condannato <sup>(6)</sup>.

Trattasi di un'eccezionale legittimazione *iure proprio*, che si giustifica in relazione al carattere straordinario dell'impugnazione e che, oltre a risultare insuscettibile di estensione ai casi di impugnazione ordinaria, stante la necessaria anelasticità della previsione derivante dal principio di tassatività, non può fungere nemmeno da *tertium comparationis* per ipotizzare una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i regimi di impugnazione ordinaria e straordinaria <sup>(7)</sup>.

Occorre dare risposta necessariamente negativa al problema se, in caso di morte dell'imputato, possano proporre impugnazione gli eredi di quest'ultimo.

Sebbene, come visto, costoro siano investiti di una legittimazione a proporre revisione, si deve escludere che essi possano presentare una qualsiasi impugnazione ordinaria e ciò in ragione del fatto che, con la morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 c.p., si estingue il reato e che, a seguito di tale declaratoria, come si argomenta *a contrario* dall'art. 578 c.p.p., si determina anche il venire meno delle statuizioni civili della sentenza eventualmente contenute nella decisione di primo grado ivi comprese quella avente ad oggetto la condanna per le spese irrogate all'imputato <sup>(8)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> G. TRANCHINA *Impugnazioni penali*, in *Enc. del dir., Agg.*, vol. II, 1998, p. 440.

<sup>(7)</sup> Cass., sez. I, 5 aprile 1993, Pescatore, in *C.E.D. Cass.*, n. 193959 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 571 c.p.p. prospettata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede che tra i soggetti legittimati a presentare impugnazione vi siano anche gli eredi.

<sup>(8)</sup> La decisione della corte di cassazione deliberata dopo la morte del reo intervenuta nelle more del giudizio di legittimità dopo la condanna in sede di merito è abnorme e rimovibile con incidete di esecuzione. Così, Cass., sez. I, 5 marzo 2009, Lancioni, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2783. Cass., sez. III, 12 febbraio 2003, Pludwinsky, in *Arc. n. proc. pen.*, 2003, p. 592 la quale ha affermato che «la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale in sede pe-

Tale conclusione, che si impone allorché la causa estintiva sopraggiunga nel processo di impugnazione instaurato dall'imputato condannato in primo grado, potrebbe non apparire così ovvia in altre ipotesi.

Va ad esempio considerato che, ai sensi dell'art. 183 c.p., in caso di concorso di cause di estinzione del reato, prevale quella che si è verificata per prima. Qualora, dunque, nelle more del processo di secondo grado si fosse maturata la prescrizione prima della morte dell'imputato, si potrebbe ritenere che il giudice possa essere considerato obbligato, da un lato, a dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, dall'altro, a decidere, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sulle statuizioni civili decise in primo grado che, ove confermate, diverrebbero irrevocabili non essendo consentito agli eredi dell'imputato di poterle contestare.

Tuttavia, la giurisprudenza ha correttamente affermato che, in tema di azione civile esercitata nel processo penale, deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporti la cessazione di qualunque rapporto processuale, sia di quello penale, che di quello civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate *ex lege*, senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale, con la ulteriore ed ovvia conseguenza che, in tali ipotesi, viene precluso agli eredi dell'imputato la possibilità di impugnare, in luogo del *de cuius*, le suddette statuizioni <sup>(9)</sup>.

Analoghe conclusioni devono rassegnarsi ove si guardi alla legittimazione passiva della impugnazione.

---

nale e civile, attesa la natura accessoria di quest'ultimo (art. 576, comma 1 c.p.p.)» con la conseguenza che «le eventuali statuizioni civilistiche sono caducate *ex lege* senza la necessità di un'apposita dichiarazione del giudice penale». Così, anche Cass., sez. VI, 4 giugno 2008, Messineo, in *Riv. pen.*, 2009, p. 616 che ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dagli eredi e dal difensore dell'imputato deceduto nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo in udienza ed il deposito della sentenza e disposto l'esecuzione della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alle spese del giudizio, anziché dichiarare l'improponibilità dell'appello; Cass., sez. IV, 8 novembre 2000, Pitruzzella, in *Cass. pen.*, 2002, p. 681.

<sup>(9)</sup> Cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Martinenghi, in *C.E.D. Cass.*, n. 245162 e Cass., Sez. IV, 8 novembre 2000, Pitruzzella, *cit.*

Laddove la parte civile «soccombente» abbia impugnato la sentenza di proscioglimento (nei limiti in cui ciò è possibile), la morte dell'imputato prima della decisione della impugnazione determina l'impossibilità per il giudice di decidere sulla stessa, non essendo previsto alcun rimedio per integrare il contraddittorio rispetto agli eredi.

Nel processo civile, infatti, la morte di una delle parti determina la interruzione del processo e la necessità di una riasunzione dello stesso nei confronti degli eredi, istituiti questi non solo sconosciuti al processo penale ma che non possono neppure essere adattati in via analogica, in quanto, ai sensi dell'art. 573 c.p.p., l'impugnazione è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale, con la conseguenza che, nel caso in cui l'imputato sia deceduto nelle more del giudizio di appello o in quello di cassazione, i gravami del pubblico ministero e della parte civile eventualmente proposti devono essere dichiarati inammissibili <sup>(10)</sup>.

### 3. IL PUBBLICO MINISTERO

L'art.570 c.p.p., a proposito della legittimazione del pubblico ministero, non pone espresse limitazioni alla proposizione di impugnazioni riguardanti gli interessi civili, anche se vari argomenti conducono a ritenere che lo stesso non abbia alcuna facoltà al riguardo.

Un primo limite deriva dall'interesse perseguito dal pubblico ministero. Costui, infatti, come si vedrà <sup>(11)</sup>, può indirizzare la sua azione esclusivamente per far valere la pretesa punitiva dello Stato per cui, di regola, essa risulta incompatibile con le istanze egoistiche perseguite dalle parti private <sup>(12)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> Cass. sez. VI, 16 dicembre 1995, Ghezzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 204154.

<sup>(11)</sup> V., cfr. *infra*, Cap. IV, § 3.

<sup>(12)</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 11 aprile 2000, Porfiri, in *Cass. pen.*, 2001, p. 557 secondo la quale all'organo requirente è precluso il potere di impugnare un provvedimento che sottintende un interesse di natura meramente privata come, ad esempio, quello della omessa condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili e ciò in quanto al pubblico ministero, essendo estraneo al rapporto civilistico instauratosi nel procedimento penale, sono indifferenti le questioni ed i profili propri dell'azione ri-

Ciò costituisce la principale ragione per la quale le disposizioni generali sulle impugnazioni – a differenza di ciò che avviene per l'imputato e le altre parti private – non prevedono una specifica legittimazione del pubblico ministero ad impugnare le sentenze per gli effetti civili.

Come si può evidenziare dagli artt. 570 e ss. c.p.p., infatti, il legislatore, accanto ad una legittimazione generale alla impugnazione delle sentenze ad opera del pubblico ministero e dell'imputato, ha disciplinato autonomamente le impugnazioni per gli interessi civili, conferendo specifiche legittimazioni all'imputato, al responsabile civile, alla parte civile ed al querelante senza, però, nulla mai disporre, in proposito, per quanto concerne il pubblico ministero che, pertanto, in omaggio al principio di tassatività, deve ritenersi privo di alcun potere ad impugnare sentenze per gli interessi civili.

Il pubblico ministero pare avere una specifica legittimazione in materia in un solo caso, allorquando, cioè, egli eserciti l'azione civile nel processo penale agendo in nome e per conto del danneggiato incapace privo di rappresentante.

Al riguardo, l'art. 196 c.p.p. 1930 stabiliva che il pubblico ministero potesse proporre impugnazione nel caso di condanna dell'imputato, contro i capi della sentenza riguardanti le istanze proposte a norma dell'art. 105 c.p.p. 1930 e, secondo la dottrina formatasi nel vigore del codice abrogato sulla base di quanto prevedeva l'art. 196 c.p.p. 1930, la titolarità del diritto di impugnazione spettava solo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice *a quo* <sup>(13)</sup>.

Una legittimazione alla costituzione di parte civile del pubblico ministero in favore del danneggiato minore o infermo di mente è oggi espressamente contemplata dall'art. 77, comma 4 c.p.p. che, tuttavia, nulla dispone con riferimento alla impugnazione.

Benché il silenzio del codice possa essere spiegato nel senso che l'intervento del pubblico ministero è eccezionale, precario e destinato a durare per il tempo strettamente necessario per

---

sarcitoria civile ancorché spiegata nel procedimento penale e, quindi, i profili propri dell'azione civile; così anche Cass., sez. IV, 14 aprile 1999, Guido, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2017; Cass., sez. I, 6 marzo 1998, Gargano, in *C.E.D. Cass.*, n. 210126.

<sup>(13)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 581.

consentire il subentro del soggetto al quale spetti la rappresentanza o l'assistenza della parte costituita, nulla può escludere che la situazione di impedimento (e di urgenza) permanga sino al momento della presentazione della impugnazione oppure sopraggiunga proprio nel momento in cui debba essere esercitato il diritto di impugnazione.

Sul punto, devono essere anche richiamati gli artt. 69 e ss. c.p.c. che statuiscono i casi di intervento e di impugnazione del pubblico ministero nelle controversie civili e fissano i limiti entro i quali l'interesse pubblico al pieno rispetto della legge prevale anche sull'inerzia e l'acquiescenza delle parti <sup>(14)</sup>.

Si deve ritenere che, in tal caso, agendo il pubblico ministero quale parte civile <sup>(15)</sup>, rifletta il potere di impugnazione, piuttosto che dalle disposizioni generali che ne regolano la sua legittimazione con riferimento alle statuizioni penali della sentenza, dalle norme riguardanti la legittimazione della parte civile, con la conseguenza che, essendo il pubblico ministero, in tale speciale situazione, l'unico organo legittimato ad esercitare l'azione civile, abbia anche una legittimazione alla impugnazione delle sentenze che la riguardino.

È ovvio, peraltro, che poiché solo al pubblico ministero presso il giudice di primo grado è consentita la costituzione di parte civile, esclusivamente a quest'ultimo e non anche al procuratore generale presso la corte di appello, spetterà la legittimazione alla impugnazione nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore.

Il pubblico ministero può invece proporre impugnazione contro i capi della sentenza che escludono la responsabilità del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, trattandosi di decisione che incide sulle potenzialità esecutive delle eventuali statuizioni di condanna e contro le disposizioni, positive o negative, concernenti le spese processuali in favore dell'erario.

---

<sup>(14)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 233.

<sup>(15)</sup> Nel vigore del codice 1930, G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, Napoli, 1986, p. 247 riteneva che si trattasse di un'ipotesi di rappresentanza legale. Così, G. TRANCHINA, *I soggetti*, in D. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA, E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. I, cit., pp. 182-183.

## 4. LA PERSONA OFFESA E LA PARTE CIVILE

Ben più interessanti e foriere di notevoli implicazioni sono, invece, le disposizioni concernenti la legittimazione del danneggiato.

Anzitutto, deve essere evidenziato che la parte civile, in forza dell'art. 576 c.p.p., può proporre impugnazione contro i capi delle sentenze dibattimentali di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, nonché contro le sentenze emesse nell'ambito del giudizio abbreviato quando abbia consentito alla celebrazione del rito.

Per contro, nessuna potestà di impugnazione spetta, di regola, alla persona offesa in quanto tale (alla quale, però, viene riconosciuto un potere di sollecitazione del pubblico ministero) <sup>(16)</sup> in quanto pacifico «presupposto del diritto di impugnazione spettante alla parte privata consiste [...] nell'aver essa conservato la qualità di parte civile sino alla sentenza» <sup>(17)</sup>.

Specifiche disposizione, come noto, attribuiscono un potere di impugnazione all'offeso non costituito parte civile (art. 409, comma 6 e 428, comma 2 c.p.p.), ma solo per dedurre la lesione del suo diritto al contraddittorio e non già per far valere motivi di merito <sup>(18)</sup>.

Unica eccezione al principio secondo il quale per proporre impugnazione occorre essere parte, potrebbe essere costituita dalla persona offesa nel procedimento dinanzi al giudice di pace. L'art. 38 del d.lg.vo 28 agosto 2000 n. 274, infatti, statuisce che la persona offesa che ha introdotto il giudizio attraverso il ricorso ai sensi dell'art. 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione del pubblico ministero. Poiché l'art. 21 cit. non impone al ricorrente di costituirsi parte civile, è possibile rinvenire nell'impugnazione della persona offesa, in quanto tale,

---

<sup>(16)</sup> Sul punto, v. *infra*, Cap. V, §5.

<sup>(17)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 564.

<sup>(18)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 122.

un'iniziativa esclusivamente a difesa del bene giuridico protetto dalla norma sostanziale <sup>(19)</sup>.

Deve, invece, ritenersi che gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato intervenuti nel processo ai sensi dell'art. 93 c.p.p. (e che, dunque, non abbiano esercitato il diritto di costituzione di parte civile) non godano di alcuna potestà di impugnazione. Non potendosi ritenere che detti soggetti assumano la veste di parti e che, da un lato, possano ottenere la ripetizione delle spese sostenute in caso di intervento e, dall'altro, essere condannati alla rifusione delle spese ed alla condanna ai danni in favore dell'imputato, si deve escludere che essi – ancorché, per analogia, si ritenga che debbano essere citati per il giudizio di impugnazione <sup>(20)</sup> ed abbiano uno specifico potere di sollecitazione <sup>(21)</sup> – abbiano una qualunque potestà di impugnazione.

Ancora, il fatto che, secondo l'art. 573 c.p.p., l'impugnazione per gli interessi civili è proposta e trattata con le forme ordinarie del processo penale, comporta che ad essa non si applichino le regole previste dal codice di procedura civile per il caso di decesso della parte civile <sup>(22)</sup>. In simile ipotesi, infatti, deve trovare applicazione l'art. 76, comma 2 c.p.p., a termini del quale, la costituzione di parte civile esplica i suoi effetti in tutti gli stati e gradi del procedimento con la ulteriore conseguenza che le statuizioni adottate dal giudice penale sulle richieste formulate dopo il decesso della parte civile, sono valide e di esse potranno giovare gli eredi <sup>(23)</sup>.

---

<sup>(19)</sup> Così, F. LAZZARONE, sub art.38, in *Giudice di pace e processo penale*, diretto da M. CHIAVARIO, E. MARZADURI, Torino, 2002, p. 374. Qualche perplessità potrebbe suscitare l'art. 38 d.lg.vo n. 274 del 2000 laddove stabilisce che l'impugnazione della persona offesa possa avvenire *anche* agli effetti penali. Dal tenore letterale della disposizione, infatti, è lecito desumere che l'impugnazione possa avvenire *anche* agli effetti civili ma non si comprende come la persona offesa che non si sia costituita parte civile possa difendere in appello il diritto al risarcimento ed alla restituzione. Sulla possibilità di ricondurre tali previsioni a forme di esercizio dell'azione penale, cfr. G. RICCIO, *Il controllo sull'esercizio dell'azione*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. CONSO, Napoli, 2006, p. 98.

<sup>(20)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 164.

<sup>(21)</sup> V. *infra* §6.

<sup>(22)</sup> Per il caso della morte dell'imputato, v. *supra*, §2.

<sup>(23)</sup> Cass., sez. V, 21 gennaio 2009, Picierro, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2341, secondo la quale alla morte della persona costituita parte civile non con-

Nel caso in cui la parte civile si fosse costituita quando era minorenni ed abbia acquistato la capacità di stare in giudizio nelle more tra il primo e di secondo grado, la rappresentanza dei genitori deve ritenersi cessata con l'acquisto della capacità d'agire. Al riguardo, appare condivisibile quanto ritiene la giurisprudenza secondo la quale «la costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, conserva la sua validità, pur in assenza di rinnovazione»<sup>(24)</sup>. Ed invero, «poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile» e poiché «la perdita di capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (articolo 300 del c.p.c.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l'evento», deve conseguentemente ritenersi «che la mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell'ipotesi di parte civile minorenni costituitasi a mezzo del genitore, [non] possa essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo»<sup>(25)</sup>.

Poste tali precisazioni, occorre ora concentrarsi sull'aspetto più importante della problematica, quello cioè dell'estensione del potere di impugnazione della parte civile.

Occorre premettere che l'art. 195 c.p.p. 1930 – dando massima attuazione al principio di accessorietà dell'azione civile nel processo penale – aveva introdotto diverse limitazioni al diritto di impugnazione della parte civile, stabilendo, in particolare, che la stessa potesse esercitarlo, da un lato, contro le disposizioni della sentenza che concernevano i suoi interessi civili, quando trattavasi di sentenza impugnabile dal pubblico ministero e solo quando vi fosse stata condanna dell'imputato e, dall'altro, contro la condanna alle spese ed al risarcimento del

---

seguono né gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 c.p.c.

<sup>(24)</sup> Così, Cass., sez. I, 22 giugno 2006, Hu, in *C.E.D. Cass.*, n. 234842. In argomento, anche Cass., sez. IV, 7 novembre 2001, Bassano, in *Riv. pen.*, 2002, p. 469.

<sup>(25)</sup> Cass. sez. VI, 23 novembre 2004, Cazzarolli, in *Guida dir.*, 2005, f. 11, p. 95.



danno pronunciata nei confronti della stessa parte civile, quando l'imputato fosse stato prosciolto <sup>(26)</sup>.

Ampliando enormemente gli spazi lasciati all'iniziativa della parte civile, il legislatore ha stabilito che, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., la parte civile possa, invece, proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

Dalla disposizione in questione, si desume che la parte civile – a differenza dunque di quanto stabiliva il sistema precedente <sup>(27)</sup> – può impugnare le sentenze di proscioglimento (salvo, poi, stabilire quali ed attraverso quale mezzo <sup>(28)</sup>) non solo avendo riguardo alle disposizioni con le quali sia stata condannata alle spese ed al risarcimento del danno, ma contro «la sentenza di proscioglimento» nel suo complesso.

Soprattutto, non sussistendo alcuna subordinazione dell'impugnazione della parte civile a quella proposta dagli altri legittimati, in forza di quanto stabilisce l'art. 576 c.p.p., essa non è in alcun modo condizionata dalle iniziative adottate dal pubblico ministero: l'eventuale rinuncia o inammissibilità della impugnazione da questi proposta, infatti, incide solo sulla estensione dei poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione.

È ovvio, poi, come, ancorché non espressamente previsto, si debba ritenere che la parte civile sia legittimata a proporre impugnazione avverso la sua condanna al risarcimento ed alla rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 541, comma 2 c.p.p. <sup>(29)</sup>.

---

<sup>(26)</sup> L'inoppugnabilità delle sentenze di proscioglimento ad opera della parte civile fu ritenuta costituzionalmente illegittima da Corte cost., 22 gennaio 1970, n.1, in *Giur. cost.*, 1970, p. 1, per violazione dell'art. 111, comma 2 (oggi 7) cost. Il sistema, poi, prevedeva l'efficacia del giudicato penale in sede civile ed amministrativa. Solo Corte cost., 22 marzo 1971, n. 55, in *Giur. it.*, 1971, I, p.784 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 c.p.p. Cfr., sull'argomento, A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., p.76.

<sup>(27)</sup> Sul regime esistente nel codice 1930, cfr. G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 568.

<sup>(28)</sup> In argomento, *infra*, Cap. IV, §5 e Cap. V, §4.

<sup>(29)</sup> S. SALIDU, sub art. 576 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. Da M. CHIAVARIO, vol. VI, Torino, 1991, p. 66; F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2001, p. 1074 e, in questo senso Cass., sez. II, 19 dicembre 1997, Marcomeni, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2941, in un caso nel quale è stata riconosciuta la legittimazione all'impugnazione alla parte ci-

Nel vigore del codice 1930, si affermava che la parte civile ed il querelante condannati con la sentenza di proscioglimento alla rifusione delle spese ed al risarcimento del danno verso l'imputato non potessero investire con il gravame le disposizioni penali del provvedimento e richiedere che l'imputato prosciolto dovesse essere condannato o che la formula di proscioglimento dovesse essere diversa da quella adottata dal giudice<sup>(30)</sup>.

Anche tali limitazioni non sembrano oggi prospettabili, ben potendo la parte civile, nell'impugnare la sentenza di assoluzione, con la quale viene condannata al pagamento delle spese ed al risarcimento del danno, rivolgere le sue doglianze contro le ragioni che hanno condotto al proscioglimento dell'imputato.

Un caso particolare è quello della parte civile che abbia revocato la sua costituzione in quanto, ai sensi dell'art. 82, comma 3 c.p.p., il giudice non può conoscere delle spese e dei danni richiesti dall'imputato e dal responsabile civile. Qualora, tuttavia, il giudice abbia in tal senso erroneamente disposto, si deve riconoscere la legittimazione della parte civile ad impugnare la decisione<sup>(31)</sup>.

Anche con riferimento alle sentenze di condanna si deve ritenere che la parte civile possa proporre l'impugnazione, sia pur con effetti limitati, contro le disposizioni della sentenza riguardanti i suoi interessi civili.

In tal caso, la parte civile potrà anzitutto rivolgere il gravame contro le disposizioni della sentenza di condanna che concernono la domanda di riparazione, vale a dire, il risarcimento del danno, le restituzioni, la pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e le spese processuali.

Sempre in relazione a tale problematica, occorre chiedersi se la parte civile abbia la possibilità di rivolgere il proprio gravame anche contro punti della sentenza di condanna di natura strettamente penalistica che siano tali da determinare pregiudizio per i suoi interessi come, ad esempio, quelli relativi al concorso di colpa dell'offeso, alla provocazione della persona offe-

---

vile che, pur avendo revocato la costituzione, era stata condannata dal giudice di merito al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 541, comma 2 c.p.p.

<sup>(30)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 547.

<sup>(31)</sup> Così, ancora, Cass., sez. II, 19 dicembre 1997, Marcomeni, *cit.*

sa, all'attenuante del risarcimento del danno, alla natura ed entità delle lesioni personali patite dal leso, ovvero, ancora, alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisoriale<sup>(32)</sup>.

A tale riguardo, secondo la dottrina, l'art 576 c.p.p. erroneamente riconoscerebbe alla parte civile la possibilità di impugnare i capi della sentenza di condanna diversi da quelli che decidono direttamente sulla domanda civile<sup>(33)</sup>.

Anche nel vigore del codice 1930, si era osservato come, poiché l'impugnazione della parte civile contro le sentenze di condanna poteva tendere alla riforma o all'annullamento di capi della pronuncia relativi alla responsabilità civile, essa, pur non impedendo il passaggio in giudicato dei capi penali della sentenza impugnata, avrebbe comunque determinato una separazione dell'azione civile da quella penale e, dunque, la possibilità per il giudice di appello di esaminare anche le censure a quelle statuizioni penali della sentenza sulle quali si fondava la decisione sulla domanda introdotta a fini civili<sup>(34)</sup>.

Sebbene tale argomentazione possa essere proposta anche nel vigore del codice vigente (in tal senso dispone, oggi, l'art.573 c.p.p.), essa sembra provare troppo in quanto il passaggio in giudicato della disposizione penali, quale conseguenza del gravame della parte civile per i propri interessi, non impedisce che quelle disposizioni – al pari di quanto accade con riferimento alla regiudicanda che permane *sub iudice* per quanto

---

<sup>(32)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, pp. 570 ss.

<sup>(33)</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, (ed.2001), cit., 1080 secondo il quale «il proscioglimento (non impugnato dal pubblico ministero) è irrevocabile; la sentenza favorevole all'impugnante non decide sul merito, accordando o negando il risarcimento (lo vieta l'art. 538, comma 1 c.p.p.); rimuove soltanto l'effetto extrapenale (art.652, comma 1), aprendo all'interessato la via d'un giudizio civile»; P. DELL'ANNO, *In tema di legittimazione della parte civile ad impugnare le sentenze di condanna*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 913 secondo il quale la disposizione processuale non pone limitazione di sorta sicché può essere impugnato anche il punto relativo alla qualificazione giuridica del fatto quando incida sulla responsabilità civile dell'offensore.

<sup>(34)</sup> Su tale aspetto, M. DUNI, *Limiti delle impugnazioni della parte civile*, in *Riv. Giur. Circ. Trasp.*, 1961, pp.1 ss.; G. FOSCHINI, *Limiti delle impugnazioni della parte civile*, in *Riv. Giur. Circ. Trasp.*, 1961, pp. 19 ss.; A. SANTORO, *Sul contenuto delle impugnazioni ai fini civili e sui poteri conseguenti del giudice*, in *Riv. Giur. Circ. Trasp.*, 1961, p. 24; G. GRILLO, *I limiti delle impugnazioni della parte civile*, in *Giust. pen.*, 1962, III, p. 150.

concerne gli effetti civili – possano continuare ad essere materia del contendere ai fini civili.

Più pertinente, invece, la considerazione secondo la quale al giudice della impugnazione per i soli interessi civili non può essere riconosciuta una potestà di cognizione maggiore di quella spettante al giudice civile, chiamato a giudicare sulla pretesa del danneggiato dal reato, dopo che la sentenza penale abbia acquistato irrevocabilità.

Invero, oggi, come nel vigore del codice 1930, si stabilisce che nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno, iniziato o proseguito contro il colpevole o contro il responsabile civile dopo la sentenza irrevocabile di condanna, la sentenza stessa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato <sup>(35)</sup>.

Orbene, nella nozione di «fatto», non rientra né la misura, né l'entità del risarcimento spettante al danneggiato ma semplicemente i fatti oggetto dell'imputazione, la loro illiceità e la responsabilità dell'imputato <sup>(36)</sup>.

È evidente come, in tal modo, la soluzione del problema venga visibilmente spostata dal piano della legittimazione a quello dell'interesse – ed infatti trattando di tale requisito <sup>(37)</sup> si rinverrà la risposta al quesito formulato – in quanto la delimitazione ai poteri della parte civile viene ricercata sulla base dei concreti risultati che, attraverso di essi, la parte stessa può ottenere. Ciononostante, la giurisprudenza non ha seguito con rigore un unico criterio selettivo.

Se, in taluni casi, infatti, si è escluso che la parte civile possa impugnare la sentenza che abbia condannato l'imputato per

---

<sup>(35)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, pp. 575 ss. secondo il quale la parte civile non potrebbe proporre gravame adducendo l'inesistenza del risarcimento del danno affermata dalla sentenza ai fini della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p.; non potrebbe contrastare l'accertamento quantitativo del danno compiuto dal giudice penale al fine del giudizio sulla sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 c.p. o dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7; non potrebbe impugnare la sentenza di condanna per fare escludere il ritenuto concorso di colpa della vittima nei reati colposi e non potrebbe tendere, con il suo gravame, a fare escludere il concorso causale del fatto doloso della persona offesa, ritenuto dal giudice ai fini della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 5 c.p.

<sup>(36)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 575.

<sup>(37)</sup> V. *infra*, Cap. IV, § 5.

un reato diverso da quello originariamente contestato all'imputato, per denunciare l'erroneità della diversa qualificazione giuridica del fatto <sup>(38)</sup>, in altri, è stata ritenuta la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che abbia dato al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché dalla modificazione *de qua* possa derivare una diversa quantificazione del danno <sup>(39)</sup>.

Alcune considerazioni vanno poste a proposito delle ordinanze sulla ammissione delle parti accessorie in quanto, sulla richiesta di costituzione della parte civile e su quella di citazione del responsabile civile, confluiscono vari interessi che si riverberano anche sulla legittimazione all'impugnazione.

In particolare, il pubblico ministero, l'imputato ed il responsabile civile, ai sensi dell'art. 80 c.p.p., possono avanzare richiesta di esclusione della parte civile; così, a proposito della citazione o dell'intervento del responsabile civile, l'art. 86 c.p.p. stabilisce che la richiesta di esclusione può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano chiesto la citazione nonché dallo stesso responsabile civile, purché non sia egli stesso intervenuto volontariamente.

Ciascuna di tali questioni diretta a contrastare la costituzione delle parti, in quanto non accolta, si trasforma in motivo di impugnazione legittimamente deducibile attraverso il gravame della sentenza.

Altro problema che si pone al riguardo è se l'ordinanza emessa dal giudice sulla eccezione proposta da una parte (ad es. imputato sulla costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 80 c.p.p.) possa essere impugnata dalla parte che, pur avendo interesse comune (ad es. responsabile civile), non aveva proposto la relativa eccezione. A tale quesito sembra potersi fornire risposta positiva, in quanto, trattandosi di questioni processuali delle quali si possono giovare tutte le parti che hanno un interesse comune, in difetto di una preclusione in tal senso, si deve ritenere che, una volta eccepite nei termini, esse possano essere ri-

---

<sup>(38)</sup> Cass., sez. III, 2 ottobre 1997, Palmieri, *Cass. pen.*, 1999, p. 912, a proposito di una impugnazione avverso una sentenza che aveva condannato un imputato, tratto a giudizio per il reato di violenza carnale, per il reato di atti a fine di libidine violenta.

<sup>(39)</sup> Cass., sez. V, 26 gennaio 2001, Chieffi, *C.E.D. Cass.*, n. 218427.

proposte con l'impugnazione da chiunque possa ritrarne giovamento.

Occorre, infine, rammentare che il danneggiato, per poter proporre impugnazione, non solo si deve essere costituito parte civile nel giudizio, ma deve aver conservato tale qualifica al termine del dibattimento <sup>(40)</sup>. In forza di tale premesse, va escluso che conservi il potere di impugnazione la parte civile esclusa dal processo penale ai sensi degli artt. 80 e 81 c.p.p. o che abbia revocato, espressamente o tacitamente (come nel caso di omessa presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p.), la costituzione stessa.

##### 5. IL RESPONSABILE CIVILE ED IL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

Secondo l'art. 575 c.p.p., il responsabile civile può impugnare le disposizioni della sentenza di condanna che concernono il danno, le restituzioni e la rifusione delle spese processuali. Da ciò consegue che il responsabile civile, salvo limitazioni derivanti dalla carenza di interesse, può proporre impugnazione, oltre che contro i capi della sentenza che pronunciano la sua condanna, anche contro quelli che dichiarano la colpevolezza dell'imputato.

Il responsabile civile può, inoltre, proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali. In particolare, il responsabile civile può impugnare il rigetto della domanda di condanna avanzata nei confronti della parte civile e del querelante, rispettivamente ai sensi degli artt. 541 e 542 c.p.p. Al riguardo si sostiene che, nei confronti del responsabile civile assente in udienza la cui domanda di condanna alle spese ed al risarcimento del danno sia stata rigettata, andrebbe disposta la notificazione della sentenza *ex art. 23 disp. att. c.p.p.*, in quanto anche il responsabile

---

<sup>(40)</sup> G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni penali: parte generale*, Napoli, 1935, p. 208.

civile, al pari dell'imputato, è legittimato ad impugnare il capo della sentenza <sup>(41)</sup>.

Il codice abrogato, concedeva al responsabile civile di sperimentare la impugnazione anzitutto contro i soli capi delle sentenze che pronunciavano la sua condanna ed alla condizione che la responsabilità fosse «stata ritenuta nella sentenza» <sup>(42)</sup>.

L'art. 575 c.p.p., invece, consente oggi al responsabile civile di rivolgere in ogni caso la propria impugnazione, oltre che contro l'affermazione di colpevolezza agli effetti civili dell'imputato e contro quella dello stesso responsabile civile, attraverso la censura della sussistenza del danno, della sua consistenza e del titolo da cui dipende la sua obbligazione, anche contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità penale dell'imputato e ciò in quanto, evidentemente, proprio da questa affermazione dipende, in primo luogo, il titolo della sua responsabilità.

La ragione di tale estensione va ricercata nel regime di efficacia della sentenza di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio civile ed amministrativo di danno che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha forza di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso, oltre che nei confronti del condannato, anche di quello del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

Nessuna legittimazione può, invece, essere riconosciuta al responsabile civile ad impugnare le sentenze emesse nell'ambito del giudizio abbreviato o di patteggiamento.

Non le prime, in quanto, con la trasformazione del procedimento, la costituzione del responsabile civile, ove già intervenuta a seguito di citazione o di intervento volontario, determina la sua esclusione d'ufficio con conseguente inapplicabilità nei suoi confronti di qualunque effetto extrapenale derivante dal giudicato. Non le seconde, in quanto l'applicazione della pena

---

<sup>(41)</sup> L.D. CERQUA, *sub art. 542*, in *Codice di procedura penale. Commentario*, coordinato da A. GIARDA, G. SPANGHER, vol. III, Milano, pp. 5 ss.; D. MANZIONE, *sub art. 542* in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Coordinato da M. CHIAVARIO, vol. V, Torino, 1989, p. 572.

<sup>(42)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 563; A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., p. 77.

su richiesta impedisce qualunque decisione sulle istanze della parte civile e, dunque, nessuna affermazione di responsabilità può gravare sul responsabile civile <sup>(43)</sup>.

Piuttosto, è da chiedersi se sussista la legittimazione all'impugnazione nel caso in cui il responsabile civile subisca le vicende riguardanti la costituzione di parte civile per effetto delle iniziative di quest'ultima.

Il problema dipende sempre dalla portata dell'art. 651 c.p.p. il quale, oltre a statuire determinati effetti extrapenali nei confronti del responsabile civile, ne prevede altri nei confronti della parte civile la quale può «lucrare» gli eventuali effetti positivi derivanti dall'accertamento avvenuto in sede penale (quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso), oltre che nel caso in cui abbia esercitato nella sede propria l'azione risarcitoria o restitutoria, anche in quello in cui, dopo essersi costituita nel processo penale, trasferisca dinanzi al giudice civile l'azione. In tal caso, l'art. 75, comma 3 c.p.p. stabilisce che l'azione civile resta sospesa fino a quando non si sia concluso il processo penale.

È da chiedersi, però, se, nelle ipotesi in cui la parte civile abbia trasferito l'azione civile nella sede propria, dopo aver provveduto alla citazione del responsabile civile, quest'ultimo conservi o meno il diritto alla impugnazione.

Poiché la partecipazione del responsabile civile al processo penale è tuttavia «doppiamente eventuale» <sup>(44)</sup>, in quanto gli artt. 83, comma 6 e 85, comma 4 c.p.p., prevedono che il responsabile civile subisca passivamente le iniziative e le vicende della parte civile statuendo espressamente la perdita di efficacia della citazione (oltre che dell'eventuale intervento) del responsabile civile nelle ipotesi di revoca della costituzione di parte civile o di esclusione della stessa, nell'evenienza considerata il terzo responsabile per fatto altrui perde la qualità di parte nel processo.

La conclusione si salda perfettamente con quanto prevede l'art. 651 c.p.p. a proposito degli effetti extrapenali prodotti dalla sentenza di condanna nei confronti del responsabile civile. In forza di tale disposizione, infatti, costui subisce le conseguenze

---

<sup>(43)</sup> Sulla posizione del responsabile civile nei riti differenziati, cfr. G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, cit., pp. 105 ss.

<sup>(44)</sup> G. CONSO, *Istituzioni di procedura penale*, Milano, 1969, p. 176.



derivanti dalla decisione emessa in sede penale solo qualora abbia partecipato effettivamente o sia intervenuto nel processo ovvero qualora abbia esercitato il diritto di difesa o sia stato posto nella condizione di farlo.

Va ancora considerato che, sebbene quella del responsabile civile costituisca un titolo autonomo di legittimazione, diversa da quello del soggetto dal quale riflette la responsabilità civile, ciò non toglie che, stante la complementarietà delle obbligazioni, le impugnazioni proposte dall'imputato e dal responsabile civile non siano prive di reciproci condizionamenti, come si avrà modo di evidenziare affrontando il problema degli effetti estensivi della impugnazione <sup>(45)</sup>.

Va considerato che, una volta citato ovvero ritualmente intervenuto, il responsabile civile assume la qualità di parte nei confronti di tutti gli altri soggetti presenti nel processo. Da ciò ne consegue che non solo, ove ne ricorrano i presupposti, possono presentare istanza per ottenere la sua condanna anche le parti civili che non abbiano provveduto alla sua citazione ovvero anche le parti civili nei cui confronti egli non sia intervenuto, ma che il potere di impugnazione della sentenza contro il responsabile civile deve essere riconosciuto in capo a qualunque parte costituita anche nell'ipotesi in cui quella che aveva provveduto alla sua citazione abbia revocato la propria costituzione <sup>(46)</sup>.

Quanto ad alcuni specifici profili, deve essere ricordato come non sussista alcuna legittimazione all'impugnazione in capo al difensore del responsabile civile. Questi, infatti, a differenza di quanto statuisce l'art. 571 c.p.p. per il caso dell'imputato, non è autonomamente investito di alcuna potestà ad impugnare se non come procuratore speciale dello stesso responsabile <sup>(47)</sup>.

Sempre con riferimento alla legittimazione è da chiedersi come agisca in sede di impugnazione il responsabile civile il

---

<sup>(45)</sup> V. Cap. VI, sez. IV.

<sup>(46)</sup> Così, F. GIANNITI, *I rapporti tra processo civile e processo penale*, Milano, 1988, pp. 96-97.

<sup>(47)</sup> Così nel vigore del codice 1930, Cass., sez. IV, 24 gennaio 1984, Bruno, in *Riv. pen.*, 1984, p. 1027; Cass., sez. IV, 16 marzo 1982, Proietti, in *Giust. pen.*, 1983, III, p. 297; *contra*, Cass., sez. I, 2 febbraio 1971, Cozzolino, in *Cass. pen.*, 1972, p. 977. Di diverso avviso, G. TRANCHINA, *Impugnazioni (dir. proc. pen.)*, in *Enc del dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 712.

quale, benché citato, non si sia costituito nel giudizio di primo grado.

Va infatti ricordato che, ai sensi del già richiamato art. 651 c.p.p., la sentenza di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso, oltre che del condannato, anche nei confronti del responsabile civile citato.

Orbene, a prescindere dal problema della applicabilità o meno dell'istituto della contumacia e dell'eventuale diritto al difensore d'ufficio del responsabile civile (ed al civilmente obbligato) citato nel giudizio di primo grado e non costituitosi ai sensi dell'art. 84 c.p.p., parrebbe che egli comunque «assum[a] la qualità di “parte processuale” per il fatto stesso di essere stato ritualmente citato, indipendentemente dalla sua comparizione personale e dalla sua costituzione»<sup>(48)</sup>.

---

<sup>(48)</sup> G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, cit., pp. 148 ss. secondo il quale, nel codice vigente, nei confronti del responsabile civile citato e non costituito, non si applica la disciplina della contumacia in quanto non solo la disciplina non fa alcun riferimento a tale soggetto, ma il legislatore, a differenza di quanto avveniva nel codice 1930, non ha più previsto l'estensione, in favore di tale soggetto, dei diritti e delle garanzie riconosciute all'imputato optando per il regime della costituzione a mezzo del difensore. Nello stesso senso, C. QUAGLIERINI, *Le parti private*, cit., p. 127, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 553; A. DE CARO, *Responsabile civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, p. 101. *Contra*, F. RUGGERI, *sub. Artt. 83-85*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO, O. DOMINIONI, vol. I, Milano, 1989, p. 509. Nel vigore del codice 1930, per la risposta affermativa, sia per quanto riguardava il responsabile civile, che il civilmente obbligato, U. GUALTIERI, *I responsabili civili*, cit., p. 93; G. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Torino, 1956, p. 202; G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 385 e p. 564 sulla base della disposizione contenuta nell'art 123 c.p.p. 1930 che estendeva al responsabile civile ed al civilmente obbligato all'imputato gli stessi diritti spettanti all'imputato; *contra*, invece, G. BELLAVISTA, *Il procedimento contumaciale*, in *Studi sul processo penale*, Milano, 1960, p. 303; G. PANSINI, *La contumacia nel processo penale*, Milano, 1963, p. 248. In giurisprudenza, secondo Cass., sez. IV, 24 gennaio 1984, Bruno, *cit.* «il responsabile civile che rimanga contumace ha diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza».

G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, cit., p. 79, esclude, poi, che al responsabile civile assente debba essere nominato un difensore di ufficio.

Da ciò consegue – salvo un altro problema, che verrà ripreso in seguito, delle forme con le quali può avvenire l'esercizio del diritto di impugnazione <sup>(49)</sup> – che il responsabile civile citato è, di regola, legittimato ad impugnare le sentenze di condanna pronunciate in sua assenza fatte sempre salve le eventuali limitazioni derivanti dalla carenza di interesse.

Nessuna legittimazione è, invece, possibile riconoscergli per il caso di sentenza di assoluzione in quanto, essendo la stessa priva nei suoi confronti (ai sensi dell'art. 652 c.p.p.), di alcuna efficacia extrapenale pregiudizievole e non avendo (in quanto non costituitosi) alcuna spesa di cui richiedere la rifusione, egli – conseguentemente – non ha alcuna pretesa da poter far valere in sede di impugnazione.

Da ultimo, occorre notare che l'art. 575, comma 2 c.p.p. estende al civilmente obbligato per la pena pecuniaria i diritti di impugnazione previsti per il responsabile civile.

#### 6. LA PERSONA OFFESA NON COSTITUITA PARTE CIVILE E GLI ENTI ESPONENZIALI

A completare il quadro del potere di impugnazione della parte lesa, occorre rammentare che principio generale in materia è quello che inibisce alla persona offesa o al querelante che non sia anche parte civile il diritto di proporre impugnazione <sup>(50)</sup>.

Come si è detto, un'eccezione a tale principio è riscontrabile nella previsione contenuta nell'art. 38 del d.lg.vo 28 agosto 2000 n. 274 il quale, nel processo dinanzi al giudice di pace, stabilisce che il ricorrente il quale abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21, ancorché non costituitosi parte civile, possa proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento, negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione del pubblico ministero.

Al di fuori di tale ipotesi, l'unico rimedio apprestato alla persona offesa non costituitasi oltre che agli enti esponenziali intervenuti a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p., è rappresentato dalla possibilità di sollecitare, ai sensi dell'art. 572 c.p.p., attra-

---

<sup>(49)</sup> V., *infra*, Cap.VI, Sez. I, §1.

<sup>(50)</sup> La persona offesa non può proporre nemmeno ricorso per cassazione, cfr. Cass., sez. V, 12 marzo 1992, Corti, in *Riv. pen*, 1993, p. 344.

verso richiesta motivata presentata al pubblico ministero legittimato ad impugnare, la proposizione del gravame ad ogni effetto penale avverso la sentenza. Non si tratta, come è agevole immaginare, né di un diritto di impugnazione, non derivando dal suo esercizio alcuno stato di soggezione tipico del diritto potestativo, né di una tutela diretta del diritto di cui persona offesa ed enti esponenziali sono portatori, quanto, semmai, di un meccanismo tendente a valorizzare il contributo che tali soggetti possono fornire alle scelte del pubblico ministero circa la tutela degli interessi pubblici ad esso affidati (<sup>51</sup>).

Sebbene nella facoltà in questione sia stato da taluno vista un'anomala forma di controllo esercitata da soggetti estranei all'ordine giudiziario sull'attività di un organo istituzionalmente indipendente (<sup>52</sup>) e da altri un'antinomia di sistema in quanto, se, da un lato, si nega una legittimazione ad investire con l'impugnazione i capi penali della sentenza ad un soggetto privato, dall'altro gli si attribuisce una qualche finalità «persecutoria» anche agli effetti penali (<sup>53</sup>), in realtà, il meccanismo ideato dal legislatore sembra costituire una giusta mediazione di opposti interessi. Non v'è dubbio, infatti, come elevare la persona offesa a soggetto in grado di esercitare indiscriminatamente un potere di impugnazione avente effetti penali, rischia di creare figure di accusa private operanti accanto a quella pubblica e, dunque, di far gravare sul procedimento di impugnazione interessi e finalità che, invece, gli dovrebbero essere estranei.

Del resto, anche l'analogo potere di sollecitazione previsto per la parte civile, la quale invece possiede una legittimazione a proporre impugnazione a fini civili, sembra rispondere in maniera adeguata alla necessità di fornire tutela penale – in aggiunta a quella civilistica che può essere autonomamente pretesa – agli interessi lesi dal reato.

---

(<sup>51</sup>) S. SALIDU, sub *art. 576 c.p.p.*, cit., p. 49.

(<sup>52</sup>) S. RAMAJOLI, *Le impugnazioni penali: appello, cassazione, revisione*, Padova, 1994, p. 25.

(<sup>53</sup>) Così, G. DE ROBERTO, *Codice di procedura penale*, cit., p. 276.

## 7. LA PERSONA OFFESA E LA PARTE CIVILE NON CITATE

Altro problema da affrontare è quello della mancata citazione della persona offesa che avrebbe avuto diritto a costituirsi parte civile.

Nonostante si sia anche ipotizzata una costituzione di parte civile per la prima volta in appello <sup>(54)</sup>, la previsione generale secondo la quale la costituzione di parte civile può avvenire solo nel giudizio di primo grado e sino a quando non siano state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, da un lato, e la necessità di rispettare comunque il doppio grado di giudizio rispetto ai capi civili della sentenza (oltre che nell'interesse della stessa parte costituenda anche dell'imputato e dell'eventuale responsabile civile), dall'altro, impediscono di seguire tale soluzione <sup>(55)</sup>.

Al fine di dare una risposta al quesito, occorre muovere da quanto dispone l'art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p. che statuisce che è sempre prevista a pena di nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti la citazione in giudizio della persona offesa da reato e del querelante.

La disposizione, che si applica solo rispetto alla persona offesa, con esclusione, dunque, del mero danneggiato, deve essere letta in relazione al combinato disposto degli artt. 178, comma 1 lett. c), 179 e 180 c.p.p. dal quale si evince che le nullità concernenti la mancata citazione della persona offesa e del querelante non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. In applicazione di tale disposizione, dunque, emerge che, ove la persona offesa ed il querelante non siano riusciti ad eccepire la nullità prima della pronuncia della sentenza di primo grado, ogni questione verrebbe ad essere travolta dalla decadenza.

Un caso diverso è quello previsto dall'art. 519, comma 2 c.p.p., in forza del quale, nei casi di modificazione dell'imputazione, di contestazione di reato concorrente e di fatto nuovo risultanti in dibattimento, ai sensi rispettivamente degli artt. 516, 517 e 518, comma 2 c.p.p., il «presidente dispone

---

<sup>(54)</sup> G. LEONE, *Sulla nullità per omessa o irregolare citazione della parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, p. 560.

<sup>(55)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 566.

la citazione della persona offesa osservando un termine non inferiore a cinque giorni».

È ovvio che, in caso di violazione di tale previsione, si determina una nullità rilevabile in appello e ciò in considerazione di quanto dispone l'art. 180 c.p.p. che consente la rilevazione delle nullità a regime intermedio che si sono verificate nel giudizio fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo.

In tale ipotesi, peraltro, non occorre neppure una impugnazione *ad hoc* in quanto, trattandosi di nullità a regime intermedio, essa potrebbe essere fatta valere, nel giudizio di impugnazione promosso da altre parti, attraverso la sua eccezione anche se, ovviamente, in mancanza di un gravame da altri proposto, alla persona offesa non resterebbe altra possibilità che quella di impugnare la decisione di primo grado.

Analoga soluzione deve essere rassegnata per il caso in cui la parte civile già costituita, non sia stata citata per il giudizio (come, ad esempio nei casi di omessa notificazione del provvedimento di anticipazione o differimento dell'udienza emesso ai sensi dell'art. 465, comma 2 c.p.p. o della mancata citazione della parte civile per il giudizio di appello) <sup>(56)</sup>. In tali ipotesi, trattandosi di nullità consumatesi nel giudizio, esse possono essere ancora dedotte prima della deliberazione della sentenza del grado successivo mediante impugnazione <sup>(57)</sup>.

---

<sup>(56)</sup> Cfr., Cass., sez. III, 28 marzo 1997, Mango, in *Giust. pen.*, 1998, III, p. 182 secondo la quale la mancata notifica alla parte civile determina «una nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c) c.p.p., in quanto si tratta di disposizione concernente l'intervento delle altre parti. Essa è a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giacché attiene ai presupposti della *vocatio in iudicium*. Verificandosi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, formalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma dell'art. 180 c.p.p., deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza del grado successivo». *Contra*, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 891, nt. 102 che ritiene che la mancata notifica del provvedimento di anticipazione costituirebbe vizio verificatosi prima del giudizio.

<sup>(57)</sup> Priva di tutela, invece, resta la parte civile nel caso della sua omessa citazione per il giudizio di cassazione non potendo essa ricorrere in via straordinaria ex art. 625 *bis* c.p.p. che costituisce rimedio a disposizione solo a favore del condannato. Così, (in relazione al caso di un ricorso presentato dalla parte civile la quale evidenziava che la Corte di Cassazione – nell'annullare la sentenza di secondo grado, perché erroneamente pronunciata nei confronti di un provvedimento inappellabile - aveva omesso di trattenere gli atti per decidere in ordine alla impugnazione della parte civile) Cass., sez. V, 19 dicembre 2002, p.c. in proc. Salvo, in *Riv. pen.*, 2004, p. 90.

## 8. IL QUERELANTE

Ai sensi degli art. 427 e 542 c.p.p. con la sentenza di proscioglimento, pronunciata in udienza preliminare o in dibattimento, quanto si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante, ancorché non costituitosi parte civile, può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato e, su richiesta dell'imputato, alla rifusione delle spese da lui sostenute oltre che, se vi è colpa grave e sempre che ne sia fatta richiesta, a risarcire il danno all'imputato.

La disposizione ricalca l'identica previsione contenuta nel codice 1930 il quale, peraltro, prima della riforma apportata dall'art. 16 d.p.r. 25 ottobre 1955, n. 932, non poneva a disposizione del querelante condannato alcun rimedio per censurare la decisione adottata nei suoi confronti<sup>(58)</sup>.

Benché non possa definirsi parte nella fase anteriore alla condanna, non partecipando in alcun modo al contraddittorio, tale posizione, secondo la dottrina, esso acquisterebbe quando impugnò ai fini civili la sentenza di proscioglimento<sup>(59)</sup>.

A tal fine, si qualifica il querelante impugnante come «parte sopravvenuta alla decisione», equiparata a quella dell'imputato condannato con decreto penale<sup>(60)</sup>.

Analogamente, si deve ritenere che il querelante assuma la qualifica di parte anche nel caso in cui, contro di esso, sia rivolta l'impugnazione dell'imputato al quale sia stata negata la richiesta di condanna ai danni ed alle spese.

---

<sup>(58)</sup> Sull'argomento, G. CONSO, *Questioni nuove di procedura penale*, Milano, 1959, p. 225; G. TRANCHINA, *La potestà di impugnare nel processo penale italiano*, Milano, 1970, p. 41; G. BELLAVISTA, *L'appello penale*, cit., p. 22.

<sup>(59)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 562; G. LEONE, *Trattato*, cit., p. 254; O. DOMINIONI, *Le parti nel processo penale*, Milano 1985, p. 36; F. Cordero, *Procedura penale*, IX ed., Milano, 1987, p. 252. Secondo A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 120 il querelante condannato non è parte con riferimento alla statuizione sulle spese anticipate dallo Stato mentre lo è rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti dall'imputato e dal responsabile civile.

<sup>(60)</sup> O. DOMINIONI, *Le parti nel processo penale*, cit., p. 36. *Contra*, muovendo dalla definizione secondo la quale parti sono quelle che hanno interesse alla pronuncia del giudice sull'oggetto del procedimento, G. RICCIO, *La volontà delle parti nel processo penale*, Napoli, 1969, p. 118.

Ai sensi dell'art. 427, comma 4 c.p.p., contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni, il querelante può proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428 c.p.p. e parimenti dispone l'art. 576, comma 2 c.p.p. con riferimento alla condanna pronunciata ai sensi dell'art. 542 c.p.p.

È opportuno, evidentemente, che al querelante, onde consentirgli l'impugnazione, sia disposta, ai sensi dell'art. 542, comma 2 c.p.p., la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza che statuisce sulle spese e sui danni e che allo stesso sia notificato l'atto di impugnazione dell'imputato ai sensi dell'art. 584 c.p.p.

Circa i limiti entro cui opera la potestà di impugnazione si era sostenuto che essa dovesse essere contenuta nell'ambito dei capi della sentenza relativi soltanto alla condanna alle spese processuali o al risarcimento del danno «a favore dell'imputato prosciolto, con esclusione, quindi, di qualsiasi "attacco" contro le statuizioni penali della sentenza di proscioglimento»<sup>(61)</sup>. Fermo tale limite, è ovvio come, benché in mancanza della impugnazione del pubblico ministero, l'assoluzione pronunciata nei confronti dell'imputato diventi immodificabile, il querelante possa devolvere qualunque questione anche quella inerente la responsabilità dell'imputato sebbene, stante la natura civilistica della questione dallo stesso proposta, l'eventuale riforma della sentenza ad opera del giudice dell'impugnazione potrà incidere limitatamente alla statuizione di condanna del querelante alle spese. In pratica, la erronea assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste invece che perché il fatto non costituisce reato, pur comportando la modificazione della formula di assoluzione, non potrà incidere sulla sua posizione che resta ancorata a quella della formula indicata in sentenza<sup>(62)</sup>.

---

<sup>(61)</sup> G. TRANCHINA, *La potestà di impugnare*, cit., p. 41.

<sup>(62)</sup> Così, F. CORDERO, *Procedura penale*, (ed. 2001), cit., p. 1080. Secondo Cass., sez. VI, 8 settembre 1999, Barbieri, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3116 «in caso di condanna del querelante alle spese a seguito della assoluzione del querelato, con errata adozione, da parte del giudice di merito, della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", anziché quella corretta "perché il fatto non costituisce reato", la Corte di cassazione, cui il querelante abbia fatto ricorso, può porre rimedio all'errore mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del querelante alle spese del procedimento. In tal caso, la modificazione della formula (in quella di assoluzione perché il fatto non costituisce reato) non ha influenza



---

sulla posizione dell'imputato, per il quale resta ferma l'intangibilità del giudicato penale quanto alla diversa formula indicata nella sentenza (di assoluzione perché il fatto non sussiste). Infatti, al querelante vanno riconosciuti l'interesse e la legittimazione all'impugnazione entro gli stretti termini concernenti la condanna alle spese anticipate dallo Stato, nel quadro di un rapporto in cui l'imputato resta estraneo, essendo, nella specie, l'impugnazione diretta esclusivamente a evitare il giudicato nei riguardi del querelante».

## CAPITOLO IV

### L'INTERESSE

SOMMARIO: 1. L'interesse ad impugnare nel processo penale. Il pubblico ministero. - 2. Il contenuto dell'interesse ad impugnare. La soccombenza. - 3. L'interesse ad impugnare le decisioni sulle questioni civili. Il pubblico ministero. - 4. L'interesse dell'imputato. - 5. L'interesse della parte civile. - 6. L'interesse del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

#### 1. L'INTERESSE AD IMPUGNARE NEL PROCESSO PENALE. IL PUBBLICO MINISTERO

L'art. 568, comma 4 c.p.p. prevede – quale ulteriore requisito di ammissibilità accanto a quello della legittimazione <sup>(1)</sup> – che, per proporre impugnazione, è necessario avervi interesse. La sua mancanza – ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a) c.p.p. – determina l'inammissibilità della impugnazione.

Si tratta di un requisito che, in effetti, potrebbe svolgere una funzione importante per limitare le iniziative delle parti mosse dall'intento di proteggere i loro interessi civili nel processo penale attraverso i meccanismi dell'impugnazione, ma che nella realtà non sembra svolgere esattamente tale compito a causa di applicazioni non sempre rigorose.

---

<sup>(1)</sup> L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, Milano, 1990, p. 43 che, al riguardo, sottolinea la differenza esistente tra interesse ad impugnare e legittimazione concetto, quest'ultimo, che, nel giudizio di impugnazione, vale a collegare i soggetti che furono parti nelle fasi pregresse al giudizio a quelle successive.

La esatta definizione della misura dell'interesse dell'impugnazione è in effetti alquanto problematica in quanto, nel generico obiettivo della eliminazione di un provvedimento per sostituirlo con un altro, nel che appunto si sostanzia il potere di impugnazione, resta poi comunque da individuare, da un lato, la natura dell'effetto più favorevole cui l'atto dell'impugnazione mira e, dall'altro, se il criterio diagnostico dell'interesse sia lo stesso per tutte le parti del processo oppure, per ciascuna di esse, debba aversi riguardo ad una griglia selettiva differente.

Se nel processo civile – salvo poi a definirne il contenuto – si ammette che il concetto di interesse deve possedere una valenza unitaria per tutte le parti, in quello penale si assume che «una valutazione di ammissibilità del gravame sotto il profilo dell'interesse è possibile nei soli confronti delle parti private»<sup>(2)</sup>.

È necessario, dunque, esaminare come detto requisito si atteggi rispetto ai vari soggetti che, come visto, sono dotati di legittimazione alla proposizione dell'impugnazione, intraprendendo l'indagine anzitutto dal pubblico ministero.

A tale riguardo, è agevole premettere come per l'organo della pubblica accusa l'interesse non possa essere commisurato alla stregua di quello dell'imputato (e conseguentemente a quello delle parti private) in quanto, «pur nella varietà di formulazioni dogmatiche intese a definirne la vera natura e a segnare l'effettiva posizione in seno al processo penale, appare indubitabile la sua essenza di organo costituito *pro iustitiae et legis tutela*». In effetti, si soggiunge, l'interesse del pubblico ministero viene in considerazione tutte le volte in cui egli «ravvisi nell'emesso provvedimento una decisione in qualsiasi modo ingiusta quale che possano essere le conseguenze, favorevoli o svantaggiose per l'imputato e senza la necessità di alcun altro specifico requisito su cui commisurare la “concretezza e la giuridica rilevanza”»<sup>(3)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, (ed. 1987), cit. p. 552.

<sup>(3)</sup> G. TRANCHINA, *La potestà di impugnare nel processo penale*, Milano, 1970, pp. 58-59. F. CORDERO, *Procedura penale*, (ed. 1987), cit., p. 552, secondo il quale se, in linea generale, manca l'interesse ogniqualvolta l'accoglimento del gravame condurrebbe ad una decisione più sfavorevole alla parte di quella impugnata, «la questione non sorge nei confronti del pubblico ministero rispetto al quale una valutazione in termini di vantaggio o svantaggio – anche se di fatto corrispondente alle posizioni assunte nell'agone dialet-

A ben vedere la costruzione della nozione di interesse del pubblico ministero costituisce il riflesso del problema della riconducibilità o meno del potere di impugnazione al principio di obbligatorietà dell'azione penale e, dunque, in definitiva, della sua attuabilità in ragione di criteri di doverosità<sup>(4)</sup>.

In tal senso si era espressa, nel vigore del codice 1930, una parte della dottrina anche in riferimento a quello che poteva

---

tico – è giuridicamente impossibile o addirittura insensata: definendolo “organo di giustizia”, precisiamo il dovere, che gli incombe, di contribuire a quella che nel caso singolo appare la soluzione giusta». Sul punto, cfr. anche G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, pp. 226-227, secondo il quale il pubblico ministero ha diritto di proporre impugnazione allo scopo di ottenere l'osservanza della legge nel caso concreto per perseguire, attraverso il ristabilimento dell'ordine giuridico violato, le finalità istituzionali del proprio ufficio con la conseguenza che egli ha interesse a proporre gravame per ottenere la modificazione di qualunque provvedimento contrario alla legge anche se l'impugnazione possa risolversi a vantaggio dell'imputato. Nello stesso senso, G. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali*, Torino, 1953, p. 291. In argomento, G. DE ROBERTO, *Codice di procedura penale*, cit., p. 146 e F. GIANNITI, *I rapporti tra processo civile e processo penale*, cit., p. 47 secondo il quale l'interesse del pubblico ministero non è comunque illimitato dovendosi escludere l'esistenza ogni qual volta dall'accoglimento dell'impugnazione non derivasse alcun effetto sul dispositivo della sentenza. Nel processo civile, anche E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 1984, p. 266, rilevava che «il requisito della soccombenza non vale per il pubblico ministero il quale non difende nel processo un proprio interesse, bensì un interesse pubblico, per il cui soddisfacimento deve anche, se necessario, modificare il suo comportamento. Perciò il pubblico ministero può impugnare una sentenza, sebbene questa abbia accolto le sue conclusioni» e E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 1957, p. 318. In una posizione differente, G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni*, cit., p. 302; G. LEONE, *Trattato*, cit., vol. III, p. 97, secondo il quale l'interesse del pubblico ministero sussisteva solo quando «un provvedimento oggettivamente impugnabile contiene una decisione che esclude (o riconosce in più ristretti limiti) il diritto di punire dello Stato».

<sup>(4)</sup> Cfr. M. MASSA, *Contributo allo studio dell'appello nel processo penale*, Milano, 1969, pp. 84 ss, secondo il quale, premesso che «la disponibilità, rispetto alla discrezionalità, si pone come concetto d'antitesi, in quanto essa è esclusa per definizione là dove è in questione un comportamento doveroso», il pubblico ministero che «rileva nella decisione di primo grado gli elementi che legittimano la sua impugnazione, si astiene dal proporla, non è certo perché egli può disporre come crede [...] ma perché viene meno al suo dovere». *Contra*, nel senso, invece, che non sarebbe ricostruibile in termini alternativi il rapporto tra «discrezionalità» e «disponibilità» e che il pubblico ministero sarebbe portatore di un interesse proprio, G. RICCIO, *La volontà delle parti nel processo penale*, cit., pp. 179 ss.; M. MENNA, *Il giudizio di appello*, Napoli, 1995, pp. 122 ss.

sembrare l'aspetto più debole della posizione tendente a ricondurre il potere di impugnazione nell'ambito dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, vale a dire il potere di rinunzia, rispetto al quale marcati sono i caratteri di discrezionalità. Anche in questo caso, tuttavia, si era osservato come «non si tratta [...] della volontà di porre in essere questo o quel comportamento allo scopo di far valere un interesse che appartenga al pubblico ministero per cui si possa immaginare che con eguale legittimità egli avrebbe potuto “voler” determinarsi per un comportamento diverso o opposto a quello posto in essere»<sup>(5)</sup>. In sostanza, poiché anche quando rinunzia all'impugnazione il pubblico ministero dovrebbe improntare le sue scelte alla stretta di criteri di doverosità privi di margini di disponibilità, il passaggio per ricondurre il tutto al principio di obbligatorietà dell'azione penale parrebbe davvero breve.

Anche la Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale dell'appello incidentale, aveva ritenuto che il potere di impugnazione costituisse una «*estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale*, un atto conseguente – obbligatorio e non discrezionale – al promovimento dell'azione penale» e, dunque, «un atto dovuto, che si concreta nella richiesta al giudice superiore di emettere una diversa decisione, più conforme alla pretesa punitiva, e di rimuovere il pregiudizio che, a criterio dell'organo dell'accusa, la precedente statuizione abbia arrecato alla realizzazione di essa»<sup>(6)</sup>.

Negli anni, non può dirsi che questa posizione sia stata «difesa» con identica tenacia dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale la quale – a distanza di un quarto di secolo, significativamente sempre a proposito della stessa materia – ha intrapreso tutt'altro percorso affermando che «deve ritenersi che il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse – nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa – una proiezione necessaria ed ineludibile»<sup>(7)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> C. MASSA., *Contributo allo studio dell'appello*, cit., p. 89.

<sup>(6)</sup> Cfr. Corte cost., 17 novembre 1971, n. 177, in *Giur. cost.*, 1971, p. 2174.

<sup>(7)</sup> Così, Corte cost., 28 giugno 1995, n. 280 in *Cass. pen.*, 1995, p. 3227; il principio è poi stato ribadito da Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 426, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 148; Corte cost., 21 dicembre 2001, n. 421, in *Dir.*

Va da sé che, in tale mutata prospettiva, pur sganciato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale, il potere di impugnazione del pubblico ministero non potrebbe comunque essere ricostruito alla stregua di una mera facoltà improntata a criteri di pura discrezionalità, risultando il suo esercizio pur sempre collegato alla funzione istituzionale dell'organo al quale compete.

La Corte, al riguardo, ha chiaramente individuato nell'art. 73 ord. giud., il quale statuisce che il pubblico ministero veglia alla osservanza della legge e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, il parametro al quale l'organo della pubblica accusa deve ispirare la sua azione, soggiungendo che proprio dall'insieme dei riferimenti normativi contenuti nell'ordinamento giudiziario «è dato trarre la conclusione che quando il pubblico ministero deve decidere se impugnare o meno una sentenza, egli deve interrogare la propria coscienza in relazione al contenuto del provvedimento impugnabile e *determinarsi secondo gli interessi generali della giustizia*»<sup>(8)</sup>.

---

*pen. e proc.*, 2002, p. 41; Corte cost., 16 luglio 2002, n. 347, in *Giur. cost.*, n. 2002, p. 2627; Corte cost., 9 maggio 2003, n. 165, in *Giur. cost.*, n. 2003, p. 1324; Corte cost. 6 febbraio 2007, n. 26 in *Cass. pen.*, 2007, p. 1883, con nota di M. CERESA CASTALDO, *Non è costituzionalmente tollerabile l'emanazione del potere di appello del pubblico ministero*. Tale ultima sentenza ha riaperto un dibattito, quello della riconducibilità del potere di impugnazione del pubblico ministero, nell'ambito dell'art. 112 Cost. Nel senso che tale disposizione addirittura imponga la regola del conferimento al pubblico ministero dell'appello contro le sentenze che abbiano disatteso le sue richieste d'accusa, V. GREVI, *Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Cass. pen.*, 2007, pp. 1414 e ss. In argomento, S. RUGGERI, *L'inappellabilità dei proscioglimenti e tutela del contraddittorio nei giudizi a rischio di condanna (ripercorrendo Corte cost., sent. 6 febbraio 2007, n. 26)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 790. Secondo A.A. DALIA, *Il doppio grado di giurisdizione ed il ruolo delle parti nel processo penale*, in *Il diritto processuale penale nella costituzione*, a cura di G. CONSO, Napoli, 2006, p. 895, non solo risalendo i lavori preparatori della Costituzione, non si riviene la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercizio dell'azione penale e potere di impugnazione, ma la prevista possibilità di prestare acquiescenza da parte del pubblico ministero alle sentenze di primo grado, qualunque siano state le sue conclusioni, ed il conferimento del potere di impugnazione alternativamente a due soggetti di cui uno, il procuratore generale, non titolare dell'obbligo di esercitare l'azione penale, mal si concilia con la riconducibilità del potere di cui si tratta nell'ambito della previsione di cui all'art. 112 Cost.

<sup>(8)</sup> Corte cost., 28 giugno 1995, n. 280, *cit.*

In tale ambito, dunque, è possibile che il pubblico ministero attraverso l'impugnazione possa richiedere la riforma della sentenza anche rispetto a statuizioni che concernono gli interessi civili ma si tratta di risultati, per così dire, mediati ed indiretti perché altro è l'obiettivo che egli si deve prefigurare.

In tal senso si è espressa, di recente, anche la Corte di Cassazione<sup>(9)</sup>, osservando che «il pubblico ministero, in quanto parte pubblica, ha interesse ad impugnare anche per contrastare la ingiustizia di provvedimenti, sia a tutela della funzione punitiva dello Stato, sia a garanzia della posizione dell'imputato e della parte offesa», potendosi sostituire, nella impugnazione dei provvedimenti, alle parti private ma solo per contrastare – ed è questo il punto – «provvedimenti emessi in violazione del principio di legalità o per far valere questioni di interesse pubblico, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento»<sup>(10)</sup>.

## 2. IL CONTENUTO DELL'INTERESSE AD IMPUGNARE. LA SOCCOMBENZA

Da quanto si è sin qui rilevato, dunque, emerge che l'interesse del pubblico ministero è del tutto particolare in quanto per la determinazione del suo contenuto vengono in rilievo

---

<sup>(9)</sup> Richiama, in tale senso l'art. 73 ord. giud., Cass., sez. I, 18 gennaio 1993, Giovannelli, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1287.

<sup>(10)</sup> Così Cass., sez. V, 14 aprile 1999, Guido in *Cass. pen.*, 2000, p. 2017, secondo la quale il pubblico ministero non può, viceversa, sostituirsi all'imputato od alla persona offesa per censurare la illegittimità della mancata concessione di benefici e per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili. Cfr, anche, Cass., sez. un., 11 maggio 1992, Amato, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2808, secondo la quale «L'interesse ad impugnare del p.m. è del tutto peculiare e non può essere assimilato a quelle delle altre parti, né inquadrato negli stessi schemi, e sussiste qualora si miri a non far ricadere sull'imputato effetti dannosi, ascrivibili ad errori del giudice; ne consegue che il pubblico ministero può proporre impugnazione, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato». Nonostante si ammetta che l'interesse ad impugnare del pubblico ministero debba essere ricostruito su basi diverse, non si nega che debba comunque essere perseguito uno scopo concreto attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole. In questi termini, ad es., Cass., sez. I, 13 novembre 1992, Sanneris, in *Cass. pen.*, 1994, p. 329.

finalità ed obiettivi, il raggiungimento dei quali è completamente fuori della portata delle parti private.

Il criterio pratico, di cui viene fatta ampia applicazione in giurisprudenza <sup>(11)</sup> per verificare l'interesse ad impugnare di queste ultime, infatti, è in genere costituito dal confronto del contenuto della decisione impugnata con il risultato che sarebbe conseguibile se la domanda esplicita con l'atto di impugnazione fosse accolta <sup>(12)</sup>.

In particolare, per quanto riguarda l'imputato – con considerazione che, *mutatis mutandis*, però, potrebbe riferirsi anche alle altre parti private – la misura dell'interesse è «determinato da interessi personali, meramente egoistici, primo tra tutti quello di evitare la pena che, quanto meno soggettivamente, come risultato pratico individuale, sarà considerata niente altro che un male» <sup>(13)</sup>.

Nel processo civile, si afferma che l'impugnazione, in quanto atto di ulteriore impulso all'esercizio dell'azione con funzione introduttiva di una nuova fase di giudizio, tra le sue «condizioni» richieda l'interesse ad agire che si caratterizza, a differenza di quanto avviene con riferimento all'identico requisito richiesto per l'atto introduttivo della causa, per la finalità perseguita che è quella di rimuovere, attraverso la modificazio-

---

<sup>(11)</sup> Cfr. Cass., sez. II, 19 marzo 2003, Montali, in *Guida dir.*, 2003, f. 21, p. 71 «l'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4 del c.p.p. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Tale interesse deve essere concreto, cioè deve perseguire un risultato pratico favorevole, e non è tale, pertanto, quello che si risolve in una mera pretesa teorica all'esattezza della decisione. (Fattispecie nella quale è stato così ritenuto insussistente l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza che gli aveva inflitto una pena inferiore a quella edittalmente prevista)». Così anche, Cass., sez. VI, 14 febbraio 1997, Capozzi, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1152. secondo la quale «L'interesse ad impugnare - che deve tendere a un risultato pratico in rapporto alle situazioni e alle facoltà tutelate dall'ordinamento - assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato [...] possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame».

<sup>(12)</sup> F. CODERO, *Procedura penale*, (ed. 1987), cit., p. 553.

<sup>(13)</sup> G. TRANCHINA, *La potestà di impugnare*, cit., pp. 59-60.



ne di un provvedimento del quale ci si dichiara in tutto o in parte insoddisfatti, uno stato di soccombenza<sup>(14)</sup>.

La dottrina – sia pur muovendo da premesse non sempre condivise – assume che tale criterio non possa essere trasferito nel processo penale<sup>(15)</sup> anche se la conclusione, prima di essere accolta in maniera definitiva, impone una precisa definizione del concetto di soccombenza.

Se, invero, si assumesse che soccombente è la parte le cui richieste non sono state accolte<sup>(16)</sup> e che, dunque, la soccombenza debba essere diagnosticata attraverso un'operazione aritmetica condotta confrontando il *petitum* con la sentenza<sup>(17)</sup>, è certamente possibile affermare che tale concetto non possa essere trasfuso nel processo penale.

Benché, infatti, anche in tale sede non sia estranea una marcata tendenziale adesione al principio dispositivo – che cer-

---

<sup>(14)</sup> C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 397. L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., pp. 43 ss.; S. SATTÀ, C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1996, p. 506. Cfr. G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, pp. 982-983, secondo il quale poteva essere ravvisato l'interesse sia contro la «sentenza di merito che sia non solo teoricamente ma praticamente sfavorevole, in quanto cioè neghi in tutto o in parte un bene della vita, oppure lo riconosca all'avversario», sia contro la «sentenza sui presupposti processuali» come nel caso in cui il giudice abbia dichiarato di non poter provvedere nel merito.

<sup>(15)</sup> Secondo G. TRANCHINA, *La potestà di impugnare*, cit., p. 55 la soccombenza presuppone la delineazione di una posizione di sconfitta di uno degli interessi in gioco nel processo penale e, questa, a sua volta, appare legata alla figura del processo contenzioso, caratterizzato da una lite intesa come conflitto di interessi. Ora, quest'ultimo non sarebbe in realtà ravvisabile nel processo penale nel quale, in definitiva, non vi è né un interesse individuale dell'imputato che possa far da contrapposto ad un interesse dello Stato, né un antagonismo tra *ius libertatis* e interesse punitivo dello Stato, in quanto a quest'ultimo appartiene il compito di tutelare il diritto di libertà nella stessa identica misura in cui gli appartiene quello di dare attuazione all'interesse punitivo. In tema, anche, G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni*, cit., pp. 316-317, il quale, invece, pur ammettendo l'esistenza nel processo di un interesse del pubblico ministero, il quale deduce la pretesa di punire, in antitesi con quello dell'imputato, il quale deduce in giudizio il diritto soggettivo di libertà, e dunque di un contrasto e di una lite, escludeva tuttavia, la possibilità di configurare l'interesse in termini di soccombenza in quanto, essendo quest'ultima caratterizzata dalla disformità tra dispositivo del provvedimento e ciò che la parte ha richiesto, presuppone la piena operatività del principio dispositivo nel processo penale.

<sup>(16)</sup> E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1984, vol. II, p. 265.

<sup>(17)</sup> L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., p. 49.

tamente è rinvenibile in alcuni momenti del processo come, ad esempio, nel procedimento probatorio – non è possibile ignorare come la principale obiezione all'adozione di un criterio della soccombenza così configurato, sia costituito, da un lato, dal fatto che l'interesse ad impugnare risulta totalmente sganciato dal comportamento assunto dalle parti nel precedente grado e, segnatamente, dalle conclusioni in quella sede rassegnate<sup>(18)</sup> e, dall'altro, che non è possibile ignorare la presenza di poteri officiosi del giudice soprattutto nel momento della decisione che mal si prestano a recepire un criterio basato, invece, sul confronto di dati squisitamente formali quali, appunto, la domanda di parte e la decisione del giudice.

A ciò si aggiunga, da un lato, come l'art. 570, comma 1 c.p.p. assuma che il pubblico ministero conservi la piena legittimazione alla impugnazione a prescindere da quali siano state le conclusioni del rappresentante dell'ufficio nel processo conclusosi con la sentenza impugnata e, dall'altro che, in concreto, può perfino accadere che l'impugnazione del pubblico ministero si risolva a favore dell'imputato<sup>(19)</sup>. Infine, non può neppure essere trascurato che il pubblico ministero mantenga il diritto di impugnazione anche nel caso in cui vi sia stato accoglimento delle conclusioni da lui proposte<sup>(20)</sup> e, dunque, perfino nel caso limite in cui abbia condiviso la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.<sup>(21)</sup>.

---

<sup>(18)</sup> Così, G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni*, cit., p. 292, nt. 2, secondo il quale, nel caso in cui «l'imputato avesse chiesto la condanna, dovrebbe ugualmente ammettere un interesse ad impugnare contro la sentenza di condanna; mentre, seguendosi il criterio civilistico della disformità tra dispositivo e richieste, si dovrebbe negarlo».

<sup>(19)</sup> L'impugnazione a favore dell'imputato in realtà deve ritenersi un effetto indiretto di un'azione posta a tutela di un interesse superiore. Per quel che si è detto in precedenza a proposito dell'interesse ad impugnare del pubblico ministero è certo che quest'ultimo abbia di mira «l'attuazione dell'interesse dello Stato all'osservanza dell'ordine giuridico penale» è altrettanto pacifico che «nel caso dell'impugnazione del pubblico ministero che si risolva concretamente a vantaggio dell'imputato, tale effetto ha luogo non già perché il pubblico ministero propone un'impugnazione in favore dell'imputato, ma in quanto l'impugnazione tende, attraverso l'interesse, all'attualità dei comandi giuridici, all'esatta applicazione della legge». Così, G. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali*, cit., p. 291.

<sup>(20)</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, (ed. 1987), cit., p. 554.

<sup>(21)</sup> Sebbene, infatti, la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduca in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, mediante un atto dispositivo con cui

Va, tuttavia, evidenziato come affermare *sic et simpliciter* che il concetto di soccombenza non possa trovare applicazione nel processo penale, significherebbe ignorare che il suo significato sia tutt'altro che unitariamente ricostruito perfino dalla stessa dottrina processualcivilistica la quale ha evidenziato la poliedricità del contenuto di cui si può riempire il requisito in argomento il quale, in una visione di sintesi, può essere concepito in senso formale – riconducibile appunto al citato criterio della difformità aritmetica tra domanda e sentenza – ovvero in senso materiale – rispondente al criterio della maggior utilità conseguibile attraverso la sentenza di gravame – <sup>(22)</sup>.

In tale ultima e più ampia prospettiva, per vero, la soccombenza consentirebbe di legare, attraverso una sorta di *fil rouge*, oltre che i risultati a cui è giunta la dottrina tedesca – che ha evidenziato la propensione a riconoscere l'interesse ad impugnare nella tensione, sia della parte soccombente a veder basata la propria soccombenza su di un motivo diverso e meno pregiudizievole, sia della parte vincitrice a vedere sostituita la sentenza favorevole con altra dello stesso segno scevra però da ogni affermazione capace di offuscare la pienezza del risultato già ottenuto <sup>(23)</sup> – le posizioni a cui sono pervenute le elaborazioni giurisprudenziali e dottrinarie con riferimento al processo penale <sup>(24)</sup>.

Quel che mette conto di essere sottolineato è come, sganciato il concetto di soccombenza dal binomio domanda-eccezione/decisione, esso finisca per assumere una connotazione prevalentemente utilitaristica il cui punto di partenza, in altri termini, non è più il risultato formale della decisione nella sua connessione logica con la domanda della parte, quanto il pregiudizio derivante dalla decisione per la sfera giuridica del tito-

---

l'interessato abdica all'esercizio del diritto di prova, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di «patteggiamento» può, tuttavia, essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), del c.p.p. Così, Cass., sez. IV, 3 dicembre 2003, Okorie, in *Guida dir.*, 2004, f. 21, p. 104.

<sup>(22)</sup> L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., pp. 52 ss. e pp. 197 ss.

<sup>(23)</sup> L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit. pp. 261 ss.

<sup>(24)</sup> L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., p. 333.

lare di un certo potere d'azione e l'utilità che, tramite il processo di gravame, lo stesso ritiene di poter ricavare<sup>(25)</sup>.

Ad un criterio prettamente utilitaristico, infatti, sembrano ormai ispirarsi la dottrina e la giurisprudenza le quali in sostanza – anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale che nel vigore del codice 1930 aveva ampliato i casi nei quali l'imputato poteva impugnare le sentenze di proscioglimento<sup>(26)</sup> – ammettono che, per verificare se sussista interesse, occorra chiedersi se dall'accoglimento della impugnazione

---

<sup>(25)</sup> L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., pp. 142 ss. e, in specie, Cap. IV, e pp. 383 ss.; per una casistica delle eccezioni alla regola della soccombenza in senso strettamente formale, C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 398 nt. 20. Invero, anche la dottrina più autorevole in materia, pur apparendo fortemente ancorata al concetto tradizionale, evidenziava alcune sfumature più o meno accentuate verso una nozione sostanziale di soccombenza. Così, F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, p. 228 rilevava che «soccumbente è una parte in quanto la decisione pregiudica un suo interesse e perciò in quanto accoglie una domanda del suo avversario»; S. SATTA, C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 507, che ipotizzava possibile, sia pur in ristretti casi, dell'impugnazione di una sentenza contenente una motivazione sfavorevole al vincitore. Nel processo penale, M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 151, secondo il quale l'interesse ad impugnare si combina con la legittimazione ad impugnare intesa, non come mera titolarità del diritto di impugnare, ma nell'altra più pregnante di «capacità di condizionare gli spazi decisorii attraverso i motivi» con la conseguenza che l'interesse «non è solamente misura dell'utilità della domanda, ma anche e soprattutto parametro della coerenza e della utilità intrinseca della decisione».

<sup>(26)</sup> Corte cost., 25 marzo 1975, n. 70, in *Foro It.*, 1975, I, p. 1052 e Corte cost., 5 giugno 1978, n. 73, in *Foro It.*, 1978, I, p. 1337 che hanno riconosciuto il diritto dell'imputato ad appellare le sentenze di proscioglimento con le quali veniva applicata l'amnistia e l'indulto a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti e ciò sulla base del rilievo che tali pronunce contengono un implicito riconoscimento di colpevolezza del soggetto prosciolto. Nello stesso senso, Corte cost., 16 luglio 1979, n.72, in *Foro It.*, 1979, I, p. 2182, che aveva riconosciuto il diritto di appello avverso le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione delle attenuanti e Corte cost., 7 aprile 1981, n. 53, in *Foro It.*, 1981, I, p. 1482, che aveva riconosciuto il diritto di appello all'imputato prosciolto per amnistia a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da come enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio. Corte cost., 21 luglio 1983 n. 224, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 445, e Corte cost., 22 novembre 1985, n. 299, in *Foro It.*, 1986, I, p. 1517, avevano introdotto il diritto dell'imputato a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato per amnistia e prescrizione. Corte cost., 18 luglio 1986, n. 200, in *Foro It.*, 1987, I, p. 342, infine, aveva riconosciuto il diritto di appello avverso le sentenze di proscioglimento perché l'imputato non è punibile nel caso in cui sia o possa essere applicata una misura di sicurezza.

possa derivare un certo vantaggio pratico che viene espresso talvolta in positivo, attraverso il confronto fra il contenuto della sentenza impugnata e quello che si potrebbe ottenere ove i motivi di impugnazione fossero accolti <sup>(27)</sup>, ovvero, talvolta, in negativo, in termini cioè di rimozione del pregiudizio derivante dalla sentenza <sup>(28)</sup>.

Nell'uno o nell'altro caso – si tratti cioè di minor pregiudizio o di maggior utilità – la misura dell'interesse è costituita dal confronto tra dati processuali concretamente individuabili: la sentenza impugnata e quella cui l'imputato aspira attraverso l'interposizione del mezzo di gravame <sup>(29)</sup>. È per questa ragione che, in applicazione di tali criteri, si afferma che sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare una pronuncia di proscioglimento, come ad esempio quella che lo assolve perché il fatto non costituisce reato. In tale evenienza, infatti, pur non essendo egli formalmente soccombente, essendo stata l'istanza della sua punizione sostanzialmente respinta, si ammette che egli possa comunque agire al fine di ottenere l'assoluzione per insussistenza del fatto, attesa la diversità degli effetti derivanti dalla formula adottata con riferimento all'efficacia della sentenza nei giudizi amministrativo, civile o disciplinare <sup>(30)</sup>.

Anche le eventuali conclusioni difformi che, pure, talvolta, si rinvencono nella prassi applicativa, piuttosto che segno di un abbandono del criterio della soccombenza, sono indice della difficoltà ad individuare l'esatta dimensione di queste utilità. Ad esempio, la giurisprudenza talvolta pare essersi orientata secondo criteri molto rigorosi affermando che l'interesse all'impugnazione si configura allorquando «il pregiudizio addotto dall'interessato non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico» <sup>(31)</sup>.

---

<sup>(27)</sup> G. SPANGHER, *Impugnazione del pubblico ministero nell'interesse della legge e concomitante impugnazione dell'imputato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1972, p. 841; G. SPANGHER, *L'appello istruttorio nel processo penale*, Milano, 1982, p. 347.

<sup>(28)</sup> C.U. DEL POZZO, *Misura dell'interesse ad impugnare*, in *Giust. pen.*, 1954, III, p. 171.

<sup>(29)</sup> L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., p. 337.

<sup>(30)</sup> Cass., sez. VI, 9 gennaio 2001, Viola, in *Guida dir.*, 2001, 18, p. 94.

<sup>(31)</sup> Così, a proposito della concessione della sospensione condizionale della pena, Cass., sez. V, 8 aprile 1999, Coccia, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2017. Sull'argomento, cfr. pure Cass., sez. un., 16 marzo 1994, Rusconi, in *Giust. pen.*, 1994, III, p. 689 la quale ha escluso, a proposito della impugnazione del punto relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena

Si tratta, però, di casi isolati, in quanto, per lo più, la prassi sembra essersi ispirata a letture più late, ritenendo che l'interesse ad impugnare assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato l'imputato si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio) ovvero quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa discendere dall'efficacia del giudicato esplicita dalle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 c.p.p.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 c.p.p.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione negli altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 c.p.p.)<sup>(32)</sup>.

In sostanza, non si possono escludere dalla sfera dell'interesse, in omaggio ad un netto criterio utilitaristico, tutti i vari scopi pratici tendenti alla massimizzazione del proprio profitto che si possono perseguire, come nel caso in cui il «grave sia volto alla eliminazione di un atto lesivo della sfera giuridica, anche se involgente effetti extrapenali, quali sono il nocimento personale e quello sociale»<sup>(33)</sup> ed addirittura, come nel caso in cui dalla modificazione del provvedimento impugnato «possa derivare la eliminazione di un qualsiasi effetto pregiudiziale per la parte che invoca il riesame della decisione, e quindi anche evitare il consolidarsi di un pregiudizio di carattere esclusivamente morale» come quello che potrebbe essere «espresso dall'opinione pubblica o dalla coscienza sociale»<sup>(34)</sup>.

---

dell'ammenda, che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma 1 c.p. per la concessione del beneficio medesimo.

<sup>(32)</sup> Cass., sez. VI, 14 febbraio 1997, Capozzi, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1152, la quale assume che l'interesse possieda un contenuto di concretezza anche nel caso in cui il risultato pratico a cui miri l'imputato tenda alla modifica del provvedimento impugnato da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione.

<sup>(33)</sup> Così, Cass., sez. III, 4 febbraio 2000, Grova, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2147 a proposito dell'interesse da una patita perquisizione personale illegittima.

<sup>(34)</sup> Cass., sez. V, 9 gennaio 1990, Rabito, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1070. Da ultimo, Corte cost., 4 aprile 2008, n. 85 in *Dir. pen. proc.*, 2008, n. 5, p.

Anche la Corte costituzionale – nei numerosi interventi tendenti a rimuovere i limiti all'impugnazione delle sentenze di proscioglimento con formule diverse da quelle piene contenuti nel codice 1930 <sup>(35)</sup> – ha finito per attribuire rilevanza all'interesse dell'imputato a rimuovere il pregiudizio derivante dalle sentenze proscioglitive che, comunque, possano produrre effetti pregiudizievoli non soltanto di ordine giuridico, ma anche di tipo morale, perché lesivi della sua dignità <sup>(36)</sup>.

---

567, con nota di G. DI CHIARA, "Legge pecorella", è incostituzionale l'inappellabilità generalizzata delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato che, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 593 c.p.p. nella parte in cui non consente all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, sulla base del rilievo che la categoria delle sentenze di cui si tratta, costituisce un *genus* che abbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all'attitudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto, nel quale possono essere individuate pronunzie che sono idonee ad arrecare all'imputato significativi pregiudizi, sia di ordine giuridico che di ordine morale che, in taluni casi, possono risultare persino superiori a quelli derivante da una sentenza di condanna. Sull'argomento, C. VALENTINI, *I profili generali*, cit., p. 228. Il terreno sul quale le problematiche della estensione dell'interesse sono state affrontate è quello delle impugnazione delle formule assolutorie accompagnate dalla menzione del comma 2 dell'art. 530 c.p.p. Se infatti, da un lato Cass., sez. II, 24 gennaio 1998, Ariata, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2247 ha escluso l'interesse ad impugnare l'assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., sulla base del rilievo che «l'interesse all'impugnazione [...] [non] può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato» (e nello stesso senso, anche Cass., sez. un., 23 novembre 1995, Fachini, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2131), dall'altro, però, Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti, in *Cass. pen.*, 2004, p. 812, ha ritenuto che, sebbene di regola l'imputato non sia legittimato a proporre appello, neanche incidentale, avverso la sentenza con la quale egli sia stato assolto con formula liberatoria per non aver commesso il fatto per mancanza o insufficienza o contraddittorietà della prova, ciononostante può ravvisarsi interesse nell'ipotesi in cui l'accertamento del fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati dall'art. 654 dello stesso codice, le situazione giuridiche a lui facenti capo, in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653 c.p.p.

<sup>(35)</sup> Cfr., al riguardo, le decisioni richiamate in precedenza in nota 26.

<sup>(36)</sup> Sull'argomento, L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., pp. 341-345. Anche la dottrina meno recente, sul punto, appariva orientata nella stessa direzione. Così, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 223, secondo il quale l'interesse all'impugnazione era l'interesse ad un risultato utile proveniente dal giudizio sull'impugnazione e l'utilità

In sintesi, dunque l'interesse ad impugnare può essere riportato al concetto di soccombenza nel senso che esso deve essere diagnosticato in chiave utilitaristica, mediante un confronto tra il pregiudizio che può essere prodotto dalla decisione alla sfera giuridica e morale dell'impugnante e l'utilità che può ritrarre dal gravame.

Tutto ciò conduce a ritenere come il contenuto dell'interesse ad impugnare non solo si riempia di una connotazione sostanzialistica<sup>(37)</sup> che riflette il tipo di utilità avuto di mira dalla parte, ma che esso, pur dovendo essere guardato in chiave di massimo risultato conseguibile, vada, comunque, rapportato agli effetti che l'impugnazione è in grado di produrre sul dispositivo o sulla motivazione del provvedimento impugnato. In pratica, ciò richiede di verificare se la parte possa astrattamente ottenere una pronuncia da cui consegua un effettivo miglioramento della propria posizione di partenza<sup>(38)</sup>.

---

dell'impugnazione, poi, doveva essere vista in concreto ed in senso obiettivo e con specifico riferimento agli interessi di cui le parti sono portatrici ed al ruolo che ciascuna di esse ricopre nel processo per cui esso si sarebbe dovuto commisurare anzitutto al diritto di punire dello Stato ed al diritto di libertà dell'imputato. Con riferimento a quest'ultimo, poi, venivano ritenuti rilevanti tutti quei diritti di natura personale e patrimoniale che avrebbero potuto ricevere nocimento dalla pronuncia del giudice, come il diritto alla reputazione, alla conservazione di un pubblico impiego, all'esercizio di una professione o di un'arte, al risarcimento del danno alla integrità patrimoniale. Secondo G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni*, cit., pp. 321-322, l'utilità andava commisurata alle possibili modificazioni della decisione sul tema del fatto, del diritto e della pena.

<sup>(37)</sup> Al riguardo, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 223, secondo il quale l'interesse va commisurato al risultato utile per la parte con la conseguenza che, a sostanziare l'interesse, non basta che il giudizio sul gravame possa portare ad una modificazione qualsiasi degli effetti del provvedimento impugnato rispetto alle parti «ma è necessario che la modificazione suddetta consista in un bene che la legge riconosce proprio al soggetto che ha proposto l'impugnazione».

<sup>(38)</sup> Sul punto, G. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali*, cit., p. 288; G. SABATINI, *Il pubblico ministero nel diritto processuale penale*, vol. II, Torino, 1948, p. 13 e G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, pp. 223-236. Tale A. limitava al solo dispositivo gli effetti utili che potevano essere prodotti dalla impugnazione, ma, alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale, deve ritenersi che anche con riferimento alla motivazione possa essere misurato l'interesse ad un risultato positivo. In tal senso, Cass., sez. VI, 14 febbraio 1997, Capozzi, cit., secondo la quale l'interesse ad impugnare assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione,



La possibilità giuridica di una sentenza, infatti, dipende non direttamente dal mutamento invocato nella pronuncia censurata, né solo dall'utilità sperata, «bensì dal modo in cui è possibile raggiungere l'effetto desiderato», in quanto l'ambito cognitivo del giudice dell'impugnazione non è liberamente gestibile dall'istante<sup>(39)</sup>.

E mentre, dunque, attraverso la legittimazione si individua il soggetto titolare del diritto di formulare una domanda tendente ad ottenere una decisione, per il tramite dell'interesse si verifica l'efficienza giuridica del rapporto tra istante e giudice<sup>(40)</sup>.

È ovvio che, così impostati i termini del problema, la nozione di interesse che si sta cercando di individuare costituisce comunque un giudizio di relazione nel quale entrano in gioco, da un lato, il contenuto del provvedimento impugnato, che consente di verificare l'effettivo e concreto pregiudizio subito, e, dall'altro, il contenuto delle richieste avanzate delle parti al giudice dell'impugnazione, che rende possibile accertare se il risultato al quale esse aspirino sia giuridicamente e concretamente conseguibile attraverso l'impugnazione<sup>(41)</sup>, non potendo, evidentemente, l'utilità a cui tende l'impugnante essere accertata secondo l'opinione personale del medesimo<sup>(42)</sup>.

### 3. L'INTERESSE AD IMPUGNARE LE DECISIONI SULLE QUESTIONI CIVILI. IL PUBBLICO MINISTERO

Come si è visto, la posizione ed il ruolo dell'organo dell'accusa pubblica impone di configurare il suo interesse in maniera del tutto autonoma e differente da quella delle altre parti e benché, talvolta, in concreto, vi sia una coincidenza di fina-

---

comprendiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame.

<sup>(39)</sup> M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 159.

<sup>(40)</sup> M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 158.

<sup>(41)</sup> È per questo che l'interesse costituisce oggetto di una valutazione preliminare e la sua mancanza conduce all'inammissibilità dell'impugnazione. Sul fatto che, per stabilire se l'impugnazione sia ammissibile, occorra tenere conto anzitutto delle conclusioni formulate con la domanda e, quindi, dei risultati vantaggiosi che la parte può in concreto conseguire, cfr. G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 255.

<sup>(42)</sup> G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni*, cit., p. 322.

lità e, dunque, possa verificarsi che il gravame del pubblico ministero possa portare all'emanazione di un provvedimento favorevole all'imputato, l'interesse che muove il primo è sempre e solo quello che deriva dall'osservanza della legge e dalla pronta e regolare amministrazione della giustizia, con conseguente estraneità del perseguimento di risultati che siano finalizzati a favorire una parte privata <sup>(43)</sup>.

Tale limite porta ad una serie di conseguenze pratiche proprio con riferimento alla impugnabilità del pubblico ministero delle disposizioni civili della sentenza.

A tale riguardo, va qui anzitutto distinto il potere del pubblico ministero di proporre impugnazione per gli interessi civili contro i capi della sentenza riguardanti le istanze da lui proposte in favore degli incapaci privi di rappresentanza, perché, come si è visto, in tale ipotesi, il pubblico ministero non fa valere un interesse proprio ma quello della parte che «rappresenta».

Al di fuori di tale ipotesi, si deve escludere che egli possa proporre impugnazione nell'interesse esclusivo della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, del querelante oppure dell'imputato stesso per quel che concerne le pretese civili da lui o contro di lui avanzate nel giudizio penale <sup>(44)</sup> trattandosi di interessi che, salvo che si tratti di impugnazioni in materie comprese tra quelle elencate dall'art. 70 c.p.c., gli sono del tutto alieni <sup>(45)</sup>.

---

<sup>(43)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, pp. 231 ss. Secondo tale A. (p. 233) il pubblico ministero non ha interesse a proporre gravame per addurre violazioni di norme processuali che abbiano arrecato pregiudizio solo alle parti private senza importare effetto alcuno sulle disposizioni penali della decisione o su quelle relative alle pretese di diversa natura avanzate direttamente dallo stesso pubblico ministero. Pertanto sempre secondo l'A. deve ritenersi inammissibile il gravame del pubblico ministero inteso ad eccepire la mancata citazione in giudizio della parte lesa o della parte civile costituita o del responsabile civile.

<sup>(44)</sup> G. LEONE, *Impugnazioni (dir. proc. pen: profili generali)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, 1989, p. 10 secondo il quale il pubblico ministero, non può proporre impugnazione nell'interesse della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per le pene pecuniarie; F. GIANNITI, *I rapporti tra processo civile e processo penale*, cit., p. 48; G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 232. Nello stesso senso, L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, Padova, 2000, p. 81.

<sup>(45)</sup> Come, del resto, avviene, con riferimento all'applicazione della pena su richiesta delle parti, con riferimento alla quale la giurisprudenza afferma che il pubblico ministero non possa subordinare il suo consenso al risarcimen-

L'iniziativa del pubblico ministero può, tuttavia, determinare una modificazione delle disposizioni civili.

Quando accade, tuttavia, ciò costituisce una sorta di risultato riflesso di una iniziativa comunque finalizzata a rimuovere statuizioni ingiuste della sentenza dal punto di vista della corretta osservanza della legge penale.

In tal senso, il pubblico ministero ha interesse ad impugnare la sentenza al fine di fare escludere il concorso di colpa del soggetto leso qualora richieda anche l'aumento della pena inflitta all'imputato mentre non avrebbe alcun interesse laddove aducesse, quale unico motivo e quale unica richiesta, il fine di far conseguire al danneggiato – costituito o meno parte civile – una maggiore somma a titolo di risarcimento <sup>(46)</sup>.

Non è invece escluso che il pubblico ministero, in attuazione dei doveri di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, possa far valere una nullità concernente la validità del rapporto processuale <sup>(47)</sup>.

Al di fuori di tali ipotesi, però, si deve ritenere che la presenza di interessi civili nel processo non condizionino più di tanto le scelte e le iniziative del pubblico ministero.

#### 4. L'INTERESSE DELL'IMPUTATO

L'interesse delle parti private rispetto alle questioni civili trattate nel processo penale deve, invece, essere necessariamente esaminato secondo i già richiamati criteri del pregiudizio derivante dalla sentenza adottata e dall'utilità conseguibile attraverso il mezzo di impugnazione e si può notare come, così delimitato il campo, la presenza degli interessi civili incida non poco sulle aspettative che le parti possono attendersi dall'esperimento dei procedimenti di impugnazione.

Sebbene con riferimento agli interessi civili *de quibus* nel processo penale si potrebbe accogliere, come criterio a cui

---

to del danno alla parte civile. Così Cass., sez. IV, 9 aprile 1991, Pilotti, in *Giust. pen.*, 1992, III, p. 113.

<sup>(46)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 233.

<sup>(47)</sup> G. LEONE, *Impugnazioni*, cit., p. 10.

commisurare l'interesse ad impugnare, quello della soccombenza, inteso come difformità tra il dispositivo e le richieste delle parti <sup>(48)</sup>, l'inadeguatezza di esso appare evidente se si tiene conto del fatto che, in linea generale, anche con riferimento alle impugnazioni proposte per gli interessi civili, non si può escludere che, qualora l'imputato si fosse semplicemente limitato a richiedere in primo grado delle attenuanti e le avesse ottenute, egli possa appellare «puntando all'“*en plein*”» <sup>(49)</sup>.

In effetti, potendo l'imputato agire al fine di ottenere un vantaggio personale – vantaggio «che sussiste quando egli tende ad miglioramento concreto, sia pur minimo, della sua situazione quale è determinata dal provvedimento impugnato» <sup>(50)</sup> – è sufficiente che «attraverso l'esercizio del mezzo di impugnazione [l'imputato] abbia di mira una decisione concretamente più vantaggiosa di quella impugnata» <sup>(51)</sup> perché il requisito non si possa negare. È evidente, poi, che se nel processo civile il pregiudizio è più facilmente misurabile da ciò che la parte pretendeva e non le è stato riconosciuto, sicché è la domanda ad assurgere comunque a parametro per valutare il pregiudizio, nel processo penale, nel quale l'imputato subisce l'iniziativa del processo, l'interesse è dato solo da ciò che egli può utilmente sperare di ottenere dalla impugnazione, per cui tutto ciò che nelle regole di giudizio non gli è precluso può giustificare il suo interesse.

In concreto, rispetto alle sentenze di condanna, il requisito *de quo* è agevolmente diagnosticabile nella misura in cui lo stesso chieda un trattamento più favorevole, perché è innegabile che egli abbia interesse al rigetto totale o parziale della domanda sul risarcimento dei danni o di restituzione formulata dalla parte civile ed accolta dalla sentenza impugnata nonché ad evitare la condanna alle spese sia verso l'erario che verso la parte civile <sup>(52)</sup>.

---

<sup>(48)</sup> G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni*, cit., p. 327, nt. 1.

<sup>(49)</sup> F. CORDERO, *Procedura penale* (ed., 2001), cit., p. 1083.

<sup>(50)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 235.

<sup>(51)</sup> A. GALATI, *Le impugnazioni*, in D. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA, E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. II, cit., p. 448. C. VALENTINI, *I profili generali*, cit., p. 227.

<sup>(52)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 252 secondo il quale questo interesse non può mai essere disconosciuto, quali che siano i motivi addotti dall'imputato, per sostenere l'ingiustizia della condanna alle spese. Se i motivi addotti dall'imputato non sono fondati (come nel

Ancora, non si può escludere un interesse dell'imputato a richiedere il mutamento del titolo di reato in quanto il maggior vantaggio conseguibile deve essere valutato, oltre che sul piano degli effetti penali e disciplinari della condanna, anche su quello civilistico <sup>(53)</sup>.

Rispetto alle sentenze di proscioglimento, è pacifico che l'imputato abbia interesse all'impugnazione allorquando egli si prefigga la finalità di ottenere la modificazione della formula proscioglitiva qualora il dispositivo o la motivazione della decisione contro la quale si dirige il gravame possa importare conseguenze per lui pregiudizievoli, dal punto di vista morale, patrimoniale o disciplinare <sup>(54)</sup>.

È poi ovvio che l'imputato prosciolto abbia interesse ad ottenere il pieno accoglimento delle istanze da lui proposte per il risarcimento dei danni e la refusione delle spese contro il querelante e la parte civile, qualora le dette istanze non siano state accolte in tutto o in parte nel precedente grado <sup>(55)</sup>.

Conseguentemente, in applicazione a quanto si è sopra osservato in via generale, l'imputato ha, poi, interesse a proporre ricorso per cassazione ai soli effetti civili nei confronti della pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, emessa per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., al fine di ottenere il proscioglimento pieno sull'elemento psicologico, atteso che la realtà storica del dubbio permane e che il giudizio di responsabilità civile, basato sulle regole dell'onere della prova, non consente il *non liquet* <sup>(56)</sup>.

---

caso in cui l'unico imputato impugni la generica condanna al pagamento delle spese verso l'erario), l'impugnazione deve essere rigettata e non dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

<sup>(53)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 245.

<sup>(54)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 240.

<sup>(55)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 243.

<sup>(56)</sup> Cass., sez. IV, 30 ottobre 1998, Capelli, *Cass. pen.*, 2000, p. 126.

## 5. L'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE

È certamente con riferimento alla parte civile che i risultati raggiunti esplicano un notevole rilievo in quanto la loro corretta applicazione potrebbe agire come barriera contro la proliferazione di iniziative in sede di impugnazione.

A prima vista, si potrebbe essere portati a ritenere che per la parte civile la misura dell'interesse, in perfetta corrispondenza a quanto avviene nel processo civile, potrebbe essere segnata dal principio della soccombenza il quale, a sua volta, potrebbe assumere rilievo in senso formale quale confronto tra domanda e decisione. Così delimitato il concetto, un interesse della parte civile sarebbe ravvisabile ogni qualvolta le sue richieste non siano state accolte; tuttavia tale conclusione non sembra pienamente condivisibile perché, in effetti, la misura dell'interesse del danneggiato va verificata, anche in questo caso, alla stregua dei possibili risultati giuridicamente perseguibili con l'impugnazione.

Da un certo punto di vista è certo che, a differenza di quanto avviene per l'imputato, se la parte civile ottiene tutto quanto abbia richiesto «la domanda intesa al *quid pluris* risulta infondata»<sup>(57)</sup>. Poiché, infatti, in questo caso, oggetto della impugnazione sono «le disposizioni con le quali il giudice *a quo* ha provveduto, disattendendole, sulle istanze civili» e ciò si verifica, oltre nell'ipotesi in cui sia stata espressamente negato il diritto alle restituzioni o al risarcimento del danno, anche quando esso sia stato «esplicitamente riconosciuto in misura inferiore al domandato» ovvero quando, «rimettendo al giudice civile la liquidazione del danno, il giudice penale abbia, per es., affermato l'esistenza di un concorso di colpa della vittima», è agevole in tutti questi casi rinvenire un interesse all'impugnazione<sup>(58)</sup>.

Da un altro punto di vista, però, è ovvio che, mentre rispetto all'imputato, l'interesse può essere qualificato come la tensione all'eliminazione di tutti i pregiudizi, anche di ordine morale, derivanti dalla sentenza impugnata, la dimensione del requisito di cui si tratta, allorquando venga riferito alla parte civile, deve essere valutato solo in ragione dei risultati di natura pa-

---

<sup>(57)</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, (ed. 2001), cit., p. 1082.

<sup>(58)</sup> D. SIRACUSANO, *Azione civile e giudizi di impugnazione*, in AA.VV., *Azione civile e processo penale*, Milano, 1971, pp. 52 ss.

trimoniaie che, attraverso l'impugnazione, potrebbero essere perseguiti.

In forza dei vincoli derivanti dall'operatività del principio di accessorietà dell'azione civile al processo penale, infatti, gran parte delle decisioni che prosciogliono l'imputato non possono essere impugnate dalla parte civile, ostandovi il nesso di subordinazione che l'azione risarcitoria e restitutoria subisce nel momento in cui è inserita nel processo penale.

Sebbene, infatti, la legittimazione all'impugnazione delle sentenze di proscioglimento sembri consentita indiscriminatamente dall'art. 576 c.p.p., che ammette l'impugnazione della parte civile contro la «*sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio*», in effetti, si deve osservare come in tale ipotesi essa abbia un interesse giuridicamente tutelabile solo ove l'esito la pregiudichi concretamente, vale a dire allorquando l'assoluzione sia con la formula «perché il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso».

È innegabile che, in tali evenienze, infatti, in considerazione degli effetti extrapenali prodotti dalle citate formule, non solo può ravvisarsi una decisione "implicita" sulla domanda civile ma, soprattutto, un interesse della parte civile a provocarne la loro rimozione. Si deve subito aggiungere, però, che, in forza del principio di accessorietà che governa i rapporti tra domanda civile e decisione del giudice penale, la parte civile, pur conservando, in astratto, un interesse ad impugnare tutte le altre sentenze che prosciogliono l'imputato, non potendo mai ottenere, con il giudizio di impugnazione, la condanna di quest'ultimo, anche solo a fini civilistici, non possiede alcuna legittimazione a coltivare l'impugnazione.

Al di fuori dei casi in cui l'imputato sia assolto con formula piena, pertanto, devono ritenersi inoppugnabili per carenza di interesse il proscioglimento con formule quali «il fatto non è previsto dalla legge come reato» o «il fatto non costituisce reato» (perché mancano dolo o colpa o qualsivoglia elemento della fattispecie diverso dalla condotta), in quanto la parte civile, in forza di quanto statuisce l'art. 538 c.p.p., non potrebbe ottenere l'accoglimento delle sue pretese risarcitorie o restitutorie e, in omaggio a quanto dispone l'art. 652, comma 1 c.p.p., non corre-

rà neppure alcun pregiudizio per la successiva iniziativa che dovrà assumere nella sede propria <sup>(59)</sup>.

È ovvio che, per la stessa ragione, si deve ritenere che la parte civile non abbia interesse a contrastare le sentenze di proscioglimento pronunciate ai sensi dell'art. 469 c.p.p., anche qualora esse contengano accertamenti in fatto, in quanto, sempre ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'efficacia extrapenale è legata alle sole sentenze pronunciate in giudizio <sup>(60)</sup> ed uguale soluzione si impone qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con una decisione processuale (come ad esempio nel caso di pronuncia dell'ordinanza ex art. 521 c.p.p.).

Analogamente, si deve escludere che la parte civile abbia interesse ad impugnare le sentenze che dichiarino l'estinzione del reato in quanto, non potendosi considerare tale decisione emessa in esito ad una *plena cognitio*, ad essa non potrà nemmeno essere riconosciuto alcun effetto extrapenale <sup>(61)</sup>.

---

<sup>(59)</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, (ed. 2001), cit., p. 1082. In giurisprudenza, C. app. Catanzaro, 28 gennaio 2000, Donati, in *Cass. pen.*, 2001, p. 669 e, nella stessa direzione, Cass., sez. III, 8 giugno 1994, Armellini, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2283, e, meno recentemente, Cass., sez. VI, 26 aprile 1978, Lo Russo, in *Cass. pen.*, 1978, p. 1213, con nota G. LATTANZI, *Un contrasto ingiustificato sul ricorso per cassazione della parte civile*. *Contra*, Cass.sez. VI, 7 aprile 2011, V.R., *ined.*, Cass., sez. III, 5 aprile 1999, Lamanuzzi, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2018 e, nel vigore del codice 1930, Cass., sez. un., 25 maggio 1985, Marangoni, in *Cass. pen.*, 1986, p. 16; Cass., sez. un., 15 dicembre 1973, Crespi, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1974, p. 743. Secondo, Cass., sez. un., 29 maggio 2008, Parovel, in *Giur. it.*, 2009, p. 2525, inoltre, la parte civile non ha interesse a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato "perché il fatto non sussiste" (nella specie, all'esito dell'accertamento che il fatto è stato compiuto nell'esercizio di una facoltà legittima ex art. 51 c.p.), al solo scopo di ottenere la diversa formula "perché il fatto non costituisce reato". Non è pertanto da condividere la soluzione a cui perviene Cass., sez. V, 20 marzo 1997 n. 3520, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, p. 349 secondo la quale la parte civile è legittimata, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare la sentenza del giudice penale con la quale l'imputato sia stato assolto dal reato a lui ascritto per mancanza di dolo.

<sup>(60)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 867. Cass., sez. I, 22 gennaio 2003, Laganà, in *C.E.D. Cass.*, n. 224562; Cass., sez. V, 26 gennaio 2001, Chieffi, in *C.E.D. Cass.*, n. 218427.

<sup>(61)</sup> Sul punto, secondo Cass., sez. un. civ., 26 gennaio 2011, Mallozzi e altri c. Luti Carpinelli, in *Proc. pen. e giust.*, 2011, n. 3, p. 104, con nota di R. PUGLISI, *Giudicato penale e azione civile in caso di proscioglimento per estinzione del reato* «alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto». Per un caso nel quale l'estinzione del reato era stata dichiarata



Del resto, in una ipotesi del genere, la parte civile, sempre in forza del principio di accessorietà, qualora ritenga che la decisione del giudice di primo grado abbia erroneamente dichiarato che il reato è estinto o l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, non si potrà nemmeno avvalere del disposto dell'art. 604, comma 6 c.p.p. in forza del quale il giudice potrebbe decidere nel merito, ordinando, occorrendone, la rinovazione del dibattimento.

È ovvio, invece, che un interesse ad impugnare possa essere ravvisato in quelle ipotesi nelle quali, nonostante il proscioglimento dell'imputato, non operi il principio di accessorietà dell'azione civile nel processo penale come, ad esempio, allorché trovi applicazione l'art. 578 c.p.p. in forza del quale il giudice dell'impugnazione, attraverso un accertamento incidentale ed una condanna «oggi per allora», pur definendo il processo per i capi penali con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, possa decidere sugli interessi civili.

In simili evenienze, poiché il giudice penale conserva una cognizione sull'azione civile – in deroga al principio di cui all'art. 538 c.p.p. – anche nel caso in cui la decisione non possa più modificare la decisione adottata a fini penali, ricorrendone le condizioni, la parte civile potrà dolersi – come per il caso in cui il giudice di appello dinanzi al quale la causa estintiva si sia verificata ometta una decisione esplicita sulla domanda civile – perfino con il ricorso per cassazione.

Altri casi nei quali non opera il principio di accessorietà sono quelli rappresentati dall'assoluzione dell'imputato per aver agito in stato di necessità, situazione questa che consente alla parte civile di poter beneficiare di una indennità *ex art.* 2059 c.c., e dalla richiesta di condanna dell'imputato prosciolto dai

---

in seguito ad ammissione dell'imputato ad oblazione, Cass., sez. I, 27 ottobre 1998, Viezzoli, in *Cass. pen.*, 2000, p. 622. *Contra*, però, Cass., sez. I, 22 novembre 1995, Fiore, in *C.E.D. Cass.*, n. 203650. Sussiste un contrasto giurisprudenziale, la cui soluzione è stata rimessa alle Sezioni unite (cfr., Cass., sez. II, ord. 22 dicembre 2010, Milano Assicurazioni, *ined.*) che, tuttavia non hanno esaminato la questione stante la intervenuta rinuncia al ricorso (Cass., sez. un., ord. 28 aprile 2011, Milano Assicurazioni, *ined.*), in merito all'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza con la quale sia stata dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela. Nel senso della inammissibilità per carenza di interesse, Cass., sez. II, 15 aprile 2003, Batacchi, in *C.E.D. Cass.*, n. 225101; *contra*, Cass., sez. II, 25 febbraio 2009, Ferracini, in *C.E.D. Cass.*, n. 244335.

reati diffamazione all'indennità nel caso di applicazione della scriminante di cui all'art. 598 c.p. ove si stabilisce che il giudice, quando riconosce che i fatti non siano punibili in quanto le espressioni ingiuriose o diffamatorie siano contenute in atti giudiziari, può comunque assegnare alla persona offesa «una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale»<sup>(62)</sup>.

Si discute, in quest'ultima ipotesi, se la competenza a pronunciare sulla indennità spetti al giudice della causa nella quale le espressioni offensive sono state effettuate<sup>(63)</sup>, ovvero anche al giudice penale che abbia applicato la scriminante.

Tale secondo orientamento, che sembra preferibile al primo in quanto, essendo coerente che l'indennità *de qua*, siccome subordinata all'accertamento della penale rilevanza del fatto e della sua scriminabilità, appartenga al giudice che deve decidere sul merito della contestazione, apre evidentemente percorsi in sede di impugnazione.

Un caso particolare in cui, nonostante l'assoluzione, potrebbe essere riconosciuto l'interesse ad impugnare della parte civile, ricorre nel caso di impugnazione proposta avverso una sentenza di assoluzione pronunciata contro un soggetto imputato del reato di falso giuramento.

In tale ipotesi, infatti, poiché il passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione in dipendenza della mancata impugnazione del pubblico ministero esplica, ai sensi dell'art. 2738, comma 2 c.c., un effetto pregiudizievole per la successiva azione civile risarcitoria da proporsi in sede civile, deve ammettersi un interesse della parte civile alla rimozione dell'effetto preclusivo al successivo giudizio nella sede propria.

Tuttavia, poiché l'art. 2738 c.c. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento, al solo fine del risarcimento, anche in caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata dal giudice penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato<sup>(64)</sup>, nella situazione *de qua*, poiché la parte civile, al di fuori delle formule assolutorie piene dell'imputato, non incontra alcun limite all'esercizio delle

---

<sup>(62)</sup> Circa la natura ed il fondamento di tale statuizione, cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VIII, Torino, 1987, pp. 491-492.

<sup>(63)</sup> V., *infra*, Cap. VII, Sez. I, § 3.

<sup>(64)</sup> Così, Corte cost., 4 aprile 1996, n. 105, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2847.

sue pretese risarcitorie nella sede propria, non ha alcun interesse a coltivare un'impugnazione dinanzi al giudice penale <sup>(65)</sup>.

Maggiore linearità assume il criterio diagnostico per l'accertamento della sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare le sentenze quando queste siano di condanna, potendo in questo caso riprendere pienamente forza il principio della soccombenza.

Poiché, infatti, in tale ipotesi, nessuna limitazione può derivare per la parte civile dal principio di accessorietà, è evidente che il suo interesse può essere effettivamente commisurato in base al confronto tra ciò che la stessa ha chiesto e quanto ha ottenuto con la sentenza. In simile evenienza, potranno essere impugnati, oltre che i capi civili della sentenza che, ad esempio, abbiano escluso il risarcimento o lo abbiano riconosciuto in misura inferiore a quanto richiesto, anche singoli punti della sentenza che costituiscono momenti del ragionamento che concernono la responsabilità penale dell'imputato come, ad esempio, il riconoscimento dell'attenuante della provocazione <sup>(66)</sup> ovvero, in caso di reato colposo, il ritenuto concorso di colpa della vittima <sup>(67)</sup>.

Per contro, nessun interesse, essendo la questione del tutto indifferente rispetto al risarcimento del danno, può essere riconosciuto alla parte civile che tendesse alla rimozione della statuizione che abbia escluso l'aggravante della premeditazione

---

<sup>(65)</sup> Così (ma prima della declaratoria di incostituzionalità) Cass., sez. II, 26 settembre 1995, Marchetti, in *Cass. pen.*, 1997, p. 118. Secondo Cass., sez. VI, 30 giugno 1994, Gaudenzi, in *Cass. Pen.*, 1996, p. 3027, però, «in tema di falso giuramento, poiché l'iniziale impianto del codice di rito del 1930 in ordine ai rapporti tra azione civile ed azione penale ha subito, nel tempo, notevoli revisioni – in conseguenza sia dei reiterati interventi della Corte costituzionale sia dei nuovi precetti del codice di procedura penale del 1988 (artt. 573, 578) e delle relative norme transitorie (art. 245, comma 2 lett. n) – così da realizzare un sostanziale ampliamento della legittimazione, dell'interesse e dei poteri della parte civile, l'art. 2738 c.c. va oggi interpretato nel senso che “la condanna penale per falso giuramento”, che costituisce presupposto per il risarcimento dei danni è non soltanto quella che il giudice penale pronuncia sull'azione penale, ma anche quella che lo stesso giudice penale, in sede di impugnazione dopo l'assoluzione penale, pronuncia sull'azione civile. Il tutto, purché, ovviamente, il giudice penale si pronunci sulla responsabilità aquiliana e non su un diverso tipo di responsabilità civile».

<sup>(66)</sup> Cass., sez. I, 3 marzo 2000, Giorgione, in *Cass. pen.*, 2001, p. 558.

<sup>(67)</sup> Nel vigore del codice abrogato, Cass., sez. un., 16 novembre 1963, Bisello, in *Riv. pen.*, 1964, II, p. 425.

(<sup>68</sup>) ovvero ad ottenere una diversa qualificazione giuridica (<sup>69</sup>) o a mettere in discussione la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena perché non subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze dannose (<sup>70</sup>).

#### 6. L'INTERESSE DEL RESPONSABILE CIVILE E DEL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

Sebbene il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria abbiano il diritto di proporre impugnazione, tanto per ciò che riguarda la loro responsabilità, quanto per ciò che concerne la responsabilità dell'imputato, e benché ciò rinvenga la sua giustificazione «nella diretta dipendenza che esiste tra la colpevolezza dell'imputato e la responsabilità delle dette parti private» (<sup>71</sup>), deve escludersi che essi possano impugnare una sentenza solo per rimuovere un pregiudizio morale dell'imputato.

La vera singolarità delle impugnazioni della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile è costituita dal fatto che costoro, oltre ad orientare l'impugnazione in una direzione convergente a quella dell'imputato, come nel caso in cui tendano all'eliminazione del pregiudizio patrimoniale derivante dalla sentenza impugnata, aspirando ad una decisione che escluda in radice perfino la responsabilità dell'imputato, potrebbero agire anche in una direzione opposta come, ad esempio, nel caso in cui chiedano l'accertamento della esclusione del titolo che, secondo le norme civili, radichi la responsabilità, ovvero una differente qualificazione giuridica del fatto dalla quale derivi l'esclusione o l'attenuazione della responsabilità del responsabile civile e del civilmente obbligato della pena pecunia-

---

(<sup>68</sup>) Cass., sez. V, 15 gennaio 2002, *Mobilia* in *Giust. pen.*, 2003, III, p. 646.

(<sup>69</sup>) Così, Cass., sez. III, 2 ottobre 1997, *Palmieri*, *cit.*

(<sup>70</sup>) Cass., sez. II, 21 gennaio 1997, *Cordioli*, in *Giust. pen.*, 1998, III, p. 54.

(<sup>71</sup>) G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni*, *cit.*, p. 328.

ria <sup>(72)</sup> ovvero, infine, eccepiscano una nullità che afferisce al loro rapporto processuale <sup>(73)</sup>.

È ovvio, tuttavia, che sarebbe carente di interesse l'impugnazione che tali parti proponessero nei confronti del capo riflettente la colpevolezza dell'imputato senza che, tuttavia, dall'accoglimento della relativa domanda derivasse alcuna eliminazione o attenuazione della loro responsabilità <sup>(74)</sup>.

Nei confronti del responsabile civile va, in particolare, evidenziato che il pregiudizio derivante dalla sentenza per gli interessi civili e l'utilità ritraibile dal giudizio di impugnazione costituiscono entità misurabili alla luce di quanto può essere ottenuto nel successivo grado di giudizio. Sul punto, si deve osservare come poiché nei suoi confronti non operano i condizionamenti derivanti dal principio di accessorietà, si deve ritenere che egli non subisca alcuna limitazione, sul piano dell'interesse, ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ancorché esse non producano un vincolo extrapenale.

A differenza della parte civile, per la quale l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento può avere una qualche utilità solo per eliminare un possibile pregiudizio nel successivo giudizio civile, per il responsabile civile l'interesse – al pari del convenuto del processo civile <sup>(75)</sup> – ad una decisione di merito può sussistere anche solo in relazione alla tensione ad ottenere una riforma *in melius* della sentenza attraverso il riconoscimen-

---

<sup>(72)</sup> Così G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni*, cit., p. 329 il quale soggiunge che una simile modificazione resterebbe confinata, negli effetti, al tema della responsabilità di tali parti accessorie non potendo il giudice – in mancanza di un'impugnazione del pubblico ministero – precedere ad una conseguente *reformatio in pejus* in danno dell'imputato.

<sup>(73)</sup> Cfr., U. GUALTIERI, *I responsabili civili*, cit., p. 88.

<sup>(74)</sup> Come, ad esempio, nel caso in cui il responsabile civile tenda a far ritenere che, invece di truffa, si tratti di appropriazione indebita; o qualora il civilmente obbligato per l'ammenda tenda a far ritenere che, invece di contravvenzione, l'imputato debba rispondere ad altro titolo che importi anch'esso la responsabilità ad una pena pecuniaria (così, G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni*, cit., p. 328).

<sup>(75)</sup> Cfr. in argomento, L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., p. 165 che, proprio dal riconoscimento in capo al convenuto di un interesse ad una decisione di merito nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rilevato d'ufficio in vizio processuale, ricava un argomento a sostegno della configurabilità dell'interesse processuale in termini sostanziali.

to di una formula assolutoria dell'imputato destinata a fare stato nel successivo giudizio civile <sup>(76)</sup>.

È poi necessario evidenziare che mentre il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è interessato al *quantum* della pena <sup>(77)</sup>, il responsabile civile non ha alcun interesse ad impugnare tale punto della sentenza <sup>(78)</sup>.

Va infine ricordato che è espressamente previsto dall'art. 575, comma 3 c.p.p. che il responsabile civile, al pari dell'imputato, possa proporre appello in caso di rigetto delle sue istanze per la refusione delle spese o il risarcimento dei danni <sup>(79)</sup>.

---

<sup>(76)</sup> *Contra*, nel vigore del codice 1930, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 563, il quale aveva escluso che il responsabile civile potesse proporre gravame contro la sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale.

<sup>(77)</sup> L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 84.

<sup>(78)</sup> L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 84.

<sup>(79)</sup> Impugnazione, invece, ritenuta preclusa, nel vigore del codice 1930 da G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 84 in quanto l'art. 194 c.p.p. 1930 concedeva al responsabile civile gli stessi diritti dell'imputato solo in caso di condanna.

## CAPITOLO V

### I MEZZI

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. - 2. Le sentenze di proscioglimento. - 3. (*Segue*): La demolizione dell'impianto del regime di impugnazione delle sentenze di proscioglimento. - 4. (*Segue*): La parte civile. - 5. Le sentenze del giudice di pace. - 6. La sollecitazione del pubblico ministero ad impugnare. - 7. (*Segue*): Considerazioni conclusive. - 8. L'appello incidentale. - 9. L'impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta. -10. Il ricorso per cassazione. - 11. La conversione. - 12. Il ricorso straordinario. - 13. La revisione.

#### 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

L'indagine concernente i mezzi posti a disposizione delle parti per l'impugnazione degli interessi civili costituisce il profilo certamente più importante anche perché recentemente interressato da una articolata vicenda di successione normativa.

Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come, anche con riferimento ai mezzi di impugnazione, operi il principio di tassatività: l'art. 568, comma 1 c.p.p., infatti, statuisce che la legge determina il mezzo con cui i provvedimenti possono essere impugnati <sup>(1)</sup> e, sul punto, l'art. 573 c.p.p. istituisce una clausola

---

<sup>(1)</sup> In teoria, l'esatta individuazione del mezzo attraverso il quale impugnare una determinata decisione, dovrebbe rappresentare un elemento di validità della domanda. In effetti, la sua errata indicazione dovrebbe rendere inammissibile l'atto nel quale essa è contenuta ed in tal senso si era espressa la giurisprudenza nel vigore del codice 1930, cfr. Cass., sez. I, 8 ottobre 1952, Adonetto, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1952, p. 860, con nota critica di G. FO-

di equivalenza nel senso che l'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

Secondo le intenzioni del legislatore, con tale disposizione si era inteso ricalcare la disposizione dell'art. 202 c.p.p. 1930, sebbene alcune differenze debbano essere messe in evidenza.

L'art. 202 cit. infatti, statuiva che i provvedimenti del giudice potevano essere impugnati per i soli interessi civili soltanto con quel mezzo di impugnazione che era consentito per le disposizioni penali del medesimo provvedimento, salvo che la legge disponesse altrimenti; a tale riguardo si rammentava che l'art. 516 c.p.p. abr. concedeva all'imputato di proporre appello per i soli interessi civili contro le sentenze dibattimentali, anche fuori dei casi previsti dai numeri 1 e 2 degli artt. 512 e 513 c.p.p. <sup>(2)</sup> e dunque anche se, contro i capi penali della sentenza dibattimentale, la legge non gli avesse concesso l'appello ma solo il ricorso per cassazione.

L'imputato, poi, ai sensi dell'art. 202, comma 1° c.p.p. 1930 poteva impugnare le disposizioni delle sentenze istruttorie

---

SCHINI, *La inammissibilità fulminante*, secondo la quale «è da ritenere inammissibile l'impugnazione nel caso in cui sia stata presentata dichiarazione di ricorso per cassazione avverso sentenza che viceversa era appellabile» e Cass., sez. II, 14 novembre 1952, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1953, p. 247 con nota critica, di G. FOSCHINI, *Erronea impugnazione e possibile rettificazione*. Per una ricostruzione dell'orientamento giurisprudenziale nel vigore del codice 1930, cfr. G. DE ROBERTO, *Codice di procedura penale*, cit., p. 195. L'art. 590 c.p.p., tuttavia, non contempla, tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione, l'errata individuazione del mezzo e ciò costituisce l'effetto di quanto prevede l'art. 568, comma 5 c.p.p. in forza del quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta. Da tale disposizione, consegue che il giudice al quale sia proposta l'errata impugnazione non ha il potere di dichiararne l'inammissibilità, dovendo egli semplicemente disporre la trasmissione degli atti al giudice competente. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass., sez. I, 24 novembre 2005, De Liguori, in *C.E.D. Cass.*, n. 233753. Solo nel caso in cui emerga dall'atto la volontà della parte di accedere ad un mezzo non consentito, l'atto sarebbe invece inammissibile. Così, Cass., sez. un., 26 novembre 1997, Nexhi, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1346. Sulla questione, A. MARANDOLA, in *Trattato di procedura penale*, cit., pp. 41 ss.

<sup>(2)</sup> Va rammentato ancora che l'impugnate per i soli interessi civili aveva l'onere, a pena di decadenza, di far notificare la dichiarazione di impugnazione entro tre giorni alle altre parti.



di proscioglimento che avevano respinto le sue richieste di rifu-  
sione delle spese e di risarcimento del danno dal querelante <sup>(3)</sup>.

In forza dell'art. 526, comma 2 c.p.p. abr. era, poi, previsto  
che, a tutela dell'integrità del suo patrimonio compromessa dal  
processo subito, l'imputato potesse proporre solo ricorso per  
cassazione, mentre nel caso in cui egli, oltre ai capi civili, aves-  
se impugnato anche i capi penali della pronunzia, avrebbe dov-  
uto proporre il mezzo di impugnazione che la legge prescriveva  
per i capi penali.

La ricostruzione del quadro dei mezzi a disposizione appa-  
re oggi molto più complesso in quanto l'ordinamento ha posto a  
disposizione mezzi differenti sia in relazione al contenuto delle  
sentenze, sia al tipo di procedimento nel quale sono state emes-  
se, sia, infine, in relazione al soggetto che le impugna.

## 2. LE SENTENZE DI PROSCIoglIMENTO

La griglia dei mezzi di impugnazione a disposizione delle  
parti, come accennato, è stato oggetto di profonde modificazioni  
ad opera della l. 20 febbraio 2006 n. 46 la quale aveva introdot-  
to un nuovo sistema che, all'esito di una singolare vicenda, a di-  
stanza di pochi anni, è stato completamente smantellato dalla  
Corte costituzionale.

La principale linea guida alla quale si era ispirato il legisla-  
tore, in coerenza con l'introduzione della regola di giudizio  
dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» <sup>(4)</sup>, era stata quella di am-  
pliare la categoria dei provvedimenti inoppugnabili fino a ri-  
comprendervi le sentenze di proscioglimento <sup>(5)</sup>.

Il legislatore aveva non solo inciso sull'art. 593 c.p.p., a  
proposito delle decisioni emesse nel dibattimento, ma anche su-

---

<sup>(3)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 562.

<sup>(4)</sup> Secondo G. SPANGHER, *Tra resistenze applicative ed istanze restau-  
ratrici*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*,  
a cura di A. GAITO, Torino, 2006, p. 244, un presunto non colpevole prima  
della decisione non definitiva deve *a fortiori* essere ritenuto tale dopo una sen-  
tenza emessa in un processo condotto nel rispetto delle regole procedurali.

<sup>(5)</sup> Secondo R. FONTE, *L'inammissibilità degli atti processuali*, Padova,  
2008, p. 91, il legislatore si è mosso con l'intento di assicurare una maggiore  
valorizzazione del principio di ragionevole durata.

gli artt. 428 e 442 c.p.p., rispettivamente in materia di impugnazione delle sentenze emesse in udienza preliminare e nel giudizio abbreviato.

Il sistema delle impugnazioni risultante da tali interventi risultava estremamente articolato in quanto, mentre le sentenze di condanna emesse nel dibattimento erano sempre appellabili – salvo quelle che avessero applicato la sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3 c.p.p.) – le sentenze di proscioglimento erano di regola inappellabili salvo che con l'atto di impugnazione l'imputato ed il pubblico ministero non avessero richiesto la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603, comma 2 per acquisire una prova nuova.

Per quanto riguardava, invece, le sentenze di condanna emesse nell'ambito dei procedimenti speciali, mantenevano vigore i limiti all'appello stabiliti dall'art. 443, comma 3 e dall'art. 448, comma 2 c.p.p.

Il legislatore era poi anche intervenuto sul regime di impugnazione della parte civile con due importanti innovazioni.

Con la prima, si era determinata l'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. che prevedeva l'impugnazione anche a fini penali della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione; con la seconda, la eliminazione, nell'art. 576 c.p.p. di due incisi attraverso i quali, nella originaria previsione, venivano legati i mezzi di impugnazione a disposizione della parte civile a quelli del pubblico ministero.

L'eliminazione della previsione che la parte civile non possedeva gli stessi mezzi di impugnazione del pubblico ministero, stabilendo semplicemente che potesse proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, sul piano della corretta esegesi normativa, aveva comportato quale risultato – esattamente contrario a quello voluto dal legislatore <sup>(6)</sup> –

---

<sup>(6)</sup> L'*iter* di tale riforma è stato alquanto accidentato. Dopo l'approvazione da parte del Parlamento di una prima versione del testo normativo, il Presidente della Repubblica con messaggio 26 gennaio 2006, lo aveva rimandato alle Camere evidenziando, tra l'altro, la compromissione della possibilità della parte civile a far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno nel processo penale. Nell'attuare i rilievi del Capo dello Stato, nella seconda stesura del testo della riforma, era stato eliminato dall'art. 576 c.p.p. l'inciso «con il mezzo previsto dal pubblico ministero» con il risultato, appunto, di restringere drasticamente, anziché ampliare, gli ambiti oggettivi della facoltà di

la perdita del diritto di appellare le sentenze di proscioglimento ad opera della parte civile <sup>(7)</sup>.

Infatti, tenuto conto che l'art 593 c.p.p., nel disciplinare i casi di appello, ne attribuisce la legittimazione solo al pubblico ministero ed all'imputato, l'applicazione del principio di tassatività di cui al primo comma dell'art. 568 c.p.p., il quale stabilisce che «la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati», sembrava comportare, come soluzione imposta dall'unica esegesi possibile, che la parte civile non disponesse più di alcuna legittimazione ad impugnare, tramite appello, le sentenze di proscioglimento. Essa, in sostanza, nonostante segnali differenti provenienti dai lavori preparatori, avrebbe potuto, in ragione di una corretta interpretazione del dato letterale delle disposizioni e dei principi generali in mate-

---

impugnare della parte civile. In argomento, G. GARUTI, F. DEAN, *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni*, cit., p. 60; E. VALENTINI, *I lavori parlamentari, in Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. BARGIS, F. CAPRIOLI, Torino, 2007, pp. 41 ss; G. AIMONETTO, *Impugnazione della parte civile*, ivi, p. 161.

<sup>(7)</sup> Così, nella sostanza, la dottrina. Tra i più convinti, G. AIMONETTO, *Impugnazione della parte civile*, cit., p. 165; F. DEAN, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile e la nuova fisionomia dei motivi di ricorso per cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 815; A. GIARDA, *Rimodellato il sistema delle impugnazioni penali tra presunzione di innocenza e durata ragionevole del processo*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. SCALFATI, Milano, 2006, p. 14; A. DE CARO, *Filosofia della riforma e doppio grado di giurisdizione di merito*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni*, cit., p. 6; G. GARUTI, F. DEAN, *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, cit., p. 142; E.M. MANCUSO, *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, cit., p. 147; A. SCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, p. 87; G. SPANGHER, *La parte civile nella legge Pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare*, in *Dir. giust.*, 2006, n. 16, p. 40; Id., *Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni*, cit., p. 244; G. VARRASO, *Il tramonto «incompleto» del potere di impugnazione «agli effetti penali» della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, cit., p. 167. Nello stesso senso, volendo, A. DIDI, *La conversione del ricorso in appello*, ivi, pp. 177 ss. In senso critico con la scelta legislativa anche per i profili di incostituzionalità a cui la stessa avrebbe dato luogo, M. BARGIS, *Impugnazioni*, in *Compendio di procura penale*, a cura di G. CONSO, V. GREVI, III ed., Padova, 2006, p. 793; P. FERRUA, *Riforma disorganica: era meglio rinviare. Ma non avremo il terzo giudizio di merito*, in *Dir. giust.*, 2006, n. 9, p. 81.

ria, solo interporre ricorso per cassazione che, eventualmente, in presenza di altre concorrenti impugnazioni avverso la stessa sentenza proposte da altre parti, si sarebbe potuto convertire in appello secondo lo schema di cui all'art. 580 c.p.p. <sup>(8)</sup>.

Nella prassi si erano tentate interpretazioni costituzionalmente orientate senza riuscire, tuttavia, a rinvenire nel sistema segnali univoci per sostenere che, nonostante le modificazioni introdotte, la parte civile avesse conservato il potere di appellare le sentenze di proscioglimento <sup>(9)</sup>.

Una parte della giurisprudenza, per sostenere la tesi della conservazione dell'appello, aveva fatto leva su alcune disposizioni normative che, pur in presenza degli interventi normativi incidenti sull'art. 576 c.p.p., non erano state toccate dalla riforma, come le previsioni contenute negli artt. 600, comma 1, 605, comma 2, 601, comma 1 e 622 c.p.p., la presenza delle quali si ritenevano compatibili, sul piano del sistema, solo presupponendo il mantenimento della potestà di proposizione dell'appello in capo alla parte civile <sup>(10)</sup>.

Al di là di tali non irrilevanti questioni, a ben vedere, peraltro, la portata della innovazione è stata ancor più ampia.

Sebbene meno appariscente, infatti, l'eliminazione del noto inciso dall'art. 576 c.p.p. aveva provocato una perdita dell'appello, non solo avverso le sentenze di proscioglimento,

---

<sup>(8)</sup> In tal senso, anche la giurisprudenza di merito. Cfr. C. app. di Milano, II sezione, ord. 9 marzo 2006, Guarischi, *ined.*, secondo la quale «è infatti da ritenere che [la parte civile] abbia ora, al pari dell'accusa pubblica, solo il potere di ricorrere per cassazione sia che la decisione di prime cure abbia contenuto di proscioglimento, sia che abbia contenuto di condanna: tanto è dato dedurre, alla luce del principio di tassatività dei messi di impugnazione, da un canto dall'abrogazione delle parole: "con il mezzo previsto per il pubblico ministero" e dall'altro dalla presenza nella Costituzione dell'art. 111, comma 7, a' termini del quale "contro le sentenze [...] pronunziate dagli organi giurisdizionali ordinari [...] è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge"».

<sup>(9)</sup> Si vedano al riguardo, le argomentazioni sviluppate dalle ordinanze di rimessione pronunciate da Corte app. di Venezia, ord. 6 marzo 2006, n. 335, in *Gazz. uff., I serie spec.*, 27 settembre 2006, n. 39, p. 17; Corte app. di Brescia, ord. 19 aprile 2006, n. 345, in *Gazz. uff., I serie spec.*, 27 settembre 2006, n. 39, p. 66; Corte app. di Bologna, 27 marzo 2006, in *Gazz. uff., I serie spec.*, 4 ottobre 2006, n. 40, p. 80, tutte decise da Corte cost., ord. 6 febbraio 2007, n. 32 in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 298. Sul punto, A. SCALFATI, *Parte civile. Dubbi sul potere di gravame*, in *Guida dir.*, 2006, f. 10, n. 60.

<sup>(10)</sup> Cfr. C. ass. app. Venezia, sez. II, ord. 8 maggio 2006, n. 460 in *Gazz. uff., I serie spec.*, 8 novembre 2006, n. 44, p. 47.

ma avverso tutte le sentenze, a prescindere dal tipo di contenuto, in quanto il sistema non prevedeva più tale mezzo di gravame tra quelli a disposizione della parte civile.

Né, a tale riguardo, sarebbe stato possibile sopperire a tale vuoto ricorrendo all'art. 593 c.p.p. che disciplina esclusivamente l'appello del pubblico ministero e dell'imputato. Neppure l'art. 597 c.p.p., che delimita i poteri del giudice di appello, avrebbe potuto colmare la lacuna, in quanto esso ignora completamente l'esistenza della parte civile alla quale, in mancanza di una disposizione che determini lo specifico gravame attivabile, restava la strada di sollecitare il pubblico ministero ad appellare – nei limiti in cui lo stesso lo avesse a sua volta potuto fare – o di ricorrere autonomamente per cassazione (salvi gli effetti della conversione *ex art.* 580 c.p.p. nel caso in cui altra parte avesse proposto appello).

Quello tratteggiato, ripercorrendo le linee della riforma introdotta con la l. n. 46 del 2006, a ben vedere, è un quadro che non solo – nonostante le vicende normative successive ed i consolidati orientamenti giurisprudenziali difformi rispetto a quanto evidenziato – deve ritenersi non essere stato in alcun modo scalfito, ma che conferisce un assetto molto rigoroso ai nessi derivanti dall'azione civile instaurata nel processo penale. Le limitazioni imposte al potere di impugnazione della parte civile, infatti, determinando che la tutela degli interessi civili fatti valere nel processo penale venga ristretto in ambiti molto contenuti, funge da serio baluardo alla proliferazione di procedimenti di impugnazione e da deterrente alla insinuazione nel processo penale di iniziative risarcitorie o restitutorie.

### 3. (SEGUE): LA DEMOLIZIONE DELL'IMPIANTO DEL REGIME DI IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DI PROSCIoglimento

Come accennato, il nuovo regime delle impugnazioni delle sentenze di proscioglimento è stato progressivamente demolito anzitutto da tre interventi della Corte costituzionale e dal formarsi di un diritto vivente che ha di fatto restaurato la situazione normativa *quo ante*.

Il giudice delle leggi, chiamato a decidere sulla disparità di trattamento emergente tra imputato e pubblico ministero, ha dapprima dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della l. n. 46

del 2006 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2 del medesimo codice se la prova è decisiva <sup>(11)</sup> e, poi, dell'art. 2 della stessa legge nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato <sup>(12)</sup>.

L'argomento attraverso il quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la rimozione del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato è stato quello della violazione del principio di parità delle parti <sup>(13)</sup> essendosi osservato, in particolare, come l'asimmetria di poteri fra parte pubblica e imputato che ne conseguiva – per il suo carattere radicale, generalizzato e unilaterale – non potesse trovare adeguata giustificazione nelle *rationes* che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocavano alla radice della riforma (vale a dire: l'asserita impossibilità di considerare colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» l'imputato prosciolto in primo grado; l'esigenza di dare attuazione alle previsioni di determinati atti internazionali; l'opportunità di evitare che la sentenza di proscioglimento, emessa da un giudice che – come quello di primo grado – ha assistito alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, venga ribaltata da altro giudice che – come quello di appello – basa invece la sua decisione su una prova prevalentemente scritta).

---

<sup>(11)</sup> Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26, *cit.*, con riferimento alla quale, in senso critico, A. PRESUTTI, *L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola ed eccezione*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., p. 107. Sugli effetti delle sentenze della corte sul sistema delle impugnazioni, G. SPANGHER, *Il doppio grado di giurisdizione*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F. DINACCI, Milano, 2010, p. 510.

<sup>(12)</sup> Corte cost., 20 luglio 2007, n. 320 in *Corr. giur.*, 2007, p. 1308, che ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità anche alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 10.

<sup>(13)</sup> Tale approccio, sebbene condiviso da una parte della dottrina (cfr. V. GREVI, *Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, cit., p. 1414 e S. RUGGERI, *L'inappellabilità dei proscioglimenti e tutela del contraddittorio*, cit., p. 790), risulta tutt'altro che pacifico. Cfr., in argomento, le considerazioni espresse da G. SPANGHER, *Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici*, cit., p. 247.

La reintroduzione dell'appello del pubblico ministero, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 della l. n. 46 del 2006, se, da un lato, aveva riequilibrato i poteri delle parti, dall'altro, aveva finito per aprire una nuova ed ancor più grave lacuna rimossa, appunto, con un nuovo intervento di incostituzionalità.

Se, infatti, la Corte aveva restituito ragionevolezza al sistema eliminando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla posizione del pubblico ministero, dall'altro, si era finito per crearne un'altra, questa volta nei confronti del soggetto più debole del processo, vale a dire dell'imputato, per il quale, in virtù dell'art. 593 c.p.p., e salvo il *novum* probatorio, le sentenze di proscioglimento continuavano ad essere sottratte all'appello.

Se si considera – come già osservato a proposito dell'interesse – che nel *genus* delle sentenze di proscioglimento confluiscono ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all'attitudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto, e che, dunque, non si può negare, in astratto, l'esistenza, in capo all'imputato, di un interesse costituzionalmente rilevante a rimuovere tutti i pregiudizi, sia di ordine giuridico che di ordine morale, derivanti dalla decisione emessa, appariva evidente la necessità di estendere a suo favore il *dictum* contenuto nella citata sentenza n. 26 del 2007 per garantire anche all'imputato il diritto ad un secondo grado di giudizio di merito.

Ed in effetti la corte costituzionale, dopo aver dato atto che non è privo di rilevanza negare all'imputato un secondo grado di giurisdizione di merito nei confronti delle sentenze di proscioglimento, quando le stesse comportino una sostanziale affermazione di responsabilità o attribuiscano, comunque, il fatto al prosciolto, così da rendere configurabile un suo interesse all'impugnazione, non ha potuto non portare alle estreme conseguenze il ragionamento intrapreso. In primo luogo, si è dovuto prendere in considerazione il fatto che al pubblico ministero viene comunque data facoltà di dolersi nel merito della sentenza di condanna, anche nell'ipotesi in cui questa abbia solo parzialmente recepito le richieste dell'accusa. In secondo luogo, non si è potuto omettere di rilevare che, in forza dell'intervento operato dalla sentenza n. 26 del 2007, con riguardo all'ipotesi delle sentenze totalmente sfavorevoli, «il pubblico ministero si trova, allo stato, a poter appellare incondizionatamente la sentenza di primo grado – diversamente dall'imputato – in rapporto

ad entrambi gli esiti (proscioglimento e condanna)». Orbene, alla luce di tutto ciò, scaturiva un assetto palesemente asimmetrico che «risulta[va] lesivo sia del principio di parità delle parti (art. 111, secondo comma, Cost.), in quanto non appare sorretto – per quanto attiene ai rapporti tra imputato e parte pubblica – da alcuna razionale giustificazione, correlata al ruolo istituzionale del pubblico ministero o ad esigenze di corretta e funzionale esplicazione della giustizia; sia dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), stante l'evidenziata equiparazione di esiti decisori tra loro ampiamente diversificati – quali quelli ricompresi nel *genus* delle sentenze di proscioglimento – nel medesimo regime di inappellabilità da parte dell'imputato»<sup>(14)</sup>.

---

<sup>(14)</sup> Corte cost., 4 aprile 2008, n. 85, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3579 che ha dichiarato anche l'incostituzionalità della norma transitoria contenuta nell'art. 10 della l. n. 46 del 2006. Si segnala che, per effetto della decisione in argomento si veniva ad aprire un altro profilo di asimmetria. Se formalmente pubblico ministero ed imputato erano posti sullo stesso piano rispetto alle sentenze di condanna per le quali fosse stata applicata solo una pena pecuniaria e rispetto alle sentenze di proscioglimento per reati contravvenzionali, in concreto ciò non era in quanto l'imputato avrebbe potuto proporre appello avverso sentenze di proscioglimento e non avverso sentenze di condanna riguardanti fattispecie contravvenzionali punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Ha osservato, tuttavia, la corte che, se un simile regime potrebbe avere una giustificazione ove si guardi al solo pubblico ministero, dal cui punto di vista il proscioglimento è un esito maggiormente sfavorevole rispetto alla condanna non congrua, in relazione all'imputato «appare, infatti, palesemente irrazionale che quest'ultimo sia ammesso ad appellare la sentenza che l'abbia proscioltto da una contravvenzione punibile con la sola ammenda (ancorché senza un pieno riconoscimento della sua innocenza), quando invece gli è precluso in radice l'appello contro la sentenza che, dichiarandone la responsabilità, abbia concretamente irrogato detta pena». Al fine di evitare che la rimozione dei limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato generalizzasse l'anzidetta incongruenza, la declaratoria di incostituzionalità è stata limitata alle sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni per le quali potrebbe essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda (ossia dalle contravvenzioni punite solo con detta pena o con pena alternativa) con riferimento alle quali, invece, continua ad operare il precedente regime dell'appello condizionato dalla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria previste dall'art. 603, comma 2, c.p.p. per l'assunzione della nuova prova decisiva. Sia pur in tali limiti in parte riequilibrato, rispetto alle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, resta comunque una asimmetria di poteri tra pubblico ministero e imputato, a svantaggio di quest'ultimo, ed a tal fine la corte ha demandato al legislatore di prevedere la inappellabilità, anche da parte del pubblico ministero, di tali sentenze.



All'esito di tale tormentato *iter* normativo-giurisprudenziale, dunque, nel breve volgere di tempo, le sentenze di proscioglimento, che nell'idea del legislatore del 2006, si volevano inappellabili, salvo il *novum*, sono tornate ad esserlo espressamente per l'imputato e per il pubblico ministero.

#### 4. (SEGUE): LA PARTE CIVILE

Restava aperto il problema della parte civile. Come detto, sin dall'entrata in vigore della l. n. 46 del 2006, da più parti si era ritenuto che la parte civile non potesse più proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e tale base di partenza era stata condivisa da varie corti di merito che avevano sottoposto la questione – fondata anche in questo caso sulla prospettata disparità di trattamento – alla Corte costituzionale la quale, nonostante vi fossero i presupposti – tenuto conto dell'*iter* sino a quel momento percorso – per un intervento più esplicito e convinto, non ha affrontato il problema, osservando, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p., nella parte in cui esclude, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, che, sul piano del diritto vivente, non si sarebbe ancora imposta con nitidezza una conclusione sul punto dell'estensione dei poteri di impugnazione della parte civile<sup>(15)</sup>.

---

<sup>(15)</sup> Orientamento costante: cfr. Corte cost., ord. 20 giugno 2008, n. 226, in *Giur. cost.*, 2008, p. 2545; Corte cost., ord. 16 maggio 2008, n. 155, in *Giur. cost.*, 2008, p. 1877; Corte cost., ord. 16 maggio 2008, n. 154, in *Giur. cost.*, 2008, p. 1869; Corte cost., ord. 18 gennaio 2008, n. 3, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2822 con nota di V. MAFFEO, *Sentenze di proscioglimento e appello della parte civile: una questione di costituzionalità che potrebbe riproporsi* ed in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 287, con nota di G. DI CHIARA, *Legge Pecorella e appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento dell'imputato*; Corte cost. 6 febbraio 2007 n. 32 in *Giur. cost.*, 2007, p. 290. Anche Corte cost., 4 aprile 2008 n. 85, *cit.*, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 593 c.p.p. nella parte in cui escludeva che l'imputato potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, nel ricostruire il sistema aveva osservato, richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che «la legge n. 46 del 2006 non ha inciso, in senso limitativo, sul potere di appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento» con la conse-

Implicitamente la Corte costituzionale, ipotizzando nella sostanza la plausibilità di interpretazioni costituzionalmente orientate, ha aderito all'opinione – a favore della quale nel frattempo si erano espresse ben due decisioni della Corte di cassazione a sezioni unite <sup>(16)</sup> – secondo il quale, anche dopo le modifiche apportate al regime delle impugnazioni dalla l. n. 26 del 2006, sarebbe rimasto intatto il potere della parte civile di appellare, ai fini civili, le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio di primo grado.

L'argomento principale sul quale si fonda tale ragionamento è basato «sull'interpretazione logico-sistematica dell'art. 576 c.p.p.», sulla attribuzione «“a mero difetto di tecnica legislativa della formulazione letterale” della norma in questione» e, soprattutto, «sulla volontà legislativa», dedotta dall'analisi dei lavori parlamentari, circa il fatto che «le modifiche apportate al testo normativo originariamente approvato dal Parlamento, do-

---

guenza che «anche rispetto a detta parte si riscontra un'analogia sperequazione, poiché la parte civile può appellare, a differenza dell'imputato, tanto la pronuncia assolutoria, quanto – ove vi abbia interesse – quella di condanna». Per una disamina delle prime pronunce della Corte costituzionale ed una ricostruzione delle numerose ordinanze di rimessione, cfr. G. AIMONETTO, *Impugnazione della parte civile*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., pp. 177-183.

<sup>(16)</sup> Cass., sez. un., 29 marzo 2007, Poggiali, in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 581 (seguita, tra le tante, da Cass., sez. I, 26 aprile 2007, Viviano, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4753) e, in precedenza, sia pur incidentalmente, Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, *cit.*, e Cass., sez. III, 11 maggio 2006, Scialpi, in *C.E.D. Cass.*, n. 234156. Quest'ultima, in particolare, ha valorizzato l'*intentio legis* ricavata dai lavori preparatori e la constatazione del mancato inserimento, nell'art. 10 della l. n. 46 del 2006, di una previsione transitoria che regolamentasse gli appelli della parte civile, aveva rinvenuto segni tangibili del mantenimento dei «vecchi» poteri della parte civile. Così anche Corte app. di Torino, ord. 17 marzo 2006, n. 246, in *Gazz. uff., I serie spec.*, 19 luglio 2006, n. 29, p. 204, la quale, nel sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 593 c.p.p. nella parte in cui preclude in ogni caso al pubblico ministero la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, aveva rilevato la disparità di trattamento tra accusa pubblica ed accusa privata riconoscendo che nei confronti di quest'ultima l'eliminazione dell'inciso «con il mezzo previsto per il pubblico ministero» contenuto nel testo dell'art. 576 c.p.p., non avesse comportato l'esclusione per la parte civile del potere di appello. Sull'argomento, cfr. A. FRANCESCHINI, *La parte civile e la conservazione del potere di appello dopo la novella del 2006: gli interventi della Corte costituzionale e delle Sezioni unite*, in *Giust. pen.* 2008, I, p. 33. Condivide l'orientamento favorevole al permanere della facoltà di appello della parte civile, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 133.

po il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 74 Cost. – ed in particolare la soppressione, nell'art. 576 c.p.p., dell'inciso «con il mezzo previsto dal pubblico ministero» – risultassero in realtà finalizzate a «rimodulare, accrescendoli, i poteri di impugnazione della parte civile, sganciandone la posizione da quella del pubblico ministero» ed a ripristinare, dunque, il potere di appello della parte privata, con il chiaro intento di recepire il rilievo formulato nel messaggio presidenziale, circa l'eccessiva compressione della tutela delle vittime del reato quale si delineava nelle soluzioni legislative inizialmente adottate <sup>(17)</sup>.

Sul piano strettamente interpretativo, l'argomento della volontà del legislatore, a ben vedere, si profila alquanto debole se si considera che non solo questa non si è affatto tradotta in una disposizione normativa ma che, in un sistema dominato dal principio di tassatività, operazioni ermeneutiche come quelle proposte appaiono alquanto ambiziose.

In effetti, anche guardando il dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato intorno alla portata della nuova disciplina dell'impugnazione, l'unico dato testuale di un certo rilievo al quale potersi aggrappare per rinvenire nel sistema le tracce della conservazione del potere della parte civile di proporre appello è dato dall'art. 600, comma 1 c.p.p. il quale statuisce che, qualora il giudice di primo grado abbia omissso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione ovvero l'abbia rigettata, la parte civile può riproporla «mediante impugnazione della sentenza di primo grado *al giudice di appello*». Si tratta, tuttavia, di una soluzione che non appare davvero decisiva <sup>(18)</sup>. Non può, invero, non constatarsi come, in un sistema che postula, quale principio generale, la regola secondo la quale è la legge che determina i mezzi con i quali è possibile l'impugnazione, la previsione dell'appellabilità delle decisioni (o della non decisione) sulla provvisoria, coordinata con l'art. 576, comma 1 c.p.p.,

---

<sup>(17)</sup> Cass., sez. un., 29 marzo 2007, Poggiali, *cit.*, secondo la quale, poi, i medesimi rilievi varrebbero, secondo quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione, anche per ciò che attiene all'appello della parte civile avverso i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e le sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. Il messaggio del Presidente della Repubblica, è quello del 26 gennaio 2006.

<sup>(18)</sup> Sul punto, A. SCALFATI, *Parte civile: dubbi sul potere di gravame*, in *Guida dir.*, 2006, f. 10, p. 60 e E.M. MANCUSO, *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, *cit.*, p. 153.

se non tacitamente abrogata o vuoto contenitore di istanze non più ricevibili <sup>(19)</sup>, costituisce un appiglio alquanto insicuro, consentendo, al più, la sua applicabilità nell'ambito dei casi ivi espressamente previsti, *i.e.* mancata decisione sulla richiesta ex art. 541, comma 1 c.p.p. di provvisionale o del rigetto della stessa. In pratica, essa, anche nell'ipotesi in cui si affermasse che la parte civile non disponga più dell'appello, potrebbe continuare a sopravvivere come disposizione che rende possibile un potere di reclamo cautelare – da esercitarsi sotto forma di appello – della parte civile nelle ipotesi in cui la sentenza di condanna in primo grado sia appellata da altri (ad esempio dall'imputato avverso la sua condanna al risarcimento del danno).

Tra l'altro, tale conclusione troverebbe una giustificazione più che plausibile proprio in un sistema che presuppone l'inappellabilità della sentenza per la parte civile.

Poiché la situazione presupposta dalla disposizione in argomento vede la parte civile già "vittoriosa" rispetto all'*an* delle sue pretese, l'appello *de quo* troverebbe il suo naturale ambito di applicazione solo in presenza di un concorrente appello dell'imputato perché, altrimenti, la sentenza diverrebbe irrevocabile e le statuizioni civilistiche diverrebbero esecutive, privando sostanzialmente di interesse la parte civile a continuare a coltivare un gravame per vedersi riconosciuto anche il *quantum* che potrebbe certamente richiedere nella sua sede naturale. Quando, invece, l'imputato abbia proposto impugnazione, si giustificerebbe un procedimento incidentale per la trattazione del reclamo proposto dalla parte civile sulla provvisionale.

L'art. 600, comma 1 c.p.p., dunque, consentendo alla parte civile un appello avente ad oggetto l'omessa decisione o il rigetto della domanda di provvisionale, non è affatto una disposizio-

---

<sup>(19)</sup> Così, E.M. MANCUSO, *La modica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, cit., p. 154. Del resto, Corte cost. 18 gennaio 2008 n. 2, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 289, con nota di G. DI CHIARA, *Legge "ex ceriali", nuova disciplina della prescrizione e reati di competenza del giudice di pace*, ha recentemente riconosciuto l'esistenza nell'ordinamento di norme inapplicabili come nel caso di cui all'art. 157, comma 5 c.p., a proposito del termine di prescrizione per i reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, che costituisce disposizione con la quale il legislatore ha «inteso porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio».

ne che si pone al di fuori di un sistema che postuli, in linea generale, l'inappellabilità delle sentenze per la parte civile<sup>(20)</sup>.

Non è poi privo di interesse pratico osservare come la soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza lasci aperto il problema del mezzo attraverso il quale è possibile il gravame delle sentenze pronunziate all'esito del giudizio abbreviato in quanto, poiché esse sono caratterizzate da un peculiare regime di impugnazione, la cesura dell'anello che teneva insieme i poteri della parte civile a quelli del pubblico ministero impone all'interprete ulteriori interventi creativi per recuperare l'appiglio sul quale poggiare il potere della parte civile, soprattutto con riferimento alle sentenze di condanna (per quelle di proscioglimento infatti, essendo esse oramai rese appellabili dal pubblico ministero dalla sentenza costituzionale n. 320 del 2007, sono omogenee, quanto a regime di impugnazione a quelle dibattimentali), posto che la pubblica accusa non può appellarle salvo il caso del mutamento del titolo del reato.

---

<sup>(20)</sup> Nello stesso senso, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 876, nt. 71.

Anche gli altri argomenti che, oltre a quello fondato sull'art. 600, comma 1, c.p.p., come accennato, sono stati proposti per giustificare un potere di impugnazione della parte civile non appaiono davvero decisivi. In particolare, non assume alcuna utilità, a tal fine, l'art. 605, comma 2 c.p.p. posto che esso, nell'ipotesi considerata – parte civile deprivata del potere di appello – si potrebbe riferire al caso di condanna al risarcimento pronunciata in primo grado e non accompagnata dalla dichiarazione di provvisoria esecuzione. In tale evenienza, infatti, le statuizioni civili della sentenza di primo grado impugnata dall'imputato e confermata dal giudice di appello diventerebbero immediatamente esecutive e renderebbero applicabile la previsione *de qua*. Del pari, l'art. 601, comma 1 c.p.p., nella parte in cui prevede l'obbligo di citazione dell'imputato non appellante «se l'appello è proposto per i soli fini civili», non necessariamente deve ritenersi riferibile al caso dell'impugnazione della parte civile, potendo trovare applicazione anche con riferimento ad ipotesi diverse come, ad es., quella, rispetto alla quale l'appello deve ritenersi pacificamente ammissibile, di un'impugnazione proposta dal coimputato per i soli interessi civili ovvero dal responsabile civile condannati in primo grado ai sensi dell'art. 587, commi 1 e 4 c.p.p. Quanto, infine, all'art. 622 c.p.p. esso appare compatibile con i casi dell'impugnazione dell'imputato condannato e del ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di primo grado senza contare che l'individuazione del giudice di rinvio nella corte d'appello non pare avere alcun rilievo pertinente posto che tale individuazione è espressamente prevista anche per il caso della sentenza inappellabile, sicché, in buona sostanza, tale norma altro non fa che individuare il giudice di appello quale giudice del rinvio per il caso di annullamento dei capi civili della sentenza.

Sebbene in forza delle spinte creative manifestate in giurisprudenza il problema possa apparire privo di una qualche utilità non è, invece, del tutto inutile chiedersi, anche per le conclusioni che dovranno complessivamente trarsi sull'argomento<sup>(21)</sup>, se, effettivamente, si pongano profili di illegittimità nelle limitazioni alla potestà di impugnazione della parte civile completando, attraverso una sorta di ragionamento virtuale, il percorso compiuto sino ad un certo punto dalla Corte costituzionale.

Tale interrogativo, infatti, consentirebbe di chiedersi – in un'ottica *de iure condendo* – se, attraverso un approccio magari più organico alla materia delle impugnazioni, sia possibile contenere le iniziative della parte civile 'ripristinando' quel disegno al quale aveva puntato il legislatore con la l. n. 46 del 2006.

Le ragioni per le quali alla parte civile dovrebbe essere consentito di esperire l'appello sono state ravvisate, da parte delle diverse ordinanze di rimessione che sino ad oggi si sono succedute, nel contrasto con i principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di inviolabilità del diritto di azione e di difesa di cui agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione<sup>(22)</sup>.

È significativo osservare che, nonostante scaturiscano da un'*occasio legis* tutto sommato recente, la questione non sia affatto nuova. Già nel codice 1930, infatti, come detto, l'art. 195 disponeva che, nelle ipotesi di proscioglimento dell'imputato, la parte civile avesse diritto di gravame solo nelle ipotesi in cui essa fosse stata condannata ai danni ed alle spese.

Benché, ieri, come oggi, i giudici *a quibus* avessero prospettato una violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la Corte costituzionale ebbe a chiarire, in maniera assolutamente perentoria, che «per quanto riguarda in generale il diritto di difesa, la parte civile ha modo di esercitarlo pienamente nel primo grado del giudizio; sì che, sotto questo aspetto, l'art.24 della Costituzione non può ritenersi violato» e che «se alla parte civile è negato, in certi casi, il diritto di appellare, ciò si giustifica con la singolare posizione che essa, come parte lesa, ha nel processo penale; per cui non sembra irragionevole che, nel silenzio del pubblico mi-

---

<sup>(21)</sup> V., *infra*, Cap. VIII.

<sup>(22)</sup> Cfr., Corte app. di Venezia, ord. 6 marzo 2006, *cit.*; Corte app. di Brescia, ord. 19 aprile 2006, *cit.*; Corte app. di Bologna, 27 marzo 2006, *cit.*

nistero e dell'imputato, le manchi il potere di provocare il rievame sul fatto»<sup>(23)</sup>.

Si tratta di considerazioni tanto nette da rilevare – a distanza di quasi quarant'anni – anche al cospetto delle modifiche apportate dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, all'art. 111, comma 2 Cost. che, sul piano del contenuto delle garanzie, nello stabilire che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» ha svolto – secondo l'orientamento della Corte costituzionale – la funzione di conferire veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali»<sup>(24)</sup>.

D'altro canto, sempre la Corte costituzionale non ha mancato di evidenziare, a completamento di tale pensiero, ulteriori corollari di non poca importanza ai fini che ne occupano. Anzitutto si è rilevato come, per la posizione meramente famulativa della parte civile, il processo penale non possa subire rallentamenti per effetto dell'azione civile<sup>(25)</sup>. In secondo luogo, è stato rimarcato come, in conseguenza del fatto che l'intero corpo normativo processuale risulta strutturato sulla diversità della posizione processuale della parte civile, forgiata sul carattere accessorio, subordinato ed eventuale dell'azione civile rispetto al processo penale, essa non possa essere equiparata a quella dell'imputato<sup>(26)</sup>. Infine – e si tratta della considerazione più importante – si è sottolineato come, non essendo il diritto del danneggiato dal reato di esperire l'azione civile in sede penale oggetto di garanzia costituzionale<sup>(27)</sup>, esso è destinata a subire tutti gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del

---

<sup>(23)</sup> Corte cost., 22 gennaio 1970, n. 1, *cit.* e, sulle conseguenze della decisione, A. GIARDA, *In tema di ricorso per cassazione della parte civile*, in *Ind. pen.*, 1972, pp. 117 ss.

<sup>(24)</sup> Cfr. Corte cost., 1 aprile 2003 n. 110, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 555 con nota di G. DI CHIARA, *Impugnazione del pubblico ministero e luogo di presentazione dell'atto*; Corte cost., ord. 16 luglio 2002, n. 347, *cit.*; Corte cost., 21 dicembre 2001, n. 421 in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 41 con nota di G. SPANGHER, *Limiti dell'appello del p.m. nel rito abbreviato* e, da ultimo, Corte cost. 6 febbraio 2007, n. 26, *cit.*

<sup>(25)</sup> Così, espressamente, Corte cost., 26 giugno 1975 n. 166, in *Giur. cost.*, 1975, p. 1441.

<sup>(26)</sup> Corte cost., 14 luglio 2009, n. 217, in *Giur. cost.*, 2009, p. 2522.

<sup>(27)</sup> Corte cost., 3 aprile 1996, n. 98, in *Giur. cost.*, 1996, p. 904. Sulla tematica, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, *cit.*, pp. 10 ss.

processo penale <sup>(28)</sup>. Si tratta, insomma, di segnali troppo precisi per non pensare che la parte civile non abbia diritto a godere, per il solo fatto di essere presente nel processo, degli stessi diritti previsti per le altre parti.

Certamente, da altro angolo visuale, e segnatamente dalla duplice dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., sarebbe possibile argomentare che, come esso era foriero di asimmetrie non giustificabili sul piano del principio di eguaglianza, segnatamente nella parte in cui non prevedeva l'appello del pubblico ministero e dell'imputato, analoga soluzione si dovrebbe imporre anche per la parte civile. A tale riguardo, tale percorso sembrerebbe perfino facilitato per il fatto che l'operazione demolitoria compiuta dalla Corte costituzionale è iniziata prendendo in considerazione i limiti alla impugnazione del pubblico ministero ed è stata risolta sul piano del principio di parità delle parti avendo il Giudice delle leggi, per così dire, rifiutato di configurare il potere di impugnazione della parte pubblica come una proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. <sup>(29)</sup> e, dunque, in un certo senso 'abbassandolo' a mera facoltà esercitabile nel processo.

Ancor più in dettaglio, si potrebbe osservare come la sentenza n. 26 del 2007 abbia espressamente affermato che «la disciplina delle impugnazioni, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, si collochi anch'essa [...] entro l'ambito applicativo del principio di parità delle parti»; che «il principio in parola non è infatti suscettibile di una interpretazione riduttiva, quale quella che – facendo leva, in particolare, sulla connessione proposta dall'art. 111, secondo comma, Cost. tra parità delle parti, contraddittorio, imparzialità e terzietà del giudice – intendesse negare alla parità delle parti il ruolo di connotato essenziale dell'intero processo, per concepirla invece come garanzia riferita al solo procedimento probatorio» e, dunque, in definitiva, come non si possa desumere «che l'unico mezzo

---

<sup>(28)</sup> Corte cost., 27 luglio 1994, n. 353, in *Giur. cost.*, 1994, p. 2877 e, nello stesso senso, Corte cost., 16 maggio 1994, n. 185, in *Giur. cost.*, 1994, p. 1656.

<sup>(29)</sup> Soluzione, questa, sulla quale esprimono perplessità, M. CERESA CASTALDO, *Non è costituzionalmente tollerabile*, cit., p. 1903; V. GREVI, *Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, cit., pp. 1414 ss.



d'impugnazione, del quale le parti dovrebbero indefettibilmente fruire in modo paritario, sia il ricorso per cassazione per violazione di legge, previsto dall'art. 111, settimo comma, Cost.»<sup>(30)</sup>.

Insomma, spigolando qua e là, si potrebbero ricavare buoni argomenti per sostenere che, tutto sommato, fin tanto che alla parte civile sarà accordato un diritto-potere di esercitare l'azione civile nel processo penale, alla stessa debba essere consentito il diritto di intervento in dimensioni esattamente identiche a quelle riconosciute alle parte parti.

Tuttavia, una trasposizione di tali affermazioni al caso della parte civile non terrebbe conto del fatto che – come la stessa Corte costituzionale in più occasioni si è affrettata a precisare dopo l'affermazione dei richiamati principi – «anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà»<sup>(31)</sup>. Ed in effetti non si può dimenticare come il giudice delle leggi non abbia mancato di rilevare che il principio di parità non comporti necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quello dell'imputato, potendo una disparità di trattamento risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, oltre che per la peculiare posizione delle parti e la funzione ad essi affidata<sup>(32)</sup>, anche per il rilievo che i precetti costituzionali sanciti nei primi due commi dell'art. 24 Cost. non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa – purché il suo esercizio sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze – in fun-

---

<sup>(30)</sup> Corte cost., 6 febbraio 2007 n. 26, *cit.*

<sup>(31)</sup> Ancora Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26, *cit.*, ma anche Corte cost., 20 luglio 2007, n. 320, *cit.*, e Corte cost., 21 dicembre 2001, n. 421, *cit.*

<sup>(32)</sup> Così, con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, c.p.p., in forza del quale il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, Corte cost., 16 luglio 2002, n. 347, *cit.*, e sulla stessa linea, Corte cost., 21 marzo 2002, n. 83, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 578 con nota di G. SPANGHER, *Giudizio abbreviato «transitorio»*; Corte cost., 23 luglio 1991, n. 363, in *Giur. it.*, 1994, I, p. 114, con nota di V. COLELLA ALBINO, *In tema di limiti all'appellabilità delle sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato*; Corte cost., 23 luglio 1991, n. 373, in *Giur. cost.*, 1991, p. 2940 e Corte cost., 24 giugno 1992, n. 305, in *Giur. cost.*, 2002, p. 2291.

zione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori interessi di giustizia <sup>(33)</sup>.

Le cose, peraltro, non stanno diversamente neppure volgendo l'occhio alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale "condizione di parità" non comporta sempre e necessariamente una identità assoluta e simmetrica degli strumenti processuali messi a disposizione delle parti, in quanto essi devono essere articolati nel caso concreto tenendo conto della intrinseca diversità delle funzioni che ciascuna di essi svolge nell'ambito del procedimento <sup>(34)</sup>.

Dunque, per concludere sui limiti all'appello della parte civile, l'interrogativo se la menomazione alla quale essa va incontro (o andrebbe incontro, a seconda della prospettiva dalla quale si intende guardare il problema della conservazione dell'appello della parte civile), in rapporto con gli speculari poteri dell'imputato, ecceda i confini della tollerabilità costituzionale, si risolve nella domanda se essa possa dirsi non sorretta da una *ratio* adeguata.

Orbene, se si tiene conto che – con riferimento alla posizione del pubblico ministero – il punto di rottura del sistema è stato individuato nel fatto che la « norma censurata racchiude una dissimmetria radicale», in quanto, «a differenza dell'imputato, infatti, il pubblico ministero viene privato del potere di proporre *doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda totalmente soccombente*, negando *per integrum* la realizzazione della *pretesa punitiva* fatta valere con l'azione intrapresa, in rapporto a qualsiasi categoria di reati», ognuno vede come tali argomentazioni non possano essere riferite *tout court* alla parte civile. Essa, infatti, come accennato, nell'intraprendere la tutela dei suoi diritti nel processo penale è consapevole di subire i condizionamenti derivanti dal principio di accessorialità il quale, sebbene non possa comportare una compressione di quei poteri che sono strettamente necessari al soddisfacimento della sua richiesta, come ad esempio quelli in materia di esercizio del di-

---

<sup>(33)</sup> Così, tra le tante, Corte cost. 3 luglio 1975, n. 169, in *Giur. cost.*, 1975, p. 1445. In dottrina, P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, cit., p. 49 ha significativamente osservato che «essere in condizione di parità non significa possedere i medesimi strumenti e, dunque, l'espressione non va intesa come identità di poteri-doveri delle parti».

<sup>(34)</sup> Cfr., in argomento, M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona. Le garanzie fondamentali*, vol. II, Milano, III ed., 1984, p. 24.

ritto alla prova, colloca comunque in una situazione subalterna, rispetto a quella delle altre parti necessarie del processo penale, la tutela delle richieste risarcitorie e restitutorie.

Tali considerazioni, peraltro, si saldano perfettamente con quanto si è osservato con riferimento al modo in cui si atteggia il requisito dell'interesse a proposito del quale si è constatato come – al di fuori dei casi nei quali le sentenze pronunciate nel dibattimento abbiano efficacia extrapenale – la parte civile proporrebbe inutilmente un appello avverso le sentenze di proscioglimento, in quanto – in mancanza di una corrispondente impugnazione del pubblico ministero – essa non potrebbe comunque ottenere soddisfazione alla sua domanda risarcitoria e restitutoria.

Deve, allora, riconoscersi che, rispetto agli interessi della parte civile, il ricorso per cassazione, che l'art. 111, comma 7 Cost. ammette «sempre» e «senza esclusioni», a tutte le parti del giudizio di merito, quando siano consumate o non siano consentite altre forme di gravame, costituisca – in linea peraltro con quanto la Corte costituzionale aveva già affermato nel vigore del codice abrogato <sup>(35)</sup> – il rimedio più coerente con il sistema, in quanto attribuisce alla parte civile «soccumbente», che in relazione ad una sentenza di proscioglimento può ammissibilmente proporre impugnazione per rimuovere gli effetti preclusivi derivanti ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la possibilità di adire il giudice di legittimità onde riproporre più rapidamente la sua domanda dinanzi al giudice civile.

Del pari, con riferimento alla sentenza di condanna, ove la parte civile abbia visto accolto nell'*an* la sua domanda, può ricevere adeguata risposta alle ulteriori pretese nel ricorso per cassazione onde, anche in questo caso, approdare il più rapidamente possibile in sede civile.

A tale riguardo, si deve osservare che qualora il *quantum* non fosse di soddisfazione per la parte civile (ovvero questo non fosse proprio stato liquidato), è verosimile ipotizzare che la sentenza (che si deve necessariamente ipotizzare di condanna), venga anzitutto impugnata dall'imputato sicché il ricorso della parte civile sarebbe automaticamente convertito ai sensi dell'art. 580 c.p.p. Laddove, invece, l'imputato non impugnasse, la parte civile insoddisfatta per le determinazioni in punto di liquidazio-

---

<sup>(35)</sup> Corte cost., 22 gennaio 1970, n.1, *cit.*; Corte cost., 17 febbraio 1972, n.29, in *Giur. cost.*, 1972, p. 131.

ne del danno, con il ricorso per cassazione potrebbe sperare di ottenere un annullamento della sentenza e proseguire, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il giudizio rescindente in sede civile.

Sebbene, allo stato, come si è detto, tali considerazioni possano apparire del tutto teoriche, dovendosi prendersi atto del risultato al quale è giunta l'elaborazione giurisprudenziale che, con una autentica soluzione creativa, ha di fatto introdotto un diritto di appello della parte civile che, in realtà, sul piano della interpretazione letterale delle norme le sarebbe precluso, esse costituiscono invece un punto iniziale di riflessione per rimediare sui poteri della parte civile nel processo penale.

## 5. LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE

La determinazione dei mezzi di impugnazione per gli interessi civili nel giudizio davanti al giudice di pace, richiede alcune problematiche operazioni di coordinamento.

La legge 20 febbraio 2006 n. 46 – coerentemente con le linee ispiratrici della riforma – ha equiparato la disciplina dell'impugnazione prevista per il giudice di pace a quella contemplata dal codice di procedura penale eliminando la previsione del potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento.

L'art. 9, comma 2 della l. n. 46 del 2006, infatti, ha soppresso, nell'art. 36 d.lg.vo 28 agosto 2000, n. 274, la previsione che consentiva al pubblico ministero di proporre appello, oltre che contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria – previsione rimasta inalterata –, anche contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa.

In forza di tale quadro normativo, è evidente che, nel processo dinanzi al giudice di pace, sia oggi mancante una precisa disciplina dell'impugnazione della parte civile.

L'unica disposizione, al riguardo, è quella contenuta nell'art. 38 che, tuttavia, si riferisce agli effetti espliciti dall'impugnazione proposta dal ricorrente *ex art.* 21. Tale previsione, tuttavia, legittima, sul piano ermeneutico ed in forza del rinvio operato dall'art. 2 del d.lg.vo n. 274 del 2000, ad assume-

re che l'impugnazione della parte civile sia regolata dalle norme contenute nel codice di procedura penale <sup>(36)</sup> con la conseguente riproducibilità, nella materia *de qua*, di tutte le problematiche già esaminate.

La sentenza n. 26 del 2007 poi, nel restituire il diritto di appello al pubblico ministero, ha inciso solo sull'art. 593 c.p.p., lasciando inalterato il sistema delle impugnazioni previsto dalla normativa sul giudice di pace.

A differenza però di quanto osservato per la parte civile, l'impugnazione del pubblico ministero contro le sentenze emesse dal giudice di pace è regolata in modo autonomo dall'art. 36 del d.lg.vo 274 del 2000 e ciò deve far conseguentemente ritenere che nel procedimento *de quo* non trovi applicazione la previsione dell'art. 593, comma 2 c.p.p. come sostituito dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006 e, dunque, con esso, neppure la disposizione che consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento nel caso di sopravvenienza o di scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado <sup>(37)</sup>.

In sintesi, da quanto precede, si deve concludere che resta ferma l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace <sup>(38)</sup>, sia per il pubblico ministero che per l'imputato e sia per la parte civile che abbia esercitato l'azione risarcitoria dinanzi al medesimo organo <sup>(39)</sup>. Per tutti l'unico

---

<sup>(36)</sup> Così, anche Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 302, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3293.

<sup>(37)</sup> Soluzione alla quale sembrano aderire, ritenendola non implausibile, Corte cost., ord. 25 luglio 2008, n. 302, *cit.* e Corte cost., ord. 1° agosto 2008, n. 332, in *Giur. cost.*, 2009, p. 3580.

<sup>(38)</sup> Salvo ammettere, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 d.lg.vo 274 del 2000, una integrazione del sistema con le norme del codice di procedura penale; così, G. SPANGHER, sub *art. 36 d.lg.vo 26 agosto 2000 n. 274*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA, G. SPANGHER, vol. III, Milano 2007, p. 6934. Secondo Cass., sez. V, 26 gennaio 2006, D.G.G.L. c. C.L., in *C.E.D. Cass.*, n. 233638, qualora sia impugnata, mediante ricorso per cassazione, la sentenza di secondo grado pronunciata erroneamente dal giudice di appello, il giudice di legittimità deve, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., annullare senza rinvio detta sentenza e ritenere il giudizio qualificando l'originario gravame come ricorso per cassazione.

<sup>(39)</sup> Al riguardo cfr. Cass., sez. IV, 14 febbraio 2007, C.R., in *C.E.D. Cass.*, n. 236169 secondo la quale il disposto dell'art. 38 del d.lg.vo 274 del 2000, che consente l'impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento nei casi in cui è ammessa l'impugnazione del pubblico ministero, a condizione

mezzo a disposizione è il ricorso per cassazione. Solo per i reati punibili a querela e per i quali il procedimento sia stato introdotto con ricorso *ex art. 21* l'impugnazione proposta dalla persona offesa/parte civile ha anche effetti penali.

Per le sentenze di condanna, invece, manca qualsiasi previsione per quanto concerne la parte civile ed al riguardo è necessario procedere alla integrazione del sistema con le norme del codice di procedura penale ed in particolare richiamare quanto dispongono gli artt. 573 e 576 c.p.p. che, secondo l'orientamento formatosi, rendono comunque possibile esperire un secondo grado di merito.

Un regime particolare è, invece, previsto dall'art. 37 del d.lg.vo n. 274 del 2000 a proposito dell'impugnazione dell'imputato il quale può proporre appello avverso le sentenze di condanna del giudice di pace che applichino la sola pena pecuniaria, solo quando sia impugnato anche il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno<sup>(40)</sup>.

Sebbene sia chiaro che, qualora non sia presente la parte civile e laddove questa non abbia ottenuto una decisione sulla sua domanda di risarcimento o di restituzione, l'imputato non potrà appellare la sentenza con la quale egli sia condannato alla sola pena pecuniaria in linea, dunque, con quanto stabilisce l'art. 593, comma 3 c.p.p. a proposito delle sentenze che abbiano applicato la sola pena dell'ammenda<sup>(41)</sup>, resta da chiedersi se, ai fini della applicazione della disposizione *de qua*, l'impugnazione per gli interessi civili debba essere proposta esplicitamente oppure se la semplice presenza del capo civile

---

che il ricorrente abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 stesso decreto legislativo, non impedisce, nella diversa ipotesi in cui il giudizio sia stato introdotto nelle forme ordinarie di cui all'art. 20 del citato decreto, alla persona offesa, costituita parte civile, di interporre gravame, sia pure ai soli effetti civili, a norma della generale disciplina dell'art. 576 c.p.p.

<sup>(40)</sup> La previsione contenuta nell'art. 37, comma 1 d.lg.vo 28 agosto 2000, n. 274 è stata ritenuta conforme alla legge delega ed al principio di ragionevolezza da Corte cost., 19 dicembre 2008, n. 426, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 143, con nota di G. DI CHIARA, *Appello dell'imputato*.

<sup>(41)</sup> Dal confronto tra la previsione contenuta nell'art. 593, comma 3 c.p.p. e quella di cui all'art. 37 d.lg.vo 274 del 2000, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 135 fa discendere una irragionevole disparità di trattamento in quanto l'imputato-convenuto può fruire di un secondo grado di merito a seconda che la condanna per gli interessi civili sia o meno stata pronunciata nel procedimento ordinario o in quello di pace.

nella sentenza di condanna determini l'automatica appellabilità della sentenza solo che l'imputato interponga gravame avente ad oggetto le statuizioni che affermano la sua responsabilità penale. All'interrogativo sembra potersi dare risposta affermativa in forza della previsione di cui all'art. 574, comma 4 c.p.p. il quale, sul punto, dispone che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese processuali <sup>(42)</sup>.

#### 6. LA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO AD IMPUGNARE

Per completare il quadro, deve essere ora esaminata la disposizione di cui all'art. 572 c.p.p. che, come detto, consente alla parte civile, alla persona offesa ed agli enti esponenziali di interessi lesi da reato intervenuti a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p. di avanzare al pubblico ministero richiesta motivata di proporre impugnazione ad ogni effetto penale <sup>(43)</sup>.

La previsione, ancorché non espressamente prevista nel vigore del codice 1930 <sup>(44)</sup>, ha di fatto recepito una prassi già esi-

---

<sup>(42)</sup> Così, tra le tante, Cass., sez. IV, 10 luglio 2009, Azzato, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3942. In ogni caso, occorre che l'impugnante non si limiti a contestare l'entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità (così, Cass., sez. II, 23 febbraio 2010, G.V., in *C.E.D. Cass.*, n. 246619).

<sup>(43)</sup> L'art. 572 c.p.p. non contiene alcuna particolare previsione per quanto concerne la forma che deve assumere la richiesta che i soggetti ivi contemplati devono rivolgere al pubblico ministero per sollecitare la sua impugnazione a fini penali. La norma, tuttavia, sembra fare riferimento alle parti in quanto tali che stanno in giudizio solo tramite col ministero di un difensore munito di «procura speciale», sicché deve ritenersi che anche la proposizione di tale atto debba essere preceduto dall'osservanza delle formalità di cui all'art. 100 c.p.p. In tal senso A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 54. Va comunque, osservato che, essendo tale atto finalizzato a sollecitare un potere dell'ufficio, la violazione delle forme non possa essere sanzionato con la irricevibilità della richiesta.

<sup>(44)</sup> La dottrina, infatti, la ammetteva come soluzione alla quale la parte civile poteva ricorrere per contrastare l'ingiusto proscioglimento dell'imputato o comunque per provocare il riesame delle disposizioni penale del procedimento in fase di gravame. Cfr. G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, pp. 568-569.

stente <sup>(45)</sup> con l'aggiunta, rispetto alla semplice facoltà di sollecitare i poteri dell'organo dell'accusa, dell'obbligo, qualora quest'ultimo non accolga la richiesta, di provvedere comunque sulla stessa con decreto motivato da notificare al richiedente <sup>(46)</sup>.

Benché non si tratti di un'impugnazione, ma semplicemente di una sollecitazione di poteri che il soggetto legittimato potrebbe esercitare a prescindere dalla iniziativa della parte privata, la portata della disposizione in argomento, tuttavia, è assai più ampia e non solo non può essere relegata tra gli strumenti di generica collaborazione della persona offesa con il pubblico ministero <sup>(47)</sup>, ma potrebbe costituire un importante elemento di razionalizzazione del sistema soprattutto nella prospettiva di una sottrazione alla parte civile di un autonomo potere di appello.

In particolare, la facoltà riconosciuta dall'art. 572 c.p.p. in un sistema che riconoscesse alla parte civile il solo potere di ricorrere per cassazione avverso le sentenze che statuiscono sui suoi interessi, consentirebbe alla stessa di poter ottenere soddisfazione delle pretese risarcitorie o restitutorie che, soprattutto qualora il processo di primo grado si fosse concluso con sentenza di proscioglimento, non potrebbero mai, in conseguenza del principio di accessorialità, trovare soddisfazione <sup>(48)</sup>.

Mentre attraverso il ricorso per cassazione, infatti, la parte civile potrà far valere le sue doglianze sul piano della legittimità delle decisioni adottate dal giudice di merito ed eventualmente ottenere, in caso di sentenza assolutoria, la rimozione degli effetti extrapenali della decisione ai sensi dell'art. 652 c.p.p., attraverso l'impugnazione del pubblico ministero la stessa parte civile non solo vedrebbe il suo ricorso convertito in appello, ma

---

<sup>(45)</sup> G. DE ROBERTO, *Codice di procedura penale*, cit., p. 275.

<sup>(46)</sup> Secondo Cass., sez. II, 7 maggio 2003, Awad, in *C.E.D. Cass.*, n. 225082 «non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 572, comma 1 c.p.p. (richiesta della parte civile o della persona offesa), ricorso per cassazione avverso il decreto motivato emesso dal pubblico ministero di non proposizione di impugnazione ai sensi del secondo comma del citato art. 572 c.p.p. Ciò sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il provvedimento menzionato non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa».

<sup>(47)</sup> Ad esempio, l'offeso ha facoltà a chiedere al pubblico ministero la revoca della sentenza di non luogo a procedere.

<sup>(48)</sup> Così, nel vigore del codice 1930, A. PENNISI, *L'accessorialità dell'azione civile*, cit. p. 78.



potrebbe rendere inoperanti i limiti derivanti dal principio di accessorialità ed ottenere una decisione sulle domande risarcitorie e restitutorie anche in quelle situazioni nelle quali, per effetto della sentenza di assoluzione in primo grado, alla parte civile non sarebbe possibile ottenere in appello – in forza di quanto stabilisce l'art. 538 c.p.p. – un accoglimento della sua domanda.

Così, qualora, il giudice di primo grado avesse erroneamente dichiarato l'estinzione del reato o che l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata o proseguita, non potendo la parte civile provocare una decisione di merito in appello, dovrebbe chiedere al pubblico ministero l'impugnazione agli effetti penali onde consentire in secondo grado l'applicazione della previsione di cui all'art. 604, comma 6 c.p.p.

L'art. 572 c.p.p., in conclusione, svolge una funzione di bilanciamento del sistema perché, attraverso l'attribuzione al pubblico ministero, sollecitato dalle parti private, della valutazione della permanenza di interessi che richiedano, pur dopo la sentenza di primo grado, un intervento repressivo, evita che, con il conferimento di un indiscriminato potere di appello alla parte civile, si trasformi il processo penale di impugnazione in un luogo nel quale trovino posto solo questioni di natura civilistica.

#### 7. (*SEGUE*): CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Volendo tracciare un quadro di sintesi del sistema delle impugnazioni per gli interessi civili si può conclusivamente osservare che, anzitutto, per l'imputato ed il pubblico ministero, le sentenze di condanna emesse in dibattimento sono sempre impugnabili, anche ai fini degli interessi civili, con l'appello, salvo quelle per contravvenzioni punite con pena pecuniaria ostando, a tale riguardo, la previsione di cui all'art. 593, comma 3 c.p.p. che, stante il suo carattere oggettivo, si riferisce a tutte le parti indistintamente; anche quelle di condanna emesse nel giudizio abbreviato sono appellabili, fermi restando i limiti di cui all'art. 443, comma 3 c.p.p. richiamati dall'art. 593 c.p.p.

Nel caso in cui appellante sia l'imputato, opera l'effetto di cui all'art. 574, comma 4 c.p.p. in forza del quale l'impugnazione da lui proposta contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di

condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese processuali se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

Per quanto concerne, invece, i capi civili delle sentenze di proscioglimento essi sono sempre impugnabili da parte dell'imputato dovendosi escludere che il pubblico ministero, il quale si è visto restituito il potere di appello negatogli con la l. n. 46 del 2006, abbia un interesse alla loro impugnazione.

Rispetto a tale sistema sarebbe perfettamente razionale che alla parte civile fosse sottratto il potere di appello. Poiché solo nel caso in cui appellante sia il pubblico ministero, è possibile una devoluzione completa al giudice di secondo grado dei capi penali da cui dipendono quelli civili, la limitazione al potere di appello verrebbe adeguatamente controbilanciata, oltre che dal potere di proporre ricorso per cassazione con la possibilità di una sua conversione, ai sensi dell'art. 580 c.p.p., nel caso in cui vi sia una concorrente iniziativa delle altre parti, dalla possibilità di sollecitare il pubblico ministero a presentare impugnazione agli effetti penali.

Benché la giurisprudenza non segua – con soluzione che appare del tutto eccentrica rispetto al sistema – tale impostazione, riconoscendo anche alla parte civile il diritto all'appello, essa appare in linea con i principi costituzionali del giusto processo applicabili nel giudizio di impugnazione.

Resta invece irrisolto il nodo del mezzo a disposizione della parte civile per il caso di sentenza di condanna pronunciata in sede di giudizio abbreviato e segnatamente se la parte civile subisca o meno i condizionamenti derivanti dai limiti all'appello imposti dall'art. 443 c.p.p. al pubblico ministero.

Per quanto concerne il querelante condannato a norma dell'art. 542 c.p.p. – la cui posizione è equiparata dall'art. 576, comma 2 c.p.p. a quella della parte civile – in linea di principio egli dovrebbe disporre solo del ricorso per cassazione (sempre fatti salve eventuali conversioni) <sup>(49)</sup> anche se, evidentemente, gli effetti della evoluzione creativa della giurisprudenza riguardanti la parte civile, dovrebbero giovare anche a questo soggetto.

---

<sup>(49)</sup> Così, sempre nel vigore del codice 1930, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 85 secondo il quale il querelante non costituito parte civile avrebbe potuto proporre ricorso per cassazione.

## 8. L'APPELLO INCIDENTALE

Le soluzioni prospettate in materia di appello della parte civile non sono prive, ovviamente, di conseguenze anche ai fini dell'applicabilità dell'appello incidentale.

Come noto esso non costituisce un *tertium genus* ma una *species* dell'appello<sup>(50)</sup> la cui operatività richiede tre presupposti: l'appellabilità oggettiva e soggettiva della sentenza; la preesistenza di un appello principale ammissibile di una parte diversa dall'appellante principale e l'acquiescenza di quest'ultimo<sup>(51)</sup>.

Sul piano soggettivo, va rammentato che, dopo alcune incertezze interpretative, la giurisprudenza ha ritenuto che l'appello incidentale si caratterizzi essenzialmente per la sua proponibilità da parte di chi non aveva impugnato il provvedimento, sicché deve anzitutto e logicamente escludersi una legittimazione alla proposizione dell'appello incidentale in capo alla parte che sia priva del potere di proporre quello principale<sup>(52)</sup>.

---

<sup>(50)</sup> Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, in *Cass. pen.*, 1994 p. 556 con nota di G. SPANGHER, *I profili soggettivi dell'appello incidentale*. In argomento, A. GAITO, *Condanna a seguito di giudizio abbreviato e limiti all'appello del pubblico ministero*, in *Giur.it.*, 1993, II, p. 633; M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., pp. 85 ss.

<sup>(51)</sup> L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., pp. 63 ss.

<sup>(52)</sup> Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, cit., secondo la quale l'appello principale è precluso a chi ha proposto qualsiasi impugnazione, sia l'appello principale sia il ricorso immediato per cassazione; tale principio è stato richiamato da Corte cost., 27 gennaio 2004, n. 46 in *Dir. pen. proc.*, 2004, 274, con nota di G. DI CHIARA, *Giudizio abbreviato e limiti all'appello incidentale del pubblico ministero*, con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443 c.p.p. nella parte in cui esclude l'appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. Sull'argomento, cfr. M. MONTAGNA, *L'appello incidentale*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di A. GAITO, vol., I, Torino, 1998, p. 436; M. MURONE, *Spunti critici sulla disciplina dell'appello incidentale nei suoi rapporti con l'impugnazione principale*, in *Giust. pen.*, 192, III, p. 383. Per quanto riguarda l'operatività di tali principi anche nei procedimenti speciali, cfr. in dottrina, L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 89. Si v. anche Corte cost. 24 marzo 1994, n. 98 in *Giur. cost.*, 1994, p. 887 con nota di G. SPANGHER, *Giudizio abbreviato ed appello incidentale del pubblico ministero*, che ha respinto una questione di costituzionalità degli artt. 443 e 595 c.p.p. nella parte in cui escludono che il pubblico ministero possa appellare incidentalmente le sentenze di condanna emesse nel giudizio abbreviato impugnate dall'imputato.

L'art. 595 c.p.p., in definitiva, può trovare applicazione solo in relazione alle sentenze di primo grado pronunciate in seguito a giudizio ordinario o abbreviato <sup>(53)</sup> e, poiché devono tenersi in considerazione le eventuali limitazioni soggettive al potere di impugnazione, non è pertanto possibile ammettere che, in seguito all'appello della parte legittimata, quella non titolare del potere di appello, possa proporre come mezzo incidentale un ricorso per cassazione per vederselo poi convertire in appello per la semplice ragione che il codice non prevede il ricorso per cassazione incidentale <sup>(54)</sup>.

In sintesi, l'impossibilità per una parte di proporre appello fa sì che essa non solo non possa impugnare incidentalmente, ma non possa con la sua iniziativa consentire ad altre parti di proporre appello incidentale. Al riguardo, deve essere rammentato anche come, poiché l'appello incidentale resta comunque confinato nell'ambito della devoluzione segnata dall'appello principale e può riguardare solo quei capi o quei punti della sentenza che hanno formato oggetto del secondo <sup>(55)</sup>, nell'esercizio della impugnazione incidentale la parte a ciò legittimata veda il suo campo d'azione condizionato da quella che è stata l'iniziativa dell'appellante principale.

Tali puntualizzazioni sono importanti per quanto concerne la ricostruzione del sistema delle impugnazioni degli interessi civili.

È evidente, anzitutto, che, qualora alla parte civile venisse sottratta la possibilità di proporre appello, la stessa – restando titolare della sola impugnazione principale (ricorso per cassazione) suscettibile eventualmente di convertirsi ai sensi dell'art. 580 c.p.p. in presenza di appelli proposti da altre parti legittima-

---

<sup>(53)</sup> L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 66; M. MONTAGNA, *L'appello incidentale*, cit., p. 429.

<sup>(54)</sup> Così, Cass., sez. V, 31 gennaio 2001, p.g. in proc. Rastonig, in *C.E.D. Cass.*, n. 219835 e Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, *cit.*

<sup>(55)</sup> Così, Cass., sez. un., 17 ottobre 2006 in *Dir. pen. e proc.*, 2007, 5, 576. In dottrina, G. DE ROBERTO, *Codice di procedura penale*, cit., p. 634; L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., pp. 103 ss. *Contra*, nel senso che con il gravame subordinato sarebbe possibile investire qualsiasi capo della sentenza anche se non toccato precedentemente, U. FERRANTE, *L'appello incidentale e il procedimento camerale nel processo penale*, Milano, 1991, p. 85 e M. MENNA, *Il giudizio di appello*, pp. 78 ss.

te – sarebbe completamente fuori dai giochi tattici che possono celarsi dietro le iniziative delle impugnazioni incidentali <sup>(56)</sup>.

Per contro, assai articolato è il quadro nel caso in cui si muova dal presupposto – come detto oramai pacificamente ammesso – che la parte civile sia legittimata a proporre appello. In tale ipotesi, infatti, si può verificare un'ampia casistica che va elaborata tenendo conto del fatto che le varie parti, con l'impugnazione incidentale, fanno valere lo stesso interesse – misurato in termini di maggior vantaggio ottenibile dall'impugnazione – che potrebbero far valere con l'impugnazione principale <sup>(57)</sup>.

A tale riguardo, e prima di esaminare i possibili scenari, va evidenziato anche che l'appello incidentale per gli interessi civili potrebbe essere presentato dall'imputato, dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per le pene pecuniarie in seguito alla iniziativa del pubblico ministero ma non viceversa. Infatti, poiché il pubblico ministero non ha interesse ad impugnare in favore delle parti private né dunque a proporre impugnazione per la retta applicazione della legge sui capi civili della sentenza <sup>(58)</sup>, lo stesso non potrà nemmeno proporre appello incidentale qualora l'impugnazione abbia riguardato solo interessi civili.

Allorché l'imputato appelli in via principale *ex art.* 574, comma 1 c.p.p. i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno e quelli relativi alla rifusione delle spese processuali, la parte civile potrà proporre appello incidentale sempre che – ovviamente – le sue richieste non siano state, in tutto o in parte, accolte dalla sentenza <sup>(59)</sup>.

Per converso, qualora, l'imputato appelli a norma dell'art. 574, comma 2 c.p.p. le disposizioni della sentenza di assoluzione nella parte in cui non abbia visto l'accoglimento delle sue istanze di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali, la parte civile non potrà proporre appello incidentale

---

<sup>(56)</sup> Così, G. AIMONETTO, *Impugnazione della parte civile*, cit., p. 171.

<sup>(57)</sup> Nel senso che l'interesse al gravame incidentale debba essere valutato secondo gli stessi criteri richiesti per l'impugnazione principale e dunque non in relazione al paventato esito sfavorevole del gravame principale, cfr. L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit. p. 85.

<sup>(58)</sup> Cfr. L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 85.

<sup>(59)</sup> L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 85 e p. 158. In giurisprudenza, Cass., sez. IV, 2 febbraio 2010, in *C.E.D. Cass.*, n. 247322.

(<sup>60</sup>) in quanto, questa volta in forza del principio di accessorietà, essa non potrebbe ottenere una condanna dell'imputato che, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., rappresenta *condicio sine qua non* per ottenere una decisione sulle sue domande.

Va rammentato, ancora, che l'iniziativa dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti, ai sensi dell'art. 574, comma 4 c.p.p., alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest'ultima dipende dal capo o dal punto colpito dalla impugnazione. Ne consegue che, in tale evenienza, è proponibile dalla parte civile l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile posto che, da un lato, i punti della sentenza investiti dall'appello incidentale risultano logicamente collegati ai capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale e, dall'altro, che la parte civile, inizialmente acquiescente, dalla loro modifica potrebbe subire una diretta ed immediata influenza negativa (<sup>61</sup>).

Se, invece, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata e condannata per la pena pecuniaria appellano le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato ovvero le disposizioni relative alla condanna dell'imputato alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese, la parte civile, le cui richieste non sono state accolte in primo grado, potrà proporre appello incidentale ed il giudice di secondo grado potrà confermare o riformare la decisione solo nell'ambito del *devolutum*, cioè della condanna dell'imputato e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali, essendo preclusa una *reformatio in pejus* nel resto (<sup>62</sup>).

Ancora, se il responsabile civile appella *ex art. 575*, comma 3 c.p.p. le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese

---

(<sup>60</sup>) *Contra*, L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 85.

(<sup>61</sup>) Cass., sez. III, 3 agosto 1999, Protti, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1288.

(<sup>62</sup>) L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 85 e p. 159 secondo il quale, in questo caso, deve ritenersi inammissibile l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero collegato al gravame principale del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria contro le disposizioni della sentenza concernenti la responsabilità penale dell'imputato.

processuali proposte ai sensi dell'art. 541, comma 2 c.p.p. la parte civile non può proporre appello incidentale <sup>(63)</sup>.

Anche quanto a proporre l'appello sia la parte civile sono possibili appelli incidentali dell'imputato, anche a fini penali <sup>(64)</sup>, e del responsabile civile mentre deve escludersi un interesse del pubblico ministero ad appellare incidentalmente – essendo fuori dalla sua portata, come evidenziato, un'impugnazione nell'interesse della legge a tutela delle pretese civilistiche – e, dunque, una *reformatio in pejus* delle statuizioni penali della sentenza.

In particolare qualora la parte civile proponga appello in via principale *ex art. 576*, comma 1 c.p.p. contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, essendo ammissibile l'appello incidentale del responsabile civile condannato alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali, il giudice di secondo grado pronuncerà sui capi civili confermando o riformando le statuizioni relativamente all'*an* ed al *quantum* del danno, delle restituzioni e delle spese processuali <sup>(65)</sup>.

Non si può, invece, ritenere che analogo diritto spetti alla parte civile nel caso in cui l'imputato abbia impugnato una sentenza di assoluzione atteso che, come si vedrà meglio in seguito <sup>(66)</sup>, nella parte in cui l'art. 574, comma 4 c.p.p. statuisce che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di assoluzione estende la cognizione del giudice dell'impugnazione alla pronuncia di condanna dei danni ed alla rifusione delle spese, si riferisce alla richiesta di condanna della parte civile ai sensi dell'art. 542, comma 2 c.p.p. e, per il principio di accessorietà dell'azione civile nel processo penale, non è possibile che la parte civile, anche incidentalmente, possa ottenere la condanna dell'imputato.

Come si è visto la legittimazione a proporre impugnazione spetta, ai sensi dell'art. 576, comma 2 c.p.p., anche al querelante condannato alle spese ed ai danni.

---

<sup>(63)</sup> L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 87 e p. 159.

<sup>(64)</sup> Così, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 472.

<sup>(65)</sup> L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 160.

<sup>(66)</sup> V. *infra*, Cap.VI, sez. III.

Poiché le facoltà di tale soggetto sono disegnate sullo schema di quanto disposto per la parte civile, per effetto dell'indirizzo giurisprudenziale che ammette quest'ultima ad appellare le sentenze di primo grado, si deve ritenere che anche il querelante condannato a norma dell'art. 542 c.p.p. possa proporre appello, con la conseguenza che, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile, è ammissibile un'impugnazione incidentale dell'imputato o del responsabile civile non soddisfatti per il *quantum* liquidato dal primo giudice.

Da ultimo, deve essere presa in considerazione l'ipotesi dell'appello incidentale per l'obbligazione civile per il pagamento della pena pecuniaria e per lo spese processuali anticipate dallo Stato.

Nessuna legittimazione ad un appello incidentale viene in considerazione nell'ipotesi in cui il pubblico ministero impugni in via principale la sentenza che ha escluso la responsabilità del civilmente obbligato in quanto, in tale ipotesi, essendo egli stato assolto, non ha interesse ad appellare. Per contro, qualora la persona civilmente obbligata e condannata abbia presentato appello avverso la sua condanna, il pubblico ministero potrebbe impugnare incidentalmente ma, essendo escluso che con la sua iniziativa egli possa investire le disposizioni della sentenza riguardanti l'azione civile e non essendo i capi civili nella diretta disponibilità del civilmente obbligato, non potrebbe neppure rimettere in gioco la parte civile <sup>(67)</sup>.

---

<sup>(67)</sup> Cfr. L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 165, secondo il quale, quando la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria appella – sempre che la sentenza sia appellabile dall'imputato – contro le disposizioni relative alla condanna dell'imputato e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali (art. 575, comma 2 il riferimento al comma 1 parte seconda), sempre che vi abbia interesse, non essendo ammissibile l'appello incidentale del pubblico ministero sui capi civili per la retta applicazione della legge, mentre lo è quello in via incidentale della parte civile le cui richieste siano state disattese, la sentenza di secondo grado provvede sui capi civili.



## 9. L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA

In base alla lettera dell'art. 448, comma 1 c.p.p. – i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 593 c.p.p. – tutte le sentenze di applicazione della pena, anche quelle dibattimentali, sono inappellabili e dunque l'unico mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione <sup>(68)</sup>.

L'unica eccezione al principio della inappellabilità delle sentenze di patteggiamento riguarda quelle pronunziate, dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta, eccezione che si giustifica in considerazione del fatto che la decisione sulla fondatezza del dissenso presuppone un'indagine di merito sulla gravità del fatto e sulla congruità della pena che non può essere compiuta in sede di legittimità.

Al riguardo, si è anche posta la questione di quale sia il mezzo di impugnazione riservato dalla legge all'imputato avverso le sentenze emesse all'esito del dibattimento.

Si è sostenuto, infatti, che la sentenza pronunziata dopo la celebrazione del dibattimento (e addirittura dopo il giudizio di impugnazione) non sarebbe una sentenza di «patteggiamento» in senso tecnico, in quanto «la rinuncia a contestare l'accusa (implicita nella richiesta di applicazione della pena), per il carattere essenzialmente consensualistico e strutturalmente bilaterale del rito del patteggiamento, ha effetto solo ed unicamente nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo con il pubblico ministero sulla pena da applicare e questo sia stato recepito dal giudice (avverandosi così una sorta di *condicio iuris*), dovendosi altrimenti ritenere detta rinuncia (unilaterale) *tamquam non esset* salvo che per gli effetti premiali conseguibili nel caso di riconosciuta infondatezza del dissenso del pubblico ministero» <sup>(69)</sup>. È stato altresì osservato, a comprova della diversa natura della sentenza di cui all'art. 448 c.p.p., che la stessa presuppone la *plena cognitio* del giudice, per cui può essere pronunziata soltanto ove si «ritenga provata *ex art. 533* la responsabilità dell'imputato», e non anche «quando si deve prosciogliere

---

<sup>(68)</sup> A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, IX ed, Milano, 2004, p. 525.

<sup>(69)</sup> Cass., sez. IV, 2 marzo 1999, Ganz, in *C.E.D. Cass.*, n. 213483; Cass., sez. IV, 10 ottobre 2000, Bettini, in *C.E.D. Cass.*, n. 217254.

l'imputato *ex art. 529* perché manca una condizione di procedibilità», ovvero quando si «deve assolverlo *ex art. 530* perché manca o è insufficiente o contraddittoria la prova della sua colpevolezza»<sup>(70)</sup>.

La opposta tesi, secondo la quale, invece, anche le sentenze di applicazione della pena pronunziate a seguito di giudizio ordinario sono inappellabili, è stata recentemente accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione. Queste ultime hanno, da un lato, ritenuto «che le sentenze pronunziate dal giudice, ai sensi dell'art. 448, comma 1 c.p.p. dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta da parte sua o di altro giudice, sono inappellabili» e, dall'altro, evidenziato che «dall'esame dell'art. 448, comma 1 c.p.p. risulta che il legislatore ha preso in esame un ventaglio di situazioni processualmente eterogenee che si concludono, tuttavia, tutte nello stesso modo e cioè con la pronunzia in ogni caso della stessa sentenza di applicazione della pena» la quale, «malgrado possa essere pronunziata nel corso delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare, nel giudizio di primo grado prima della apertura del dibattimento e dopo la sua celebrazione e persino dopo il giudizio di impugnazione, in presenza o in mancanza del consenso del pubblico ministero, non può mai contenere statuizioni di condanna ad una determinata pena ed i suoi effetti sono, in tutti i casi, quelli previsti dall'art. 445 c.p.p.»<sup>(71)</sup>.

Come si è avuto modo di osservare<sup>(72)</sup> l'esigenza di non vanificare le aspettative del danneggiato è stata espressamente riconosciuta solo nel giudizio di appello sicché il giudice di primo grado che pronunzi sentenza *ex art. 448*, comma 3 c.p.p. può decidere solo sulle spese.

Poiché, però, tali statuizioni sono ovviamente impugnabili con l'appello da parte del pubblico ministero dissenziente *ex art. 448*, comma 3 c.p.p. e con il ricorso per cassazione da parte del

---

<sup>(70)</sup> Cass., sez. III, 17 aprile 2002, n. 21406, Cacace, in *C.E.D. Cass.*, n. 222141.

<sup>(71)</sup> Cass., sez. un., 6 ottobre 2005, Fragomeli, in *Guida dir.*, 2005, f. 42, p. 74 nonché in *Dir. e giust.*, 2005, n. 39, p. 40, con nota di P. FERRUA, *No all'appello per chi patteggia la pena*. Per una ricostruzione dell'intera problematica, R.M. GERACI, *L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta*, cit., pp. 73 ss.

<sup>(72)</sup> V. *supra*, Cap. II, § 5.

danneggiato costituito (che potrebbe dolersi solo della mancata o insufficiente liquidazione delle spese), si potrebbe verificare, in caso di contemporanea presenza dei due mezzi di impugnazione, la conversione del ricorso del secondo in appello e la possibilità, nel caso di accoglimento dell'impugnazione, che la parte civile veda accolte le sue domande di risarcimento del danno o di restituzioni.

## 10. IL RICORSO PER CASSAZIONE

A proposito dell'impugnazione degli interessi civili, va anzitutto premesso che il ricorso per cassazione costituisce l'unico rimedio esperibile dalla parte civile e dalla persona offesa avverso le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 428, comma 2 c.p.p. nonché avverso il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni contro il querelante a favore dell'imputato e del responsabile civile nel caso in cui sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso<sup>(73)</sup>.

Inoltre, mancando una disposizione analoga a quella stabilita nell'art. 37 d.lg.vo 274 del 2000 per l'impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace, in forza di quanto stabilisce l'art. 593, comma 3 c.p.p., sono sempre inappellabili, ancorché abbiano statuito sugli interessi civili, le sentenze di condanna relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o pena alternativa.

A differenza di quanto previsto nel codice 1930, ove era stabilito che potevano essere impugnati con ricorso per cassazione solo i provvedimenti che la legge assoggettava espressamente a detto rimedio<sup>(74)</sup>, oggi in virtù della previsione del ricorso *per saltum*, si può dire che il ricorso costituisca il mezzo

---

<sup>(73)</sup> Prima delle modificazioni apportate dalla legge n. 26 del 2006 le impugnazioni avverso la sentenza di non luogo a procedere erano proposte alla corte di appello anche se era consentito il ricorso *per saltum*.

<sup>(74)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 392 che rilevava come, nell'allora vigente codice di rito, il ricorso per cassazione avesse natura sussidiaria nel senso che esso non era concesso alla parte che aveva a disposizione l'appello.

con il quale possono essere impugnate tutte le sentenze (eccettuate quelle che possono dare luogo a conflitto per competenza e di giurisdizione).

Sono ricorribili per cassazione anche le sole disposizioni della sentenza concernenti la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'erario oppure al rimborso delle spese, in quanto trattasi di statuizioni che – qualora l'obbligazione gli sia posta a carico al di fuori dei casi previsti dalla legge, come nel caso in cui l'imputato prosciolto da alcuni reati e condannato per altri sia condannato alle spese dell'intero procedimento anziché a quelle concernenti il solo reato o i reati per i quali è stata pronunciata la condanna – possono ledere, illegalmente il suo diritto soggettivo all'integrità patrimoniale <sup>(75)</sup>.

## 11. LA CONVERSIONE

Il fenomeno disciplinato dall'art. 580 c.p.p., come peraltro si è già avuto modo di osservare, in un sistema delle impugnazione che prevede una variabilità della distribuzione dei mezzi di impugnazione, è destinato ad assumere un ruolo di *reductio ad unum* per il caso che, dall'esercizio dei vari poteri, derivasse l'attivazione di più procedimenti di impugnazioni dinanzi ad organi differenti.

La conversione, infatti, è caratterizzata dalla contemporanea proposizione di mezzi di impugnazione eterogenei – tutti astrattamente ammissibili ed in grado di vincolare il giudice ad una decisione sul merito – contro uno stesso provvedimento ed appare chiaramente giustificato, come è stato sottolineato dalla dottrina <sup>(76)</sup> e dalla giurisprudenza <sup>(77)</sup>, dalla necessità, da un la-

---

<sup>(75)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 394.

<sup>(76)</sup> D. CENCI, *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. GAITO, vol. I, Torino, 1998, pp. 270 ss. e G. SPANGHER, *Impugnazioni*, in G. CONSO, V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, II ed., Padova, 2003, p. 788. Nel vigore del codice 1930, C.U. DAL POZZO, *L'appello*, cit., p. 172.

<sup>(77)</sup> *Ex plurimis*, Cass., sez. III, 4 giugno 1998, Peintner, in *Giur. it.*, 1999, p. 1705 (con nota di C. BLANC, *Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e conversione dell'impugnazione*).

to, di assicurare – senza snaturare gli effetti dei singoli mezzi <sup>(78)</sup> – l'unità processuale nel corso di tutte le fasi processuali, l'economia e la concentrazione e, dall'altro, di evitare aberranti conseguenze che potrebbero derivare dalla coesistenza di più mezzi di impugnazione avverso la medesima decisione <sup>(79)</sup>.

Con riferimento al regime degli interessi civili, l'istituto della conversione ha notevoli potenzialità soprattutto laddove, in una prospettiva *de iure condendo*, si ritenga di poter sottrarre, alla parte che abbia esercitato l'azione civile nel processo pena-

---

<sup>(78)</sup> Secondo Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, in *Cass. pen.*, 1994, p. 556, (con nota di G. SPANGHER, *I profili soggettivi dell'appello incidentale nella giurisprudenza delle Sezioni unite*), «l'art. 580 c.p.p., prevedendo la conversione del ricorso per cassazione in appello “quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi”, non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione, che anche nel caso di conversione restano quelli del ricorso». Scopo della conversione, infatti, non è tanto quello di ampliare la sfera di garanzia offerta alla parte, con l'opportunità di un secondo grado di merito eventualmente negato, quanto quello di soddisfare esigenze di economia e di correttezza del giudizio. Così, Cass., sez. IV, 25 gennaio 1993, Valli, in *C.E.D. Cass.*, n. 194253. Ne consegue, che alla corte di appello sarà demandato anche la valutazione, da effettuarsi alla stregua di quanto prevede l'art. 606 c.p.p., in punto di ammissibilità del ricorso. Sul punto, Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, Pasquarelli in *C.E.D. Cass.*, n. 201532, ha rilevato che anche allorquando il ricorso per cassazione si converte in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., permangono i limiti che caratterizzano le censure che possono formare oggetto del ricorso con la conseguenza che la corte di appello deve sindacare l'ammissibilità dell'impugnazione secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p. Così, F.M. IACOVIELLO, *Conversione anche per ricorsi del pm.*, in *Guida dir.*, 2006, f. 10, p. 83.

<sup>(79)</sup> In una fattispecie nella quale, l'imputato aveva proposto appello, il pubblico ministero aveva presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato ed il giudice di appello aveva celebrato il relativo giudizio avendo riguardo alla sola impugnazione dell'imputato, Cass., sez. VI, 16 giugno 1992, Hugues, in *Mass. Cass. pen.*, 1993, fasc. 1, p. 42, ha affermato che, essendo stati proposti avverso la stessa sentenza appello e ricorso per cassazione «deve ritenersi che l'esame parziale della *res iudicanda* da parte del giudice di appello, per aver trascurato del tutto l'esame di una delle impugnazioni proposte, realizza non solo e non tanto un *error in procedendo*, deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c, c.p.p., quanto un vero e proprio *error in iudicando*, deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), stesso codice» in quanto «non v'è dubbio che l'escludere dalla valutazione una rilevante parte della *res iudicanda* sottoposta all'esame del giudice realizza un errore del giudizio».

le, il diritto a presentare appello contro le sentenze emesse in primo grado <sup>(80)</sup>.

A tale riguardo, si deve premettere come, sebbene l'art. 580 c.p.p., nel limitare la convertibilità del ricorso per cassazione in appello nelle ipotesi considerate al caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12 c.p.p., parrebbe disinteressarsi della parte civile, la dottrina ne ammette pacificamente l'applicabilità anche nell'ipotesi in cui la contemporanea impugnazione sia presentata da tale soggetto <sup>(81)</sup>.

In tale contesto, infatti, la conversione potrà svolgere una funzione estremamente utile in quanto, ogni qual volta unitamente al ricorso per cassazione della parte civile, contro la stessa sentenza sia proposto appello ad opera delle altre parti legittimate, le due impugnazioni saranno trattate unitariamente <sup>(82)</sup>.

La conversione, in tali casi, potrà avvenire sia quando, avverso la sentenza di proscioglimento abbia proposto ricorso la parte civile ed appello l'imputato o il pubblico ministero, sia quando, avverso la sentenza di condanna, abbia proposto appello l'imputato, il responsabile civile, il civilmente obbligato per

---

<sup>(80)</sup> Va rammentato che nel sistema originariamente delineato dalla legge n. 46 del 2006, il pubblico ministero e l'imputato non potevano proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. Muovendo dalla premessa che la parte civile, invece, potesse appellare incondizionatamente le sentenze, la sua iniziativa sarebbe stata in grado di riverberare i suoi effetti sulle impugnazioni proposte dalle altre parti in un consistente numero di casi. Per un approfondimento, M. BARGIS, *Il "ritocco" all'art.580 c.p.p. e le sue poliformi ricadute*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., pp. 266 ss.; C. SANTORIELLO, *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni*, cit., p.181 ss. Sulla problematica, ci si permette rinviare a A. DIDI, *La conversione del ricorso in appello*, cit., p. 186.

<sup>(81)</sup> Cfr., al riguardo, G. GARUTI, G. DEAN, *I nuovi ambiti soggettivi*, cit., pp. 143-144 che, nell'ammettere la conversione, anche per evitare la produzione di incalcolabili disfunzioni tecniche, pratiche e dogmatiche, hanno ricondotto il silenzio dell'art. 560 c.p.p. in ordine ai poteri della parte civile, al fatto che, nelle intenzioni, il legislatore non voleva menomarla del potere di appello. Nello stesso senso, C. SANTORIELLO, *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni*, cit., 193; G. AIMONETTO, *Impugnazioni della parte civile*, cit., p. 172; M. BARGIS, *Il "ritocco"*, cit., p. 267.

<sup>(82)</sup> Soluzione, questa, che anche, vigente il codice 1930, aveva ventilato, nel riconoscere per la prima volta alla parte civile il ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento, Corte cost. 22 gennaio 1970, n.1, cit. In argomento, M. PISANI, *Assoluzione dell'imputato in primo grado e ricorso della parte civile*, in *Ind. pen.*, 1987, p. 596.

la pena pecuniaria oltre che, evidentemente, il pubblico ministero.

Va rammentato, peraltro, che, a differenza dell'appello incidentale, la conversione si realizza a prescindere dalla comunanza o meno dei punti o capi impugnati, dipendendo essa dalla contemporanea pendenza di mezzi eterogenei avverso la stessa sentenza.

## 12. IL RICORSO STRAORDINARIO

Ai sensi dell'art. 625 *bis* c.p.p. è ammessa a favore del condannato la richiesta per la correzione dell'errore di fatto contenuta nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione<sup>(83)</sup>.

Per effetto di quanto stabilisce tale previsione, che appunto conferisce una specifica legittimazione al «condannato» ed al «procuratore generale», sembrerebbe che la parte civile non possa presentare ricorso per cassazione straordinario<sup>(84)</sup>. Essa, peraltro, dovrebbe ritenersi priva di tutela nel caso della sua omessa citazione per il giudizio di cassazione. Parimenti, dovendosi escludere che l'omessa decisione da parte del Giudice di legittimità in ordine alla refusione delle spese sostenute, possa costituire un errore materiale nel senso di cui all'art. 130 c.p.p.<sup>(85)</sup>, si dovrebbe ritenere non consentito alla parte civile di poter presentare ricorso straordinario per sollecitare alla Corte una statuizione non avvenuta in sede di rigetto o di dichiarazio-

---

<sup>(83)</sup> L'art. 625 *bis* c.p.p. contiene due rimedi straordinari, quello diretto alla rimozione dell'errore di fatto, sottoposto a termini di decadenza ed a speciali regimi di decadenza, e quello finalizzato alla correzione dell'errore materiale che può essere rettificato in ogni momento ed anche *ex officio*. In questo secondo caso, nulla esclude che la parte civile possa provocare, con istanza *ad hoc*, i poteri officiosi della corte.

<sup>(84)</sup> Così, Cass., sez. V, 19 dicembre 2002, p.c. in proc. Salvo, in *Riv. pen.*, 2004, p. 90; conf. Cass., sez. I, 15 febbraio 2008, B.F., in *C.E.D. Cass.*, n. 239518. In argomento, M. GIALUZ, *Il ricorso straordinario per cassazione*, Milano, 2005, p. 178.

<sup>(85)</sup> Sul punto, Cass., sez. V, 10 marzo 2004, Torresi, in *C.E.D. Cass.*, n. 228092; *contra*, però, Cass. sez. V, 15 novembre 2007, Maiolo, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4748.

ne di inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato o dal responsabile civile <sup>(86)</sup>.

Per le stesse ragioni, si dovrebbe escludere che anche il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possano proporre ricorso straordinario <sup>(87)</sup>.

A ben vedere, tuttavia, gli argomenti fondati sul dato letterale non sembrano in proposito del tutto decisivi, essendo innegabile come la locuzione «condannato» che compare nell'art. 625 *bis* c.p.p. non possa essere evocata solo per denotare il soggetto nei confronti del quale sia stata esercitata l'azione penale <sup>(88)</sup>.

Anche così ridefiniti i contorni di operatività dell'istituto sul piano dell'interpretazione letterale, muovendo da un'interpretazione sistematica, si è ritenuto coerente con i beni di rilevanza costituzionale a cui l'istituto dà attuazione (controllo di legittimità della sentenza, contraddittorio e giustizia sostanziale della sentenza), che in ogni caso non tutte le «condanne» su materie extrapenali possano compromettere gli interesse protetti dalla disposizione *de qua*, bensì solo quelle che determinano il giudicato della sola condanna al risarcimento del danno resa in sede penale con conseguente applicabilità dell'art. 625 *bis* c.p.p. all'imputato, al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria <sup>(89)</sup>.

Va da sé tuttavia, che, sebbene tale soluzione appaia coerente con la *ratio* dell'istituto, il dato testuale non consente di escludere dal novero dei soggetti legittimati sia la parte civile condannata ai sensi dell'art. 541, comma 2 c.p.p. alla refusione delle spese e del risarcimento dei danni in favore dell'imputato e del responsabile civile, sia il querelante condannato alle spese ed ai danni ai sensi dell'art. 542 c.p.p. <sup>(90)</sup>, e perfino l'imputato

<sup>(86)</sup> Cass., sez. II, 16 giugno 2003, Donzella, in *C.E.D. Cass.*, n. 226685.

<sup>(87)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 868. *Contra*, però, Cass., sez. VI, 27 aprile 2010, C.A., in *C.E.D. Cass.*, n. 247816 che ha ritenuto legittimati alla proposizione del ricorso straordinario, l'imputato ed il responsabile civile *ex art.* 83 c.p.p. che risultino condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

<sup>(88)</sup> Per la ricostruzione delle varie posizioni, cfr. M. GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., pp.179 ss.

<sup>(89)</sup> M. GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., p. 180. Sui profili costituzionali, cfr. Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395, in *Giust. pen.*, 2002, I, p. 25.

<sup>(90)</sup> Così Cass., sez. I, 12 febbraio 2003, Nosari e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 224026.



ed il responsabile civile per il caso della condanna *ex art.* 541, comma 1 c.p.p. <sup>(91)</sup>

### 13. LA REVISIONE

È pacifico che la revisione non possa essere promossa per far valere direttamente interessi civili, sebbene essi possano risultare indirettamente coinvolti dalla revoca della sentenza di condanna eventualmente disposta all'esito della celebrazione del citato mezzo di impugnazione straordinaria.

La revisione, infatti, può portare, oltre alla eliminazione degli effetti della condanna, anche alla riparazione del pregiudizio morale e materiale patito dal condannato, non solo con la cancellazione degli effetti già verificatisi, come ad esempio attraverso la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie ed il riconoscimento di un'equa riparazione, ma altresì attraverso la restituzione delle spese del procedimento e di mantenimento in carcere oltre che delle somme versate al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni <sup>(92)</sup>.

Senza impugnare i capi della sentenza che hanno deciso sulla regudicata penale, non è pertanto possibile chiedere in via autonoma la revisione delle disposizioni civili che potranno essere revocate in quanto incompatibili con la pronuncia penale emessa in esito al processo di revisione <sup>(93)</sup>. Non essendo ammissibile una richiesta di revisione avente ad oggetto una sentenza di proscioglimento, non potrà nemmeno essere impugnata una sentenza pronunciata in appello che, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, abbia confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado <sup>(94)</sup>.

---

<sup>(91)</sup> Di diverso avviso, con riferimento al pagamento delle spese processuali ed alla condanna di pagamento di una somma a favore della cassa ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, Cass., sez. II, 5 luglio 2007, B.G. in *C.E.D. Cass.*, n. 237171.

<sup>(92)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 626.

<sup>(93)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit. p. 929.

<sup>(94)</sup> Cass., sez. VI, 30 novembre 1992, Melis, in *C.E.D. Cass.*, n. 193457.

Secondo la dottrina, non sarebbe ammessa la revocazione di cui all'art. 395 ss c.p.c. del capo civile della sentenza né dinanzi al giudice penale, in forza del principio di tassatività, né a quello civile, stante la competenza del giudice che ha emesso la sentenza, fissata dall'art. 398 c.p.c. <sup>(95)</sup> anche se, nei casi in cui la revisione non sia ammissibile, uno strumento processuale per rimediare ad eventuali errori giudiziari contenuti nella sentenza che pregiudica le ragioni del danneggiato, deve essere individuato e la revocazione parrebbe l'istituto più pertinente allo scopo.

In caso di accoglimento della revisione, la restituzione delle somme pagate per il risarcimento dei danni (oltre che per le spese, diritti e onorari di costituzione e difesa di parte civile) deve essere ordinata in ogni caso, anche se l'assoluzione dipende da una causa di proscioglimento che non esclude la responsabilità civile del proscioltto in quanto, sul punto, vige la regola che il giudice penale può statuire sui danni (e gli oneri accessori) solo in caso di condanna, per cui sarebbe contraddittorio che, venuta meno nelle sue disposizioni penali, la condanna continuasse a sopravvivere in quella civile che dalla prime dipendano <sup>(96)</sup>.

Nel caso di revisione a favore del condannato defunto la restituzione delle somme pagate per le pene, le spese e i danni deve, evidentemente, essere ordinata a favore degli eredi del condannato <sup>(97)</sup>.

---

<sup>(95)</sup> Così, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 930 il quale, in tale assenza di rimedi, intravede profili di incostituzionalità. Una diversa soluzione, nel vigore del codice 1930, con riferimento alle sentenze emesse in sede di rinvio dal giudice civile (limitatamente però alle questioni che non avessero inciso sull'accertamento penale), N. LEVI, *La parte civile*, cit., p. 552.

<sup>(96)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 735 secondo il quale il danneggiato, in tal caso, avrebbe titolo per adire il giudice civile per far valere le sue pretese dopo la conclusione del giudizio di revisione.

<sup>(97)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II p. 735, secondo il quale la restituzione andrebbe effettuata genericamente agli eredi per stabilirsi poi in sede esecutiva, in ragione delle rispettive quote, la misura a ciascuno di essi spettante.

## CAPITOLO VI

### L'IMPUGNAZIONE E GLI EFFETTI

#### SEZIONE I

##### *L'atto*

SOMMARIO: 1. La proposizione dell'impugnazione. - 2. La competenza del giudice *ad quem*. - 3. Le sentenze che applicano le misure di sicurezza.

#### 1. LA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

Tra i requisiti a pena di inammissibilità, l'art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p. contempla l'osservanza di alcune disposizioni riguardanti la forma e le modalità di presentazione della impugnazione. Per vero, non sorgono particolari problemi per quanto riguarda le forme, i modi ed i tempi di proposizione dell'impugnazione per gli interessi civili, stante la clausola di equivalenza, contenuta nell'art. 573 c.p.p., tra gli atti presentati a tali fini e quelli ordinari del processo penale.

Si discute, soprattutto con riferimento alle sentenze di proscioglimento, se l'atto di impugnazione della parte civile debba necessariamente contenere la specificazione della domanda restitutiva e/o risarcitoria ovvero se detta specificazione possa anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Nel senso che la specificazione delle richieste possa essere demandata al momento delle conclusioni, Cass., sez. V, 30 marzo 1999, p.c. in proc.

Dal punto di vista pratico, infatti, si assume che la richiesta della parte civile impugnante, a pena di inammissibilità del gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1 lett. b) e 591, comma 1 lett. c) c.p.p., «deve fare riferimento specifico e diretto agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire con la proposta impugnazione», con la conseguenza che «una richiesta rivolta dalla parte civile impugnante al giudice del gravame riguardante esclusivamente [...] l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile il gravame, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito ad un effetto penale, e non civile, esulante da quanto prescritto dal legislatore nel riconoscere a tale parte processuale la legittimazione all'impugnazione»<sup>(2)</sup>.

Qualche problema potrebbe porsi con riferimento ai termini per impugnare ed in particolare alla decorrenza degli stessi per le parti non costituite nel processo di primo grado.

Nessun dubbio circa il diritto alla notificazione dell'avviso nel caso in cui il giudice non depositi la sentenza entro il trentesimo giorno o quello indicato dallo stesso, in quanto, a tale riguardo, l'art. 548, comma 3 c.p.p. statuisce che l'avviso *de quo* sia notificato alle «parti private», locuzione nella quale si possono ricomprendere tutte le parti del rapporto civile<sup>(3)</sup>.

Perplessità, invece, si rinvengono per quanto concerne le sentenze depositate nei termini contenenti statuizioni contro il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Tenuto conto che, secondo la dottrina, come si è detto, al responsabile civile non può essere applicata né la disciplina della contumacia, né quella sul diritto alla nomina del difensore di

---

Bavetta, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2020. *Contra*, Cass., sez. I, 4 marzo 1999, Pirani, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2019. Secondo Cass., sez. V, 8 giugno 2010, in *C.E.D. Cass.*, n. 248317, l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è ammissibile qualora il riferimento agli effetti civili da conseguire possa desumersi implicitamente ma inequivocabilmente dai motivi.

<sup>(2)</sup> Così Cass., sez. I, 4 marzo 1999, Pirani, *cit.* e, più di recente, Cass., sez. III, 16 marzo 2010, n. 20764, in *C.E.D. Cass.*, n. 247602. In dottrina, F. NUZZO, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione*, *cit.*, p. 218.

<sup>(3)</sup> Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 100, comma 5 c.p.p., il domicilio delle parti private diverse dall'imputato si intende eletto presso il difensore.

ufficio <sup>(4)</sup> e che analoga soluzione si impone anche per la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, è evidente che, ove tali soggetti non compaiano e non si costituiscano, non potrebbe operare la previsione contenuta nell'art. 545, comma 3 c.p.p. secondo la quale la pubblicazione della sentenza mediante lettura equivale a notificazione per le parti che sono o devono considerarsi presenti.

Tuttavia, non solo l'art. 128 c.p.p. impone la notificazione dei provvedimenti a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione, ma non si può escludere che nella evenienza considerata trovi applicazione l'art. 23, comma 2 disp. att. c.p.p. in forza del quale, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza <sup>(5)</sup>.

Nei confronti del querelante, l'art. 542, comma 2 c.p.p. dispone che gli sia notificato l'avviso di deposito della sentenza con la quale sia stato condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato o alla rifusione delle spese o al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Per la parte civile costituita, invece, la notifica della sentenza di primo grado spetta solo nel caso in cui il giudice non rispetti il termine legale o quello da lui stabilito per il deposito della motivazione.

Quanto alle forme dell'impugnazione, una significativa innovazione introdotta con il nuovo codice di procedura penale è rappresentata dalla notificazione della impugnazione.

La dottrina formatasi nel vigore del codice 1930 aveva attribuito notevole importanza alla distinzione tra impugnazione per i soli interessi civili ed impugnazione proposta anche ai fini civili, in quanto nel primo caso la parte privata aveva l'onere, a pena di inammissibilità, di notificare la dichiarazione di impugnazione nei tre giorni successivi alle altre parti <sup>(6)</sup>.

L'art. 584 c.p.p. stabilisce, invece, che, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,

---

<sup>(4)</sup> Cfr. *supra*, Cap. III, § 5.

<sup>(5)</sup> Così, G. DE ROBERTO, *Responsabile civile*, cit. pp.156 ss.

<sup>(6)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I., pp. 556 ss.; N. LEVI, *La parte civile*, cit., p. 645.

l'atto di impugnazione sia comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice e notificato alle parti private <sup>(7)</sup>.

Nonostante non sia parte, nel senso strettamente tecnico del termine, soggetto destinatario della notificazione deve ritenersi anche il querelante rispetto alla impugnazione proposta dall'imputato al fine di ottenere la rifusione delle spese o il risarcimento del danno <sup>(8)</sup>.

Nessuna disposizione, poi, è prevista per quanto riguarda il regime fiscale dell'impugnazione, a differenza di quanto statuiva l'art. 202, comma 3° c.p.p. 1930 che, al riguardo, disponeva che tutti gli atti della parte privata con i quali si proponeva l'impugnazione si consideravano agli effetti fiscali come atti giudiziari civili <sup>(9)</sup>. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 186 c.p.p., quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto, né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

Alcune questioni, per quanto concerne la impugnazione degli interessi civili, si pongono in merito al profilo della *legitimitatio ad processum*.

Nel vigore del codice 1930, si riteneva che la parte civile dovesse proporre impugnazione personalmente o per il tramite di mandatario speciale. Era escluso, invece, che essa potesse proporla per mezzo del difensore, in quanto la legge non attribuiva al difensore, in mancanza di un mandato *ad hoc*, un potere corrispondente a quello spettante al difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 191 c.p.p. abr. <sup>(10)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> Secondo la giurisprudenza, «l'omessa notificazione alle parti private dell'atto di impugnazione del pubblico ministero non ne determina l'inammissibilità, e non causa la nullità degli atti del giudizio così instaurato, ma impedisce la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione incidentale delle parti private, ove consentita» (così, Cass, sez. II, 11 aprile 2007, P.G.M., in *C.E.D. Cass.*, n. 236657).

<sup>(8)</sup> Così, nel vigore del c.p.p. 1930, a proposito dei soggetti cui l'imputato doveva far notificare la impugnazione, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 562.

<sup>(9)</sup> Sull'argomento, S. SALIDU, sub *art. 576 c.p.p.*, cit., p. 58. Ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è soggetto al pagamento del contributo qualora sia stata accolta la richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in via provvisoria.

<sup>(10)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 579; N. LEVI, *La parte civile*, cit., p. 643.

Il problema sembra riproporsi nei medesimi termini nel codice vigente per tutte le parti private. Da quanto prevede l'art. 571, comma 3 c.p.p., a mente del quale solo il difensore dell'imputato già nominato al momento del deposito del provvedimento ovvero quello successivamente investito possono proporre impugnazione, si ricava che deve escludersi che il difensore della parte civile, del responsabile civile o del civilmente obbligato abbia analogo potere. Costoro, ai sensi dell'art. 100 c.p.p. stanno in giudizio col ministero di un difensore e, dunque, solo il difensore-procuratore speciale può proporre impugnazione<sup>(11)</sup>.

A tale riguardo, va anche rammentato che, ai sensi dell'art. 100, comma 3 c.p.p., la procura speciale si intende conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando non è espressa volontà diversa. Da ciò consegue che le parti private diverse dall'imputato, sia per proporre impugnazione, sia per partecipare al giudizio di impugnazione<sup>(12)</sup>, devono ottemperare al disposto di cui al comma 3 del citato art. 100, conferendo cioè al difensore apposito mandato che, ove non comprensivo

---

<sup>(11)</sup> In tal senso, Cass., sez. V, 28 settembre 2010, M.D., in *C.E.D. Cass.*, n. 249337, che, in un caso nel quale era stata conferita procura "con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata", senza alcun riferimento alla facoltà di impugnazione, è stato ritenuto inammissibile l'appello del difensore della parte civile, munito di procura speciale in cui mancava un riferimento espresso alla facoltà di impugnazione.

Occorre sottolineare che l'art. 100 c.p.p. fa espresso riferimento alla parte civile, al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria ed alla loro rappresentanza in giudizio. Si deve escludere, pertanto, che, al di fuori di tali casi, sia necessaria una procura con le forme da essa previste. Così, con riferimento al ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, la persona offesa è assistita dal difensore nominato con le forme di cui all'art. 101 c.p.p. Si v. A. CAMPO, *Sulla legittimazione del difensore della persona offesa a ricorrere per cassazione ex art. 409 comma 6 c.p.p. avverso il provvedimento di archiviazione emesso in violazione del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1497.

<sup>(12)</sup> Secondo Cass., sez. V, 22 settembre 1997, Sorrentino, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2939, l'art. 100 c.p.p. va interpretato nel senso che nessuna limitazione deriva per resistere all'impugnazione dell'imputato e contraddirla e che solo per proporre impugnazione è richiesto un mandato specifico ed ulteriore (ove non contenuto nella prima procura). Così, anche Cass., sez. III, 19 marzo 2003, Falivene in *C.E.D. Cass.*, n. 224517. In argomento, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 318 e p. 844.

*ab initio*, dei poteri di cui si tratta, deve essere rilasciato *ad hoc* <sup>(13)</sup>.

Non si oppone a tale conclusione nemmeno il disposto di cui all'art. 613 c.p.p. in forza del quale l'atto di ricorso deve essere a pena di inammissibilità sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente. Detta previsione, infatti, ha una funzione meramente ricognitiva <sup>(14)</sup> ed al riguardo deve essere rammentato che la giurisprudenza ha negato alla persona offesa <sup>(15)</sup> ed alla parte civile <sup>(16)</sup> la facoltà di proporre ricorso per cassazione personalmente.

In forza del principio di immanenza, si deve assumere che la costituzione è insensibile alle vicende della persona costituita. Come accennato, nel caso di decesso o di perdita della capacità della persona offesa costituita parte civile, la costituzione mantiene i suoi effetti, non trovando applicazione il regime di interruzione del processo di cui agli artt. 299 c.p.c. L'erede e il rappresentante della persona incapace potranno eventualmente nominare un nuovo difensore per l'esercizio dello *ius postulandi* <sup>(17)</sup>.

Il responsabile civile ed il civilmente obbligato che siano stati citati nel giudizio di primo grado e non si siano costituiti

---

<sup>(13)</sup> Così, anche Cass., sez. un., 27 ottobre 2004 Mazzarella, in *Cass. pen.*, 2005, p. 386, con nota di M. VESSICHELLI, *Quale procura per l'impugnazione del difensore della parte civile?* Secondo M. MANISCALCO, *L'azione civile nel processo penale*, Padova, 2006, p. 89, con tale sentenza la Corte avrebbe smentito l'orientamento rigoroso espresso dalla giurisprudenza circa la necessità di una procura *ad hoc* per proporre impugnazione. In realtà, tale decisione, non smentisce il principio per cui tale procura sia necessaria ma si sofferma sulle forme di essa specificando semplicemente, senza rovesciare la presunzione stabilita dall'art. 100 c.p.p., che «la volontà della parte di agire in giudizio non richiede è [...] formule sacramentali».

<sup>(14)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 86 e p. 852.

<sup>(15)</sup> Così Cass., sez. un., 16 dicembre 1998 Messina, in *Arch. n. proc. pen.*, 1999, p. 34, seguita da Cass., sez. III, 3 aprile 2003, S., in *C.E.D. Cass.*, n. 225599.

<sup>(16)</sup> Cass., sez. V, 27 novembre 2001, Provvigionato, in *Guida dir.*, 2002, f.7, p. 58.

<sup>(17)</sup> Così A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 318; F. GIANNITI, *I rapporti tra processo civile e processo penale*, cit., p. 169. Anche nel caso in cui la persona incapace abbia acquisito successivamente la capacità, poiché la costituzione rimane efficace, il modificato *status* potrà incidere solo sul potere di rappresentanza ma non sulla *legittimatio ad causam*.



(<sup>18</sup>), per proporre impugnazione dovranno procedere alla loro costituzione con le forme prescritte dall'art. 84, comma 2 c.p.p. (applicabile anche al civilmente obbligato in virtù del rinvio contenuto nell'art. 89 c.p.p.) (<sup>19</sup>). Costoro, infatti, possono costituirsi in ogni stato e grado e, quindi, anche nel giudizio di cassazione e, una volta perfezionatosi, con la loro citazione, il contraddittorio, questo resta insensibile ad eventuali fatti che dovessero colpire la esistenza o la capacità di tali soggetti (<sup>20</sup>).

Una volta intervenuta la costituzione, anche per tali soggetti opera il principio della immanenza. L'art. 100 c.p.p., nella parte in cui statuisce che le parti private stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale, si applica espressamente, oltre che alla parte civile, anche al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Ne consegue, che nei confronti di tali soggetti valgono le stesse conclusioni raggiunte con riferimento alla parte civile (<sup>21</sup>).

Poiché nessuna disposizione è prevista per il querelante che sia stato condannato ai sensi dell'art. 542 c.p.p., si può ritenere, invece, che questi possa proporre impugnazione personalmente e che la nomina del difensore non debba seguire le forme di cui all'art. 100 c.p.p.

---

(<sup>18</sup>) Al riguardo, va rammentato che l'intervento volontario del responsabile civile non può avvenire per il giudizio di impugnazione essendo tale facoltà esercitabile, ai sensi dell'art. 85 c.p.p., per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p.

(<sup>19</sup>) Secondo A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 863, il responsabile civile che non si è costituito potrebbe proporre impugnazione personalmente anche se non si costituisca.

(<sup>20</sup>) Cfr. A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 517 e p. 604, secondo il quale l'incapacità sopravvenuta nel corso del processo va trattata ai sensi dell'art. 78 c.p.c.

(<sup>21</sup>) Sull'argomento, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 564. Si può porre la questione se, nel caso di decesso del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il processo possa proseguire con i suoi eredi. Per la soluzione contraria, sulla base del rilievo che si tratta di ipotesi non prevista dal legislatore, U. GUALTIERI, *I responsabili civili*, cit., p. 149.

2. LA COMPETENZA DEL GIUDICE *AD QUEM*

In linea generale, tra i c.d. «presupposti processuali» rientra anche la competenza del giudice dell'impugnazione<sup>(22)</sup>. La violazione di quest'ultima, peraltro, pur dando luogo ad un caso di incompetenza funzionale, produttiva, in astratto, di invalidità dell'atto<sup>(23)</sup>, non è prescritta ai sensi dell'art. 591 c.p.p. tra le regole dalla cui inosservanza deriva l'inammissibilità dell'impugnazione<sup>(24)</sup>.

Non è difficile scorgere la ragione di tale soluzione nel fatto che, dovendo l'atto di impugnazione essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, in effetti la parte non ha alcuna «disponibilità», all'infuori della scelta del mezzo, nella individuazione del giudice competente.

A tale riguardo, va evidenziato, poi, che l'art. 581 c.p.p., tra i requisiti di forma che devono essere osservati nella proposizione dell'impugnazione, non contempla l'indicazione del giudice dell'impugnazione.

Nel caso in cui, peraltro, la parte indicasse nell'atto un giudice dell'impugnazione incompetente, l'art. 568, comma 5 c.p.p., dispone che questi la trasmetta al giudice competente<sup>(25)</sup>.

Per il giudizio di appello, l'art. 596 c.p.p. ha statuito una competenza generale, riconducibile alla nozione di competenza funzionale, della corte di appello e della corte di assise di appello per le sentenze emesse, rispettivamente, dal tribunale e dalla corte di assise ed in virtù di quanto prevede l'art. 573 c.p.p. – che ha assoggettato alla disciplina ordinaria del processo penale la forma di trattazione delle impugnazione degli interessi civili – anche l'impugnazione dei capi della sentenza che abbiano deciso sul risarcimento e la restituzione ai sensi dell'art. 185 c.p. seguono le stesse regole di competenza.

---

<sup>(22)</sup> C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, cit., p. 43.

<sup>(23)</sup> Secondo la dottrina (cfr. G. BELLAVISTA, *Competenza penale*, in *No-viss. dig. it.*, vol. III, Torino, 1959, p. 773, la competenza funzionale è determinata dalla ripartizione della potestà giurisdizionale tra i diversi giudici in relazione alle diverse fasi (stati e gradi) di uno stesso processo. In argomento, G. RICCIO, *Competenza funzionale*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2002, pp. 5 ss.

<sup>(24)</sup> Così, anche G. DE ROBERTO, *Codice di procedura penale*, cit., p. 201.

<sup>(25)</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, (ed. 2001), cit., p. 1084.

La conseguenza più evidente è che potrebbe accadere, nell'ipotesi caso in cui il gravame sia proposto avverso una sentenza emessa dalla corte di assise, che la corte di assise di appello potrebbe essere investita della trattazione di questioni meramente civilistiche.

Un cenno va fatto alle sentenze emesse dal giudice di pace con riferimento alle quali, invece, ai sensi dell'art. 39 c.p.p., il giudice di appello competente è il tribunale del circondario in composizione monocratica in cui ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

### 3. LE SENTENZE CHE APPLICANO LE MISURE DI SICUREZZA

Un caso particolare di competenza del giudice di appello è costituito dalla impugnazione delle sentenze di condanna o di proscioglimento che abbiano applicato le misure di sicurezza le quali, in virtù di quanto statuiscono gli artt. 593, comma 1, e 579 c.p.p., sono sottoposte ad un regime di gravame speciale qualora contro di esse non sia proposta impugnazione per un capo diverso da quello per gli interessi civili<sup>(26)</sup>.

Stabilisce, infatti, l'art. 579 c.p.p. che, allorquando l'impugnazione sia proposta contro le sole disposizioni della sentenza che abbiano applicato le misure di sicurezza, la competenza è del tribunale di sorveglianza con l'unica eccezione relativa al caso in cui l'impugnazione abbia riguardo la sola disposizione concernente la confisca che deve essere, invece, proposta con i mezzi previsti per i capi penali<sup>(27)</sup>.

La ragione di tale particolare regime è stata individuata nel fatto che l'unità del procedimento va salvata solo fino a quando la questione sulla pericolosità sociale rimane connessa a quella dell'imputazione<sup>(28)</sup>.

---

<sup>(26)</sup> Sull'argomento, M. MARGARITELLI, *Le impugnazioni delle misure di sicurezza*, in *Le impugnazioni penali*, cit., pp. 1118 ss.

<sup>(27)</sup> Ed al riguardo, A. SCALFATI, *Salvo eccezioni appellabile la sola condanna*, in *Guida dir.*, 2006, f. 10, p. 56, sottolinea l'imbarazzo interpretativo a cui dà luogo la clausola di salvezza degli articoli 579 e 680 c.p.p. contenuta nell'art. 593, comma 1, s.c.

<sup>(28)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 901.

Per analizzare compiutamente le conseguenze di tale previsione, occorre tenere separate due ipotesi differenti: quella della sentenza di proscioglimento da quella di condanna.

Nel secondo caso, l'appello dell'imputato e quello della persona offesa costituita parte civile (oltre che del responsabile civile) aventi ad oggetto le sole disposizioni che riguardano il risarcimento e la restituzione e l'applicazione delle misure di sicurezza – salvo ad ammettere una scissione dei giudizi di impugnazione <sup>(29)</sup> – vanno proposti al tribunale di sorveglianza, il quale si vedrebbe in tal modo investito di una inconsueta cognizione dei capi civili della sentenza <sup>(30)</sup>.

Nel primo caso, invece, si potrebbe verificare una situazione di concorso di mezzi di impugnazione.

Infatti, l'imputato ed il pubblico ministero potrebbero proporre impugnazione contro le sole misure di sicurezza ed essa, ai sensi degli artt. 573, comma 2, e 680, comma 2 c.p.p., dovrebbe essere indirizzata al tribunale di sorveglianza. Il responsabile civile, a sua volta, potrebbe decidere di proporre ricorso per cassazione *omissio medio* ed allo stesso modo potrebbe determinarsi la parte civile.

Orbene, in tal caso, opererebbe il fenomeno della conversione di cui all'art. 580 c.p.p. ed il ricorso proposto verrebbe trattato dal tribunale di sorveglianza il quale, anche in tal caso, si vedrebbe investito della cognizione degli altri capi non penali della sentenza.

Va infine esclusa, qualora dopo la sentenza di primo grado vi sia stata impugnazione in ordine all'imputazione ed in secondo grado solo in ordine alla misura di sicurezza ed agli interessi civili, una competenza del giudice di appello avverso la decisione del tribunale di sorveglianza anche perché, così opinando, si giungerebbe a dover ammettere un sistema basato su quattro gradi di giudizio <sup>(31)</sup>.

---

<sup>(29)</sup> Ammessa da F. CORDERO, *Procedura penale*, (ed. 2001), cit., p. 1095 rispetto al concorso di impugnazioni riguardanti gli interessi civili e le misure di sicurezza diverse dalla confisca.

<sup>(30)</sup> Soluzione, questa, già evidenziata da G. SPANGHER, *Impugnazioni penali*, cit., p. 228 con riferimento all'ipotesi dell'impugnazione della parte lesa nel caso di precedente gravame del solo capo relativo alle misure di sicurezza.

<sup>(31)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 902.

## SEZIONE II

### *Gli effetti civili e gli effetti penali*

SOMMARIO: 1. Premesse concettuali. - 2. L'impugnazione del responsabile civile e del civilmente obbligato.

#### 1. PREMESSE CONCETTUALI

La dottrina ritiene generalmente che gli effetti delle impugnazioni siano di tre tipi: sospensivo, devolutivo ed estensivo. Tuttavia, nel trattare degli interessi civili ci si avvede che essi non esauriscono tutte le conseguenze che dall'esercizio del diritto di impugnazione possono derivare, in quanto, in primo luogo, vengono in rilievo i c.d. effetti penali delle impugnazioni proposte per gli interessi civili.

Gli artt. 574, 575 e 576 c.p.p. nel prevedere, rispettivamente, l'impugnazione dell'imputato, del responsabile civile e della parte civile per i soli interessi civili rendono possibile un fenomeno singolare e, cioè, che il processo penale continui nelle fasi delle impugnazioni solo ed esclusivamente per le controversie civilistiche.

Una prima ipotesi, certamente più teorica che reale, è quella dell'imputato condannato che potrebbe rivolgere la sua domanda solo ed esclusivamente contro i capi civili della sentenza.

Una seconda ipotesi, assai più concreta, è quella in cui sia la parte civile ad impugnare la sentenza di condanna proponendo appello tendente ad ottenere il riconoscimento di un danno che, nonostante l'affermazione di responsabilità dell'imputato ai fini penali, le è stato negato ovvero riconosciuto solo genericamente o in una misura ritenuta insoddisfacente.

In tali casi, peraltro, l'imputato non impugnante potrebbe interporre appello incidentale solo ai fini civili.

Sebbene, qualora non possa essere più posta in discussione la regiudicanda penale, sarebbe ragionevole «portare l'impugnazione per i soli interessi civili dinanzi al giudice civile e non più dinanzi a quello penale» <sup>(1)</sup> – criterio poi seguito qualora la corte di cassazione annulli la sentenza ai soli effetti civili <sup>(2)</sup> – ragioni pratiche, dovute al fatto che solo il giudice dell'impugnazione può stabilire il tipo di interessi che le parti intendono perseguire attraverso il gravame, hanno verosimilmente consigliato tale opzione sulla quale, tuttavia, occorrerà tornare in sede di conclusioni.

L'impugnazione dei soli interessi civili, però, non solo potrebbe dare luogo ad una singolare trattazione di una causa civile con le forme ed i modi del processo penale, ma potrebbe produrre anche un ulteriore fascio di conseguenze che, pur risultando oggi – a seguito delle modificazioni apportate al sistema delle impugnazioni ad opera della l. n. 46 del 2006 – di minor consistenza, cionondimeno costituisce un fenomeno che occorre tenere presente.

In linea di principio l'impugnazione per gli interessi civili non ha effetti penali ma vi sono dei casi in cui ciò avviene e, come si avrà cura di rilevare, si tratta di un fattore di distorsione del sistema.

L'art. 577 c.p.p. aveva previsto che, per i reati di ingiuria e diffamazione, l'impugnazione proposta dalla persona offesa che si fosse costituita parte civile, potesse produrre anche effetti penali.

Variamente giustificata, ma anche fortemente criticata <sup>(3)</sup>, la disposizione fu comunque ritenuta costituzionalmente compatibile con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale <sup>(4)</sup> in considerazione del fatto – certamente valido oggi per le

---

<sup>(1)</sup> V. MELE, *L'effetto sospensivo nelle impugnazioni penali*, Napoli, 1968, p. 65.

<sup>(2)</sup> V. *infra* Cap. VII, Sez. I, § 9.

<sup>(3)</sup> Sull'art. 577 c.p.p., si vedano in dottrina, F. CAPRIOLI, sub *art. 577*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. CONSO, V. GREVI, Padova, 2005, p. 1990, S. SALIDU, sub *art. 577*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 68; C. VALENTINI, *I profili generali*, cit., p. 221.

<sup>(4)</sup> Cfr. Corte cost., 30 dicembre 1993, n. 474 in *Cass. pen.* 1994, p. 1164. Sul punto si v. anche Corte cost., 29 luglio 1992, n. 381 in *Giur. cost.*,

altre ipotesi presenti nell'ordinamento – che dal principio contenuto nell'art. 112 Cost. non derivi un monopolio dell'azione penale in capo al pubblico ministero.

Sul piano pratico, la disposizione *de qua* svolgeva una funzione importante in quanto frantumava quei vincoli derivanti dal principio di accessorialità dell'azione civile esercitata nel processo penale che, come detto, impedisce al giudice dell'impugnazione di condannare ai fini civili l'imputato senza un'affermazione della sua penale responsabilità<sup>(5)</sup>.

Se, infatti, di regola, l'art. 538 c.p.p. impedisce una decisione sulla domanda civile al di fuori dei casi nei quali il giudice pronuncia sentenza di condanna, a fronte di una sentenza proscioglitiva l'impugnazione della persona offesa-parte civile per i reati di ingiuria e diffamazione, essendo in grado di devolvere al giudice superiore il capo penale della decisione, avrebbe consentito allo stesso di poter condannare l'imputato e, dunque, di decidere sulla domanda per la restituzione ed il risarcimento del danno.

L'art. 9 della l. n. 46 del 2006 ha tuttavia soppresso l'art. 577 c.p.p.<sup>(6)</sup> per cui – in linea generale – sono venuti meno gli «effetti penali» dell'impugnazione proposta dalla parte civile e, con essi, una delle principali deroghe al principio di accessorialità dell'azione civile nel processo penale.

Restano, però, di tale speciale fenomeno, ancora alcune ipotesi: alcune normative, come quelle operanti nel giudizio dinanzi al giudice di pace ovvero quelle delle impugnazioni del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria; un'altra, di creazione giurisprudenziale concernente le sentenze emesse all'esito dell'udienza preliminare.

---

1992, p. 3071 che aveva dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 428 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che la persona offesa costituitasi parte civile avesse facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

<sup>(5)</sup> Manifestava perplessità con riferimento all'art. 577 c.p.p., con osservazione oggi valida per i casi in cui si evidenzia la possibilità di un'impugnazione della parte civile con fini penali, L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 164 sulla base del rilievo che l'iniziativa della parte privata può paralizzare il divieto di *reformatio in pejus*.

<sup>(6)</sup> Sull'*iter* e la *ratio* della decisione di addvenire alla soppressione dell'art. 577 c.p.p., cfr. G. VARRASO, *Il tramonto «incompleto» del potere di impugnazione «agli effetti penali»*, cit. 167. Condividono la scelta operata dal legislatore, G. GARUTI, G. DEAN, *I nuovi ambiti soggettivi*, cit., p. 150.

Quanto alla prima, va rammentato che l'art. 38 del d.lg.vo 28 agosto 2000 n. 274 stabilisce che il ricorrente (il quale, come osservato <sup>(7)</sup>, non necessariamente deve essersi costituito parte civile) che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione del pubblico ministero.

Si era osservato, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 che, una volta privato l'organo dell'accusa del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, la persona offesa che aveva introdotto il processo *ex art. 21 d.lg.vo 274 del 2000* avrebbe comunque potuto proporre ricorso, produttivo anche di effetti penali, ai sensi del nuovo art. 606 c.p.p. contro le pronunce riguardanti i reati di ingiuria e diffamazione di competenza del giudice di pace <sup>(8)</sup>.

L'intervenuta declaratoria di illegittimità dell'art. 593 c.p.p. ad opera della sentenza n. 26 del 2007 non pare, sul punto, aver comportato modificazioni all'assetto delle impugnazioni del giudice di pace, posto che l'art. 38 cit. statuisce che il ricorrente *ex art. 21* può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento *negli stessi casi* in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero, sicché è obbligatorio il rinvio all'art. 36, modificato dall'art. 9, comma 2 della legge n. 46 del 2006 n. 46, che, al riguardo, conferisce al pubblico ministero l'appello solo contro il provvedimento di condanna emesso dal giudice di pace che applichi una pena diversa da quella pecuniaria ed il ricorso per cassazione per tutte le altre sentenze.

In sintesi, dalla combinazione di tali previsioni, emerge che l'ordinamento riconosce la possibilità di un ricorso per cassazione proposto dalla parte civile che abbia introdotto il proce-

---

<sup>(7)</sup> V. *supra*, Cap. III, § 6.

<sup>(8)</sup> Così, G. VARRASO, *Il tramonto «incompleto» del potere di impugnazione «agli effetti penali»*, cit., pp. 168-171, il quale, nel sottolineare l'ingiustificabile asimmetria tra persona offesa per diffamazione a mezzo stampa che ha perso il potere di impugnare con effetti penali, e persona offesa semplice che, invece, ha conservato tale potere, nonché tra persona offesa che si è servita del ricorso immediato *ex art. 21 d.lg.vo n. 274 del 2000* e quella che abbia proposto denuncia querela, auspica una eliminazione della disciplina *de qua*.



dimento *ex art. 21* ed avente effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace.

La conseguenza più evidente è che – salve eventuali conversioni, per effetto di concorrenti impugnazioni di altre parti <sup>(9)</sup> – il ricorso della parte civile, in caso di accoglimento, determinerà un annullamento con rinvio del procedimento al giudice di pace.

Una seconda ipotesi in cui l'impugnazione proposta dalla parte civile produce effetti penali è di elaborazione giurisprudenziale e riguarda il ricorso avverso le sentenze emesse all'esito dell'udienza preliminare.

Nel vigore del codice 1930 era pacifico che avverso le sentenze istruttorie di proscioglimento la parte civile non potesse proporre impugnazione sia per carenza di interesse, essendo dette sentenze inidonee a produrre effetti extrapenali <sup>(10)</sup>, sia per ragioni di ordine tecnico in quanto il sistema non contemplava, in caso di accoglimento dell'impugnazione (ricorso per cassazione), il giudice al quale il giudizio si sarebbe dovuto rinviare <sup>(11)</sup>.

Nello stesso senso si era assestata la giurisprudenza formata nel vigore del codice vigente che, salvo il caso espressamente previsto della mancata citazione della persona offesa, escludeva che la parte civile avesse interesse ad impugnare la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, in quanto essa è insuscettibile di spiegare effetti preclusivi e pregiudizialmente vincolanti sull'azione che la persona danneggiata potrebbe esercitare in sede civile <sup>(12)</sup>.

---

<sup>(9)</sup> Possibili, nell'ipotesi in cui – postulandosi l'applicabilità dell'art. 593, comma 2 c.p.p. – nell'appellare le sentenze di proscioglimento, l'imputato o il pubblico ministero richiedano l'assunzione di una nuova prova. Sull'argomento, ci si permette rinviare a A. DIDI, *La conversione del ricorso in appello*, cit., p. 202.

<sup>(10)</sup> Cass., sez. I, 24 maggio 1972, Mercurio, in *Giust. pen.*, 1973, III, p. 728.

<sup>(11)</sup> Cass., sez. IV, 17 dicembre 1979, Goldoni, in *Giust. pen.*, 1980, III, p. 397. In argomento, A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., p. 165 il quale rilevava l'incoerenza di rilevare un'inammissibilità dall'impossibilità di individuare il giudice del rinvio nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione.

<sup>(12)</sup> Cass., sez. III, 17 febbraio 2000. Marra, in *C.E.D. Cass.*, n. 216062; Cass., sez. V, 26 febbraio 1992, Cafari, in *Giur. it.*, 1993, II, p. 394; Cass., sez. V, 26 febbraio 1992, Varano in *Giur. it.*, 1994, II, p. 228. Sull'argomento, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 97.

I termini del problema sono completamente mutati in seguito alla riforma del sistema delle impugnazioni apportata con legge n. 46 del 2006 essendo stato espressamente previsto che la «persona offesa costituita parte civile» – oltre che nel caso di nullità per mancata citazione <sup>(13)</sup> – può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. <sup>(14)</sup>.

In effetti, quello della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere ad opera della parte civile non si comprende bene a quale scopo dovrebbe tendere.

Del tutto inappagante sarebbe la possibilità di una applicazione analogica del principio contenuto nell'art. 622 c.p.p. ovvero, ancora, quello di una «terza via» costituita dall'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in primo grado o quella dell'annullamento senza rinvio <sup>(15)</sup>, in quanto, non avendo la decisione contenuta nell'art. 425 c.p.p. alcuna efficacia preclusiva nel successivo giudizio per danni – l'art. 652 c.p.p., infatti, statuisce che solo la sentenza irrevocabile di «assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento» ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo <sup>(16)</sup> – non si vede quale dovrebbe essere la ragione (ed il van-

---

<sup>(13)</sup> Al riguardo, l'art. 428, comma 3 c.p.p. conferisce il potere di ricorso per cassazione alla persona offesa per il caso di nullità *ex art.* 419, comma 7 c.p.p.; a parte che, già prima della modifica della norma in questione, la giurisprudenza ammetteva che anche la persona offesa costituita parte civile avrebbe potuto ricorrere per far valere la nullità *de qua* (cfr. Cass., sez. V, 26 febbraio 1992, Cafari, *cit.*), il rinvio all'art. 606, contenuto nell'art. 428, comprende tutti i casi di violazione di legge e, dunque, anche quelli di violazione della legge processuale prevista a pena di nullità.

<sup>(14)</sup> Il sistema previsto dall'art. 428 c.p.p. *ante* riforma sembrava escludere, dal novero dei soggetti legittimati ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere, la parte civile eventualmente costituita. Sul punto, cfr. G. GARUTI, *Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di non luogo a procedere*, in *Novità su impugnazioni e regole di giudizio*, a cura di A. SCALFATI, Milano, 2006, p. 69.

<sup>(15)</sup> Mutuando una soluzione auspicata, nel vigore del codice 1930, da A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, *cit.*, p. 171, considerata preferibile rispetto all'applicazione analogica dell'art. 541 c.p.p. 1930 (identica a quella di cui all'art. 622 vigente) in quanto non avrebbe comportato la perdita di un grado di giudizio.

<sup>(16)</sup> Nel testo del progetto di riforma del sistema delle impugnazioni poi apportato con l. 20 febbraio 2006 n. 46 era anche prevista una modificazione dell'art. 652 c.p.p. tendente a ricollegare un eventuale effetto preclusivo ad ogni sentenza non di condanna a prescindere dal fatto che fosse irrevocabile e, dunque, pure alla sentenza pronunciata all'esito dell'udienza preliminare. Secondo G. GARUTI, *Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di*

taggio) per la persona offesa di dover richiedere alla Corte di cassazione l'annullamento del provvedimento terminativo dell'udienza preliminare.

La soluzione dell'evidente *empasse* sembra necessariamente condurre l'interprete ad una soluzione creativa, colta dalla Corte di cassazione la quale, non potendo adombrare altri effetti prodotti dall'impugnazione, ha risolto la problematica osservando che «il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006 all'art. 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali, sicché la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il giudice dell'udienza preliminare che ha emesso la sentenza impugnata»<sup>(17)</sup>.

Sebbene la conclusione a cui si perviene sia forse l'unica sistematicamente prospettabile, non sfugge la singolarità di un tale potere in capo alla parte civile, soprattutto ove se ne considerino le conseguenze sul piano dell'appesantimento della procedura.

---

*non luogo a procedere*, in *Novità su impugnazioni e regole di giudizio*, cit., p. 75 il previsto ricorso per cassazione per la parte civile costituisce un difetto di coordinamento legislativo in seguito all'eliminazione dal testo finale del provvedimento delle modifiche all'art. 652 cit.

<sup>(17)</sup> Cass., sez. VI, 4 febbraio 2008, p.c. in proc. D'Eramo, *ined*; Cass., sez. un., 29 maggio 2008, M.I.B, in *C.E.D. Cass.*, n. 239702. Nello stesso senso Cass., sez. V, 26 giugno 2007, C.A. c. D.F.F. in *C.E.D. Cass.*, n. 237715, secondo la quale l'impugnazione della parte civile avverso le sentenze emesse in udienza preliminare «ha natura di impugnazione ai soli effetti penali e non si differenzia da quello proposto dal pubblico ministero con la conseguenza che, pertanto, «il suo accoglimento - determinando un impulso sul piano dell'esercizio dell'azione penale, anche in presenza e nonostante la possibile acquiescenza del pubblico ministero - comporta che il giudice del rinvio non può essere individuato in quello civile competente per valore in grado di appello ma nel giudice penale». Nello stesso senso, in dottrina, H. BELLUTA, *Ripensamenti sulla "giustiziabilità" della sentenza di non luogo a procedere*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., pp. 133 ss.

## 2. L'IMPUGNAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE E DEL CIVILMENTE OBBLIGATO

Ai fini della distinzione degli effetti prodotti dalla impugnazione, deve essere richiamato anche l'art. 575 c.p.p. il quale, a proposito della impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, statuisce che esse possano indifferentemente proporre impugnazioni sia contro le disposizioni della sentenza che riguardano la responsabilità dell'imputato, nonostante l'inazione di quest'ultimo, sia contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alla restituzioni ed al risarcimento del danno <sup>(18)</sup>.

La distinzione non è priva di conseguenze perché, evidentemente, dalla diversa iniziativa del responsabile civile deriva una differente espansione dell'effetto estensivo della impugnazione. A norma dell'art. 587, comma 4 c.p.p., infatti, l'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali.

Nel rinviare alla trattazione dedicata a tale profilo dell'impugnazione <sup>(19)</sup> l'approfondimento dell'argomento, si può, per il momento, osservare come, anche in questo caso, un soggetto estraneo al rapporto processuale principale possa, con la sua iniziativa, condizionare gli effetti dell'impugnazione.

---

<sup>(18)</sup> Analogamente a quanto avveniva nel codice 1930. Cfr. U. GUALTIERI, *I responsabili civili*, cit., p. 81.

<sup>(19)</sup> V. *infra*, sez. IV § 2.

### SEZIONE III

#### *Gli effetti devolutivi*

SOMMARIO: 1. La devoluzione e la cognizione del giudice di appello. Il problema della mancata impugnazione della parte civile. - 2. L'impugnazione del pubblico ministero e la cognizione del giudice d'appello. - 3. (*Segue*): Critica della tesi della formazione del c.d. giudicato progressivo. - 4. (*Segue*): L'impugnazione delle sentenze di proscioglimento ed il divieto di *reformatio in pejus*. - 5. (*Segue*): L'inerzia della parte civile soccombente e l'acquiescenza. - 6. (*Segue*): L'impugnazione delle sentenze di condanna ed il divieto di *reformatio in pejus*.

#### 1. LA DEVOLUZIONE E LA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO. IL PROBLEMA DELLA MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE

Importanti conseguenze sulle dinamiche delle impugnazioni, allorquando vengano introdotti interessi civilistici, sorgono dall'operatività dell'effetto devolutivo.

È noto che di tale espressione si fa uso in due accezioni distinte: come fenomeno del trasferimento della cognizione del procedimento ad un organo diverso avente competenza funzionale specifica a giudicare sul gravame <sup>(1)</sup>; come dimensione del

---

<sup>(1)</sup> Si discute, in dottrina, se la devoluzione vada intesa come passaggio della regudicanda ad un giudice superiore della scala gerarchica giudiziaria, ovvero ad un giudice funzionalmente competente. Per tale più larga nozione, C.U. DEL POZZO, *L'appello*, cit., p. 176. Secondo G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 624, invece, il giudice

dovere decisorio del giudice in correlazione con l'iniziativa dell'impugnante <sup>(2)</sup>.

Benché nel nostro ordinamento siano presenti rimedi interamente devolutivi (il riesame delle misure cautelari), di regola la cognizione del giudice del gravame dipende dal potere di iniziativa della parte e costituisce «un effetto dell'esercizio di un diritto potestativo spettante alle parti in funzione di un loro interesse» <sup>(3)</sup>.

Anche sul punto, il passaggio dal codice 1930 a quello attuale ha evidenziato non poche innovazioni ispirate all'esigenza di aumentare, piuttosto che contenere, le iniziative per la tutela delle istanze civilistiche. L'art. 202, comma 4° c.p.p. 1930, limitava la cognizione del giudice penale esclusivamente alla responsabilità civile, stabilendo che, nella ipotesi di proscioglimento dell'imputato, l'impugnazione per i soli interessi civili fosse consentita alla parte danneggiata costituitasi nel solo caso in cui essa fosse stata condannata ai danni ed alle spese <sup>(4)</sup>.

L'art. 573 c.p.p., pur prevedendo, con disposizione che apparentemente conferisce un ampio potere di impugnazione per gli interessi civili a tutte le parti, che l'impugnazione, sebbene non sospenda l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato, è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale, risulta inserito in un sistema che confina il concreto esercizio del potere di cui si tratta entro precisi ambiti a seconda della parte che lo esercita.

Così, avuto riguardo alla parte civile, mentre non si rinven-  
gono particolari difficoltà a delineare gli effetti conseguibili con una impugnazione contro le sentenze di condanna che, pur avendo riconosciuto la responsabilità ai fini penali dell'imputato, non abbia accolto, sia nell'*an* che nel *quantum*, la domanda risarcitoria o restitutoria, non altrettanto agevole è ipotizzare quale sia il risultato conseguibile quando l'oggetto del gravame sia costituito dalle sentenze di proscioglimento. Al

---

dell'impugnazione, oltre che dal punto di vista funzionale, deve essere diverso come organo.

<sup>(2)</sup> M. PISANI, *Il divieto di «reformatio in pejus» nel processo penale italiano*, Milano, 1967, p. 28; F. CORDERO, *Contributo allo studio dell'amnistia nel processo*, Milano, 1957, p. 68 nt. 126.

<sup>(3)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 625.

<sup>(4)</sup> Il limite, come già evidenziato, fu poi eliminato da Corte cost., 22 gennaio 1970, n. 1, *cit.*

di fuori delle ipotesi previste per il processo dinanzi al giudice di pace dall'art. 38 d.lg.vo n. 274 del 2000 e dell'impugnazione della sentenza emessa all'esito dell'udienza preliminare, infatti, l'impugnazione non può mai tendere a far dichiarare la colpevolezza a fini penali dell'imputato o far ottenere la modificazione della formula di assoluzione, essendo l'iniziativa della parte civile condizionata dal principio di accessorialità.

Come detto, il rimedio attraverso il quale, in sede di impugnazione, possa essere contrastata ad ogni effetto, anche penale, la sentenza emessa in primo grado è quello della sollecitazione, ai sensi dell'art. 572 c.p.p., della parte civile, della persona offesa anche se non costituita parte civile, e degli enti e delle associazioni intervenuti norma degli artt. 93 e 94, al pubblico ministero affinché questi proponga impugnazione. Solo in presenza dell'iniziativa del pubblico ministero, infatti, il potere decisorio del giudice di impugnazione comprenderebbe anche le domande civilistiche<sup>(5)</sup>.

È evidente, infatti, che il principio di accessorialità è destinato a vincolare il potere cognitivo del giudice dell'impugnazione che, nel caso in cui riguardi una sentenza di assoluzione pronunciata in dibattimento con le formule assolutorie piene o per il riconoscimento della scriminante, in mancanza di altre iniziative che esplicano effetti penali, altro non potrà fare che rimuovere gli effetti extrapenali espliciti dalla sentenza nel successivo giudizio civile proposto nella sede propria.

Al di fuori di tale ipotesi, l'impugnazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento, come si è osservato in precedenza<sup>(6)</sup>, deve ritenersi inammissibile.

Differente invece la posizione dell'imputato il quale ha davanti a sé lo spettro di tutte le soluzioni possibili, vale a dire quella dell'impugnazione agli effetti penali, quella agli effetti civili o ad entrambi.

A tal proposito, deve essere richiamata la disposizione di cui all'art. 574, comma 4 c.p.p. in forza della quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna

---

<sup>(5)</sup> È evidente, poi, che ove si ritenesse, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza, che per effetto della l. n. 46 del 2006, la parte civile fosse rimasta priva del potere di proporre appello, l'impugnazione del pubblico ministero avrebbe anche l'effetto di determinare la conversione del ricorso eventualmente proposto dalla parte civile.

<sup>(6)</sup> V. *supra* Cap. IV, § 5.

penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alla restituzione, al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

## 2. L'IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO E LA COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO

Sin qui nulla di particolarmente problematico, salva la constatazione che nel processo penale l'introduzione degli interessi civili può comportare numerosi seguiti nel processo di impugnazione.

Resta, tuttavia, aperto un altro problema alquanto delicato sul quale si riscontrano divisioni e che, peraltro, la riconosciuta sussistenza ad opera della giurisprudenza della Corte di cassazione del diritto di appello in capo alla parte civile certamente non risolve ma anzi, complica. Si tratta di stabilire come si atteggiino i poteri del giudice dell'impugnazione, adito per gli interessi penali, sui capi civili, nel caso in cui la parte civile non impugni ed in particolare se dalla impugnazione per gli interessi penali derivi anche la cognizione del giudice superiore per gli interessi civili.

In pratica, è da chiedersi se sia possibile che, su una impugnazione del solo imputato condannato a fini penali (ma non a fini civili) in primo grado, ed in assenza di qualunque iniziativa della parte civile, il giudice dell'appello possa condannare lo stesso imputato alla restituzione o al risarcimento del danno solo sulla base delle richieste avanzate dalla parte civile nel dibattimento di primo grado oppure, ancora, se, nel caso in cui l'imputato sia stato condannato solo genericamente al risarcimento del danno, possa essere condannato al pagamento di una somma determinata, oppure ad una somma superiore o ad una provvisoria non concessa o riconosciuta in misura inferiore nel giudizio di primo grado.

Il problema, come già si è avuto modo di evidenziare, non si pone per l'imputato che abbia proposto impugnazione per i capi penali in quanto, a tale riguardo, l'art. 574, comma 4 c.p.p. stabilisce che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti *alla pronuncia di condanna* alla restituzione, al risarcimento del



danno ed alla refusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato, e tale articolo non solo sembra riferirsi all'estensione dell'impugnazione svolta dall'imputato per i capi penali a quelli civili che dai primi sono dipendenti, ma presuppone l'esistenza, che nella situazione in esame non è ravvisabile, di una statuizione di condanna.

A ben vedere, l'ipotesi considerata non appare disciplinata e ciò alimenta una serie di questioni, non del tutto risolte nel codice abrogato e che si sono riproposte praticamente negli stessi termini nel vigore di quello attuale, circa i rapporti tra impugnazione penale e decisione sull'azione civile e che possono riassumersi nella questione se la parte civile possa giovare dell'appello proposto dal pubblico ministero o dallo stesso imputato avverso la sentenza di proscioglimento in primo grado e chiedere una modificazione *in melius* della decisione sul capo civile <sup>(7)</sup>.

Nel vigore del codice 1930, in particolare, si era argomentato logicamente dall'art. 202, che statuiva che l'impugnazione per i soli interessi civili limitava la cognizione del giudice esclusivamente alla responsabilità civile ed alle spese, per dedurre la non applicabilità della medesima soluzione all'impugnazione proposta contro le sole disposizioni penali <sup>(8)</sup>.

La risposta positiva poi veniva ulteriormente supportata considerando, da un lato, come l'appello del pubblico ministero avesse un effetto pienamente devolutivo e, dall'altro, come, anche qualora si fosse trattato dell'impugnazione dell'imputato, non si sarebbe potuto applicare il divieto di *reformatio in pejus* <sup>(9)</sup>. Quest'ultimo, infatti, oltre ad essere ritenuto operante con riferimento alle sole disposizioni di carattere penale, si considerava non generalizzabile come testimoniato da una serie di questioni (giurisdizione, competenza, legittimità costituzionale, nullità assolute, cause di non punibilità) che il giudice (di appel-

---

<sup>(7)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., pp. 131 ss.

<sup>(8)</sup> G. CONSO, *La sanatoria delle nullità assolute nell'odierno processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1956, p. 566 (nt. 85).

<sup>(9)</sup> Cass., sez. IV, 12 aprile 1984, Guarracino, in *Riv. pen.*, 1985, p. 717; Cass., sez. IV, 20 maggio 1982, Draghi, in *Riv. pen.*, 1983, p. 679; Cass., sez. IV, 13 novembre 1980, Pitaro, in *Riv. pen.*, 1981, p. 258. In dottrina, G. DELITALA, *Il divieto di «reformatio in pejus»*, Milano 1927, pp. 102 ss.; N. LEVI, *La parte civile*, cit., p. 542; *contra*, invece, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 171.

lo) poteva esaminare d'ufficio senza limiti segnati dai motivi di impugnazione <sup>(10)</sup>.

Contro tali affermazioni si era osservato come il giudice penale che, pronunciando sull'appello del solo imputato, avesse emesso una sentenza meno favorevole allo stesso in ordine ai capi civili avrebbe violato il principio di *reformatio in pejus* che non solo, in forza di quanto dispone l'art. 329, comma 2° c.p.c., sarebbe applicabile anche nel processo civile, ma avrebbe avuto una forza pregnante alla luce di quanto statuiva l'art. 515, comma 1° c.p.p. che prevedeva che l'appello, tanto del pubblico ministero che dell'imputato, attribuisse al giudice superiore la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferivano i motivi <sup>(11)</sup>.

Quanto, poi, alla efficacia pienamente devolutiva asseritamente esplicita dalla impugnazione del pubblico ministero per giustificare una *reformatio in melius* a favore della parte civile inattiva, si era osservato come la premessa del ragionamento fosse del tutto destituita di fondamento alla luce del chiaro disposto dell'art. 515 cit. che limitava la cognizione del giudice ai punti impugnati ed eventualmente a quelli ad esso logicamente connessi ma comunque ricompresi all'interno dell'unico capo penale, mentre la tesi criticata finiva per ammettere incursioni verso altri capi e, per di più, fuori dall'ambito di tutela riservato al pubblico ministero <sup>(12)</sup>.

Ancora, si osservava che il potere del giudice dell'appello non si sarebbe potuto giustificare né in virtù del principio estensivo delle impugnazione, essendo esso previsto solo a favore dell'imputato <sup>(13)</sup>, né in forza del principio di immanenza della parte civile che non avrebbe potuto ricevere altro significato se non quello del riconoscimento del diritto della parte stessa e del suo difensore di intervenire in giudizio, senza necessità di rinnovare la costituzione di parte civile intervenuta in primo grado <sup>(14)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> Per una rassegna delle varie tesi, cfr. A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., pp. 137-148. In argomento, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 569.

<sup>(11)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione penale*, cit., p. 137.

<sup>(12)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione penale*, cit., p. 139.

<sup>(13)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione penale*, cit., p. 140.

<sup>(14)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione penale*, cit., p. 143.

Tenuto conto di tutto ciò, si era sottolineato come la risposta al quesito dovesse passare per una corretta delimitazione del principio devolutivo. Affermare, infatti, che la cognizione del giudice fosse limitata ai soli punti investiti dai motivi e che il giudice non potesse aggravare la decisione contro l'imputato, nessun altro significato avrebbe potuto assumere se non quello di attribuire al comportamento delle parti una particolare efficacia vincolante ma, soprattutto, quello di gravare le stesse di un «onere», quello appunto di impugnare, se avessero inteso trasferire al giudice dell'impugnazione la cognizione di particolari punti della decisione <sup>(15)</sup>.

Vi era stato anche chi, con riferimento a tale problematica, riteneva di dover distinguere diverse ipotesi a seconda che l'impugnazione fosse stata proposta dal solo pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento ovvero dall'imputato.

Nel primo caso, la parte civile, se fosse intervenuta ed avesse riproposto le conclusioni in appello, avrebbe potuto ottenere dal giudice la restituzione ed il risarcimento dei danni anche qualora non avesse impugnato la sentenza; a sostegno di tale soluzione si osservava che, non a caso, fosse prevista la citazione della parte civile nel giudizio di impugnazione <sup>(16)</sup>.

In sostanza, si ammetteva che nel giudizio di impugnazione iniziato su gravame del pubblico ministero, la parte civile potesse intervenire attivamente per il principio della immanenza della sua costituzione e che, dunque, essa avrebbe potuto essere ammessa alla discussione e concludere nei limiti delle domande avanzate in primo grado chiedendo che il giudice di appello, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, pronunziasse anche condanna dell'imputato stesso e del responsabile civile al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese anche del precedente grado di giudizio <sup>(17)</sup>.

Nel secondo caso, qualora il giudice di primo grado, pur avendo condannato l'imputato, avesse respinto la domanda della parte civile, poiché a quest'ultima spettava un autonomo diritto di impugnazione, ove non fosse stato esercitato, non avrebbe reso possibile riproporre nel secondo grado promosso

---

<sup>(15)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione penale*, cit., pp. 148 ss.

<sup>(16)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 170.

<sup>(17)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 569.

dall'imputato le stesse istanze già respinte, a nulla rilevando la previsione del suo diritto a partecipare al giudizio di appello<sup>(18)</sup>.

Solo nel caso in cui l'imputato avesse proposto appello contro i capi della sentenza aventi ad oggetto le statuizioni rispetto alle quali la parte civile era stata parzialmente soccombente si assumeva che il giudice di appello potesse conoscere anche delle domande avanzate dalla stessa ma parzialmente rigettate in prime cure, perché, diversamente dall'ipotesi prima considerata, avendo l'imputato impugnato disposizioni civili della sentenza, pur in mancanza di gravame del danneggiato, il giudice di appello sarebbe comunque stato in grado di decidere in merito ad esse<sup>(19)</sup>.

La giurisprudenza, salvo isolate pronunzie<sup>(20)</sup>, si era comunque orientata a ritenere che, nel caso di impugnazione del solo imputato o del pubblico ministero, il giudice di appello, pur nell'inerzia della parte civile, potesse condannare lo stesso imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno sulla base delle sole richieste avanzate dalla parte civile al dibattimento<sup>(21)</sup>.

Come si è detto, la questione è stata affrontata pressoché negli stessi termini nel vigore del codice attuale con riferimento al quale la giurisprudenza ha dato luogo ad un inconsueto e curioso rovesciamento di soluzioni a distanza di pochissimo tempo, senza ovviamente riuscire a dissipare le numerose perplessità a cui, sia l'una che l'altra posizione, danno luogo.

Dopo aver infatti affermato che nessun ristoro può essere riconosciuto alla parte civile rimasta inerte di fronte alla sentenza di proscioglimento di primo grado<sup>(22)</sup>, la stessa Corte ha sta-

---

<sup>(18)</sup> Così, in termini problematici, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 170.

<sup>(19)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 171.

<sup>(20)</sup> Cass., sez. III, 23 settembre 1986, Di Sario, in *Cass. pen.*, 1987, p. 1952.

<sup>(21)</sup> Così, *ex multis*, Cass., sez. IV, 7 novembre 1977, La Spada, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1979, p. 602; Cass., sez. IV, 23 gennaio 1984, Seragiotto, in *Cass. pen.*, 1986, p. 962.

<sup>(22)</sup> Cfr., Cass., sez. un., 25 novembre 1998, Loparco, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2089 condivisa, in dottrina, da M. NOFRI, *Sul principio di immanenza della costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 122. Dopo tale decisione, la giurisprudenza ha continuato a seguire un orientamento ondivago. Nel senso della decisione delle sezioni unite, Cass., sez. IV, 21 aprile

tuito come il giudice di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, pronunci condanna dell'imputato, deve provvedere anche sulle richieste della parte civile costituita e presente al processo, perfino in assenza di specifica impugnazione della stessa <sup>(23)</sup>.

Il principale argomento sviluppato dalla giurisprudenza per sostenere tale conclusione, è praticamente quello dell'immanenza della costituzione di parte civile la quale – così si sostiene – una volta ammessa, «ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto è [...] il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato

---

2000, Coligno, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3119; Cass., sez. II, 9 maggio 2000, Caniglia, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, p. 79; *contra*, però, Cass., sez. III, 1 giugno 2000, Mariotti, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2746, Cass., sez. V, 4 ottobre 2001, Procaccini, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1236 che ha annullato senza rinvio la sentenza di appello (limitatamente alle statuizioni civili) in quanto, nel confermare la condanna dell'imputato, aveva aumentato la somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, benché quest'ultima si fosse limitata a chiedere la conferma delle statuizioni che la riguardavano. Per una ricostruzione della problematica, cfr. B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., pp. 137 ss.

<sup>(23)</sup> Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, p. 550 seguita da Cass., sez. III, 30 aprile 2009, RD c. CG, in *C.E.D. Cass.*, n. 243909; Cass., sez. V, 7 luglio 2005 R.F. in *C.E.D. Cass.*, n. 233750. Tuttavia, Cass., sez. III, 19 aprile 2006 R.G. in *C.E.D. Cass.*, n. 234694, ha statuito che, qualora la parte civile, a fronte della sentenza di assoluzione dell'imputato in primo grado, non si sia avvalsa della facoltà di impugnazione prevista dall'art. 576 c.p.p., il giudice d'appello, nell'affermare, su gravame del solo pubblico ministero, la penale responsabilità dello stesso imputato, non può statuire sulla domanda di risarcimento del danno derivante dal reato, non potendosi in contrario invocare il menzionato principio di immanenza della costituzione di parte civile con la conseguenza che la parte civile, pur in presenza di una pronuncia di merito dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, dalla stessa non impugnata, può stare in giudizio anche nel giudizio di Cassazione; può prendere la parola e rassegnare delle conclusioni (in termini di rigetto del ricorso, ad es., ma non di richiesta di risarcimento del danno). Criticano la soluzione accolta, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit. p. 907; A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazione della parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 563; E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, cit., p. 313; G. PANSINI, *Sull'impugnazione della parte civile le sezioni unite smentiscono se stesse*, in *Dir. e giust.*, 2001, f. 11, p. 14. Condividono l'orientamento, S. SOTTANI, *Parte civile non appellante e ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 1994, II, p. 799; G. AMATO, *Smentito un precedente delle sezioni unite: il diritto ai danni non richiede nuove istanze*, in *Guida dir.*, 2002, f. 47, p. 76; F. NUZZO, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione*, cit., p. 219.

la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo pubblico ministero»<sup>(24)</sup>.

In particolare – si osserva ancora a sostegno della conclusione qui considerata – che, ai sensi dell'art. 76, comma 2 c.p.p., la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile ai sensi dell'art. 601, comma 4 c.p.p. e che, infine, qualora l'appello sia stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di secondo grado può pronunciare condanna e, ai sensi dell'art. 597, comma 2 lett. a) e b) c.p.p., adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge.

Al riguardo, una significativa conferma si trarrebbe anche dall'art. 75, comma 3 c.p.p. il quale – nel prevedere che se l'azione civile è proposta in sede civile contro l'imputato dopo la sentenza di primo grado, il processo in quella sede instaurato è sospeso fino alla pronuncia della sentenza non più soggetta a impugnazione – impedirebbe al danneggiato costituito, anche nel caso di proscioglimento con una formula non preclusiva del successivo esercizio dell'azione civile nella sua sede naturale, di poter provocare, anche revocando la costituzione, una decisione prima della irrevocabilità della sentenza in sede penale<sup>(25)</sup>. Né si ritiene di ostacolo ad una estensione della cognizione del giudice penale, in deroga al principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, neppure l'operatività del divieto della *reformatio in pejus* che – prosegue sempre la tesi qui rievocata – oltre a non trovare applicazione quando l'impugnazione sia proposta dal pubblico ministero, non lo sarebbe neppure quando appellante fosse il solo imputato, essendo detto divieto riferibile solo alle disposizioni di carattere penale<sup>(26)</sup>.

---

<sup>(24)</sup> Cass., sez. V, 1 marzo 1999, Maellare, in *C.E.D. Cass.*, n. 215559.

<sup>(25)</sup> Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi, *cit.*

<sup>(26)</sup> Cfr. Cass., sez. VI, 22 settembre 1998, Pellegrino, in *C.E.D. Cass.*, n. 212912; Cass., sez. V, 8 maggio 1998, Calamita, in *C.E.D. Cass.*, n. 211540 in riferimento alla liquidazione della provvisoria da parte del giudice di appello in assenza di impugnazione della parte civile, sulla base del presupposto che il divieto di *reformatio in pejus* riguardando esclusivamente le disposizioni di natura penale non si estende alle statuizioni civili della sentenza. *Contra*, Cass., sez. IV, 7 maggio 2003, B. in *C.E.D. Cass.*, n. 225987 e, in dottrina, A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, *cit.*, p. 135 che ravvisa nel divieto di *reformatio in pejus* un principio di carattere generale che troverebbe applicazione sia nel processo penale che in quello civile.

La dottrina non ha mancato di sottoporre a severa critica la soluzione alla quale la giurisprudenza – sia pur non definitivamente – è approdata <sup>(27)</sup>.

Un rilievo ritenuto fondamentale al riguardo, è stato dedotto dall'applicazione del principio devolutivo, essendosi sottolineato, da un lato, che poiché «l'ambito della devoluzione è circoscritto ai punti contenuti nel capo impugnato (art. 597, comma 1 c.p.p.), l'appello del pubblico ministero non si appalesa idoneo a veicolare la questione civile alla cognizione del giudice di appello» <sup>(28)</sup> e, dall'altro, che non si potrebbe rinvenire un effetto totalmente devolutivo prodotto dalla impugnazione del pubblico ministero <sup>(29)</sup>.

Tali considerazioni hanno certamente un notevole impatto suggestivo anche se, tuttavia, esse, da un lato, si scontrano con il fatto che, quantomeno la lettera dell'art. 597 c.p.c. è sostanzialmente «neutrale» rispetto al problema che ne occupa e segnatamente circa la riformabilità *in pejus* dei capi civili della sentenza <sup>(30)</sup> e, dall'altro, non riescono a superare un'obiezione che, proprio nell'ipotesi in cui sia lo stesso imputato a devolvere la cognizione del capo civile al giudice di appello, la *reformatio in melius* per la parte civile non appellante avverrebbe proprio all'interno dei confini tracciati dal primo comma dell'art. 597 c.p.p. e non già, dunque, in deroga al principio devolutivo.

### 3. (SEGUE): CRITICA DELLA TESI DELLA FORMAZIONE DEL C.D. GIUDICATO PROGRESSIVO

Prima di affrontare più da vicino il problema, occorre sgombrare il campo da alcune possibili fonti di equivoco.

---

<sup>(27)</sup> In diverso avviso, rispetto alla soluzione prospettata dalla sentenza delle sezioni unite, cfr. Cass., sez. VI, 8 aprile 2003, Montesani, in *Cass. pen.*, 2005, p. 125.

<sup>(28)</sup> M. NOFRI, *Nuovi spazi alla parte civile nel giudizio di appello*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1980; anche B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 140, rileva come l'orientamento affermato dalle sezioni unite comporti un'abdicazione dei principi generali delle impugnazioni primo tra tutti, quello devolutivo.

<sup>(29)</sup> A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti*, cit., p. 563.

<sup>(30)</sup> Così, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 143.

Si è sostenuto che, di fronte alla inerzia della parte civile, apparirebbe corretto «rifarsi ai principi generali in tema di impugnazione nella sede processuale sia civile che penale», principi generali che «adeguatamente interpretati portano alla conclusione che, ove la parte non abbia impugnato un certo capo di domanda per essa sfavorevole, fa sì che sul capo stesso venga a formarsi il c.d. giudicato parziale, con la conseguenza che la relativa statuizione non possa più venire modificata dal giudice dell'impugnazione»<sup>(31)</sup>.

Si tratta della tesi sostenuta inizialmente anche dalla Corte di cassazione nella prima decisione delle sezioni unite che si è occupata della questione. Queste ultime, in particolare, avevano messo in evidenza che dal principio di autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale si può dedurre che, «con la stessa sentenza, ma in capi diversi ciascuno capace di assumere la condizione di giudicato anche in momenti (procedimentali) differenti, in funzione della ed in relazione all'area attaccata dall'impugnazione», sono decise due domande diverse con la conseguenza che anche in caso di proscioglimento dell'imputato, ove la parte civile non impugni il capo civile a lei sfavorevole, il suo comportamento rinunciatario comporterebbe la *formazione del giudicato* in ordine al relativo rapporto con effetti sia sostanziali che processuali<sup>(32)</sup>.

L'impostazione del problema in questi termini, sebbene suggestiva, presta, tuttavia, il fianco ad una facile obiezione in quanto non è possibile ignorare, per quanto si è più volte richiamato, che, per il principio di accessorialità dell'azione civile esercitata nel processo penale, nell'ipotesi che si sta considerando potrebbe mancare perfino una decisione sull'azione civile e non è giuridicamente possibile affermare che si formi un giudicato<sup>(33)</sup>.

---

<sup>(31)</sup> Cfr. E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, cit., p. 317.

<sup>(32)</sup> Cass., sez. un., 25 novembre 1998, Loparco, *cit.*

<sup>(33)</sup> Così, A. PENNISI, *L'accessorialità dell'azione civile*, cit., p. 161 ed A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti*, cit., p. 564 il quale osserva come, nel caso di sentenza di proscioglimento, invece, non c'è un capo civile suscettibile di passare in giudicato, ma solo una decisione esplicita sull'azione penale la cui irrevocabilità, essendo suscettibile di provocare gli effetti di cui agli artt. 651-654 c.p.p., la parte civile ha interesse ad impedire attraverso l'impugnazione.



Il fenomeno del giudicato parziale, infatti, comunque lo si voglia inquadrare dal punto di vista generale <sup>(34)</sup>, ricorre con riguardo a sentenze che decidono su più reati ascritti ad un medesimo imputato e ad esso si fa riferimento per descrivere quel fenomeno che si presenta allorquando, pur di fronte all'unitarietà meramente formale della decisione cumulativa, non tutti i capi della sentenza siano impugnati ovvero, nel caso in cui siano stati tutti impugnati, per taluno di essi il relativo giudizio, per effetto di annullamenti parziali, si sia concluso <sup>(35)</sup>.

Ora, come si è già osservato, di decisioni sui capi civili <sup>(36)</sup> si può effettivamente parlare esclusivamente in riferimento alla decisione di condanna perché solo in tale ipotesi l'art. 538 c.p.p. consente al giudice penale di decidere anche sulla domanda proposta dalla parte civile. Negli altri casi, o si ha una decisione implicita – come nell'ipotesi in cui l'imputato sia assolto perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso – o un *non liquet* <sup>(37)</sup> – come nell'ipotesi di proscioglimento con formule diverse dalle assoluzioni piene – e ciò in effetti è ben chiarito dallo stesso legislatore il quale nell'art. 576 c.p.p., ai fini della impugnazione della parte civile, distingue i «capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile» dalla «sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio», con ciò dimostrando che «in questo secondo caso non è impugnabile un capo civile ma è impugnato “ai soli effetti della responsabilità civile”, il proscioglimento» <sup>(38)</sup>.

Va da sé, che anche limitandosi a guardare il problema con riferimento alle sentenze di condanna, almeno nel vigore del nuovo codice, nell'ipotesi in cui esse non vengano impuginate, né direttamente, né indirettamente, per gli interessi civili, di giudicato progressivo sarebbe possibile parlare in casi limitati.

---

<sup>(34)</sup> Secondo F. DEAN, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, cit., p. 27 il problema del giudicato parziale va inquadrato nell'ambito delle preclusioni processuali.

<sup>(35)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 53; B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit. 139. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. un., 11 gennaio 2000, Tuzzolino, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2067.

<sup>(36)</sup> E tale deve ritenersi anche quello civile, cfr. B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 40.

<sup>(37)</sup> A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti*, cit., p. 564 e, nello stesso senso, M. NOFRI, *Nuovi spazi alla parte civile*, cit., p. 1982.

<sup>(38)</sup> Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi, cit.

Benché, infatti, nel caso considerato una decisione sull'azione civile (sia essa di accoglimento o di rigetto della domanda *ex art.* 185 c.p.), sarebbe esistente e si manifesterebbe in un capo della sentenza astrattamente suscettibile di passare in giudicato prima ed indipendentemente dalla irrevocabilità della decisione sui capi penali, in concreto occorre avere riguardo agli effetti prodotti dall'impugnazione.

Se, invero, si tratta di impugnazione dell'imputato – e si deve assumere che questi abbia indirizzato la sua iniziativa avverso una sentenza di condanna altrimenti non potrebbe esserci stata anche una pronuncia sull'azione civile – l'automatica estensione della impugnazione proposta a fini penali ai capi civili, in forza di quanto statuisce l'art. 574, comma 4 c.p.p., impedisce la irrevocabilità (e dunque il formarsi di un giudicato progressivo) di questi ultimi.

Solo nel caso in cui si tratti di impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna che abbia affermato o escluso un risarcimento del danno (non esistendo in tal caso una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 574, comma 4 c.p.p.) ovvero di impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna che abbia escluso il risarcimento del danno (non operando l'art. 574, comma 4 c.p.p. perché non vi sarebbe una *pronuncia di condanna* e, dunque, non vi sarebbe un effetto estensivo sui capi civili), potrebbe parlarsi – in teoria – di giudicato progressivo.

Anche in tali casi, però, la ricostruzione sembra muovere da basi tutt'affatto che solide e sembra viziata da un'inversione metodologica in quanto, a ben vedere, in tanto si può affermare che vi sia irrevocabilità – in mancanza di espresse previsioni in tal senso, esistenti solo in riferimento all'annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 624 c.p.p. – in quanto si possa assumere che vi sia una preclusione al potere del giudice dell'impugnazione di decidere sui capi civili non impugnati dalla persona offesa ma ciò è esattamente quello che si dovrebbe dimostrare e, come visto, non si riscontrano agganci normativi che consentano di provare tale assunto.

Né, ai fini che ne occupano, appare risolutivo affermare che – a ragionare diversamente e ad ammettere che il danneggiato sarebbe costretto a rivolgere le sue iniziative nella sede civile – si potrebbe verificare una vistosa contraddizione di giudizi capace di porsi in contrasto con il principio dell'unità della giurisdizione.

Una tale esigenza, infatti, non giustificerebbe *ex se* un tale privilegio al danneggiato costituito, posto che è ormai da tempo chiarito che quello dell'unità della giurisdizione non costituisce affatto un baluardo impenetrabile <sup>(39)</sup>. Va rammentato, al riguardo, che la più recente giurisprudenza è ormai coesa a riconoscere che «la normativa processuale penale vigente ha scelto l'autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale, nel senso che l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice penale dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile, necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendola ascrivibile al soggetto prosciolto» <sup>(40)</sup>.

#### 4. (SEGUE): L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DI PROSCIOLGIMENTO ED IL DIVIETO DI *REFORMATIO IN PEJUS*

Il punto di partenza per la soluzione del problema dei poteri del giudice di appello sugli interessi civili di fronte all'inerzia del danneggiato costituito nel processo penale non può che essere, dunque, l'art 597 c.p.p. il quale, tuttavia, pur avendo tracciato in maniera minuziosa i poteri decisori del giudice di secondo grado con riferimento alla materia penale <sup>(41)</sup>, parrebbe essersi «dimenticato» della parte civile e, più in generale, degli interessi civili.

La giurisprudenza che ritiene il giudice di appello 'competente' a decidere sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno anche se la parte civile non abbia proposto im-

---

<sup>(39)</sup> Cfr., Corte cost., 22 marzo 1971 n. 55, in *Giur. it.*, 1971, I, p. 784 che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 28 c.p.p. 1930 nella parte in cui disponeva che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale, dovessero essere ritenuti vincolanti anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di intervenire.

<sup>(40)</sup> Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, *cit.*

<sup>(41)</sup> In argomento, cfr. C. FIORIO, *L'appello*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di A. GAITO, vol. I, Torino, 1998, p. 314.

pugnazione, ha rinvenuto nella previsione di cui all'art. 597, comma 2 lett. a) e b) c.p.p. la fonte normativa di tale potere, in quanto essa espressamente statuisce che, quando appellante è il pubblico ministero, il giudice può, tra l'altro, «adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge»<sup>(42)</sup>. L'argomento, tuttavia, prova poco e rischia di avvitarsi su se stesso in quanto, l'art. 597 cit. al riguardo si richiama, a sua volta, ad un principio di stretta legalità (i provvedimenti *de quibus* devono essere *imposti o consentiti dalla legge*), mentre, per quanto concerne gli interessi civili, come si è detto, non sono individuabili precise indicazioni sul piano normativo di ciò che è dovuto o consentito al giudice di appello in materia civile.

Per verificare l'esistenza di una cognizione del giudice sugli interessi civili, anche qualora non vi sia stata un'impugnazione della persona offesa costituita e rimasta soccombente nel processo di primo grado, occorre in realtà affrontare il problema separando il caso in cui la parte civile voglia giovare dell'impugnazione del pubblico ministero, da quello in cui la stessa intenda sfruttare l'impugnazione dell'imputato proprio perché, rispetto alle due ipotesi, sono diversamente tracciati i confini cognitivi del giudice dell'impugnazione operando solo nel secondo caso il divieto di *reformatio in pejus*.

Pur muovendo da tale constatazione, il problema che si sta affrontando non offre un'immediata soluzione in quanto non è ancora possibile ritenere che – nel caso di impugnazione del pubblico ministero e di inerzia della parte civile soccombente – il giudice di appello possa adottare ogni altro provvedimento e, dunque, anche quelli aventi ad oggetto la domanda risarcitoria, ostando, ad una siffatta conclusione, il tenore letterale dell'art. 597 comma 1 c.p.p. il quale statuisce che l'appello attribuisce al giudice di secondo grado «la cognizione del procedimento *limitatamente ai punti* della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti», mentre, per quel che si è detto, il pubblico ministero non può tutelare con l'impugnazione interessi civili<sup>(43)</sup>.

Si potrebbe osservare, a sostegno della tesi che vorrebbe consentito al giudice di appello di conoscere degli interessi civili, che, secondo la giurisprudenza, il principio devolutivo non impedirebbe al giudice dell'impugnazione di estendere la co-

---

<sup>(42)</sup> Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi, *cit.*

<sup>(43)</sup> Ragionamento, questo, seguito da Cass., sez. un., 25 novembre 1998, Loparco, *cit.*

gnizione anche ai punti della decisione non investiti direttamente dai motivi ma che siano legati da un vincolo di connessione essenziale con questi ultimi <sup>(44)</sup>.

Tuttavia, una simile estensione resterebbe impraticabile in quanto è indubbio – ancora oggi <sup>(45)</sup> – il fatto che – nella sistematica del codice (cfr. artt. 574 e 576 c.p.p.) – quelli civili sono «capi» della sentenza e che, in forza dell'art. 597 c.p.p., la cognizione del giudice è pur sempre legata ai «punti» rappresentati da unità elementari racchiuse in un capo, sicché, per tale via, sono difficilmente giustificabili – sul piano normativo – incurSIONI in parti della decisione che – in mancanza di una impugnazione *ad hoc* – non rientrerebbero nella normale sfera di cognizione del giudice di appello.

Per chiarire esattamente i termini delle varie questioni occorre in realtà porre un'ulteriore distinzione tra i due casi che si possono prospettare, allorquando vi sia una parte civile soccombente, quello, cioè, in cui l'iniziativa del pubblico ministero abbia ad oggetto una sentenza di proscioglimento (rispetto al quale la parte civile è sempre soccombente), da quello in cui l'impugnazione concerne una sentenza di condanna che tuttavia veda una soccombenza della parte civile (perché il giudice abbia respinto la domanda risarcitoria o restitutoria della parte civile).

Nel primo dei due casi considerati, infatti, un'estensione dei poteri cognitivi del giudice di appello anche agli interessi civili discende da quel che si è in precedenza osservato con riferimento ai mezzi di impugnazione.

Come si è avuto modo di rilevare più volte, nel caso di sentenza di proscioglimento, in forza del principio di accessorialità, il giudice non può decidere sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 185 c.p. In tale evenienza, poiché manca del tutto una decisione sulla domanda civile, l'art. 597 c.p.p. non può trovare alcuna applicazione difettando proprio la «materia» – oltre che il capo, cioè, anche il punto – che potrebbe essere fatto oggetto di impugnazione. Non è un caso che l'art. 576 c.p.p., a proposito delle sentenze di proscioglimento, disponga che la parte civile possa proporre impugnazione contro il provvedimento in

---

<sup>(44)</sup> Cass., sez. V, 27 ottobre 1999, Kardhiqi, in *C.E.D. Cass.*, n. 214719; Cass., sez. VI, 4 novembre 1993, Teti, in *C.E.D. Cass.*, n. 196950.

<sup>(45)</sup> Come detto l'argomento fu sviluppato anche nel vigore del codice 1930; cfr. A. PENNISI, *L'accessorialità dell'azione penale*, cit., p. 139.

quanto tale, vale a dire contro il discorso giustificativo che ha portato la sentenza ad escludere il fatto, la responsabilità o l'elemento psicologico o ad affermare la sussistenza di una causa di giustificazione. Nella situazione ipotizzata, a ben vedere, la parte civile andrebbe a svolgere, sia pur per sostenere una richiesta diversa, esattamente gli stessi argomenti sui quali dovrebbe svilupparsi l'iniziativa del pubblico ministero.

Se, dunque, l'art. 597 c.p.p. attribuisce al giudice di secondo grado «la cognizione del procedimento *limitatamente ai punti* della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti», è indubbio che, in caso di impugnazione di una sentenza di proscioglimento, stante la perfetta sovrapposibilità di capi e punti impugnabili, dalla parte civile e dal pubblico ministero e, dunque, l'identità di richieste di «riforma della sentenza» che entrambi presentano al giudice, la parte privata potrebbe giovare, anche nel caso in cui non abbia impugnato autonomamente la sentenza, degli effetti derivanti dalla iniziativa di quella pubblica. La materia sulla quale si innesta la domanda risarcitoria, ed in particolare la devoluzione, è completamente racchiusa nella impugnazione del pubblico ministero e segnatamente nei motivi da questo proposti. Né una tale soluzione comporta un'alterazione delle regole del contraddittorio, nel senso che l'imputato – non conoscendo in anticipo le richieste della parte civile e non potendone contrastare la fondatezza – verrebbe a trovarsi in una posizione deteriore e ciò per due ordini di ragioni. Una simile obiezione non avrebbe alcun pregio anzitutto, perché, stando alla lettera dell'art. 597 c.p.p., i limiti cognitivi del giudice sono segnati dai punti <sup>(46)</sup> per cui non si vede perché la parte civile, nell'ambito del perimetro tracciato dall'impugnante, non si possa giovare delle valutazioni rilevanti per l'affermazione dell'esistenza degli elementi costitutivi della responsabilità civile.

In secondo luogo, perché lo sfruttamento a proprio vantaggio ad opera della parte civile nel giudizio di impugnazione, al pari di quanto avviene in quello di primo grado, delle iniziative

---

<sup>(46)</sup> M. PISANI, *Il divieto della «reformatio in pejus»*, cit., pp. 29-30 secondo il quale i motivi non sono assunti nella loro puntuale determinatezza di valutazioni critiche della sentenza in certo modo parallele a quelle che danno corpo alla motivazione di essa, ma nella loro direzionalità.

del pubblico ministero non costituisce certamente eventualità che l'imputato non possa rappresentarsi <sup>(47)</sup>.

A conferma della conclusione raggiunta che, lo si ribadisce, è riferita al caso in cui l'impugnazione proposta dal pubblico ministero riguardi una sentenza di proscioglimento, occorre richiamare quanto si era osservato, a proposito della carenza di interesse della parte civile rispetto alle impugnazioni riguardanti le sentenze processuali emesse in dibattimento e quella con la formula «perché il fatto non costituisce reato», posto che, non potendo la parte civile, per il principio di accessorialità, ottenere una riforma del dispositivo della sentenza e dunque, con esso, una condanna alla restituzione o al risarcimento dei danni *ex art.* 185 c.p., potrebbe tutelare solo in sede civile le proprie pretese. Solo se avverso quelle sentenze proponga appello il pubblico ministero e la Corte riformi la sentenza di primo grado condannando l'imputato, la parte civile avrebbe diritto ad una decisione sulla sua domanda, perché solo a tali condizioni il giudice dell'impugnazione avrebbe il dovere di decidere sul risarcimento e sulla restituzione in forza di quanto prevede l'art. 538 c.p.p.

Orbene, portando alle estreme conseguenze tali osservazioni, non si vede anzitutto perché la parte civile, la quale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. godrebbe certamente degli effetti extrapenali della sentenza di condanna emessa, ancorché non su suo impulso, in secondo grado in riforma di quella proscioglitrice pronunciata nel primo, non dovrebbe poterne beneficiare nel processo nel quale la stessa è stata emessa e che la vede parte costituita a tutti gli effetti.

Soprattutto, se si ammettesse che la parte civile, per ottenere il soddisfacimento della propria pretesa, fosse gravata dall'onere di impugnare la sentenza, si dovrebbe giungere all'assurdo di costringerla a proporre un'impugnazione che – nel momento in cui viene presentata – deve ritenersi inammissibile in quanto, appunto, carente di interesse e si dovrebbe accettare la conclusione che il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità della impugnazione della parte civile, la con-

---

<sup>(47)</sup> Così, con riferimento alla questione di legittimità sollevata in relazione alla mancata previsione di un congruo termine a difesa a favore dell'imputato-convenuto, Corte cost., 5 maggio 1970, n. 108, in *Giur. cost.*, 1970, p. 1191 e Corte cost., 3 aprile 1996, n. 94, in *Giur. cost.*, 1996, p. 867. Sull'argomento, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., pp. 31 ss.

dannasse ai sensi dell'art. 592 c.p.p. alle spese del procedimento e ciò nonostante che le sue pretese, in seguito alle iniziative del pubblico ministero, risultino fondate <sup>(48)</sup>.

Non solo, ma siccome l'interesse costituisce un requisito di ammissibilità della domanda, che evidentemente deve esistere al momento della proposizione dell'atto e non può sopravvenire, se è vero che la parte civile solo in forza della impugnazione del pubblico ministero potrebbe ottenere una risposta alla sua domanda di risarcimento, ciò evidentemente significa che la sua impugnazione sarebbe inidonea a vincolare il giudice ad una decisione sul merito <sup>(49)</sup>.

Deve dunque ritenersi coerente, ai fini della soluzione del problema, il richiamato principio di immanenza della parte civile il quale, sebbene contrastato da parte di talune opinioni <sup>(50)</sup>, in realtà spiega bene – sempre ovviamente nella ipotesi considerata: impugnazione di sentenza di proscioglimento da parte del pubblico ministero – l'ampiezza dei poteri del giudice di appello in mancanza di una impugnazione della parte civile e ciò perché, una volta ricostruito esattamente l'ambito di applicazione dell'art. 597 c.p.p., non si può più disconoscere che, una volta costituita, la parte civile sia parte del processo e che, in quanto tale, essa conservi inalterati tutti i suoi poteri.

L'unico onere da cui la stessa è gravata è, evidentemente, quello di presentare le conclusioni scritte contenenti le richieste, al pari di quanto avviene nel giudizio di primo grado <sup>(51)</sup>.

---

<sup>(48)</sup> L'inammissibilità della impugnazione per carenza di interesse, infatti, si risolve in una inammissibilità originaria dell'impugnazione. Così, Cass., sez. un., 30 giugno 1999, Piepoli, in *Cass. pen.*, 2000, p. 29.

<sup>(49)</sup> Il che, peraltro, comporta come la parte civile che abbia partecipato al giudizio di appello possa sempre proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello anche se dalla stessa non impugnata. *Contra*, invece, A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti*, cit., p. 563.

<sup>(50)</sup> A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti*, cit. p. 559; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 324 e spec. pp. 853 ss.; M. NOFRI, *Nuovi spazi alla parte civile*, cit., p. 1981.

<sup>(51)</sup> Secondo Cass., sez. III, 19 aprile 2006, R.G. in *C.E.D. Cass.*, n. 234694, tuttavia, «in forza del c.d. principio di immanenza della costituzione di parte civile, la parte civile che non abbia proposto impugnazione, se ritualmente costituita in primo grado e che non abbia rinunciato nelle successive fasi del processo, può stare in giudizio anche in cassazione e, non potendosi giovare dell'eventuale impugnazione del pubblico ministero, può rassegnare le conclusioni solo in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, ma non sulla domanda di risarcimento del danno».



Deve, infine, chiedersi se la parte civile, una volta intervenuta nel giudizio di appello promosso dal pubblico ministero, possa poi impugnare la sentenza emessa dalla Corte di appello, anche se è evidente, alla luce di quanto osservato, come, in tale ipotesi, la parte civile, essendo parte del processo, tanto da poter pretendere una decisione in suo favore, deve poi considerarsi in condizioni di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza rispetto alla quale risultasse soccombente <sup>(52)</sup>.

#### 5. (SEGUE): L'INERZIA DELLA PARTE CIVILE SOCCOMBENTE E L'ACQUIESCENZA

Si potrebbe ancora obiettare che le conclusioni rassegnate, avuto riguardo alla estensione dei poteri del giudice di appello in mancanza di una impugnazione della parte civile, possano essere giustificate solo in presenza di quelle decisioni rispetto alle quali, mancando un interesse della parte civile, non sarebbe prospettabile un potere di impugnazione. Con riferimento, invece, a quelle situazioni rispetto alle quali un interesse esiste (come nel caso della impugnazione delle sentenze assolutorie con formula piena o che abbiano riconosciuto una scriminante), poiché la parte civile potrebbe proporre un'impugnazione ammissibile, v'è da chiedersi se, dall'inerzia della parte civile, non debba scaturire un effetto preclusivo alla successiva richiesta risarcitoria.

Più in particolare, si potrebbe sostenere che, se è vero che non si potrebbe ragionare in termini di oneri, qualora una parte fosse completamente priva del potere di impugnazione, in quanto non si potrebbero far discendere pregiudizi *contra non valentem agere*, laddove si dovesse riscontrare che, invece, in determinate situazioni, l'ordinamento affida alla parte uno spazio di valutazione per la migliore tutela dei propri interessi, l'eventuale *reformatio in melius* della sentenza nei confronti del non impugnante costituirebbe un gratuito privilegio a lui concesso <sup>(53)</sup>.

---

<sup>(52)</sup> Così, Cass., sez. IV, 15 aprile 2009, Milani, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3909. *Contra*, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 852.

<sup>(53)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., p. 150.

Più in generale, l'argomento porta a chiedersi se, ed a quali condizioni, possa profilarsi, rispetto alla parte civile non impugnante, il fenomeno dell'acquiescenza alla decisione <sup>(54)</sup>.

Esso, come noto, trova espressa applicazione nell'art. 329 c.p.c. alla stregua del quale l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge, ne esclude la proponibilità.

Nonostante il codice di procedura penale abbia disciplinato la rinuncia – che sul piano generale non può essere confusa con la acquiescenza <sup>(55)</sup> –, si sostiene tuttavia come all'acquiescenza possa farsi riferimento come situazione di accettazione, manifestata attraverso la chiara espressione della volontà di non voler proporre impugnazione, da parte di chi abbia diritto di proporre gravame <sup>(56)</sup>.

Per quanto riguarda la parte civile, il responsabile civile, l'imputato (ed il pubblico ministero nelle ipotesi in cui eccezionalmente possa tutelare gli interessi civili), essi potrebbero prestare acquiescenza alle disposizioni civili della sentenza penale nelle forme dell'art. 329 c.p.c., in particolare, proprio non presentando impugnazione nei termini <sup>(57)</sup>.

Sebbene nelle ipotesi considerate – sentenze di proscioglimento astrattamente impugnabili dalla parte civile – la teoria dell'acquiescenza possa avere una particolare forza esplicativa, per ricondurre ad unità varie situazione tra loro differenti, non sembra tuttavia che essa possa fungere da argomento in forza del quale sostenere l'impossibilità per il giudice di appello di decidere sulla domanda civilistica, nel caso in cui il danneggiato costituito, pur potendo, non abbia proposto, l'impugnazione.

---

<sup>(54)</sup> Sia pur in maniera molto sbrigativa, esclude la possibilità di configurare un'acquiescenza, Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi, *cit.*

<sup>(55)</sup> A. FURGIUELE, *Concetto e limiti dell'acquiescenza nel processo penale*, Napoli, 1998, p. 42 secondo il quale la rinuncia, pur producendo lo stesso effetto preclusivo della acquiescenza, si distingue concettualmente da quest'ultima che si riferisce ad un diritto già esercitato.

<sup>(56)</sup> G. LEONE, *Sull'acquiescenza alle sentenze penali*, in *Riv. dir. pen.*, 1937, p. 773.

<sup>(57)</sup> Riteneva inutile elaborare nel processo penale un concetto di acquiescenza (se non nel limitato senso di mancato esercizio del diritto del gravame nel termine stabilito) G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, *cit.*, vol. I, p. 502.

I limiti di operatività dell'acquiescenza, infatti, sono strettamente legati al problema della formazione degli effetti preclusivi. Essa, a differenza della rinuncia, descrive quelle ipotesi nelle quali l'inazione di una parte, titolare di un potere per rimuovere gli effetti pregiudizievoli prodottisi da una precedente attività processuale, rende definitiva ed immodificabile una situazione giuridica processuale già verificatasi <sup>(58)</sup>.

Sebbene tale concetto sembrerebbe attagliarsi perfettamente ai casi qui considerati (si pensi alla sentenza assolutoria piena ed a quella che abbia riconosciuto una causa di giustificazione), in quanto, appunto, vi è una situazione giuridica suscettibile di produrre effetti stabili ed immodificabili ed una parte dotata del potere di impedire la stabilizzazione di (almeno taluno di) tali effetti, prima di giungere alla conclusione che l'inazione della parte civile, nelle evenienze considerate, sia produttiva dell'impossibilità per il giudice di decidere sulla sua domanda, occorre chiedersi se effettivamente, da tale atteggiamento, derivino gli effetti preclusivi tipici prodotti dall'acquiescenza.

Ora, non appena si volga l'attenzione a tale aspetto del problema, si può subito osservare come l'inazione della parte civile, seguita dall'impugnazione del pubblico ministero, non produca alcuna immutabilità della decisione proprio perché, come si è detto, su quegli aspetti che costituiscono la base della responsabilità dell'imputato, sia dal punto di vista penale che da quello civile, in conseguenza dell'esercizio del potere del pubblico ministero, non si determina alcuna definitività.

Il sistema concepisce un effetto preclusivo dal non esercizio del potere di impugnazione, solo quando in concomitanza con tale situazione si produca l'effetto del giudicato <sup>(59)</sup>. Quest'ultimo, tuttavia, per le ragioni note, non si produce. Infatti, nell'evenienza in esame, nonostante l'inerzia della parte civile, è sempre possibile l'accoglimento della impugnazione del pubblico ministero e la riforma della decisione del giudice di primo grado in punto di responsabilità dell'imputato con una decisione che sarebbe certamente sfruttabile dalla parte civile, quale premessa logica indefettibile per la formulazione della ri-

---

<sup>(58)</sup> Sul punto, A. FURGIUELE, *Concetto e limiti dell'acquiescenza*, cit., pp.16 ss.; M. FERRAIOLI, *Acquiescenza*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, Vol. I, p. 1 ss.

<sup>(59)</sup> Il giudicato è una forma di preclusione; in argomento, G. LOZZI, *Preclusioni*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, p. 2.

chiesta del danno, nella sede naturale ai sensi dell'art. 652 c.p.p., anche laddove non si ammettesse una cognizione del giudice penale.

Dunque, non solo la mancata impugnazione della parte civile non determina alcuna stabilizzazione definitiva della decisione di primo grado, ma si deve necessariamente ritenere che non vi è alcun limite, da parte del giudice di appello adito dal pubblico ministero, a conoscere degli elementi costitutivi della responsabilità civile una volta che sia stata fatta devoluzione dei punti dai quali essa dipende e – beninteso – nella misura in cui tali punti siano utili alla sua affermazione.

Non si può negare che, in alcuni casi, un'acquiescenza determini una preclusione, come nel caso in cui l'impugnazione del pubblico ministero riguardi punti che non giovino alla parte civile, come avverrebbe, ad esempio, nell'ipotesi in cui egli impugnasse una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che, in realtà, l'imputato dovesse essere assolto con formula perché il fatto non sussiste.

Ma al di fuori di queste o di altre simili situazioni – per la verità più teoriche che reali – non si vede come al giudice dell'impugnazione possa essere inibito di conoscere degli stessi elementi di fatto comuni alla affermazione della responsabilità penale e di quella civile.

Si potrebbe ancora sostenere che l'acquiescenza potrebbe comunque riguardare gli effetti civili dell'impugnazione. In altre parole, si potrebbe dire che la parte civile non impugnante, nel rimettersi all'eventuale (*rectius*, nell'auspicare la) impugnazione del pubblico ministero, è come se avesse comunque “rinunciato” a far valere in sede penale la possibilità di ottenere una sentenza di condanna. Potrebbe cioè giovare dell'affermazione di responsabilità dell'imputato effettuata a fini penali ma non dinanzi al giudice dell'impugnazione, perché questi sarebbe comunque inibito a conoscere della domanda di restituzione e di risarcimento a causa della mancata impugnazione della parte civile.

Anche una tale affermazione sarebbe tuttavia destinata a scontrarsi con una considerazione elementare che deriva dalla constatazione che dalla inazione non si può presumere che la parte civile “accetti” a non far valere nella sede penale la sua pretesa risarcitoria.

Stante, infatti, il principio di accessorietà che governa la materia *de qua*, la parte civile, anche con riferimento a quelle

sentenze rispetto alle quali avrebbe interesse ad impugnare per evitare il formarsi degli effetti extrapenali (il fatto non sussiste; l'imputato non lo ha commesso; il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), non potrebbe mai ottenere, da sola, senza cioè la concorrente iniziativa del pubblico ministero, alcuna condanna dell'imputato. Anzi, come si è visto, la giurisprudenza è molto severa nel fissare esattamente i poteri della parte civile, la quale incorrerebbe in una inammissibilità laddove formulasse una richiesta tendente ad ottenere «la penale responsabilità dell'imputato, prosciolti nel precedente grado di giudizio»<sup>(60)</sup>.

Ora, se la parte civile non può chiedere la condanna penale e civile dell'imputato, è evidente che, dalla mancata impugnazione, non si possano far derivare preclusioni, la rimozione delle quali non rientra comunque nella disponibilità della parte.

#### 6. (SEGUE): L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA ED IL DIVIETO DI *REFORMATIO IN PEJUS*

Le conclusioni raggiunte nel paragrafo precedente, come si è ribadito più volte, riguardano il caso in cui la parte civile si trovi nella situazione di volersi giovare di un'impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento<sup>(61)</sup>.

Laddove, tuttavia, l'impugnazione del pubblico ministero abbia ad oggetto una sentenza di condanna che vede la parte civile soccombente (sull'*an* o sul *quantum*) oppure il secondo grado di giudizio muova da una iniziativa dell'imputato, la validità degli argomenti sopra richiamati deve essere verificata alla luce degli altri principi enucleabili dall'art. 597 c.p.p.

Il ragionamento che, infatti, conduce a sostenere la conservazione in capo al giudice di appello del potere di decisione sulla domanda di restituzione o risarcimento, trae fondamento dalla premessa che, sia che la parte civile impugni, sia che rimanga inerte, il giudice si troverebbe comunque a valutare non solo lo stesso punto della decisione, ma anche a considerare le stesse

---

<sup>(60)</sup> Cass., sez. I, 4 marzo 1999, Pirani *cit.*

<sup>(61)</sup> Si deve considerare, al riguardo, che questo era anche il caso deciso da Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi, *cit.*

critiche fatte oggetto di gravame dal pubblico ministero e delle quali, in forza del principio di immanenza, la stessa potrebbe comunque giovarsi.

Tale coincidenza, però, anzitutto non si verifica quando ad impugnare sia l'imputato e potrebbe non verificarsi quando l'impugnazione sia proposta dal pubblico ministero contro una sentenza di condanna (a meno che non si tratti di sentenza di condanna per un titolo diverso da quello ipotizzato con l'imputazione e dal quale non derivi responsabilità civile come, ad esempio, in un caso di qualificazione dell'originaria ipotesi di concussione in corruzione). Inoltre, allorché ad impugnare sia l'imputato, occorre pure considerare l'operatività del divieto di *reformatio in pejus* <sup>(62)</sup>.

Sebbene, infatti, come detto, con riferimento alle domande civili l'art. 597 c.p.p. non dica nulla e si sia ritenuto perfino che il divieto di cui si tratta, rientrando nell'ambito di scelte di politica processuale <sup>(63)</sup>, da un lato, non costituisca espressione di un principio generale al quale sarebbe necessariamente informato il sistema <sup>(64)</sup> e, dall'altro, non riguarderebbe gli effetti civili <sup>(65)</sup>, resta pur sempre il fatto che il legislatore, proprio nella delimitazione dei poteri del giudice di appello adito dall'imputato, dal responsabile civile o dal civilmente obbligato, abbia comunque inteso adeguarsi ad alcune linee di carattere generale

---

<sup>(62)</sup> Ritengono che, in ogni caso, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato avverso una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello debba provvedere sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria, P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, vol. 5, *Le impugnazioni*, a cura di G. SPANGHER, Torino, 2009, p. 340.

<sup>(63)</sup> Cfr. M. PISANI, *Il divieto della «reformatio in pejus»*, cit., p. 61; G. DELITALA, *Il divieto di reformatio in pejus*, cit., p. 213.

<sup>(64)</sup> G. SPANGHER, *Reformatio in pejus (divieto di)*, in *Enc. del dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 295; M. MONTAGNA, *Il divieto di reformatio in pejus*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di A. GAITO, Torino, 1998, p. 374.

<sup>(65)</sup> Così, nel codice 1930, G. DELITALA, *Il divieto di reformatio in pejus*, cit., p. 102 e U. FERRANTE, *L'effetto devolutivo delle impugnazioni penali*, Milano, 1962, p. 233 secondo il quale, «poiché l'appello agli effetti penali si manifesta come richiesta di decidere su di un determinato punto [...] in piena autonomia, la parte civile, in rapporto a quei punti impugnati e che hanno conseguenza sui suoi interessi, riassume la sua figura di parte interessata alla decisione (nei riflessi civilistici) e può, nei limiti della domanda avanzata in primo grado, presentare proprie conclusioni»; U. GUALTIERI, *I responsabili civili*, cit., p. 96. In quello vigente, M. MONTAGNA, *Il divieto di reformatio in pejus*, cit., p. 407; G. SPANGHER, *Reformatio in pejus*, cit., p. 285.

capaci di costituire indicazioni per una ricostruzione del quadro complessivo. Non può sfuggire, infatti, come solamente gli artt. 574, comma 4 c.p.p. e 587, comma 3 c.p.p. consentono di delineare un sistema in cui la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale, anche in difetto di una iniziativa concernente i capi riguardanti il risarcimento e la restituzione, si riflette sulle statuizioni relative alla responsabilità civile<sup>(66)</sup>.

Va tuttavia, osservato come, al di fuori di tali previsioni ed a prescindere dalle considerazioni concernenti il fondamento del divieto di *reformatio in pejus*, è pur certo che non si può non individuare nella relativa previsione una scelta comunque ispirata al *favor rei*<sup>(67)</sup> che «non avrebbe alcun senso se non fosse stata posta esclusivamente nell'interesse dell'imputato appellante» e la portata della quale va individuata nell'esigenza di dare «all'imputato appellante la certezza che egli, cercando di far valere attraverso l'appello il proprio interesse, non corra alcun rischio di vederlo sacrificare se non quanto anche il pubblico ministero ha un interesse da far valere»<sup>(68)</sup>.

Il che, peraltro, si salda perfettamente con la funzione che, anche in un processo accusatorio, svolge il giudizio di appello. Sebbene non manchino in dottrina opinioni che intravedono, nel permanere del secondo giudizio di merito, in un processo che si dichiara ispirato al principio di oralità, un momento di grave discontinuità<sup>(69)</sup>, l'argomento che si può ancora oggi addurre per giustificare l'imprescindibilità di un doppio grado di giudizio, in mancanza di solidi appigli deducibili dalla cornice costituzionale<sup>(70)</sup>, è che, per rinunciare, bisognerebbe essere in grado

---

<sup>(66)</sup> Ritiene irrilevante, al riguardo, l'art. 574, comma 4 c.p.p., per giustificare la soluzione criticata, M. NOFRI, *Nuovi spazi alla parte civile*, cit., p. 1980.

<sup>(67)</sup> G. SPANGHER, *Reformatio in pejus*, cit., p. 295 e P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, cit., p. 336.

<sup>(68)</sup> M. MASSA, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., pp. 135 ss.

<sup>(69)</sup> Così, C. FIORIO, *L'appello*, cit., p. 299; C. MORSELLI, *I «motivi nuovi» nel sistema delle impugnazioni penali*, Milano, 2001, p. 7.

<sup>(70)</sup> Ritengono che non sia possibile ricavare dalla Costituzione il principio del doppio grado di giurisdizione, tra i molti, A.A. DALIA, *Il doppio grado di giurisdizione*, cit., pp. 897 ss.; G. SPANGHER, *Il giudizio di secondo grado*, in *Diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, cit., pp. 911 ss. ID. *Il doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 493, in linea, peraltro, con l'indirizzo della Corte costituzionale (così, Corte cost., 29 marzo 1984, n. 78, in *Giur. cost.*, 1984, p. 456; Corte cost., 26 gennaio 1988, n. 80 in *Giur. cost.*, 1988, p. 227; Corte cost., 23 dicembre 1994, n. 438 in *Giur. cost.*, 1994, p.

di dimostrare che il modello processuale adottato sia in grado di produrre decisioni di primo grado immuni da errori. Come si è osservato, se si abbandona tale concezione metagiuridica di verità processuale, al fine di ridurre il rischio di errore, è indispensabile, non solo immaginare un sistema di «verifica» su ciò che si è svolto nel «giudizio» di valutazione delle prove, ma soprattutto un meccanismo di controllo che non si risolva in una ripetizione del giudizio di primo grado <sup>(71)</sup>. Ma, tutto ciò, presuppone che l'ambito di cognizione a cui è destinato il giudizio di impugnazione muova dall'allegazione di un errore ad opera della parte, in quanto solo attraverso la rappresentazione di un vizio, *in iudicando* o *in procedendo*, si può pretendere che il giudice dell'appello, instaurando una sorta di confronto dialettico differito con quanto deciso da quello di prime cure, contenga la sua opera nei confini di uno stretto controllo della precedente attività di valutazione <sup>(72)</sup>.

Orbene, se questo è, e deve certamente essere oggi ancor più affermato in un sistema che fa dell'oralità il metodo di accertamento del fatto e che dunque può concepire un secondo grado di giudizio di merito solo quale strumento di controllo delle valutazioni del primo giudice, il divieto di *reformatio in pejus* acquista un contenuto di ancor di maggiore pregnanza. Nella misura in cui, infatti, si attribuisce alle parti ed all'imputato in particolare il potere di provocare un controllo sulla decisione impugnata e di conferire al giudice dell'appello

---

3841 e Corte cost., 30 luglio 1997, n. 288 in *Giur. cost.*, 1997, p. 2630 la quale, peraltro, ha preso in considerazione l'art. 2, comma 1 del protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

<sup>(71)</sup> Rinvengono l'esigenza di affermare il doppio grado di giurisdizione di merito, attraverso la considerazione che il diritto di difesa postula un ampio controllo di merito per accertare l'innocenza ed eliminare l'errore giudiziario, A. DE CARO, *Filosofia della riforma e doppio grado di giurisdizione di merito*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni*, cit., pp. 10 ss. e M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 28 il quale individua nel raccordo tra gli artt. 24, comma 2, 27, comma 2 e 111, commi 6 e 7 Cost., i parametri costituzionali attraverso cui ricavare il principio del doppio grado di giurisdizione di merito e nell'art. 3 Cost., la sua estensione anche al pubblico ministero.

<sup>(72)</sup> L'alternativa tra «logica del giudizio» e «logica del controllo» e la ferma idea dell'ineffettibilità di un secondo grado di giudizio è la trama intorno alla quale si sviluppa il pensiero di M. MASSA, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., *passim*, al quale si ispira, oggi, M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., pp. 281 ss. *Contra*, M. PISANI, *Divieto di «reformatio in pejus»*, cit., p. 12.



il potere di verificare se, nei limiti dei motivi proposti, il punto della decisione debba o meno essere condiviso, è ineluttabile, allora, che quello della riforma in peggio «si risolve nel divieto, fatto al giudice d'appello, quando appellante è il solo imputato, di controllare la decisione oltre i limiti impostigli dalla esigenza di accertare la sussistenza dell'errore allegato dall'imputato»<sup>(73)</sup>.

Va osservato ancora come, anche a voler ritenere le precedenti considerazioni non esaustive, a far ritenere l'operatività del divieto di statuizioni deteriori per l'imputato – pur in mancanza di un'iniziativa della parte civile avverso sentenza che l'ha vista soccombente – anche in riferimento alle statuizioni civili, l'opposta soluzione non sarebbe giustificata laddove, spingendo l'analisi sul terreno concreto, si verifici in che modo potrebbero interagire tra loro, oltre il divieto di *reformatio in pejus*, il principio di accessorietà.

Allargando in tale direzione le prospettive di indagine, le soluzioni che si impongono all'interprete potrebbero essere molteplici.

Sebbene il limite della *reformatio in pejus* non operi in maniera indiscriminata e, soprattutto, non attribuisca all'imputato il diritto ad un trattamento sotto ogni profilo più favorevole rispetto a quello derivante dal precedente grado, emergendo dalla ricostruzione delle varie ipotesi configurate nell'art. 597 c.p.p. come il giudice d'appello possa attribuire al fatto una qualificazione giuridica più grave ovvero riconoscere la sussistenza di circostanze aggravanti purché ritualmente contestate ed addirittura esprimersi con una motivazione meno favorevole per l'imputato, ciononostante l'applicazione del detto principio comporta che l'imputato non possa subire un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservatogli dal primo giudice<sup>(74)</sup>.

Orbene, pur non potendosi affrontare *funditus* l'argomento, si deve osservare come anche qualora la giurisprudenza, sulla base di quanto statuisce l'art. 597 c.p.p., in presenza dell'appello del solo imputato, abbia ritenuto il giudice di secondo grado legittimato non solo ad attribuire al fatto un diverso e più grave *nomen iuris* ma, addirittura, ad escludere

---

<sup>(73)</sup> M. MASSA, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., pp. 141-142.

<sup>(74)</sup> Per una ricostruzione dei limiti derivanti dal divieto di *reformatio in pejus*, P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, cit., p. 337.

l'applicazione della causa estintiva del reato, qualora la nuova definizione giuridica, a differenza di quella originaria, non ne consenta l'applicazione <sup>(75)</sup>, la parte civile non potrebbe comunque giovare della decisione.

In una simile ipotesi, infatti, la ragione per la quale la parte civile – che astrattamente potrebbe ricevere tutela alle sue pretese – non potrebbe comunque ottenere l'affermazione della responsabilità civile dell'imputato non costituisce conseguenza diretta del divieto di *reformatio in pejus*, quanto semmai del principio di accessorialità di cui all'art. 538 c.p.p. il quale – come detto – impedisce la condanna ai fini civili in mancanza di una pronuncia sulla responsabilità a fini penali <sup>(76)</sup>.

Un discorso analogo dovrebbe essere prospettato qualora la parte civile intenda giovare di un appello proposto dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento. Per immaginare un caso concreto occorre costruire una situazione di scuola: si potrebbe ipotizzare un'impugnazione di una assoluzione in rito (ad esempio, il fatto non è previsto dalla legge come reato) a fronte della quale il giudice dell'appello ritenga preferibile una in fatto (il fatto non costituisce reato). In tale ipotesi, in mancanza di un'impugnazione del pubblico ministero, la parte civile non potrebbe giovare dell'iniziativa dell'imputato in quanto, ancora, una volta, essendo comunque il giudice superiore adito per ottenere una formula più favorevole e non potendo il giudice di appello, in applicazione dell'art. 597 c.p.p., né condannare l'imputato, né sostituire la formula assolutoria con altra per lui meno favorevole, in forza di quanto statuisce l'art. 538 c.p.p., non potrà neppure emettere una *pronuncia di condanna* e ciò anche qualora il giudice di appello, entro i limiti di quanto stabilisce l'art. 597, comma 3 c.p.p., dovesse ritenere che l'imputato appellante avrebbe dovuto essere condannato.

---

<sup>(75)</sup> Cass., sez. III, 9 maggio 2008, Belli, in *C.E.D. Cass.*, n. 240991; Cass., sez. VI, 17 febbraio 1998, Ferrante, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2214.

<sup>(76)</sup> Tale soluzione, peraltro, risponde anche a quello che si ritiene essere il tipo di approfondimento consentito dall'art. 597 c.p.p. in simile ipotesi. Secondo M. MASSA, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., p. 142, qualora il giudice di appello dovesse ritenere errata la qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, eseguirebbe pur sempre una valutazione *incidenter tantum* in quanto egli «non deve approfondire l'indagine» in maniera omnidirezionale.

## SEZIONE IV

### *L'effetto estensivo*

SOMMARIO: 1. Rilievi preliminari. - 2. L'effetto estensivo per gli interessi civili. - 3. Gli altri effetti estensivi.

#### 1. RILIEVI PRELIMINARI

L'art. 587 c.p.p. contempla il c.d. effetto estensivo delle impugnazioni, l'operatività del quale è sottoposto a due condizioni: la pluralità di imputati o di parti private e l'unità della sentenza <sup>(1)</sup>.

Quando dunque all'interno di uno stesso provvedimento terminativo possano evidenziarsi una pluralità di capi, soggettivamente qualificati, si possono verificare fenomeni espansivi dell'iniziativa proposta da una delle parti a beneficio delle altre, purché i motivi non siano esclusivamente personali <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo dell'impugnazione nel processo penale*, Napoli, 1955, p. 89.

<sup>(2)</sup> Secondo G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, pp. 689 ss., i motivi possono essere comuni, personali estensibili ed esclusivamente personali. I primi, sono quelli che attengono alle disposizioni del provvedimento impugnato riguardanti con pari rilevanza processuale tutte le parti; i personali estensibili sono quelli diretti contro le statuizioni del provvedimento impugnato concernenti il solo impugnante ma il cui accoglimento determina, di riflesso, la modificazione della statuizione di fatto o di diritto poste dal giudice a base di statuizioni non omogenee con la prima, attinenti ai coimputati non impugnanti che avrebbero avuto un interesse proprio a proporre gravame (ad esempio, il motivo con il quale l'impugnante, nell'escludere la propria responsabilità con riferimento ad un furto contestato in concorso con

In tal caso, infatti, a cagione della unicità del procedimento che decide le differenti imputazioni, si viene a formare un «fondo comune» – rappresentato sia dalle questioni riguardanti la validità e l'efficacia del *simultaneus processus*, sia le questioni più prettamente di merito riguardanti il medesimo fatto attribuito a soggetti diversi e produttivo di differenti responsabilità <sup>(3)</sup> – condiviso da tutte le parti dell'unico processo, con la conseguenza che l'impugnazione proposta da una di esse può non esaurirsi nella sfera dell'impugnante ma proiettare i suoi effetti anche nei confronti di tutti quei soggetti che hanno una posizione di affinità di interessi con lo stesso <sup>(4)</sup>.

La giustificazione del fenomeno, ravvisata nella esigenza di evitare conflitti di decisioni <sup>(5)</sup> e «nell'intento di conseguire, nell'interesse pubblico, una migliore e più giusta realizzazione dell'ordine giuridico» <sup>(6)</sup>, opera solo nei confronti dei soggetti esplicitamente indicati dalla legge.

Deve essere osservato che l'unicità del procedimento che giustifica l'effetto estensivo è stata ritenuta rilevante non solo allorquando più imputati siano giudicati nello stesso procedimento, ma anche nel caso in cui nel processo penale siano stati coinvolti il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

A tale riguardo, infatti, il fascio di rapporti derivante dalla compenetrazione dell'azione civile in quella penale, non può frantumare l'unicità del procedimento.

---

altri due imputati, riverbera i suoi effetti sugli altri in quanto può escludere l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5. c.p.); i personali quelli che, dal loro accoglimento, non deriva alcuna modifica, sia in punto di fatto, che di diritto, alle statuizione su cui poggia il provvedimento non impugnato dagli altri legittimati.

<sup>(3)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., pp. 23 ss.

<sup>(4)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 43.

<sup>(5)</sup> Così, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 641; G. LEONE, *Trattato*, vol. III, p. 110 e, nel nuovo codice, E. APRILE, *Le impugnazioni penali*, Milano, 2004, p. 134; *contra*, C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., pp. 81 ss., secondo il quale occorre distinguere l'effetto estensivo dell'impugnazione, che consente alle parti non impugnanti di partecipare al giudizio, dall'effetto estensivo della sentenza che si realizza *ex officio* anche se il non impugnante non interviene nel giudizio di impugnazione. Ad impedire il conflitto di giudicati nello stesso processo basta l'effetto estensivo della sentenza.

<sup>(6)</sup> G. TRANCHINA, *La potestà di impugnare*, cit., p. 131.

Benché non si possa parlare di un litisconsorzio necessario ritagliato sul modello di quello esistente nel processo civile – in quanto a differenza di quanto accade in tale procedura in quella penale la «riunione» dei processi non è mai obbligatoria <sup>(7)</sup> – è indubbio che «con l'azione civile iniziata contro il responsabile civile e con l'azione promossa contro il civilmente obbligato per l'ammenda si allarga il contenuto del rapporto processuale ed accanto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato si innesta un altro accertamento, che ha per oggetto la responsabilità civile del responsabile civile e quella di carattere extrapenale del civilmente obbligato per l'ammenda» <sup>(8)</sup>. Ne consegue che, sia la responsabilità civile, sia quella extrapenale del civilmente obbligato, una volta che le due posizioni sono confluite nello stesso procedimento, dipendono dalla affermazione della responsabilità dell'imputato e, sebbene il processo possa instaurarsi senza la contemporanea presenza di tutti gli interessati, una volta sorto unitariamente, esso non può per la strada scindersi. Si verifica, dunque, nei gradi successivi una forma speciale di litisconsorzio che «riguarda la situazione creata nell'interno del rapporto processuale e funziona nel senso che, una volta che il processo si svolge unitariamente, tutte le parti debbono continuare a rimanere nel processo» <sup>(9)</sup>.

## 2. L'EFFETTO ESTENSIVO PER GLI INTERESSI CIVILI

L'art. 587 c.p.p., nell'ambito della disciplina dell'effetto estensivo, contempla due disposizioni che si riferiscono agli interessi civili.

La prima previsione riguarda l'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria <sup>(10)</sup>; la seconda concerne i riflessi prodotti nei

---

<sup>(7)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 22 e pp. 37-40.

<sup>(8)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 26.

<sup>(9)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 26.

<sup>(10)</sup> Con previsione non contenuta nel codice 1930 sebbene, in via analogica, se ne ammettesse l'esistenza; cfr. G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 688; C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 158;

confronti dell'imputato dall'impugnazione proposta dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria per il caso in cui essa non sia fondata su motivi esclusivamente personali <sup>(1)</sup>.

Un primo rilievo si impone subito all'attenzione: la ragione per la quale solo per l'impugnazione proposta dal responsabile civile e dal civilmente obbligato la produzione degli effetti estensivi sia subordinata alla circostanza che essa non sia fondata su motivi personali. La spiegazione di ciò risiede nel fatto che quella del responsabile civile costituisce una situazione giuridica che riflette la natura accessoria dell'azione civile e quella del civilmente obbligato ha natura meramente sussidiaria per cui, ove per una qualunque ragione, venga meno o sia modificata la condanna dell'imputato non potrebbe concepirsi la sopravvivenza di una posizione di garanzia rispetto ad obbligazioni che, per effetto della sentenza riguardante l'obbligato principale, cesserebbero di esistere.

Diversamente, invece, accade per quanto concerne il responsabile civile ed il civilmente obbligato i quali possono certamente indirizzare il loro gravame contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato ovvero contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni ed al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali e, dunque, attaccare quel «fondo comune» che giustifica l'operatività dell'effetto estensivo <sup>(2)</sup>.

A tale riguardo, va anche osservato come l'art. 588, comma 4 c.p.p. espressamente preveda che, nel caso in cui operi l'effetto estensivo dell'impugnazione del responsabile civile o

---

G. LEONE, *Trattato*, cit., vol. III, p. 126; V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. IV, p. 453.

<sup>(1)</sup> Non solo, ma la disposizione prevista dall'art. 587 c.p.p. si differenzia da quella prevista dal codice abrogato in quanto quest'ultima consentiva di affermare che l'impugnazione del responsabile civile e del civilmente obbligato non producesse alcun effetto estensivo qualora i motivi, pur riguardando i capi penali della sentenza, non avessero riguardato esattamente le censure elencate nell'art. 203 c.p.p. come, ad esempio, nel caso in cui con l'impugnazione si fosse richiesto il proscioglimento dell'imputato affermando una causa di non punibilità o, versandosi in un caso di reato contro il patrimonio, si fosse invocata la speciale tenuità del danno cagionato dall'azione criminosa. In tal senso, U. GUALTIERI, *I responsabili civili*, cit., p. 89; *contra*, G. LEONE, *Trattato*, cit., vol. III, p. 125; G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 686.

<sup>(2)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., pp. 151 ss.

del civilmente obbligato, l'imputato possa giovare anche degli effetti penali prodotti dalle iniziative dei primi.

Tali soggetti, tuttavia, possono impugnare la sentenza per contrastare il punto della decisione che riguardi il titolo in forza del quale è stata ritenuta la loro responsabilità ovvero eccepire una nullità che riguardi la costituzione del loro «rapporto processuale»<sup>(13)</sup>.

In tal caso il motivo può definirsi personale atteso che l'imputato non potrebbe trarre, nemmeno indirettamente e di riflesso, alcun vantaggio dal suo accoglimento<sup>(14)</sup>.

Va da sé, comunque, che, nonostante la lettera della legge riferisca la limitazione dell'effetto estensivo alla personalità del motivo al solo responsabile civile ed al solo civilmente obbligato, anche l'imputato potrebbe proporre impugnazioni adducendo motivi esclusivamente personali.

Basti considerare, ad esempio, che l'imputato potrebbe impugnare solo il punto della pena accessoria, quello relativo alle circostanze ed alla continuazione nonché quello riguardante i benefici (sospensione condizionale e non menzione) e quello della qualificazione giuridica che non abbia alcuna incidenza sulla quantificazione del danno.

Sebbene, rispetto a tali motivi, possa risultare difficile ipotizzare un effetto estensivo dell'impugnazione, poiché l'imputato impugnante avrebbe, comunque, la possibilità di giovare di eventuali sopravvenute cause estintive del reato, tali parziali devoluzioni potrebbero riflettersi sulla posizione del responsabile civile e del civilmente obbligato<sup>(15)</sup>.

Se è agevole individuare motivi comuni nei rapporti tra responsabile civile ed imputato, in quanto il primo può difendersi contestando la stessa responsabilità dell'imputato ed è altrettanto facile ipotizzare motivi esclusivamente personali con riferi-

---

<sup>(13)</sup> Così, U. GUALTIERI, *I responsabili civili*, cit., pp. 88-89.

<sup>(14)</sup> Sulla nozione di «motivo esclusivamente personale», cfr. C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., pp. 173 ss. il quale, nel vigore del codice 1930, evidenziava come non esso potesse essere definito tale solo con valutazione *ex post* qualora esso, pur essendo attinente alla posizione processuale dell'impugnante, potesse interessare, sia pur di riflesso, la sorte delle altre parti.

<sup>(15)</sup> Esclude che la preclusione formatasi sul punto della responsabilità dell'imputato in conseguenza della sua mancata impugnazione, impedisca il decorso del termine di prescrizione Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2697.

mento all'impugnazione del responsabile civile (basti richiamare il caso, già citato, del responsabile che eccepisca la insussistenza del titolo della sua responsabilità), più difficile è l'individuazione di motivi personali proponibili dal responsabile civile che al contempo siano anche estensibili.

È ovvio, poi, che l'impugnazione per i soli interessi civili proposta da un imputato giovi anche agli altri.

La principale problematica che si pone, tuttavia, a proposito dell'effetto estensivo, è quello della sua eventuale combinazione con l'effetto sospensivo dell'impugnazione.

A tale riguardo, va rammentato che dall'art. 573, comma 2 c.p.p., in forza del quale l'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali, costituisce deroga alla regola generale contenuta nell'art. 588 c.p.p., secondo la quale – salvi fenomeni di esecutività provvisoria – l'impugnazione sospende l'esecuzione delle disposizioni penali.

Orbene, si discute sulla effettiva natura dell'effetto estensivo e cioè se essa impedisca l'irrevocabilità nei confronti del non impugnante ovvero questi possa giovare semplicemente del c.d. effetto estensivo della sentenza favorevole pronunciata nei confronti dell'impugnante.

Le conseguenze derivante da tale problematica non è priva di riflessi di ordine pratico perché, ove non si ritenesse che il non impugnante si trovasse nella stessa posizione giuridica dell'impugnante, il primo potrebbe comunque subire l'esecuzione delle statuizioni civili e penali contenute nella sentenza, salvo, ovviamente, il ripristino della situazione *quo ante* nel caso in cui, all'esito del giudizio, possa giovare del risultato utile conseguito dal secondo.

Come si è in precedenza osservato, il responsabile civile ed il civilmente obbligato possono proporre impugnazione anche ai fini penali sicché, ammettere od escludere che, oltre all'effetto estensivo, la loro iniziativa produca effetti sospensivi, possiede evidentemente una valenza non trascurabile.

Secondo la dottrina, l'effetto sospensivo impedisce la irrevocabilità della sentenza nei confronti dei soggetti verso i quali esso opera <sup>(16)</sup> ed il non impugnante – partecipi o meno al giu-

---

<sup>(16)</sup> Così, nel vigore del codice 1930, G. FOSCHINI, *Effetto estensivo dell'appello e legittimazione al ricorso per cassazione*, in *Studi sulle impugnazioni penali*, Milano, 1955, p. 129; C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., pp. 51 ss. (il quale escludeva che il fenomeno potesse essere inquadrato nello



dizio di impugnazione – conserva la veste di parte <sup>(17)</sup> e tale conclusione deve essere affermata sia qualora l'impugnazione sia proposta dal responsabile civile e dal civilmente obbligato e giovi all'imputato, sia qualora essa sia proposta da quest'ultimo ed essa possa giovare ai garanti per il risarcimento del danno o per il pagamento della sanzione pecuniaria.

La giurisprudenza, tuttavia, non condivide tale conclusione, identificando l'effetto estensivo con la estensione degli effetti della sentenza, facendo operare cioè la previsione contenuta nell'art. 587 c.p.p. alla stregua di un «rimedio straordinario risolutivo del giudicato» che agisce nel caso in cui il gravame dell'impugnante venga accolto <sup>(18)</sup>.

Nonostante il codice vigente non contenga una disposizione analoga a quella dell'art. 204 c.p.p. 1930, è naturale che l'effetto estensivo cessi con l'inammissibilità, a titolo originario o per rinuncia successiva, della impugnazione in quanto verrebbe a mancare una condizione indispensabile – la pendenza

---

schema del negozio a favore di terzi, della rappresentanza, della sostituzione processuale, dell'intervento di terzo ovvero in quello dell'utile intervento di terzo) e V. MELE, *L'effetto sospensivo*, cit. p. 24. Secondo G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 659, proposta un'impugnazione contro una sentenza cumulativa da parte di uno dei soggetti menzionati dalla legge, se ne impedisce – di regola e salvo eccezioni – il passaggio in giudicato di tutti i suoi capi. Sulla distinzione tra effetto estensivo dell'impugnazione ed effetto estensivo della sentenza, cfr. G. LEONE, *Trattato*, vol. III, cit., p. 122; C. MASSA, *L'effetto sospensivo*, cit., p. 120. Nel vigore dell'attuale codice, B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 42 che sviluppa vari argomenti a sostegno della soluzione accolta.

<sup>(17)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., pp. 51 ss. e pp. 222 ss. Secondo tale A., il non impugnate, intervenendo o meno, ha il diritto a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nel giudizio di appello.

<sup>(18)</sup> Cass., sez. un., 25 marzo 1995, Cacciapuoti, in *Cass. pen.*, 1995, 2497; Cass., sez. VI, 19 ottobre 1995, PM in proc. Tutino, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, p. 261; Cass., sez. I, 23 gennaio 1995, PM in proc. Filippone, in *Giur. it.*, 1995, II, p. 608. In dottrina, P. DUBOLINO, *Effetto estensivo dell'impugnazione e sospensione dell'esecuzione: una discutibile decisione della cassazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 815; R. NORMANDO, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Torino, 1996, p. 179. Tale soluzione era già stata seguita dalla giurisprudenza formatasi nel vigore del codice 1930 e vivamente criticata da C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., pp. 120 ss. che ha evidenziato come con l'impugnazione di una parte si producono due distinti effetti, l'uno automatico e l'altro eventuale. Il primo estensivo dell'impugnazione ed il secondo della sentenza nel caso in cui risulti favorevole al non impugnante.

dell'altrui impugnazione – per la produzione dell'effetto di cui si tratta <sup>(19)</sup>.

Un caso particolare che deve essere messo in evidenza è rappresentato dal decesso dell'imputato.

Come già si è avuto modo di rammentare, in caso di morte dell'imputato i suoi eredi non sono legittimati a continuare il procedimento di impugnazione, il che non è privo di conseguenze sull'operatività dell'effetto estensivo.

Secondo la dottrina «la morte dell'impugnante nelle more del giudizio di impugnazione, non può [...] pregiudicare il diritto che sia già stato acquisito dagli imputati non impugnanti» <sup>(20)</sup>. Tuttavia, ove si ponga mente al fatto che, secondo la giurisprudenza, con la morte dell'imputato sono caducate *ex lege*, senza necessità di apposita dichiarazione del giudice penale, le statuizioni civili, il principio non appare applicabile in relazione agli effetti estensivi prodotti dall'impugnazione dell'imputato di cui si giovino il responsabile civile ed il civilmente to <sup>(21)</sup>.

Diversa, invece, la soluzione – salvo che per il caso del civilmente obbligato – nell'ipotesi di sopravvenuta applicazione dell'amnistia e della prescrizione in quanto la relativa declaratoria non fa venir meno il potere del giudice di decidere sulle statuizioni civili.

Vanno, infine, richiamate le possibili interferenze della disciplina dell'effetto estensivo con quella dell'appello incidentale.

È ovvio che l'appello incidentale di un imputato produce conseguenze anche nei confronti del coimputato che, pur non

---

<sup>(19)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 131.

<sup>(20)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 133.

<sup>(21)</sup> Cass., sez. III, 12 febbraio 2003, Pludwinski, *cit.* Nello stesso senso, Cass., sez. VI, 8 gennaio 2004, Mincarelli, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, p. 405, secondo la quale con la morte dell'imputato, prosciolto dal giudice per le indagini preliminari in applicazione degli artt. 425 e 129 c.p.p. con sentenza non definitiva perché impugnata con ricorso per cassazione dalla parte offesa ai sensi dell'art. 428, comma 3 c.p.p., opera comunque la causa di estinzione del reato che determina il venir meno dell'interesse della parte offesa all'impugnazione proposta e conseguentemente l'inammissibilità della stessa ai sensi degli artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a) c.p.p. Si potrebbe, ancora, immaginare il caso di un processo a carico di più imputati, uno solo dei quali impugnante, muoia. L'effetto estensivo a favore del responsabile civile e del civilmente obbligato continuerebbe a prodursi in quanto resta in vita il processo a carico dell'altro imputato.

avendo appellato, abbia successivamente partecipato al giudizio di seconde cure<sup>(22)</sup>.

L'art. 595, comma 2 c.p.p. statuisce che l'appello incidentale del pubblico ministero non ha effetti nei confronti del non appellante che non abbia partecipato al giudizio<sup>(23)</sup>.

Nulla è previsto, però, per gli altri casi come, ad esempio, quello del pubblico ministero che proponga appello incidentale in seguito ad appello del responsabile civile e del civilmente obbligato che contestino la responsabilità dell'imputato; ovvero quello della parte civile che proponga appello incidentale in seguito ad appello del responsabile civile che contesti il *quantum* del danno.

Guardando più da vicino i fenomeni rispetto ai quali tali problematiche potrebbero venire in evidenza, si può evidenziare come la risposta a tali casi non sia sempre agevole.

Qualora impugnante sia il responsabile civile, infatti, poiché i punti comuni devoluti al giudice di appello possono essere solo quelli della responsabilità dell'imputato, se si tratta di sentenza di condanna, il pubblico ministero non dovrebbe avere interesse a proporre appello incidentale. Si potrebbe però sostenere che l'ammissibilità della sua iniziativa potrebbe dipendere dalla soluzione data al problema dei limiti che si rinvengono all'appello incidentale (e cioè se esso possa attingere anche punti diversi da quelli indicati dall'impugnante, nel qual caso potrebbe estendere la cognizione sulla condanna). Tuttavia, poiché l'appello incidentale si propone contro l'appellante principale, come il responsabile civile non può mettere in discussione il trattamento sanzionatorio, così non potrebbe farlo il pubblico ministero che agisce in via incidentale.

Nel caso in cui, invece, il responsabile civile chieda una riduzione del risarcimento del danno, dovendosi escludere che il pubblico ministero possa agire nell'interesse della parte civile, è solo quest'ultima che potrebbe appellare incidentalmente.

Qualora impugnante sia il civilmente obbligato, invece, poiché costui potrebbe contestare con l'appello anche il trattamento sanzionatorio, il pubblico ministero potrebbe agire in via incidentale per chiedere una *reformatio in pejus*, anche se, in forza delle norme sulla estensione dell'impugnazione,

---

<sup>(22)</sup> M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 92.

<sup>(23)</sup> In argomento, L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., pp. 152 ss.

l'eventuale aggravamento che ne dovesse derivare non potrebbe farsi ricadere sulla posizione dell'imputato non impugnante.

Nel caso in cui, invece, la parte civile non abbia promosso l'impugnazione nei confronti del debitore principale, parrebbe da escludersi che lo possa fare incidentalmente qualora l'impugnazione principale sia proposta dal solo responsabile civile.

Nell'ipotesi in cui, infine, l'imputato abbia proposto appello e la parte civile abbia impugnato incidentalmente, nei confronti del civilmente obbligato si prospetta un caso del tutto analogo a quello previsto dall'art. 595, comma 2 c.p.p. sicché, solo nell'ipotesi in cui il non impugnante partecipi al giudizio egli subirà l'eventuale *reformatio in pejus*.

### 3. GLI ALTRI EFFETTI ESTENSIVI

Da quanto precede, emerge che i soggetti le cui iniziative generano effetti estensivi e quelli che si giovano degli effetti delle impugnazioni presentate da altre parti costituiscono una griglia nella quale gli estremi soggettivi costituiscono un elenco tassativo composto dagli imputati, dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per le pene pecuniarie.

Si è già avuto modo di precisare come sia fuori dall'ambito di applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione il problema concernente la possibilità per la parte civile di giovare dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero.

Va piuttosto osservato che, per la natura degli interessi che sostengono l'intervento nel processo penale della parte civile, l'impugnazione da questa proposta sia insuscettibile di espansione<sup>(24)</sup>.

In effetti, la disciplina dell'effetto estensivo si ispira chiaramente al principio del *favor rei* sicché appare difficile renderla operante a casi diversi da quelli in cui essa è espressamente prevista e, dunque, per i gravami della parte civile<sup>(25)</sup>.

Per la verità un effetto di tal genere si potrebbe ipotizzare a beneficio di una parte civile non impugnante che volesse gio-

---

<sup>(24)</sup> G. TRANCHINA, *La potestà di impugnare*, cit., p. 135.

<sup>(25)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 52.

varsi dell'iniziativa di altra parte civile e, al riguardo, si potrebbe sostenere che un'estensione debba operare nella stessa misura in cui si ammette che un principio del genere sia presente anche nel processo civile.

Tuttavia, a parte le difficoltà di immaginare un principio congeniato sullo schema di quello disciplinato nell'art. 587 c.p.p. nel processo civile, è l'unità del procedimento d'impugnazione che si verifica in quel settore dell'ordinamento, una volta che hanno operato le regole del litisconsorzio, necessario o facoltativo, in primo grado, ad impedire al soggetto attivo legittimato all'impugnazione di poter frazionare *ad libitum* il processo nei successivi gradi. Invero, una volta iniziato con più parti, il contraddittorio deve necessariamente procedere unitariamente durante tutto il suo sviluppo <sup>(26)</sup>.

L'impossibilità di poter concepire effetti estensivi rispetto alle impugnazioni proposte dalle varie parti civili, conduce a dover ammettere che anche eventuali nullità assolute che, per ipotesi, avessero riguardato il giudizio primo grado – ad esempio un'incapacità del giudice – varrebbero solo per la parte civile impugnante.

Nel caso in cui, poi, la parte civile appelli in via principale ai soli effetti della responsabilità civile contro una sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, ci si deve chiedere se il pubblico ministero possa in qualche modo avvantaggiarsi da tale iniziativa.

La risposta a tale interrogativo deve essere comunque negativa. Anzitutto, il pubblico ministero non impugnante non può lucrare un effetto estensivo che risulta impedito dall'art. 573, comma 2 c.p.p. il quale, facendo divenire irrevocabili le statuizioni penali, per il caso in cui l'impugnazione riguardi solo quelle civili, non può rimettere in gioco alcun effetto penale, l'unico rispetto al quale egli potrebbe avere un interesse. In secondo luogo, il pubblico ministero non avrebbe neppure la possibilità di esperire un'impugnazione incidentale in quanto, non essendo esso «interessato all'appello incidentale per la retta applicazione della legge, il giudice d'appello non p[otrebbe] decidere sul risarcimento, e l'impugnazione serv[irebbe] soltanto al fine di rimuovere l'efficacia preclusiva del giudicato penale per poter esercitare l'azione in sede civile» <sup>(27)</sup>.

---

<sup>(26)</sup> C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., pp. 4 ss.

<sup>(27)</sup> L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 160.

Di un effetto estensivo dell'impugnazione proposta dalla parte civile a vantaggio del pubblico ministero, si potrebbe parlare con riferimento ai limitati casi in cui l'impugnazione possa essere proposta anche agli effetti penali.

In tal caso, infatti, pur in assenza di un appello del pubblico ministero, il giudice dell'impugnazione decide non soltanto sugli interessi civili e, siccome egli potrebbe riformare *in pejus* il trattamento sanzionatorio dell'imputato, entro tali limiti si può ipotizzare un effetto estensivo dell'impugnazione a favore del pubblico ministero.

## SEZIONE V

### *L'effetto sospensivo*

SOMMARIO: 1. Rilievi preliminari. - 2. La concessione di una provvisoria. - 3. I rimedi avverso la provvisoria esecutività.

#### 1. RILIEVI PRELIMINARI

Le alterazioni certamente più evidenti derivanti dall'introduzione delle questioni civili nel processo penale, si apprezzano sul piano dell'effetto sospensivo.

Ai sensi dell'art. 588 c.p.p., dal momento della pronuncia, durante i termini per l'impugnazione e fino all'esito del giudizio di impugnazione, salvo che la legge disponga altrimenti, l'esecuzione del provvedimento impugnato è, di regola, sospesa<sup>(1)</sup>.

Trattasi di uno degli effetti tipici delle impugnazione<sup>(2)</sup> che, trovando fondamento nella presunzione di non colpevolez-

---

<sup>(1)</sup> È da chiedersi se la proposizione di una impugnazione inammissibile produce l'effetto sospensivo sino a quando l'ordinanza o la sentenza dichiarativa di inammissibilità non divenga irrevocabile. In senso affermativo, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 627.

<sup>(2)</sup> In realtà, la dottrina ha messo in evidenza come di effetto sospensivo delle impugnazioni si possa parlare solo in senso improprio in quanto, a ben vedere, la sospensione dell'esecuzione non dipende dalla impugnazione, in quanto anche durante il termine per impugnare l'efficacia del provvedimento è sospesa. Il fenomeno in questione, dunque, deve essere spiegato facendo ricorso allo schema della sentenza condizionale. Così, V. MELE, *L'effetto sospensivo*, cit., p. 42 e G. TRANCHINA, *La potestà ad impugnare*, cit., p. 148.

za dell'imputato <sup>(3)</sup>, soffre di talune «eccezioni» <sup>(4)</sup>, solo nei casi espressamente enunciati dal legislatore. Una di queste è costituita proprio dalla disposizione contenuta nell'art. 573 c.p.p. il quale, nello stabilire che l'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato <sup>(5)</sup>, introduce una deroga al principio generale <sup>(6)</sup>.

Poiché l'esecuzione delle sentenze, ai sensi dell'art. 650 c.p.p., è legata al fenomeno della irrevocabilità e questa, a sua volta, è determinata – a parte il caso della sentenza non altrimenti impugnabile – dall'inutile decorso del termine per proporre impugnazione o di quello per impugnare l'ordinanza che l'abbia dichiarata inammissibile, con la presentazione del gravame a soli effetti civili, si determina l'irrevocabilità dei capi penali della sentenza e con essa la manifestazione del fenomeno di formazione del giudicato progressivo.

Va subito osservato come non sia vera la regola inversa in quanto, per effetto di quanto statuisce l'art. 574, comma 4 c.p.p., l'impugnazione proposta dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, onde la lettera della legge appare chiara non solo nel rendere possibile per il giudice dell'impugnazione la cognizione dei capi civili, anche qualora gli stessi non siano stati colpiti da specifici ed autonomi motivi

---

<sup>(3)</sup> Così, V. MELE, *L'effetto sospensivo*, cit., pp. 97 ss. e B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., pp. 16 ss.

<sup>(4)</sup> In realtà, come ha dimostrato la dottrina, quelle che appaiono eccezioni del principio non sono in realtà tali in quanto, «la libertà personale, la sua tutela è la *ratio* e dell'effetto estensivo e delle sue eccezioni, delle vere eccezioni» (cfr. V. MELE, *L'effetto sospensivo*, cit., p. 106).

<sup>(5)</sup> A tale riguardo non è stata riprodotta la specificazione, contenuta nell'art. 202, comma 4 c.p.p. 1930 in forza del quale l'impugnazione per i soli interessi civili non sospendeva l'esecuzione, oltre che delle disposizioni penali del provvedimento impugnato, anche delle pene accessorie da questo derivanti e delle misure di sicurezza posto che anche queste sono da comprendere tra le disposizioni penali del provvedimento impugnato. Così, G. DE ROBERTO, *Codice di procedura penale*, cit., p. 281.

<sup>(6)</sup> In tal senso, C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 2, nt. 1; *contra*, sul presupposto che, siccome l'impugnazione per gli interessi civili lascia ferma la pronuncia per la parte penale, non sarebbe possibile inquadrare tale previsione tra le eccezioni all'effetto sospensivo delle impugnazioni penali, V. MELE, *L'effetto sospensivo*, cit., p. 66.



di gravame, ma ad estendere, con riferimento a tali capi, tutti tra loro logicamente dipendenti, gli effetti dell'impugnazioni, tra i quali, appunto, quello sospensivo.

Più problematica la soluzione allorquando il responsabile civile abbia proposto impugnazione ed i motivi sulla quale la stessa si fonda non siano esclusivamente personali e riguardino anche la responsabilità dell'imputato.

Secondo la dottrina del codice 1930, a tale riguardo, doveva essere prospettata a livello sistematico la distinzione tra impugnazione *per gli interessi civili* e quella *per i soli interessi civili*: le prime erano quelle dirette alla tutela dell'interesse civilistico delle parti direttamente o indirettamente pregiudicato attraverso l'annullamento o la riforma delle disposizioni del provvedimento impugnato; le seconde quelle che limitavano la cognizione del giudice esclusivamente alla responsabilità civile e alle spese e non impedivano che le disposizioni penali del provvedimento impugnato diventassero irrevocabili <sup>(7)</sup>.

Secondo tale impostazione, sarebbero impugnazioni per i soli interessi civili quelle i cui motivi tendano unicamente alla modificazione o all'annullamento delle disposizioni concernenti la responsabilità civile e le spese, vale a dire quelle indirizzate solo contro i provvedimenti che statuiscono sulle restituzioni, sul risarcimento del danno, sulla pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di riparazione del danno non patrimoniale cagionato dal reato (oltre che, eventualmente, quelle contro le statuizioni della sentenza relative alla obbligazione sussidiaria della persona civilmente obbligata per l'ammenda ai sensi dell'art. 196 c.p.; quelle contro i provvedimenti concernenti l'obbligazione per fatto altrui del civilmente obbligato e quelle rivolte contro le disposizioni del provvedimento concernenti la rifusione delle spese giudiziali in favore della parte civile e verso l'erario) <sup>(8)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I., pp. 546-548 secondo il quale la distinzione tra impugnazioni per gli interessi civili e quelle per i soli interessi civili andava tracciata avendo riguardo non all'intenzione della parte, ma al contenuto ed alla direzione dell'impugnazione indicata con i motivi.

<sup>(8)</sup> Secondo G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 552, non costituivano impugnazioni per i soli interessi civili quelle proposte contro le ordinanze di inammissibilità delle impugnazioni e di sospensione del processo *ex art. 19 c.p.p.*

Non erano, invece, considerate alla stregua delle impugnazioni per i soli interessi civili, quelle proposte dal responsabile civile (nonché quelle della persona civilmente obbligata) dirette contro i capi della sentenza che dichiaravano la colpevolezza dell'imputato<sup>(9)</sup>.

In effetti, in tali casi, in forza dell'effetto estensivo prodotto dagli artt. 575 e 587 c.p.p., l'imputato si giova degli effetti prodotti dalla impugnazione del responsabile civile e del civilmente obbligato, producendosi nella sua sfera giuridica l'eventuale accoglimento della impugnazione proposta dai primi, ancorché restino alcune perplessità – come si è visto<sup>(10)</sup> – in ordine al fatto che tra gli effetti di cui egli si possa giovare vi sia anche quello sospensivo.

Tornando alla disposizione di cui all'art. 573, comma 2 c.p.p., va evidenziato come, nonostante in essa si sia vista una deroga al principio contenuto nell'art. 588 c.p.p., taluni effetti sospensivi sono comunque prodotti dalla impugnazione proposta ai soli effetti civili.

A tale riguardo, occorre tornare a quanto si è già avuto modo di osservare a proposito dei differenti effetti che, sul piano penale e su quello civile, possono essere prodotti con l'impugnazione.

In particolare, l'impugnazione proposta a fini penali impedisce l'esecutività della sentenza<sup>(11)</sup>; l'impugnazione a fini civili non inibisce qualunque effetto sospensivo ma solo quello riguardante l'esecuzione delle disposizioni penali che, dunque, passano in giudicato e sono immediatamente esecutive<sup>(12)</sup>.

Per contro, nel caso di sentenza di proscioglimento, le statuizioni con le quali si dispone che il querelante o la parte civile siano condannati alle spese ed ai danni in favore dell'imputato o del responsabile civile ai sensi dell'artt. 541 e 542 c.p.p., non

---

<sup>(9)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 550.

<sup>(10)</sup> V., *supra* Sez. IV, § 2

<sup>(11)</sup> Si intende per «esecutività» l'astratta idoneità dei comandi contenuti nella sentenza, ad essere concretamente attuati e si distingue dalla «eseguibilità» che, invece, denota la concreta idoneità del titolo ad essere eseguito. In argomento, B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 6 e pp. 12-13.

<sup>(12)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 65.

potranno essere eseguite se non dopo che siano decorsi vanamente i termini per proporre impugnazione <sup>(13)</sup>.

Parimenti, nel caso di condanna dell'imputato (ed eventualmente del responsabile civile) alla restituzione ed al risarcimento dei danni (art. 538 c.p.p.) ed alle spese processuali (art. 535 c.p.p.), l'impugnazione proposta ai fini civili sospende – salvo i casi di esecutività provvisoria – l'efficacia delle relative disposizioni.

Anche l'impugnazione del civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria sospende la disposizione della condanna che lo riguarda.

Pure nel caso in cui, poi, la parte civile impugnasse le eventuali disposizioni con le quali l'imputato fosse stato condannato al risarcimento ed alla restituzione, l'eseguibilità del comando contenuto nella sentenza – salve sempre le ipotesi di esecutività provvisoria – sarebbe congelata.

Ancorché, infatti, in tale evenienza l'impugnazione della parte civile sarebbe proposta avverso una sentenza di condanna che verrebbe gravata solo con riferimento alle disposizioni riguardanti il *quantum*, non vi sono deroghe alla operatività dell'effetto sospensivo.

La previsione della limitazione della sospensione ai soli effetti civili e non anche a quelli penali di cui all'art. 573 c.p.p. ha diverse conseguenze pratiche. Anzitutto, poiché, nel caso di assenza di alcuna impugnazione in ordine alle statuizioni penali della sentenza, detti capi acquistano efficacia di giudicato, l'eventuale sopravvenienza di una causa di estinzione del reato nel corso del giudizio pendente per le sole questioni civili non potrà mai essere riconosciuta dal giudice dell'impugnazione <sup>(14)</sup>. Allo stesso modo, anche l'esistenza di una nullità, ancorché rilevabile di ufficio, ovvero il difetto di competenza o di giurisdizione potrà essere dichiarata solo limitatamente ai fini civili <sup>(15)</sup>.

È parimenti del tutto evidente che solamente nelle ipotesi in cui l'impugnazione espliciti anche effetti penali, allora tali preclusioni al potere di rilevazione del giudice non si verificheranno.

---

<sup>(13)</sup> Così, nel vigore del cp.p.1930, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 631.

<sup>(14)</sup> G. DE ROBERTO, *Codice di procedura penale*, cit., p. 282.

<sup>(15)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 448.

## 2. LA CONCESSIONE DI UNA PROVVISORIA

La presunzione di innocenza osta decisamente all'esecuzione della sentenza non definitiva nella parte in cui questa pone a carico dell'imputato le spese del procedimento e quelle di mantenimento in carcere durante l'eventuale custodia cautelare. L'obbligazione dell'imputato al pagamento di tali spese, infatti, è prescindere dal fatto che la si consideri sanzione civile<sup>(16)</sup> ovvero sanzione economica accessoria alla pena in qualche modo partecipe del regime giuridico e della finalità di questa<sup>(17)</sup>, trae esclusivo titolo dalla sentenza di condanna sì che, se non si vuole equiparare l'imputato al condannato, non gliene si può imporre l'adempimento prima del giudicato<sup>(18)</sup>.

Diversa conclusione si deve rassegnare con riferimento alle disposizioni civili della sentenza.

In linea di principio, sulla scorta di quanto si è osservato, gli effetti sospensivi di cui all'art. 573 c.p.p. impediscono la irrevocabilità e, dunque, la eseguibilità sia delle disposizioni della sentenza di condanna sull'azione civile (artt. 538 e ss c.p.p.), sulle spese processuali (art. 535 c.p.p.) e sull'obbligazione civile al pagamento della pena pecuniaria (art. 534 c.p.p.), sia delle statuizioni della sentenza di proscioglimento concernenti la domanda di risarcimento dei danni o della rifusione delle spese proposta dall'imputato o dal responsabile civile contro la parte civile o il querelante (artt. 541-542 c.p.p.).

Ciononostante in materia di interessi civili si danno importanti deroghe al principio per cui l'esecutività ricorre quanto si determini la irrevocabilità della sentenza<sup>(19)</sup>.

Come si è visto, in linea di principio, ai sensi dell'art. 538, comma 2 c.p.p., il giudice dovrebbe liquidare il danno alla parte civile con la sentenza con la quale afferma la penale responsabilità dell'imputato.

Tuttavia, qualora il giudice non disponga delle prove sufficienti per la liquidazione integrale, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno e rimettere le parti davanti al

---

<sup>(16)</sup> A. BORSELLI, *Condanna penale (effetti civili della)*, in *Enc. del dir.*, vol. VIII, Milano, 1969, p. 736; M. GARAVELLI, *Spese giudiziali*, cit., p. 370.

<sup>(17)</sup> V. Corte cost., 6 aprile 1998, n. 98, cit.

<sup>(18)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 32.

<sup>(19)</sup> Altre ricorrono in tema di misure di sicurezza e di espulsione dello straniero, cfr. B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., pp. 82 ss.

giudice civile per la sua definitiva quantificazione, può, su richiesta della parte civile e nei limiti in cui ritenga raggiunta la prova, condannare l'imputato ed il responsabile civile al pagamento di una provvisionale (art. 539, comma 2 c.p.p.)<sup>(20)</sup>. Inoltre, anche al di fuori della condanna generica, allorquando ricorrano giustificati motivi e sempre su richiesta della parte civile, il giudice può dichiarare la condanna dell'imputato e del responsabile civile al risarcimento del danno provvisoriamente esecutiva (art. 540, comma 1 c.p.p.).

Ancora sono esecutive, come già ricordato, le statuizioni del giudice di primo grado pronunziate a favore del danneggiato che, a causa del sinistro da circolazione stradale, venga a trovarsi in stato di bisogno (art. 147 cod. ass. priv.)<sup>(21)</sup>.

Sono, infine, esecutive automaticamente, ai sensi, dell'art. 605, comma 2 c.p.p., le pronunce del giudice di appello sull'«azione civile». Il tenore letterale di tale disposizione, soprattutto ove posta in raffronto con quella contenuta nell'art. 540 c.p.p., fa ritenere che l'esecutività conseguente alla decisione emessa in sede di appello riguardi tutte le statuizioni civili e, dunque, oltre quelle che dispongono la restituzione ed il risarcimento del danno (e dunque anche la «pubblicazione della sentenza» ai sensi dell'art. 186 c.p.p. quale riparazione del danno morale), anche quelle che riguardano le spese<sup>(22)</sup>.

Non sono invece dotate di esecutività le obbligazioni civili dell'obbligato alle pene pecuniarie. Esse, infatti, ai sensi degli artt. 196 e 197 c.p., sono subordinate alla insolvibilità del condannato e poiché si tratta di responsabilità sussidiaria, essa non può che presentarsi quando siano eseguibili le pene pecuniarie nei confronti del condannato- debitore principale, condizione, questa, che si può verificare solo nel momento della irrevocabi-

---

<sup>(20)</sup> La decisione, prescinde dallo stato bisogno della parte civile. Inoltre, secondo Cass., sez. V, 22 novembre 1989, Di Lellis, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1086, essa può riguardare anche il danno non patrimoniale. Secondo la giurisprudenza (*ex multis*, Cass., sez. VI, 24 ottobre 1997, in *C.E.D. Cass.*, n. 209501) essa ha natura cautelare. *Contra*, E. PALMIERI, *Le "sanzioni civili" del reato nel processo penale*, Milano, 2002, pp. 218 ss. ed A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 478 secondo il quale si tratta di una vera e propria sentenza di condanna non definitiva.

<sup>(21)</sup> Sull'argomento, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit. p. 110.

<sup>(22)</sup> Così, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 122.

lità della sentenza che ha stabilito la penale responsabilità dell'imputato.

Sebbene, come accennato, l'effetto sospensivo sia posto a tutela della presunzione di non colpevolezza, nel caso della provvisoria esecutività delle statuizioni civili non emerge un problema di costituzionalità in quanto, fondandosi l'esecuzione provvisoria delle disposizioni della sentenza penale di condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno a favore della parte civile, solo sull'accertamento della responsabilità civile, essa, da un lato, non può considerarsi un'anticipazione di giudizio sulla responsabilità penale e, dall'altro, risponde ad un bilanciamento degli opposti interessi fatti valere dall'imputato e dalla parte civile. In altri termini, poiché l'imputato non incorre, in relazione alle conseguenze della condanna a fini civili, in un rischio maggiore e più grave di quello in cui incorre la parte civile che pretende tutela dei suoi interessi, non si ravvisano ragioni per giustificare una tutela privilegiata del primo rispetto alla seconda <sup>(23)</sup>.

Unico caso in cui l'inapplicabilità dell'effetto sospensivo comporterebbe una frattura con il principio costituzionale della presunzione di innocenza riguarderebbe la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno morale risarcibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., quando il fatto che ne è causa costituisce reato. In tal caso, infatti, poiché «presupposto dell'obbligazione al risarcimento del danno morale non è [...] un illecito civile in quanto tale, che costituisce *anche* reato, ma un illecito civile *solo ed in quanto costituisca reato*, si che la condanna dell'imputato a detto risarcimento ben può definirsi fondata sull'accertamento della sua responsabilità penale, più che civile», si ritiene che la provvisoria esecutività delle componenti delle statuizioni civili che riguardano tale tipo di danno, si tradurrebbe in una violazione della presunzione di non colpevolezza <sup>(24)</sup>. Tale assunto, tuttavia, non convince se si considera che anche al giudice civile è data la possibilità di accertare la responsabilità per il danno morale del convenuto <sup>(25)</sup> e

---

<sup>(23)</sup> G. ILLUMINATI, *La presunzione di innocenza dell'imputato*, Bologna, pp. 65-66.

<sup>(24)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 31 e p. 95.

<sup>(25)</sup> In argomento, cfr. Cass., sez. un. civ., 11 novembre 2008, n. 26972, in *C.E.D. Cass.*, n. 605491 e, in dottrina, A.I. NATALI, *Il danno non patrimoniale nel processo civile*, Rimini, 2009, *passim*.

poiché ai sensi dell'art. 282 c.p.c. in quel giudizio «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti», non sembra necessario operare, rispetto alla provvisoria, una simile differenziazione.

Un caso da esaminare a parte è poi quello contenuto nell'art. 165 c.p. il quale statuisce che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena, possa subordinare il beneficio a che il condannato provveda, entro un termine stabilito in sentenza, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno o alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se, il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo non determinato e comunque non superiore alla durata della pena sospesa. Dall'inadempimento di uno di tali obblighi deriva la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 c.p.

Come si è notato, è da escludere che la parte civile abbia legittimazione a richiedere in sede di impugnazione la modificazione della relativa statuizione<sup>(26)</sup>.

È dubbio, invece, se il termine entro cui l'obbligo della restituzione e del risarcimento debba essere adempiuto, in caso di provvisoria esecutività delle statuizioni civili, decorra dalla pronuncia della sentenza ovvero dal momento della sua irrevocabilità<sup>(27)</sup>. Tuttavia, ragioni di coerenza sistematica, inducono a ritenere che, esigere un adempimento in un momento anteriore alla irrevocabilità della sentenza, significherebbe costringere l'imputato a subire, in un certo qual modo, un'esecuzione anti-

---

<sup>(26)</sup> V. *supra* Cap. III, §4.

<sup>(27)</sup> Nel senso che sia ammissibile l'indicazione di un termine anticipato rispetto al passaggio in giudicato della sentenza Cass., sez. I, 11 febbraio 2004, S e G, in *Dir. pen e proc.*, 2004, p. 556; Cass., sez. II, 13 novembre 1997, Fascini, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1138; Cass., sez. VI, 3 ottobre 1996, Neri, in *C.E.D. Cass.*, n. 206366; Cass., sez. VI, 14 maggio 1996, Dal Cason in *Cass. pen.*, 1997, p. 2081. *Contra*, nel senso che la fissazione di un termine ad adempiere anteriore al passaggio in giudicato della sentenza sarebbe illegittimo, Cass., sez. VI, 5 febbraio 1998, Serra, in *Cass. pen.*, 1999, p. 884; Cass., sez. VI, 21 novembre 1995, Corrente, in *Giust. pen.*, 1997, II, p. 249; Cass., sez. VI, 17 giugno 1993, Dutto, in *Arch. n. proc. pen.*, 1993, p. 762.

cipata delle statuizioni che concernono la pena, in aperto contrasto con l'art. 27, comma secondo Cost. <sup>(28)</sup>.

### 3. I RIMEDI AVVERSO LA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ

A tutela dell'interesse dell'imputato e del responsabile civile, sono comunque apprestati dei rimedi avverso la provvisoria esecutività delle statuizioni che dispongono la provvisoria.

L'art. 600, commi 2 e 3 c.p.p. – sul comma 1 già ci si è soffermati a proposito dei mezzi di impugnazione offerti alla parte civile <sup>(29)</sup> – offre all'imputato ed al responsabile civile, la possibilità di chiedere al giudice di appello la «revoca» o la «sospensione» della provvisoria esecuzione nonché la «sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria» <sup>(30)</sup>.

Secondo la dottrina, la differenza tra la «revoca» e la «sospensione» di cui all'art. 600, comma 2 c.p.p. e la «sospensione» di cui al comma successivo del medesimo art. 600 risiede nel fatto che la revoca sarebbe ammessa solo in relazione alla provvisoria esecutività di cui all'art. 540, comma 1 c.p.p., vale a dire di quella condanna dichiarata esecutiva *ope judicis*, su richiesta della parte civile e ricorrendo i giustificati motivi, in caso di liquidazione integrale del danno. Il fondamento del provvedimento *de quo*, pertanto, è la mancanza dei presupposti (*i.e.* richiesta della parte civile e giustificati motivi) per la declaratoria di provvisoria esecuzione <sup>(31)</sup>.

La sospensione, invece, oltre a riguardare sia la provvisoria esecutività disposta dal giudice *ex art.* 540, comma 1 c.p.p. nel caso in cui abbia liquidato integralmente il danno, sia quella *ope legis* di cui è caratterizzata la condanna alla provvisoria disposta dal giudice nei limiti del danno di cui si ritiene raggiunta

<sup>(28)</sup> Così, B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 106.

<sup>(29)</sup> V. *supra* Cap. V, § 4.

<sup>(30)</sup> È ovviamente inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile quando il giudice del merito abbia pronunciato una condanna solo generica al risarcimento del danno, atteso che la richiesta di inibitoria può avere ad oggetto esclusivamente decisioni dotate di efficacia esecutiva. Così, Cass., sez. VI, 27 ottobre 2010, S.G., in *C.E.D. Cass.*, n. 248749.

<sup>(31)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 99; così anche A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 283.



la prova ai sensi dell'art. 540, comma 2 c.p.p., è invece giustificata da una revisione dei presupposti <sup>(32)</sup>.

Va osservato, a tale riguardo, che, ai sensi dell'art. 600, comma 3 c.p.p., la sospensione della esecutività automatica della provvisoria *ex art.* 540, comma 2 c.p.p. poteva essere giustificata solo qualora dall'esecuzione potesse «derivare grave ed irreparabile danno» ma tale previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che la sospensione potesse essere disposta in presenza di tale condizione, anziché semplicemente «quando ricorrano gravi motivi», da valutarsi alla stregua del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* <sup>(33)</sup>.

Per effetto della decisione additiva della Corte costituzionale, una distinzione tra le varie ipotesi di sospensione non è oggi più possibile essendo esse tutte subordinate al giudizio prognostico di fondatezza dell'impugnazione ed al pericolo di pregiudizio per il debitore <sup>(34)</sup>.

Stando alla lettera della legge, la richiesta di sospensione o di revoca della provvisoria esecutività delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado dovrebbe essere contenuta nei motivi di appello presentati dall'imputato e dal responsabile civile (analogamente, per la richiesta di concessione avanzata dalla parte civile e non accolta dal giudice di primo grado) <sup>(35)</sup>. Tale soluzione, se può apparire plausibile per quanto riguarda la mancata concessione alla parte civile della provvisoria esecutività richiesta in primo grado, non lo è con riferimento alle richieste dell'imputato e del responsabile civile i quali potrebbero versare in un secondo momento nella situazione di *periculum in mora* a cui è subordinata il provvedimento di sospensione. A parte ragioni di omologia con quanto statuisce l'art. 612 c.p.p. per la sospensione disposta dalla Corte di cassazione, anche a voler trattare la richiesta di revoca o sospensione alla stregua di un motivo di impugnazione, non sarebbe comunque esclusa, una volta proposta impugnazione della sentenza, la

---

<sup>(32)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., pp. 99-100.

<sup>(33)</sup> Corte cost., 27 luglio 1994, n. 353, cit.

<sup>(34)</sup> Come nel caso in cui il debitore, per effetto della esecuzione, corra il pericolo del fallimento. Così B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 100.

<sup>(35)</sup> Cass., sez. II, 1 aprile 1999, Petrillo, in *Cass. pen.*, 2000, p. 126. Condivide tale soluzione B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., pp. 100-101, ravvisando una simmetria con quanto prevede l'art. 283 c.p.c.

proposizione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 586, comma 4 c.p.p. A tale riguardo, va rammentato come, poiché l'impugnazione principale proposta per i capi penali, per effetto di quanto previsto dall'art. 574, comma 4 c.p.p., si estende anche a quelli civili, il diritto a presentare un *novum* riguardante tali profili non potrebbe essere negato per cui, anche a voler trattare le richieste di sospensione *ex art.* 600 c.p.p., alla stregua di motivi di impugnazione, non si vede perché esse debbano essere necessariamente contenute nell'atto di impugnazione originario.

Incertezze interpretative derivano quanto alla procedura che deve essere seguita per l'adozione della decisione.

L'art. 600, comma 1 c.p.p., infatti, stabilisce che il giudice di appello, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio<sup>(36)</sup>.

Secondo la dottrina, tale disposizione sarebbe applicabile a tutte le richieste aventi ad oggetto la provvisoria esecuzione e, dunque, sia a quelle avanzate dalla parte civile che dall'imputato e dal responsabile civile. Tutto ciò, peraltro, farebbe emergere una contraddizione in quanto, siccome l'udienza camerale dovrebbe essere celebrata solo in quanto richiesta, si dovrebbe ritenere che, in mancanza di una formale istanza in tal senso, la decisione sarebbe assunta contestualmente alla decisione sul merito dell'impugnazione<sup>(37)</sup> il che renderebbe la stessa del tutto inutile, da un lato, perché, in caso di proscioglimento dell'imputato, la statuizione civile sarebbe necessariamente travolta, dall'altro, perché, in caso di conferma della condanna, opererebbe la disposizione di cui all'art. 605 c.p.p. che introduce un differente regime di esecutività *ope legis* delle disposizioni riguardanti l'azione civile.

Un'interpretazione dell'art. 600, comma 1 c.p.p. coerente con il sistema induce, pertanto, a ritenere come la previsione che subordina ad una richiesta *ad hoc* la fissazione dell'udienza

---

<sup>(36)</sup> Con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. Così, B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 101.

<sup>(37)</sup> M. GARAVELLI, sub *art. 600 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. CHIAVARIO, vol. VI, Torino, 1991, p. 187; G. PIOLETTI, *Gli epiloghi anticipati nel giudizio di appello*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, p. 675, secondo il quale i provvedimenti camerale nell'ambito dell'esecuzione delle condanne civili sono subordinati all'istanza di parte e, quindi, in difetto, di tali provvedimenti potrà discutersi solo in pubblica udienza unitamente all'appello.

camerale per la decisione sulla provvisoria, si riferisca solamente ai casi di omessa decisione sulla richiesta della provvisoria esecuzione o di rigetto della istanza proposta dal danneggiato. In tal senso, oltre ragioni di sistema, conduce l'esegesi letterale ove si consideri che, dal punto di vista sintattico, nella costruzione del periodo di cui è composto l'articolo in questione, la prevista subordinazione dell'udienza camerale alla richiesta della «parte», si va a collegare inequivocabilmente alle iniziative della «parte civile», richiamata nello stesso comma.

Tutto ciò, peraltro, trova una sua plausibile giustificazione perché la parte civile potrebbe decidere di rinviare il provvedimento sulla richiesta di provvisoria esecuzione a norma dell'art. 540, comma 1 c.p.p. non decisa o respinta, al momento della trattazione nel merito dell'impugnazione; ovvero, ricorrendo gravi ragioni, chiedere un'anticipazione della decisione.

Nel caso in cui sia l'imputato o il responsabile civile a richiedere la revoca o la sospensione, la natura stessa della iniziativa – che per quel che si è detto deve essere fondata sul *periculum in mora* – impone che essa sia necessariamente decisa prima dell'udienza, sicché l'istanza *de qua* – sia essa contenuta nell'impugnazione o in un atto successivo – in quanto proveniente dall'imputato o dal responsabile civile, deve essere comunque decisa in camera di consiglio.

Dubbi si incontrano quanto al regime di impugnabilità dell'ordinanza *ex art.* 600 c.p.p.

Richiamandosi al principio di tassatività, varie sentenze ne negano l'impugnabilità<sup>(38)</sup>; altre invece, equiparandole alle ordinanze dibattimentali, ne ammettono l'impugnazione ai sensi dell'art. 586 c.p.p. unitamente al provvedimento conclusivo<sup>(39)</sup>.

La dottrina appare orientata nel senso che l'ordinanza *de qua* – essendo emessa in camera di consiglio e dunque con le forme dell'art. 127 c.p.p. – possa essere gravata da ricorso per

---

<sup>(38)</sup> Cass., sez. VI, 6 aprile 1998, Di Donato, in *C.E.D. Cass.*, n. 210914; Cass., sez. IV, 13 luglio 1993, Vescio, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2710; Cass., sez. I, 3 novembre 1992, Mulè, in *Cass. pen.*, 1994, p. 84. Riserve a tale indirizzo erano state espresse da P. DELL'ANNO, *La decisione camerale in appello nelle ipotesi di cui all'art. 600 c.p.p.: forme del procedimento ed impugnabilità della pronuncia*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2711.

<sup>(39)</sup> Cass., sez. I, 11 aprile 2003, Principe, in *Guida dir.*, 2003, n. 35, p. 109; Cass., sez. VI, 12 marzo 1993, Petrocelli, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2709; Cass., sez. V, 28 maggio 1992, Benincasa, in *Cass. pen.*, 1994, p. 84.

cassazione alla stregua dei provvedimenti adottati con quella particolare forma di procedura <sup>(40)</sup>.

A ben vedere, tuttavia, l'art. 600 c.p.p., pur disponendo che sulla domanda il giudice di appello decida in camera di consiglio, non richiama l'art. 127 c.p.p. In ogni caso, la natura preliminare della questione inerente l'esecuzione della provvisoria esecuzione, parrebbe escludere un'autonoma impugnabilità.

Anche l'esecutorietà *ope legis* di cui sono dotate le disposizioni del giudice di appello riguardanti l'azione civile può essere sospesa.

A tale riguardo, l'art. 612 c.p.p. stabilisce che, a richiesta dell'imputato e del responsabile civile, la Corte di Cassazione, in pendenza del ricorso, possa disporre la sospensione della condanna civile con ordinanza adottata in camera di consiglio, qualora possa «derivare grave ed irreparabile danno». La procedura *de qua* è inapplicabile alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile <sup>(41)</sup>.

Il presupposto dal quale dipende la sospensione disposta dalla Corte di cassazione – più rigoroso di quello previsto per l'analoga decisione adottata dalla Corte di appello – si giustifica con il fatto che la sospensione *ex art. 612 c.p.p.*, intervenendo nel giudizio di legittimità, non può essere ancorata ad esclusive ragioni di *fumus boni iuris* ma deve fondarsi sul *periculum in mora* <sup>(42)</sup>.

---

<sup>(40)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 102.

<sup>(41)</sup> Cass., sez. V, 31 ottobre 1991, Benevento, in *C.E.D. Cass.*, n. 189084.

<sup>(42)</sup> Così, Corte cost., 27 luglio 1994, n. 353, *cit. e*, in dottrina, B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 103. Secondo Cass., sez. I, 26 settembre 1995, Mascaro, in *Giust. pen.*, 1996, III, p. 586 «Il danno grave ed irreparabile che può derivare dall'esecuzione della condanna civile, in considerazione del quale la Corte di cassazione può sospendere tale esecuzione, deve essere inteso nel senso di pregiudizio eccessivo che il debitore subisce, ossia tale da risolversi nella distruzione o disintegrazione del bene controverso. Pertanto, quando la condanna abbia riguardo al versamento di una somma di danaro, stante la fungibilità di tale bene, la irreparabilità del danno deve essere esclusa. D'altro canto, tale concetto non può essere confuso con le concrete difficoltà di recupero della somma. Né le precarie condizioni economiche dell'obbligato possono costituire valido motivo a sostegno dell'istanza di sospensione, posto che l'irreparabilità del danno deve concretarsi nell'impossibilità o inutilità della reintegrazione del diritto dell'esecutato anche sotto forma di risarcimento». *Contra*, Cass., sez. VI, 7 ottobre 1996, Surace, in *Cass. pen.*, 1998, p. 128, «Deve ritenersi, ai fini della sospensione dell'esecuzione della condanna civile in pendenza di ricorso per cassazione,

In mancanza di una espressa disposizione di legge che prescriva la necessità di un'apposita ed autonoma istanza interlocutorie con la quale formulare al richiesta di sospensione, si è ritenuto che essa ben possa essere contenuta nell'atto di ricorso per cassazione che è il primo atto di contestazione delle statuizioni rese in sede di appello <sup>(43)</sup>.

---

che il requisito del grave ed irreparabile danno possa prodursi anche in conseguenza di un'esecuzione che abbia ad oggetto beni fungibili ed in particolare somme di denaro allorché, per la situazione economica precaria del soggetto passivo e per il palese stato di insolvibilità del creditore procedente, appaia altamente probabile che il debitore vada incontro a disagi sproporzionati ed all'impossibilità, in caso di cessazione della sentenza oggetto di ricorso, di recuperare la somma versata». Nello stesso senso, sempre in relazione ad un versamento di una somma di denaro quando questa sia particolarmente elevata in rapporto alle complessive disponibilità dell'obbligato, Cass., sez. II, 14 ottobre 2010, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 418 con nota di F. PERONI, *Presupposti per la sospensione dell'esecuzione della condanna civile pendente il giudizio di legittimità*, e Cass., sez. IV, ord. 6 novembre 2006, Paolini, in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 639.

<sup>(43)</sup> Cass., sez. IV, ord. 6 novembre 2006, L.R., in *Riv. pen.*, 2007, p. 915; *contra*, Cass., sez. V, 31 ottobre 1991, Benevento, in *C.E.D. Cass.*, n. 189083.

## CAPITOLO VII

### IL PROCEDIMENTO E LE DECISIONI

#### SEZIONE I

#### *Il giudizio*

SOMMARIO: 1. Gli atti preliminari al giudizio di impugnazione. - 2. Lo svolgimento e gli epiloghi decisori. - 3. La condanna dell'imputato prosciolto (delitti di ingiuria e diffamazione e stato di necessità). - 4. La declaratoria di estinzione del reato. - 5. (*Segue*): L'ambito di applicazione. - 6. Le questioni di nullità. - 7. Gli effetti della nullità dichiarata. - 8. L'annullamento con rinvio ai soli effetti civili. - 9. (*Segue*): Il giudizio rescissorio. - 10. La condanna alle spese delle parti private. - 11. Le spese processuali. - 12. Il processo di revisione

#### 1. GLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE

Significative sono le deviazioni, rispetto al normale *iter* processuale, che si possono verificare nel giudizio di impugnazione quando, accanto alle iniziative delle parti necessarie del processo, vi sia la presenza di soggetti interessati a difendere i loro interessi civilistici.

Anzitutto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 601, comma 1 c.p.p., il presidente ordina la citazione dell'imputato appellante e di quello non appellante, oltre che nell'ipotesi in cui vi sia appello del pubblico ministero, altresì se ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 587 o se l'appello sia stato proposto per i soli interessi civili. Inoltre, ai sensi del comma 4 è ordinata

in ogni caso la citazione del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, anche a prescindere dalla loro costituzione <sup>(1)</sup> e della parte civile la quale è citata anche quando abbia appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento <sup>(2)</sup>.

L'art. 601 c.p.p., nello stabilire che deve essere citato anche l'imputato non appellante, si applica, sia per il caso in cui impugnante sia altro imputato, sia per quello in cui lo sia il pubblico ministero, la persona civilmente obbligata per l'ammenda, il responsabile civile.

L'art. 601, comma 4 c.p.p., prevede che è ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e ciò sta a significare che, pure qualora essi non siano impugnanti, in presenza di un gravame proposto dall'imputato, la presenza nel giudizio di impugnazione deve essere a tutti gli effetti loro garantita, in virtù del principio estensivo <sup>(3)</sup>.

Nello stabilire invece che sia sempre citata la parte civile, anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento, l'art. 601, comma 4 c.p.p. riconosce l'interesse della parte civile a resistere alla iniziativa dell'imputato tendente ad ottenere, con l'impugnazione, una

---

<sup>(1)</sup> Secondo A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 316, la ragione della citazione del responsabile civile e del civilmente obbligato andrebbe ricercata nella tutela del principio di immanenza; tuttavia, detto principio, a rigore, è legato a quanto statuiscono gli artt. 84 e 89 c.p.p., rispettivamente con riferimento al responsabile civile ed al civilmente obbligato, e cioè che la costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo; si dovrebbe dedurre, che, in mancanza di costituzione, verrebbe a mancare il presupposto dell'operatività del principio *de quo*. Non v'è dubbio, tuttavia, che sebbene non costituiti, detti soggetti siano parti del processo una volta che si è perfezionato nei loro confronti la citazione nei modi e nelle forme di cui all'art. 83 c.p.p.

<sup>(2)</sup> Secondo A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 316 nel giudizio di impugnazione si creerebbe un'ipotesi di litisconsorzio processuale per cui, anche se la parte civile apparentemente non potrà più veder accolta la propria domanda o se non potrà esser posto nel nulla l'accoglimento di essa, essa resta a pieno titolo parte del processo.

<sup>(3)</sup> Cfr. C. MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 187 secondo il quale nel caso dell'impugnazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per l'ammenda, il presidente deve limitarsi a verificare se l'impugnazione «tocchi anche la responsabilità penale dell'imputato e non sia limitata esclusivamente ai capi civili della sentenza».

formula più favorevole preclusiva di eventuali iniziative in sede civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p. <sup>(4)</sup>.

Qualora, poi, il giudizio di impugnazione sia introdotto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, poiché, come si è visto, in tale ipotesi non vi è una decisione esplicita, la parte civile ha interesse a partecipare al processo per vincolare il giudice superiore a decidere sulla sua domanda. Come evidenziato in precedenza, infatti, sebbene non sia richiesto da parte sua la presentazione di un apposito atto di impugnazione, potendosi giovare della iniziativa del pubblico ministero <sup>(5)</sup>, in ogni caso, comunque, anche qualora non impugni, la parte civile conserva interesse a partecipare a tutti i gradi del giudizio in quanto essa, non solo potrà ottenere una decisione sull'azione civile nell'ipotesi in cui, in accoglimento della impugnazione del pubblico ministero, il giudice condanni a fini penali l'imputato, ma potrà partecipare al contraddittorio per influire su una decisione che non la pregiudichi nel successivo giudizio civile o amministrativo.

In ogni caso, la sua partecipazione al giudizio le consentirà di ottenere la condanna alle spese processuali dei responsabili civili soccombenti nel caso in cui si accerti un suo concreto interesse a partecipare al giudizio <sup>(6)</sup>.

Oltre che nel caso in cui il pubblico ministero abbia impugnato una sentenza di proscioglimento per chiedere la condanna dell'imputato, l'interesse a partecipare al giudizio della parte civile sussiste anche quando lo stesso imputato abbia impugnato i punti relativi alla misura della pena o alla concessione dei benefici in quanto, anche in tal caso, il giudice del gravame potrebbe adottare decisioni che incidono sui capi civili come, ad esempio, nell'evenienza di declaratoria *ex officio* di determinate cause di non punibilità *ex art. 129 c.p.p.* o di riconoscimento di

---

<sup>(4)</sup> A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti*, cit., p. 564. Nel vigore del codice 1930, secondo G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 262, l'obbligo della citazione della parte civile, anche quando l'appello fosse stato proposto dal solo imputato prosciolto, costituiva una deroga al principio secondo il quale l'azione civile poteva essere esercitata nel processo penale solo per il conseguimento delle restituzioni e del risarcimento del danno. In argomento, anche A. PENNISI, *L'accessorietà della parte civile*, cit., p. 162.

<sup>(5)</sup> V., *supra*, Cap. III, Sez. III, §4.

<sup>(6)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà della parte civile*, cit., p. 159 e A. PENNISI, *Ripensamenti ingiustificati*, cit., p. 564.



eventuali nullità che inficerebbero il risultato positivo raggiunto dal soggetto privato <sup>(7)</sup>.

La parte civile, anche qualora non abbia proposto alcuna impugnazione, potrà partecipare ai giudizi di impugnazione senza che sia necessaria alcuna rinnovazione della costituzione.

Va poi osservato che, in caso di appello per i soli interessi civili proposto dalla parte civile, qualora la pretesa civilistica che forma oggetto dell'imputazione riguardi uno o alcuni soltanto degli imputati, non deve essere citato il coimputato contro il quale non è rivolto l'appello, in quanto l'impugnazione non può giovare, né danneggiare in alcun modo il coimputato non appellante ed estraneo alla pretesa fatta valere con il gravame <sup>(8)</sup>.

L'art. 610, comma 5 c.p.p., per quanto concerne il giudizio di cassazione, statuisce che la cancelleria dia avviso della data dell'udienza a tutti i difensori e, dunque, anche a quello della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria <sup>(9)</sup>.

Sempre avuto riguardo al giudizio di cassazione, va tenuto conto anche degli artt. 613 e 614, comma 2 c.p.p. i quali stabiliscono, rispettivamente, che l'avviso di fissazione dell'udienza è notificato ai difensori, in qualità di rappresentanti delle parti, in quanto queste ultime possono comparire solo per mezzo dei loro procuratori.

L'obbligo della citazione della parte civile in tutti i gradi di giudizio deriva dal principio di immanenza di cui all'art. 76, comma 2 c.p.p., in forza del quale la costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

La mancata citazione della parte civile dà luogo a nullità che, tuttavia, potrebbe essere eccepita solo dal pubblico ministe-

---

<sup>(7)</sup> Nell'ipotesi in cui il pubblico ministero impugni una sentenza di proscioglimento per chiedere la modificazione della formula conclusiva con altra tra quelle di cui all'art. 652 c.p.p., ovviamente la parte civile non ha alcun interesse a partecipare al procedimento.

<sup>(8)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 261.

<sup>(9)</sup> Nel vigore del c.p.p. 1930 si affermava che, nei gradi di giudizio diversi dall'appello, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato prosciolto, la parte civile potesse intervenire solo volontariamente; cfr. G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 715.

ro, in quanto unica parte ad averne interesse a farla rilevare <sup>(10)</sup> ed eventualmente, trattandosi di nullità a regime intermedio <sup>(11)</sup>, dalla stessa parte civile, impugnando la sentenza pronunciata in sede di appello.

Nulla dispone l'art. 601 c.p.p. a proposito degli enti e delle associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato che siano intervenuti in giudizio, sebbene si debba ammettere che, in forza di quanto statuisce l'art. 93, comma 4 c.p.p., essi debbano essere citati anche nei giudizi di impugnazione <sup>(12)</sup>.

L'art. 601 non contempla neppure la citazione del querelante ma è evidente che, avendo acquisito, in seguito all'appello proposto contro la condanna ai sensi dell'art. 542, comma 1 c.p.p., la qualità di parte, egli ha diritto a partecipare al giudizio di impugnazione.

Non solo, ma siccome l'imputato può proporre impugnazione ai sensi dell'art. 574, comma 2 c.p.p. contro la disposizione della sentenza di assoluzione relative alla domanda da lui proposta per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali e, dunque, anche contro il querelante, costui deve necessariamente vedersi garantito il diritto di partecipazione nel giudizio di impugnazione e pertanto deve essere considerato tra coloro che hanno diritto a ricevere gli avvisi dell'udienza.

## 2. LO SVOLGIMENTO E GLI EPILOGHI DECISORI

Poiché nel giudizio di appello si osservano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado in quanto applicabili, è possibile identificare una serie di atti introduttivi regolati dalle medesime prescrizioni operanti per il dibattimento di primo grado, sia pur con gli adattamenti del caso. È ovvio, ad esempio, che non ha senso ipotizzare un potere di eccezione delle

---

<sup>(10)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 262, nel vigore del codice 1930, riteneva che, se il pubblico ministero non avesse eccepito la nullità o il giudice non l'avesse rilevata, essa si sarebbe sanata ai sensi dell'art. 187 c.p.p. abr.

<sup>(11)</sup> Cfr., Cass., sez. III, 28 marzo 1997, Mango, cit.

<sup>(12)</sup> Così, G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., p. 247; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 164.

questioni preliminari regolamentato sulla base dello schema di cui all'art. 491 c.p.p., posto che le questioni relative alla costituzione di parte civile o all'intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e degli enti di cui all'art. 91 c.p.p., nel giudizio di appello possono essere oggetto di impugnazione e si trasformano in questioni che devono essere decise con il provvedimento terminativo del grado<sup>(13)</sup>.

Il processo di appello, anche se promosso per i soli interessi civili, salvo che non concerna una sentenza emessa nel giudizio abbreviato e non riguardi l'impugnazione della provvisoria, si celebra in pubblica udienza.

Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarato contumace, qualora non compaia, l'imputato appellante per i soli interessi civili<sup>(14)</sup>. Dubbi evidentemente riguardano l'imputato non appellante nel caso in cui nei suoi confronti operi l'effetto estensivo dell'impugnazione. La soluzione della questione dipende strettamente da quella riguardante la portata dell'effetto estensivo dell'impugnazione<sup>(15)</sup>.

Se non compare il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria si deve escludere, come detto, che possa avere luogo la dichiarazione di contumacia e la necessità di procedere alla nomina di un difensore di ufficio<sup>(16)</sup>.

Se non compare la parte civile, si procede in sua assenza senza che, dalla sua mancata comparizione, possa farsi scaturire la revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma 2 c.p.p. o il «recesso dall'esercizio dell'azione civile»<sup>(17)</sup> in quanto opera in ogni caso il principio della immanenza della parte civile<sup>(18)</sup>. In tale ipotesi, tuttavia, l'imputato soc-

---

<sup>(13)</sup> M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 302.

<sup>(14)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 266.

<sup>(15)</sup> *Supra*, Cap. V, Sez. IV, § 2.

<sup>(16)</sup> *Supra*, Cap. III, § 5.

<sup>(17)</sup> Così, invece, C.U. DAL POZZO, *L'appello*, cit., p. 283; in giurisprudenza, Cass., sez. II, 26 settembre 2003, Ranieri, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1318; Cass., sez. I, 11 febbraio 1997, Di Mario, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2418; Cass., sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2134.

<sup>(18)</sup> Così, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 267 e, in giurisprudenza, Cass., sez. VI, 6 maggio 2003, Manfredi, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1722; *contra*, nel senso che l'art. 82, comma 2 c.p.p. trovi applicazione anche nel giudizio di appello, cfr. E. SQUARCIA, *La revoca tacita della costituzione di parte civile, si applica anche nel giudizio di appello*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2155.

combente non potrà essere condannato alla rifusione, a favore della parte civile, delle spese sostenute per l'impugnazione<sup>(19)</sup>.

Anche nel caso in cui l'impugnazione sia proposta dalla parte civile, la sua mancata presenza in giudizio, non potrà considerarsi come rinuncia implicita alla stessa, non contemplando l'art. 589 c.p.p. tale atto se non in maniera esplicita e con forma vincolata.

Dinanzi alla Corte di cassazione, secondo la dottrina, non è necessario che il difensore della parte civile non ricorrente renda conclusioni scritte, salvo che non pretenda la refusione delle spese, dei diritti e degli onorari per l'intervento e la difesa in tale grado di giudizio, nel quale caso la parte civile deve necessariamente concludere per iscritto<sup>(20)</sup>.

Poiché nell'ipotesi in cui la parte civile revochi la costituzione, si determina l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, il giudice dell'impugnazione non può mantenere ferme le statuizioni civili che dovranno essere conseguentemente annullate<sup>(21)</sup>.

È oggetto di controversia, risalente sin dal codice 1930<sup>(22)</sup>, se la provvisoria possa formare oggetto di un'autonoma decisione emessa dalla Corte di appello pur in assenza di una impugnazione della parte civile.

La previsione contenuta nell'art. 600 c.p.p. dovrebbe imporre una soluzione negativa qualora la provvisoria, richiesta in primo grado dalla parte civile, sia stata respinta e la relativa decisione non sia stata impugnata. Sul punto, anche la giuri-

---

<sup>(19)</sup> F. GIANNITI, *I rapporti tra processo civile e processo penale*, cit., p. 169.

<sup>(20)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 507. Secondo Cass., sez. IV, 21 gennaio 2009, Motta, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2341 «il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di appello che, in riforma della sentenza di assoluzione, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione con condanna alla rifusione delle spese di parte civile per entrambi i gradi, deve essere esaminato, benché la parte civile non sia comparsa, nel giudizio di legittimità e, però, sia stata presente nei precedenti giudizi, con riferimento ai presupposti dell'azione di responsabilità penale e non soltanto nella prospettiva dell'eventuale esistenza della prova di innocenza».

<sup>(21)</sup> Cfr. Cass., sez. VI, 15 maggio 1990, Scalo, in *Giust. pen.*, 1990, III, p. 423 con riferimento ad un caso nel quale la corte di cassazione, preso atto della revoca, aveva annullato senza rinvio la statuizione civile contenuta nella sentenza impugnata.

<sup>(22)</sup> Per una sintesi del lungo dibattito giurisprudenziale, si v. E. PALMIERI, *Le "sanzioni civili" del reato*, cit., pp. 278 ss.

sprudenza ritiene che il potere del giudice di secondo grado di disporre una provvisionale sussiste soltanto qualora la relativa questione non sia stata prospettata in prime cure e non abbia quindi formato oggetto di pronuncia esplicita o implicita <sup>(23)</sup>.

Come già osservato, è discusso poi se il provvedimento del giudice di appello che abbia rigettato l'istanza di revoca della provvisionale proposta dall'imputato sia ricorribile per cassazione autonomamente o solo congiuntamente con la sentenza di merito <sup>(24)</sup>.

Quanto alle decisioni, la griglia delle soluzioni possibili è indicata dall'art.605 c.p.p.: annullamento, riforma o conferma, per il giudizio di appello; dagli artt. 620 e ss. per il giudizio in cassazione. Il giudice di appello, soltanto se investito del relativo gravame, potrà disporre la rivalutazione della somma liquidata a titolo risarcitorio <sup>(25)</sup>.

Qualche problema sorge, con riferimento al caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso le sentenze di assoluzione con le formule perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Manca, infatti, la previsione della formula che, in questi casi, può essere adottata. È ovvio, comunque, che poiché l'iniziativa privata non può esplicare effetti penali, la corte di appello non potrà sostituire il dispositivo assolutorio con una affermazione di condanna per cui l'unica soluzione ammissibile è quella di ritenere che il giudice di secondo grado dichiari la responsabilità ai soli effetti ci-

---

<sup>(23)</sup> Così, Cass., sez. I, 4 febbraio 2009, Bestetti, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2344. Nel senso che deve ritenersi illegittima la condanna al pagamento di una provvisionale ove la sentenza di primo grado non sia stata impugnata anche dal pubblico ministero o dalla parte civile, cfr. Cass., sez. IV, 1 ottobre 2008, F.F. in *C.E.D. Cass.*, n. 242185; Cass., sez. V, 19 giugno 2007, P.F., in *C.E.D. Cass.*, n. 237722.; Cass., sez. IV, 7 maggio 2003, Barilla, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3249. Nel senso, invece, che la provvisionale potrebbe essere disposta in sede di appello in quanto non opererebbe per gli interessi civili il divieto di *reformatio in pejus*, Cass., sez. V, 8 maggio 1998, Calamita, *cit.*; Cass., sez. II, 25 settembre 1992, Busacca, in *C.E.D. Cass.*, n. 192294.

<sup>(24)</sup> *Supra*, Cap. V, Sez. V, §3.

<sup>(25)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, *cit.*, p. 877. Cfr. Cass., sez. V, 16 ottobre 2001, Cipolli, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1236 secondo il quale il giudice di appello non può procedere alla liquidazione del danno se in primo grado il giudice ha semplicemente pronunciato genericamente al risarcimento e Cass., sez. V, 4 ottobre 2001, Procaccini, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1236, secondo la quale il giudice di appello, senza impugnazione della parte civile, non può aumentare la somma liquidata.

vili dell'imputato onde escludere la produzione degli effetti preclusivi di cui all'art. 652 c.p.p.

Si rammenta, infine, che l'art. 599 c.p.p. prevedeva una forma di patteggiamento sui motivi in appello che poteva coinvolgere anche gli interessi civili, ma l'istituto è stato eliminato dall'art. 2, comma 1 lett. i) del d.l. 23 maggio 2008 n. 92 conv. in l. 25 luglio 2008 n. 125 <sup>(26)</sup>.

### 3. LA CONDANNA DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO (DELITTI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE E STATO DI NECESSITÀ)

Se rispetto alle sentenze di condanna, a prescindere da chi impugnate, non si colgono particolari difficoltà a ricostruire il ventaglio delle possibili soluzioni del giudizio di impugnazione, non sempre agevole è invece il caso in cui l'impugnazione sia proposta dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento, in quanto, in tale ipotesi, torna ad imporsi il principio di accessorietà dell'azione civile.

È, infatti, evidente, che qualora l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato, dal responsabile civile o dal civilmente obbligato, il giudice di appello potrà, ai sensi dell'art. 605 c.p.p., oltre che confermare la sentenza di primo grado, riformarla e, dunque, se si tratti di sentenza di condanna, escludere la responsabilità civile o ridurla ovvero, se si tratti di sentenza di assoluzione, condannare la parte civile o il querelante alla rifsione delle spese o al risarcimento dei danni.

In caso di assoluzione già pronunciata in primo grado, occorre una impugnazione esplicita del punto relativo alla condanna al risarcimento del danno ed alle spese in quanto va escluso che, respinta o non tenuta in considerazione dal giudice di prime cure la domanda di risarcimento per lite temeraria, essa possa essere fatta valere per la prima volta in appello (a meno che questo non si concluda favorevolmente per l'imputato con-

---

<sup>(26)</sup> In argomento, G. BISCARDI, *La scomparsa del patteggiamento in appello*, in *Il Decreto Sicurezza. D.L. 92/98 convertito con modifiche in L.125/2008*, a cura di A. SCALFATI, Torino, 2008, pp. 201 ss. Sui possibili coinvolgimenti della parte civile e responsabile civile nel patteggiamento in appello, cfr. A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 812 e p. 817.

dannato in primo grado con la sua assoluzione), in quanto tale impugnazione non determina la piena devoluzione della materia civile al giudice superiore <sup>(27)</sup>.

Ugualmente, nel giudizio di cassazione, potrà essere chiesto l'annullamento delle sole statuizioni civili con conseguente trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Per il caso in cui, invece, la corte annulli senza rinvio una sentenza di condanna dell'imputato, si ritiene che sulla richiesta di risarcimento dei danni potrà decidere il giudice dell'esecuzione <sup>(28)</sup>.

Quando tuttavia impugnante è la sola parte civile, non potrà né ottenere una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, né, per il principio di accessorietà contenuto nell'art. 538 c.p.p., una risposta alla sua richiesta risarcitoria o restitutiva, potendo la sua iniziativa essere preordinata esclusivamente a richiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato <sup>(29)</sup>.

Si tratta di una sentenza dal contenuto «ibrido» in quanto essa, pur eliminando gli effetti preclusivi al successivo esercizio dell'azione civile nella sua sede naturale, non contenendo una statuizione di condanna, non potrà nemmeno esplicitare l'efficacia di cui all'art. 651 c.p.p.

Il principio, come detto, soffre alcune eccezioni come nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed amnistia nonché in quelli che si verificano nei processi per i reati di ingiuria e diffamazione per offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative ed in quelli che si concludono con sentenza di assoluzione essendo stata riconosciuto che il fatto sia stato commesso in stato di necessità.

A tale ultimo proposito, infatti, va rammentato che, ai sensi dell'art. 598 c.p. il giudice, nel caso in cui si versi nell'ipotesi di espressioni offensive non punibili ai sensi del primo comma del citato articolo, può adottare provvedimenti ordinatori a tutela

---

<sup>(27)</sup> G. BELLAVISTA, *La lite temeraria*, cit., p. 53.

<sup>(28)</sup> G. BELLAVISTA, *La lite temeraria*, cit., p. 53.

<sup>(29)</sup> Così, Cass., sez. II, 24 ottobre 2003, Catrin, in *C.E.D. Cass.*, n. 227966. *Contra*, in dottrina, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., pp. 917-918 secondo il quale il disposto dell'art. 538 c.p.p. opererebbe solo in primo grado.

dell'onore dell'offeso, applicare sanzioni disciplinari ed assegnare alla persona offesa una somma «a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale». È controverso se, nella specie, la competenza a pronunciare sulla indennità spetti al giudice della causa nella quale le espressioni ingiuriose o diffamatorie sono state rese e, dunque, in deroga al principio di accessorialità, anche al giudice penale che abbia riconosciuto la scriminante. Tale secondo orientamento è sembrato preferibile al primo <sup>(30)</sup> per cui, poiché anche in presenza di una sentenza di assoluzione, la persona offesa potrebbe ottenere una condanna a fini civili, ove essa sia stata negata dal giudice di primo grado, questa potrebbe essere richiesta in sede di impugnazione.

Analoga soluzione si impone per il caso in cui l'imputato sia stato assolto per avere agito in stato di necessità (art. 54 c.p.), in quanto in tale ipotesi, poiché ai sensi dell'art. 2045 c.c. «al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice», essa può essere liquidata anche dal giudice penale.

#### 4. LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO

Nel vigore del codice 1930, il legislatore, nel completare l'opera, già in parte intrapresa dalla Corte costituzionale <sup>(31)</sup>, di rafforzamento del diritto di azione e di difesa della parte civile nel processo penale, aveva modificato l'art. 23 (nella parte rimasta in vigore dopo la sentenza costituzionale n. 29 del 1972), statuendo che il giudice penale conservasse il diritto di decidere

---

<sup>(30)</sup> In tal senso Cass., sez. V, 8 febbraio 2006, MM in *C.E.D. Cass.*, n. 234006 secondo la quale «la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 c.p., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono scritte le frasi offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte». In motivazione, a sostegno della conclusione, la sentenza richiama l'art. 538 c.p.p.

<sup>(31)</sup> Corte cost. 20 dicembre 1968, n. 132, in *Giur. cost.*, 1968, p. 2223; Corte cost. 22 gennaio 1970, n. 1, *cit.*; Corte cost., 7 febbraio 1972 n. 29, *cit.*



sull'azione civile nel caso di declaratoria di estinzione del reato per amnistia (art. 12, l. 3 agosto 1978, n. 405) <sup>(32)</sup>.

Secondo la dottrina, tale previsione avrebbe segnato il definitivo abbandono del principio di accessorialità dell'azione civile proposta nel processo penale, in quanto parte civile e responsabile civile non sarebbero stati più considerate "parti" la cui presenza veniva semplicemente «tollerata» nel processo penale, ma «parti» che vi si inserivano a pieno titolo <sup>(33)</sup>.

La disposizione, come detto, è stata riprodotta – in una versione dagli effetti ancor più allargati <sup>(34)</sup> – dall'art. 578 c.p.p. che ha previsto un'estensione dei confini di operatività non solo al caso dell'estinzione per amnistia ma anche per prescrizione <sup>(35)</sup>.

Il presupposto perché vi sia l'obbligo di una decisione «esplicita» sulla domanda civile, pur in assenza di una condanna per i capi penali, è costituito dal fatto che vi deve essere comunque stata una sentenza in primo grado, quantomeno generica, alla restituzione o al risarcimento dei danni e la *ratio* di tale previsione – secondo alcune opinioni – andrebbe ricercata nel fatto che, essendo intervenuta una sentenza di primo grado affermativa della responsabilità, opererebbe una sorta di «presunzione di responsabilità dell'imputato già condannato» che si estenderebbe anche alla responsabilità civile <sup>(36)</sup>.

Benché anche l'art. 578 c.p.p. sembri riprodurre, sia pur con la citata aggiunta, la precedente disciplina, la sua portata applicativa all'interno dell'attuale sistema delle impugnazioni evidenzia talune particolarità.

Come si è rammentato, secondo la dottrina la disposizione in argomento costituirebbe una deroga al principio di accesso-

<sup>(32)</sup> Rilevava l'importanza della previsione, introdotta nel sistema delle impugnazioni del 1930, dall'art. 12 della l. 3 agosto 1979 n. 405, A. PENNISI, *L'accessorialità dell'azione civile*, cit., pp. 104 ss.

<sup>(33)</sup> Nel vigore del codice 1930, A. PENNISI, *L'accessorialità dell'azione civile*, cit., p. 83 e, di recente, A. PENNISI, «*Precedente condanna*» e poteri di decisione, cit., p. 223.

<sup>(34)</sup> Con una soluzione auspicata nel vigore del codice abrogato da A. PENNISI, *L'accessorialità dell'azione civile*, cit., p. 87.

<sup>(35)</sup> La previsione, è insuscettibile di applicazione analogica (cfr. Corte cost., 5 novembre 1984, n. 248, in *C.E.D. Cass.*, n. 14802; Corte cost., 19 marzo 1983, n. 68, in *Giur. cost.*, 1983, p. 266) e, dunque, non è applicabile in caso di morte dell'imputato (cfr. Cass., sez. IV, 8 novembre 2000, Pitruzzella, in *C.E.D. Cass.*, n. 219149).

<sup>(36)</sup> A. PENNISI, *L'accessorialità dell'azione civile*, cit., p. 116 e p. 121.

rietà<sup>(37)</sup> e risponderebbe alla esigenza di evitare alla persona offesa dal reato costituitasi parte civile il pregiudizio derivante da una pronuncia di *non liquet* dipendente da una sostanziale inefficienza del sistema<sup>(38)</sup>.

L'esercizio del potere di cui all'art. 578 c.p.p. postula, in ogni caso, la sopravvenienza della causa estintiva alla sentenza di primo grado che abbia già pronunciato espressamente – anche se solo con condanna generica – sugli interessi civili<sup>(39)</sup>, sicché deve condividersi l'orientamento in forza del quale, quando «l'imputato in primo grado sia stato prosciolto e, quindi, difetti qualsiasi delibazione in punto di responsabilità, in sede di impugnazione, la declaratoria di prescrizione è ostativa in ordine a qualsiasi indagine finalizzata alla decisione sugli effetti civili»<sup>(40)</sup>. Non solo. Il tenore letterale dell'art. 538 c.p.p. impone di ritenere che il giudice di appello non potrà confermare le statuizioni civili adottate dal giudice di primo grado qualora, nel dichiarare l'estinzione del reato a seguito di prescrizione – come ad esempio nell'ipotesi di un nuovo giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti – reputi che la causa estintiva si debba far risalire ad un momento anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata<sup>(41)</sup>.

<sup>(37)</sup> M. GIALUZ, sub art. 578 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA, G. SPANGHER, vol. II, Milano, 2007, p. 5249.

<sup>(38)</sup> S. SALIDU, sub art. 578 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 75 e, nel vigore del codice 1930, A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., p. 105.

<sup>(39)</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 14 marzo 2002, Colla, in *Giur. It.*, 2003, p. 2148, secondo la quale «l'art. 578 c.p.p. espressamente subordina la pronuncia sull'azione civile del giudice dell'impugnazione, nelle ipotesi di amnistia e prescrizione, alla sussistenza di una sentenza di condanna anche generica, dell'imputato nel giudizio di grado precedente. Di conseguenza qualora il giudice d'appello ritenga configurabile la responsabilità penale dell'imputato, negata dal giudice di primo grado, dichiarando peraltro estinto il reato per prescrizione, non può decidere sulle richieste proposte agli effetti civili»; così, anche Cass., sez. I, 2 maggio 1995, Ferrigno, in *C.E.D. Cass.*, n. 201903; *contra*, Cass., sez. IV, 12 febbraio 2002, M., in *Riv. pen.*, 2003, p. 172.

<sup>(40)</sup> Cass., sez. V, 3 ottobre 2000, Macedonio, in *C.E.D. Cass.*, n. 217280; Cass., sez. III, 1 dicembre 2004, Praticò, in *C.E.D. Cass.*, n. 230585.

<sup>(41)</sup> Così, Cass., sez. II, 29 gennaio 2009, Somma, in *Cass. pen.*, 2010, p.1886 e Cass., sez. VI, 19 settembre 2002, Rusciano, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3848. *Contra*, però, Cass., sez. V, 19 novembre 2008, Gallo, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2324; Cass., sez. IV, 16 gennaio 2007, Centanini, in *C.E.D. Cass.*, n. 236717.

In dottrina assume una posizione critica nei confronti di tale orientamento, A. PENNISI, «*Precedente penale*» e poteri di decisione, cit., p. 223.

La *ratio* della previsione che condiziona una decisione esplicita sull'azione civile al fatto che il processo si trovi in appello o dinanzi alla corte di cassazione e che nel precedente grado vi sia comunque stata una decisione anche generica al risarcimento del danno, va individuata nel fatto che, in presenza di una causa estintiva del reato, opera il principio di cui all'art. 129, comma 2 c.p.p. Esso, subordinando all'evidenza probatoria un'eventuale decisione nel merito, impone non solo una valutazione della stessa allo stato degli atti, ma la sua operatività anche come regola istruttoria con efficacia ostativa in punto di attività processuale<sup>(42)</sup>.

È ovvio che, nell'ipotesi in cui il processo penda in primo grado, la causa di estinzione impedisce l'istruttoria e, dunque, con essa una decisione sul merito della domanda proposta a fini civili. Essa, per quel che si è appena osservato, sempre in forza del principio di accessorialità dell'azione civile, non potrebbe neppure essere decisa dal giudice dell'impugnazione. Pur tuttavia, nel caso in cui il processo si trovi in sede di impugnazione in seguito ad una sentenza di condanna ed ivi sopraggiunga una causa estintiva, poiché l'attività di acquisizione probatoria non solo deve ritenersi esaurita ma, in forza di una presunzione di completezza, tale da consentire una decisione di colpevolezza (come si argomenta dal fatto che l'operatività della previsione presuppone che in primo grado vi sia stata una sentenza di condanna), si giustifica che sia conservata la cognizione sull'azione

---

<sup>(42)</sup> Il tema riguardante l'ambito di applicazione dell'art. 129, comma 2 c.p.p. è certamente complesso e non può essere trattato *funditus* nella presente sede. Secondo la giurisprudenza, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo non contestabile, sicché, in presenza di una causa estintiva, non sarebbe applicabile la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2 c.p.p. Così, tra le tante, Cass., sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti, in *C.E.D. Cass.*, n. 244274 e Cass., sez. IV, 28 ottobre, 2008, Ronga, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1876 e Cass., sez. II, 15 ottobre 2004, Andreotti, in *Guida dir.*, 2005, n. 2, p. 80. Sulla problematica, in dottrina, O. DOMINIONI, *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale*, Milano, 1974, 71; A. GALATI, E. ZAPPALÀ, *Gli atti*, in D. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA, E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. I, cit., p. 250.

civile sulla quale, dunque, deve intervenire una decisione espressa (43).

Tali considerazioni consentono anzitutto di evidenziare che la previsione *de qua*, piuttosto che in una «presunzione di colpevolezza» (44) - che non potrebbe non destare qualche perplessità sul piano della sua compatibilità con il dettato costituzionale - trova fondamento nella esigenza di non impedire la produzione di effetti automatici sui capi civili della decisione impugnata nel caso di sopravvenuta estinzione del reato e, dunque, in quella di vincolare il giudice a valutare il merito del gravame proposto a fini civili rispetto ad una causa che si presume matura per la decisione.

Ovviamente, la disposizione in argomento deve essere applicata anche quando l'imputato, già condannato alla riparazione in primo grado, sia stato prosciolto dal giudice di appello e la sentenza pronunciata in secondo grado sia stata gravata da ricorso dalla parte civile. Qualora, nelle more della decisione del giudizio di legittimità, maturi una causa estintiva, la Corte dovrà pronunciarsi sull'azione civile, nulla disponendo la norma in ordine al grado in cui la condanna anche generica deve essere stata pronunciata (45).

Va qui rammentata poi una questione affrontata da una recente decisione. In particolare, ci si è chiesto se l'art. 578 c.p.p., coordinato con quanto prevede l'art. 576 c.p.p. che stabilisce il diritto incondizionato della parte civile ad una decisione del giudice dell'impugnazione sul merito della propria domanda anche in presenza di simultanee iniziative delle altre parti ai fini penali, sia operante allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, ovvero se esso invece trovi applicazione solo nell'ipotesi

---

(43) A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., p. 115.

(44) Come ritiene A. PENNISI, «*Precedente penale*» e poteri di decisione, cit., p. 223 e, vigente il codice 1930, A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., p. 116.

(45) Cass., sez. II, 21 dicembre 1990, Pizzillo, in *Giust. pen.*, 1991, III, p. 252.

È ovvio, che, nell'ipotesi in cui la corte di cassazione, nel ritenere fondati i ricorsi del procuratore generale e della parte civile avverso la sentenza di assolutoria, la annulli senza rinvio per prescrizione del reato, non possa contestualmente decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili, ma debba rinviare gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello (così, Cass., sez. fer., 28 luglio 1990, Calderoni, in *Giust. pen.*, 1991, II, p. 389).

in cui l'impugnazione sia proposta dall'imputato o dal pubblico ministero <sup>(46)</sup>.

Muovendo dalla premessa interpretativa che l'art. 576 c.p.p. disciplinerebbe in generale il diritto della parte civile ad impugnare le sentenze di proscioglimento – come si è avuto modo di accennare –, la giurisprudenza ha svolto una serie di puntualizzazioni per evitare conseguenze ritenute paradossali. In particolare, si è osservato che, nel caso in cui, emessa una sentenza di proscioglimento in primo grado, il giudice dell'impugnazione, adito agli effetti civili, sia stato altresì investito della cognizione penale, potrebbe non solo dichiarare l'avvenuta estinzione del reato, ma conoscere l'impugnazione proposta agli effetti civili. Per converso, laddove l'impugnazione riguardasse soltanto gli effetti civili, poiché sarebbe irrilevante la prescrizione del reato *medio tempore* maturata, sarebbe sempre in grado di decidere, in forza del citato art. 576 c.p.p., sulla domanda civile.

In altri termini, mentre la mancata devoluzione della cognizione penale consentirebbe al giudice dell'impugnazione, ferma restando l'assoluzione penale, di accertare, sia pure incidentalmente ed ai fini civili, la sussistenza di tutti gli elementi del fatto reato, per converso, una volta introdotta con l'impugnazione (da parte del pubblico ministero o dell'imputato) la cognizione agli effetti penali, nel caso in cui il giudice superiore accertasse che per quello stesso fatto non si sarebbe dovuta adottare la piena soluzione liberatoria raggiunta nel grado precedente e, dunque, dichiarasse la prescrizione, la decisione sulla responsabilità civile dell'imputato gli sarebbe preclusa dalla precedente assoluzione ancorché, in tale ipotesi, la duplice devoluzione, delle questioni civili e di quelle penali, dovrebbe conferire al giudice superiore maggiori poteri cognitivi.

Onde evitare quella che è stata ritenuta una "aporia" interpretativa, si è riportata ciascuna disposizione nel proprio campo applicativo facendo operare, in particolare, l'art. 578 c.p.p. al caso in cui l'impugnazione sia proposta dall'imputato o dal pubblico ministero e l'art. 576 c.p.p. a tutte le situazioni in cui il giudice – a prescindere dalla simultanea iniziative delle altre parti ai fini penali – sia investito dell'impugnazione della parte civile.

---

<sup>(46)</sup> Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, *cit.*

Le conseguenze derivanti da tale impostazione sono molteplici, comportando essa un ampliamento del perimetro del giudizio di impugnazione sugli interessi civili.

Anzitutto, seguendo tale percorso interpretativo, la prevista condizione della precedente pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento per consentire una decisione anche delle questioni civili in caso di sopravvenuta declaratoria di amnistia o di prescrizione, non costituisce presupposto generale ed indispensabile ma condizione operante solo nell'ipotesi in cui appellanti siano pubblico ministero ed imputato, perché solo in tale ipotesi troverebbe applicazione l'art. 578 c.p.p.

All'opposto, poiché, nel caso di gravame della parte civile contro una sentenza di assoluzione sarebbe inapplicabile l'art. 578 c.p.p., troverebbe piena operatività l'art. 576 c.p.p. Ne consegue che, ove il giudice di appello «si convince che il giudice [di primo grado] ha sbagliato nell'assolvere l'imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto dell'art. 622 c.p.p.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente – oggi per allora – alla condanna di cui all'art. 538, comma 1 c.p.p., che non venne pronunciata per errore». Solo laddove «la prescrizione si sarebbe dovuta pronunciare in primo grado, in luogo della formula più liberatoria, allora, e solo in questo caso, il giudice dell'impugnazione, sebbene adito ai sensi dell'art. 576 c.p.p., non [potrebbe] provvedere agli effetti civili, per effetto dell'art. 538, comma 1 c.p.p.»<sup>(47)</sup>.

Si è già avuto modo di osservare<sup>(48)</sup>, come tale soluzione non possa essere condivisa, ostandovi il disposto dell'art. 538 c.p.p. che, saldando la decisione sull'azione civile nel processo penale, all'affermazione di colpevolezza dell'imputato, inibisce al giudice penale – in primo come in secondo grado e, in questo caso, a prescindere da chi promani l'iniziativa che ha introdotto il giudizio di impugnazione – l'esercizio di qualunque potere «sanzionatorio», in mancanza di una decisione sul capo penale della sentenza.

Invero, non devono essere confusi gruppi di disposizioni operanti su piani differenti: quella dell'art. 576 c.p.p., disciplinante in generale la legittimazione della parte civile; quelle di

---

<sup>(47)</sup> Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, *cit.*

<sup>(48)</sup> V. *supra*, Cap. II, § 1.

cui agli artt. 593 e seguenti (ed in particolare la previsione contenuta nell'art. 598 c.p.p. che sancisce l'estensione al giudizio di appello delle norme sul giudizio di primo grado), le quali segnano, invece, gli ambiti cognitivi del giudizio di seconde cure.

Per effetto della estensione di cui all'art. 598 cit., dunque, anche il giudice di appello è sempre vincolato al principio di accessorialità e non potrà mai pronunciare sull'azione civile anche quando l'imputato sia stato assolto in primo grado e, dunque, neppure quando, pur riformando la sentenza ivi pronunciata, su appello del pubblico ministero dichiarò, ora per allora, estinto il reato (<sup>49</sup>).

##### 5. (SEGUE): L'AMBITO DI APPLICAZIONE

L'applicazione dell'art. 578 c.p.p. in tutti i casi nei quali sopraggiunga una causa di estinzione del reato, peraltro, comporta che, mentre in assenza di un'azione civile, il giudice si deve attenere alla regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. e, per quel che rileva, astenersi dal procedere ad alcuna istruzione probatoria (in particolare, nel giudizio di appello, il giudice non potrà rinnovare l'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.), all'opposto, nel caso in cui siano presenti impugnazioni solo o anche per gli effetti civili, la sopravvenuta estinzione del reato lascia in vita l'azione civile ed obbliga il giudice penale ad una decisione esplicita sulla relativa domanda (<sup>50</sup>).

Per effetto di quanto si è osservato a proposito dell'ampiezza della deroga al principio di accessorialità, infatti, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice (o dal giudice di appello), il giudice penale è, non solo tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione per la decisione sugli inte-

---

<sup>(49)</sup> Così, A. PENNISI, «*Precedente penale*» e poteri di decisione, cit., p. 223

<sup>(50)</sup> Cfr., Cass., sez. V, 24 marzo 2009, P.F., in *C.E.D. Cass.*, n. 243343 secondo la quale la previsione di cui all'art. 578 c.p.p. comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato.

ressi civili, ma è chiamato a «verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno»<sup>(51)</sup>, non potendo confermare la decisione di condanna al risarcimento del danno solo applicando l'art. 129, comma 2 c.p.p.<sup>(52)</sup>. Sul piano logico, infatti, «l'esito negativo del giudizio di *evidenza* della *innocenza* non equivale all'accertamento delle prove di colpevolezza e non può, pertanto, costituire la base per una pronuncia nel *merito* dell'azione civile»<sup>(53)</sup>.

La previsione di cui all'art. 578 c.p.p., dunque, non costituisce solo regola di salvaguardia per la parte civile che, avendo intrapreso la via del processo penale per formulare le sue richieste risarcitorie e restitutorie, potrebbe vedere pregiudicate le sue aspettative per il sopraggiungere della causa estintiva del processo, ma ragione di una profonda trasformazione del giudizio

---

<sup>(51)</sup> Cass., sez. IV, 8 ottobre 2003, Corinaldesi, in *Cass. pen.*, 2005, p. 888.

<sup>(52)</sup> Cass., sez. VI, 8 giugno 2004, De Sapio, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3026. In dottrina, condivide tale orientamento, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 69 tenuto conto che, in linea di massima, anche la giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce giustificabili, stante il carattere subordinato ed accessorio dell'azione civile inserita nel processo penale, gli adattamenti e le limitazioni derivanti dalla struttura e dalla funzione del secondo. Cfr. Cass., sez. IV, 28 ottobre 2008, Ronga, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1876 secondo la quale «nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice (o dal giudice di appello) ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pur agli effetti civili, rimane integra ed il giudice dell'impugnazione deve verificare senza alcun limite l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunciata dal primo giudice (o dal giudice di appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunciata dalla corte di cassazione)»; cfr. anche Cass., sez. IV, 9 aprile 1999, Pizzigalli, in *C.E.D. Cass.*, n. 213803; Cass., sez. V, 25 marzo 1992, Marcianò, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2046. Nell'ipotesi in cui il giudice di appello dichiara estinto il reato senza valutare criticamente la decisione impugnata, la sentenza dovrà essere annullata con rinvio (Cass., sez. V, 19 giugno 1992, Pulci, in *Arch. n. proc. pen.*, 1993, p. 136; Cass., sez. V, 4 febbraio 1997, Coltro, in *C.E.D. Cass.*, n. 208657. Cfr., Corte cost., 27 luglio 1994, n. 353, in *Giur. Cost.*, 1994, p. 2877).

<sup>(53)</sup> Così, nel vigore del codice 1930, A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione penale*, cit., pp. 114-115.



di impugnazione il quale, ancorché non richieda più di essere mantenuto in vita per verificare la pretesa punitiva, conserva intatte le sue funzioni per la tutela degli interessi civilistici.

Inoltre, se – di regola – qualora sopraggiunga una causa di estinzione del reato, il giudice non potrà prendere in considerazione la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, essa, ove ritenuta assolutamente necessaria ai fini della decisione, potrà essere ritenuta ancora ammissibile nel caso in cui l'impugnazione concerna gli interessi civili, con la ulteriore conseguenza che, se i nuovi elementi di prova dovessero dimostrare l'ingiustizia della precedente condanna ed offerissero gli elementi per una assoluzione con formula piena, «non cadrebbe soltanto l'azione civile, ma, con essa, anche la declaratoria di estinzione del reato»<sup>(54)</sup>.

Ovviamente, in tutte le ipotesi nelle quali la corte di appello, decidendo sulle questioni civili, nel prosciogliere l'imputato, lo condanni al risarcimento ed alla restituzione, egli potrà ovviamente ricorrere per cassazione<sup>(55)</sup> e, ancora, in presenza di una già dichiarata prescrizione del reato, potrà comunque denunciare, anche in sede di legittimità, una pregressa nullità ove vi sia stata la pronuncia in favore della parte civile<sup>(56)</sup>.

Per le stesse ragioni, qualora, poi, la causa estintiva si maturi nelle more del giudizio di cassazione promosso dall'imputato avverso la sentenza che lo aveva condannato, la Corte, in caso di accoglimento del ricorso, dovrà rinviare gli atti al giudice dell'appello in sede penale non potendo annullare senza rinvio la sentenza ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. a), c.p.p.

Solo nell'ipotesi in cui, invece, il ricorso sia proposto solo dalla parte civile e la prescrizione si sia maturata nelle more del giudizio di cassazione, in caso di ritenuto insufficiente approfondimento istruttorio da parte del giudice di merito, non potendosi procedere in sede di legittimità ad un rinnovamento della istruzione, la questione potrà rilevare come vizio della sentenza e dare luogo ad un annullamento con rinvio al giudice civile, secondo quanto dispone l'art. 622 c.p.p.

---

<sup>(54)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione penale*, cit., p. 120.

<sup>(55)</sup> Così, Cass., sez. I, 28 gennaio 1992, Fantella, in *C.E.D. Cass.*, n. 190481.

<sup>(56)</sup> Cass., sez. V, 9 giugno 2005, Colonna, in *C.E.D. Cass.*, n. 231916.

Un altro problema concerne le regole decisorie applicabili allorché la sentenza penale sia impugnata per i soli interessi civili. Ci si è chiesto, in particolare, se le regole di giudizio che dovranno essere seguite dal giudice di impugnazione siano quelle tipiche del giudizio penale ovvero possano essere seguite quelle del processo civile.

Va rammentato, a tale riguardo, che recenti studi aventi ad oggetto le regole di giudizio adottate dal giudice, hanno evidenziato come, non essendo la distribuzione dell'onere probatorio nel processo penale simmetricamente distribuita tra le parti, dovendo la condanna a carico dell'imputato essere pronunciata solo quando la sua responsabilità sia dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio (a differenza, invece di quanto avviene nel processo civile nel quale la soluzione della causa sarebbe legata al criterio della probabilità prevalente), differenti potrebbero essere gli esiti della controversia, a seconda che si applichino le une o le altre soluzioni decisorie <sup>(57)</sup>.

In linea generale, si deve affermare che, una volta concesso al danneggiato da reato di avvalersi della facoltà di esercitare l'*actio* risarcitoria in sede penale, se, da un lato, deve ritenersi che egli abbia accettato di subire il regime probatorio tipico di quel processo, dall'altro, gli si deve riconoscere l'aspettativa soggettiva di mantenere invariate le regole di giudizio durante lo sviluppo del processo nei vari gradi di giudizio, in quanto costituirebbe segnale di grave irragionevolezza del sistema se si consentisse all'impugnazione proposta avverso un determinato provvedimento, assunto alla stregua di un dato regime probatorio, improvvisamente di essere sottoposta a regole totalmente diverse <sup>(58)</sup>.

---

<sup>(57)</sup> Si veda, sul punto, lo studio di F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2002, *passim*; M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, 1992, p. 273; V. FROSINI, *Le prove statistiche nel processo civile e nel processo penale*, Milano, 2002, pp. 38 ss. Secondo Cass., sez. I, 8 maggio 2009, Manikram, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1910, la regola contenuta nell'art. 533, comma 1 c.p.p. «impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in *rerum natura*, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta risulti prova del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana».

<sup>(58)</sup> B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 129.

Nel caso in cui, dunque, all'esito del giudizio di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevarrebbe rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità <sup>(59)</sup>.

## 6. LE QUESTIONI DI NULLITÀ

Occorre fare menzione all'ipotesi, diversa da quella già esaminata in precedenza e riguardante la mancata citazione della persona offesa in primo grado, concernente la parte civile costituita che non sia stata citata e che, pertanto, non si sia presentata e non abbia presentato le conclusioni. Si pensi al caso in cui il presidente del Tribunale o della Corte di assise, ai sensi dell'art. 465, comma 2 c.p.p., non abbia notificato alle parti il provvedimento con il quale, per giustificati motivi, abbia anticipato o differito il dibattimento; ovvero, ancora, al caso in cui nel giudizio di appello non sia stato notificato alla parte civile il decreto di citazione.

Benché, ai sensi dell'art. 82, comma 3 c.p.p., la costituzione di parte civile si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p., nel caso di specie «è indubbio che la mancata comparizione e l'omessa presentazione delle conclusioni dipendenti da difetto di citazione non determinano la revoca della costituzione di parte civile» <sup>(60)</sup> ed è altrettanto indubbio come la mancata citazione determini una nullità che può essere rilevata o eccepita entro la deliberazione del grado successivo <sup>(61)</sup>.

---

<sup>(59)</sup> Così, Cass., sez. un., 28 maggio 2008, Tettamanti, in *Guida dir.*, 2009, n. 39, p. 67 con nota di A. NATALINI, *Il richiamo al canone dell'economia processuale tiene conto del bilanciamento tra opposte esigenze*.

<sup>(60)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 566.

<sup>(61)</sup> Nel vigore del codice 1930, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 567 osservava che il difetto di citazione della parte civile nel giudizio di primo grado o in quello di secondo grado non giustificava la conclusione che la parte civile potesse, intervenendo, chiedere

Deve comunque rilevarsi che, nell'ipotesi appena considerata, la nullità eventualmente verificatasi, essendo di regime intermedio, non si trasforma necessariamente in motivo di impugnazione e può essere eccepita e rilevata prima della conclusione del grado successivo.

È da chiedersi se il danneggiato già costituitosi parte civile, non citato in primo grado, possa sanare la nullità comparando in appello ed ivi rinunciando espressamente a farla valere e richiedendo al giudice la condanna dell'imputato per i suoi interessi civili.

La risposta a tale domanda dipende da diverse variabili ed in particolare a seconda di come si siano manifestati gli effetti devolutivi delle impugnazioni proposte dalle altre parti.

Se, infatti, il giudizio di appello riguarda una sentenza di condanna impugnata dall'imputato sembrerebbe agevole ipotizzare che la parte civile possa presentare le sue conclusioni, sia pur per la prima volta, in sede di appello.

Se, tuttavia, i punti devoluti al giudice di appello dalla impugnazione delle altre parti (si pensi ad esempio ad una sentenza di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero solo per richiedere una formula di proscioglimento diversa), escludono una cognizione sui presupposti della responsabilità dell'imputato, la parte civile, mancando una specifica impugnazione su tale punto, non potrebbe pretendere un esame dello stesso da parte del giudice di appello.

Per contro, poiché la mancata citazione dell'offeso dal reato nel giudizio di primo grado gli impedisce l'esercizio del diritto di costituzione di parte civile, la conseguente nullità, ove rilevata dal giudice dell'impugnazione, determinerebbe la regressione del processo <sup>(62)</sup>.

---

l'annullamento della sentenza. Tuttavia, dopo la dichiarazione di illegittimità dell'art. 422 c.p.p. 1930 ad opera di Corte cost., 20 dicembre 1968, n. 132 *cit.* e la riforma dell'art. 185 c.p.p. 1930 apportata dall'art. 6, l. 8 agosto 1977, n. 534, l'omessa o invalida citazione della persona offesa, della parte civile o del querelante, generava una nullità *sui generis*, diversa da quelle relative, in quanto insanabile, ma anche da quelle assolute in quanto non rilevabile d'ufficio. Così, A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, *cit.*, p. 180.

<sup>(62)</sup> Secondo G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, *cit.*, vol. II, p. 329 la nullità per omessa citazione della persona offesa non comportava rinvio degli atti al giudice di primo grado. Secondo G. LEONE, *Trattato*, vol. I, p. 505; G. FOSCHINI, *Costituzione di parte civile nel giudizio di appello*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1951, p. 751, la parte civile avrebbe potuto esercitare il diritto di costituzione in sede di appello. Così, in giurisprudenza, Cass., sez.

Se la Corte di appello annulla la sentenza emessa dal giudice di primo grado e restituisce allo stesso gli atti del procedimento, dovendosi iniziare il giudizio *ex novo* con l'emanazione di nuovo decreto di citazione, si riattiveranno anche quei diritti dai quali le parti erano decadute nel corso del giudizio di primo grado annullato ed in particolare il danneggiato dal reato potrà, per la prima volta, costituirsi parte civile <sup>(63)</sup>

Quanto alla costituzione già intervenuta nel giudizio annullato, occorre distinguere a seconda che la nullità colpisca un atto del procedimento immediatamente antecedente a quello rispetto al quale è avvenuta la costituzione di parte civile oppure uno successivo. Nel primo caso, infatti, la costituzione dovrà essere rinnovata; nel secondo, invece, poiché il procedimento riprende a partire da una fase dalla quale la costituzione è validamente effettuata, essa non necessita di essere riproposta <sup>(64)</sup>.

Quanto alla mancata o invalida citazione del responsabile civile, occorre distinguere la situazione che concerne il responsabile civile che abbia già assunto la qualità di parte da quella che riguarda l'invalidità della citazione del responsabile civile che non abbia ancora assunto tale qualità <sup>(65)</sup>.

A tale riguardo, poiché ai sensi dell'art. 83, comma 5 c.p.p. la citazione è nulla se, per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale, il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti in udienza e poiché, anche in questo caso, si tratta di una nullità generale a regime intermedio <sup>(66)</sup>, il responsabile civile può certamente impugnare la sentenza di primo grado per eccepire la nullità della sua *vocatio in iudicium*. Ove, ritenuta esistente, essa determine-

---

II, 10 luglio 1951, Micci, in *Giust. pen.*, 1951, III, p. 643; Cass., sez. II, 4 giugno 1952, Rizzi, in *Giust. pen.*, 1952, III, p. 746; ma, secondo G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 329 si trattava di una conclusione discutibile in quanto in contrasto con la previsione che la costituzione di parte civile poteva avvenire solo sino a quanto non fossero state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento in primo grado.

<sup>(63)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 356.

<sup>(64)</sup> Per quanto riguarda il c.p.p.1930 cfr. G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, pp. 356-357; LEONE, *Trattato*, p. 162 nt. 57

<sup>(65)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, cit., pp. 180-181.

<sup>(66)</sup> Cfr. M. MANISCALCO, *L'azione civile*, cit., p. 141.

rà il rinvio degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 604 c.p.p. <sup>(67)</sup>.

## 7. GLI EFFETTI DELLA NULLITÀ DICHIARATA

Occorre chiedersi, a questo punto, quali siano gli effetti della dichiarata nullità ed il problema assume varie sfaccettature.

*Nulla questio*, evidentemente, ove l'impugnazione sia proposta sia per i capi penali che per quelli civili: gli effetti delle eventuali nullità saranno regolati da quanto stabilisce l'art. 604 c.p.p. Essi, in particolare, travolgeranno l'intera decisione e determineranno la regressione del procedimento al giudice di prime cure anche per gli interessi civili, nella misura in cui ciò avverrà in relazione ai capi della sentenza che abbiano deciso sull'azione penale.

Come si è detto, però, è possibile che l'impugnazione sia proposta per i soli interessi civili, ciò che determina il formarsi del giudicato della decisione penale, ovvero che la nullità riguardi solo la parte civile o il responsabile civile.

Più in concreto, il problema parrebbe proporsi con riferimento al caso in cui, avverso una sentenza di proscioglimento, la parte civile eccepisca una nullità (è più teorico che reale, infatti, che l'imputato proponga appello solo contro i capi civili della sentenza di condanna) nonché a quello del giudice dell'impugnazione che, in applicazione dell'art. 578 c.p.p., pur dovendo dichiarare estinto il reato, debba comunque decidere sulla impugnazione proposta ai soli effetti civili.

Fermo restando l'astratta impugnabilità della sentenza per far valere delle nullità che incidano esclusivamente sull'azione civile promossa nel processo penale (come ad es. la mancata o invalida citazione del responsabile civile), pare corretto ritenere che, nonostante il giudicato progressivo formatosi sui capi penali non impugnati, anche le nullità riguardanti il rapporto processuale penale, come l'eventuale difetto di giurisdizione o di

---

<sup>(67)</sup> U. GUALTIERI, *I responsabili civili*, cit., p. 95.

competenza, possano essere comunque fatte valere attraverso l'impugnazione<sup>(68)</sup>.

Semmai, è da stabilire quali siano le conseguenze derivanti dalla rilevata nullità per omessa citazione nel caso in cui l'impugnazione riguardi solo gli interessi civili.

Non è possibile ipotizzare un frazionamento del processo con un rinvio al giudice di primo grado della sola lite civile, in quanto, da un lato, una separazione non è consentita ai sensi dell'art. 18 c.p.p. e, dall'altro, in forza del principio di accessorialità, di cui all'art. 538 c.p.p., il giudice non potrebbe decidere sull'azione civile<sup>(69)</sup>.

Nel caso di nullità che concernono le parti private parrebbe che l'unica soluzione sia quella del rinvio degli atti al giudice di primo grado per ricominciare *ab imis* l'intero processo<sup>(70)</sup>.

Trattasi, tuttavia, di soluzione che potrebbe apparire oltremodo penalizzante per l'imputato il quale, non avendo la possibilità di rimuovere eventuali invalidità che riguardino il danneggiato-persona offesa, sarebbe costretto a subire un allungamento dei tempi processuali solo per vedere soddisfatte istanze risarcitorie della persona offesa. Quest'ultima, invece, pur in presenza della invalidità, ove il processo penale si concluda con sentenza di condanna, potrebbe comunque scegliere di lucrare gli effetti extrapenali prodotti dalla decisione ai sensi dell'art. 651 c.p.p. senza provocare l'annullamento della sentenza. Anche qualora si trattasse di una sentenza di assoluzione, poiché qualora il danneggiato-persona offesa non fosse stato posto in grado di partecipare al processo non subirebbe gli effetti vincolanti di cui all'art. 652 c.p.p., egli verserebbe in una situazione di indifferenza tra l'eccepire la nullità in sede penale per poi esercitare ivi l'azione risarcitoria ovvero rivolgersi direttamente al giudice civile.

Parrebbe preferibile ritenere che il giudice dell'impugnazione, adito solo per gli interessi civili, nel caso in cui riconosca la nullità per omessa o invalida citazione della parte civile, della persona offesa o del querelante, dunque, debba limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza *in parte qua* al solo fine di

---

<sup>(68)</sup> Cfr. A. PENNISI, *L'accessorialità dell'azione civile*, cit. p. 187 che, nel vigore del codice 1930, criticava un indirizzo restrittivo.

<sup>(69)</sup> In tal senso, invece, A. PENNISI, *L'accessorialità dell'azione civile*, cit., p. 194.

<sup>(70)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 893.

rendere inapplicabile l'efficacia extrapenale della sentenza irrevocabile di assoluzione di cui all'art. 652 c.p.p. La dichiarazione della nullità, in sostanza, avrebbe il limitato scopo di accertare che non si è verificata la produzione dei vincoli derivanti dalla decisione, non essendo il danneggiato « *stato posto in condizione di costituirsi parte civile* ».

Solo nel caso in cui la nullità riguardi il responsabile civile, occorrerebbe distinguere a seconda che la sua impugnazione espliciti o meno effetti estensivi.

Nel primo caso, infatti, la nullità travolgerà l'intera sentenza. Laddove egli invece si fosse limitato ad eccepire la regolarità della sua citazione ed il giudice ritenesse fondato tale motivo, l'unico rimedio sarebbe quello della sua estromissione dal processo penale <sup>(71)</sup>.

Un'ultima questione da affrontare è quella delle conseguenze derivanti dalla rilevazione da parte del giudice dell'impugnazione, adito dalla parte civile, di un vizio di giurisdizione o di competenza rilevabile d'ufficio. In simile ipotesi, il giudice dovrà semplicemente annullare la sentenza, non essendo ipotizzabile una trasmissione degli atti al pubblico ministero perché dia impulso ad un'azione penale che avrebbe solo lo scopo di consentire l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

#### 8. L'ANNULLAMENTO CON RINVIO AI SOLI EFFETTI CIVILI

Al pari di quanto previsto dall'art. 541 c.p.p. 1930, anche l'art. 622 c.p.p. stabilisce – in deroga alla regola generale prevista dall'art. 573 c.p.p. secondo cui il giudizio di impugnazione per i soli interessi civili è proposto, trattato e deciso con le forme ordinarie del giudizio penale – che la Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rin-

---

<sup>(71)</sup> A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile*, p. 196. *Contra*, Cass. 10 luglio 1986, Cassina, in *Riv. pen.*, 1987, p. 886, secondo la quale le nullità relative al responsabile civile, soggetto secondario ed eventuale, non si estendono al rapporto processuale nei confronti dell'imputato neanche a quello di natura civile.



via la causa, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile<sup>(72)</sup>.

La disposizione deve essere letta in maniera coordinata con l'art. 576 c.p.p. che, come visto, attribuisce alla parte civile la legittimazione ad impugnare sia i «capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile», sia «le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio».

La trasmissione degli atti al giudice civile, dunque, è possibile allorquando il ricorso per cassazione venga accolto solo per le disposizioni civili, sia che esse siano state impuginate da sole, sia congiuntamente a quelle penali e sempre che, per queste, ci sia stato il rigetto, con conseguente definitività della decisione rescindente sul punto<sup>(73)</sup>. A tale riguardo, l'art. 622 c.p.p. esordisce stabilendo che l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili lascia fermi gli effetti penali della sentenza ed in tal senso essa «non è altro che la naturale conseguenza di quanto affermato dall'art. 573, comma 2 c.p.p., secondo cui l'impugnazione per i soli effetti civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato»<sup>(74)</sup>.

Diversa soluzione, invece, si impone laddove l'impugnazione riguardi anche gli effetti penali, in quanto, ovviamente, in tale evenienza l'annullamento travolge anche i capi penali della sentenza e ciò anche qualora la Corte abbia accolto, oltre al ricorso della parte civile su un determinato aspetto, anche quello del pubblico ministero su altro fatto in cui si articolava la medesima imputazione. Il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 c.p.p., infatti, è limitato alle sole ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte

---

<sup>(72)</sup> Cfr., nel vigore del codice 1930, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 558 che ravvisava nella disposizione in esame una deroga al principio contenuto nell'art. 202, comma 3 c.p.p. In senso contrario, con riferimento all'ipotesi in cui l'imputato prosciolto per estinzione del reato proponga ricorso per cassazione, cfr. Cass., sez. I, 28 gennaio 1992, Fantella, *cit.*, secondo la quale, in caso di annullamento, il rinvio verrebbe eseguito al giudice penale, sia pur ai soli fini civili.

<sup>(73)</sup> A. BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, vol. II, cit., p. 652

<sup>(74)</sup> F.R. DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 229.

civile, mancando o venendo *in toto* respinti altri ricorsi rilevanti agli effetti penali <sup>(75)</sup>.

La dottrina aveva ravvisato la *ratio* della previsione nel fatto che i gravami concernenti gli interessi civili non impediscono il passaggio in giudicato dei capi penali della sentenza (così, art. 202 ult. cpv. c.p.p. 1930). Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione avesse riguardato sia capi civili che penali, questo effetto si verificava ugualmente nel caso di annullamento concernente le sole disposizioni civili. Pur trattandosi di annullamento parziale, poiché, a norma della prima parte dell'art. 545 c.p.p. 1930, i capi penali non dipendenti dalle statuizioni di indole civile acquistavano autorità di cosa giudicata, era apparso naturale che, essendosi esaurita la materia di cognizione del giudice penale, il processo riprendesse corso nella sua sede naturale <sup>(76)</sup>.

Per la verità, tale spiegazione non è del tutto convincente in quanto è possibile che anche in sede di appello il processo sia destinato ad occuparsi di una questione meramente civilistica (si pensi al caso limite dell'assoluzione perché il fatto non è stato commesso dall'imputato, impugnata dalla sola parte civile davanti alla Corte di appello o alla Corte di assise di appello) e, dunque, che il processo prosegua in sede penale ancorché non siano più modificabili le statuizioni penali.

In realtà, sono solo ragioni pratiche, prevalentemente dovute al fatto che solo il giudice dell'impugnazione può stabilire il tipo di interessi che le parti hanno inteso devolvere al giudice superiore, ad imporre che il giudizio di secondo grado non segua la sua naturale evoluzione e che solo con l'esaurimento di tutti i gradi di giudizio del processo penale possa essere definitivamente stabilita la estraneità delle residue questioni alla cognizione del giudice penale <sup>(77)</sup>.

---

<sup>(75)</sup> In tal senso Cass., sez. II, 20 febbraio 2002, Ghirelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 224295; Cass., sez. VI, 21 aprile 1997, Cii, in *C.E.D. Cass.*, n. 209727.

<sup>(76)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 529.

<sup>(77)</sup> In realtà, come era stato messo in evidenza dalla dottrina nel vigore del codice 1930 (cfr. V. MELE, *L'effetto sospensivo*, cit., p. 65), non vi è alcuna necessità per la quale, in mancanza di impugnazioni dei capi penali, l'appello debba essere trattato dal giudice penale. Riconduce a finalità di economia processuale la *ratio* della disposizione *de qua* G. DI CHIARA, *Parte civi-*

Un profilo di incertezza in merito alla esatta portata della norma è costituito dalla sua applicabilità anche al caso in cui il ricorso riguardi unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali che, come si è visto <sup>(78)</sup>, appartengono agli interessi civili.

Nel vigore del codice 1930 si riteneva che, avendo il legislatore limitato l'ambito della previsione *de qua* all'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano l'azione civile proposta a norma dell'art. 23, e cioè l'azione civile riparatoria concernente le restituzioni, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza di condanna quale riparazione del danno, dovesse conseguentemente essere esclusa l'applicabilità della previsione che imponeva il rinvio al giudice civile nel caso di annullamento delle disposizioni concernenti le domande per la rifusione delle spese e per il risarcimento dei danni proposte dall'imputato o dal responsabile civile contro il querelante o la parte civile a norma dell'art. 382 c.p.p. 1930 <sup>(79)</sup>.

L'affermazione può essere ribadita anche in relazione all'art. 622 c.p.p., benché il tenore letterale dello stesso sia meno preciso rispetto a quello dell'art. 541 c.p.p. 1930 che, attraverso il rinvio all'art. 23, consentiva di enucleare più nitidamente le domande civili alle quali fosse applicabile. Ciò non di meno, il riferimento all'«azione civile» contenuto nell'art. 622 c.p.p. consente di collegare alle istanze di cui all'art. 74 c.p.p. l'ambito della sua applicazione.

Più in generale, stando alla lettera dell'art. 622 c.p.p., verrebbe imposto di considerare che la disciplina *de qua* non sia applicabile, oltre che alle decisioni concernenti le spese processuali ai sensi dell'art. 535 c.p.p. <sup>(80)</sup>, anzitutto alle statuizioni con le quali si dispone il risarcimento del danno dovuto

---

*le*, cit., p. 250. B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 145, ravvisa nella scelta del legislatore serie riserve di costituzionalità.

<sup>(78)</sup> *Supra*, Cap. I, §3.

<sup>(79)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 529, il quale rammentava che l'art. 383 c.p.p. 1930 stabiliva che sulle domande in questione era competente a decidere solo il giudice penale.

<sup>(80)</sup> È pendente alle sezioni unite la questione se il giudice penale, adito con le forme dell'incidente di esecuzione, difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione del pagamento di determinate partite di spese processuali (cfr. Cass., sez. I, ord. 14 aprile 2011, Pislor, *ined.*).

all'imputato ed al responsabile civile dalla parte civile e dal querelante ai sensi dell'art. 541, comma 2 e 542 c.p.p. <sup>(81)</sup>. Essa, inoltre, parrebbe inapplicabile alle decisioni sulle spese alle quali l'imputato sia stato condannato ai sensi dell'art. 541, comma 1 c.p.p. <sup>(82)</sup>, oltre che a quelle concernenti le questioni sulla pubblicazione della sentenza in funzione riparatoria.

In applicazione dell'art. 578 c.p.p. va, poi, ritenuto che, qualora in sede di legittimità sia sopravvenuta una causa di estinzione del reato ed occorra procedersi a nuovo giudizio sulla domanda civile, l'accoglimento del ricorso rende sempre applicabile l'art. 622 c.p.p. <sup>(83)</sup>.

Ineludibile, ancora, il rinvio al giudice civile nel caso di accoglimento del ricorso della parte civile riguardante il proprio concorso di colpa nella realizzazione dell'evento del reato in quanto, anche in tale ipotesi, dalla decisione non derivano vincoli extrapenali ulteriori – rispetto a quelli della sussistenza del fatto e della sua illiceità – ai sensi dell'art. 651 c.p.p. che «implica l'esclusione di limiti alla cognizione del giudice civile sulla responsabilità civile dell'imputato, in ordine alla quantifica-

---

<sup>(81)</sup> Così, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 146; *contra*, A. BARGIS, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 652; F.R. DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 232, F.R. DINACCI, *Il giudizio di rinvio*, in A. GAITO, *Le impugnazioni penali*, cit., p. 707.

<sup>(82)</sup> Riconosce l'appartenenza delle statuizioni *de quibus* tra quelle il cui annullamento determinerebbe l'applicazione dell'art. 622 c.p.p., F.R. DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 231. Nello stesso senso (con riferimento all'annullamento di una pronuncia del giudice avente ad oggetto la liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata "globalmente" senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo), Cass., sez. II, 11 maggio 2004, Di Pinto, in *Riv.pen.*, 2005, p. 1219; *contra*, però, Cass., sez. IV, 29 novembre 2006, F.D., in *C.E.D. Cass.*, n. 236096.

<sup>(83)</sup> Così, Cass., sez. fer., 28 luglio 1990, Calderoni, *cit.*, 1991, II, p. 389 che, annullando senza rinvio per prescrizione del reato, una sentenza di assoluzione impugnata dal pubblico ministero e dalla parte civile, non potendo contestualmente decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili, aveva rinviato gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Si v., però, Cass., sez. IV, 10 febbraio 2004, A, in *Guida dir.*, 2004, n. 28, 89 secondo la quale, nel caso in cui concorrano una causa di nullità della sentenza ed una causa di estinzione del reato, la corte, fermo l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, deve annullare la sentenza con riferimento ai capi civili e rinviare sul punto al giudice civile per la rinnovazione del relativo giudizio.

zione del grado di essa, in caso di valutazione del concorso di colpa»<sup>(84)</sup>.

La disposizione di cui all'art. 622 c.p.p. pone talune difficoltà interpretative di non sempre facile soluzione soprattutto ove si tenga conto di quanto si è osservato, in punto di interesse della parte civile, in merito all'esperibilità da parte della stessa dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento<sup>(85)</sup>.

Si è osservato, infatti, come il rinvio al giudice civile non consegua ad ogni decisione di annullamento della sentenza impugnata dovendosi distinguere, a tale riguardo, il rinvio «restitutorio» (che ricorre quando sia accertato che una precedente fase processuale non possedeva i requisiti minimi per dirsi conclusa e che dunque deve essere ripetuta), da quello «prosecutorio» (che ricorre quando la fase successiva deve colmare valutazioni di merito che non possono essere svolte in sede di legittimità)<sup>(86)</sup>. In conseguenza di tale distinguo, mentre nell'ipotesi in cui la corte rinvenga una nullità concernente la regolarità dei precedenti gradi di giudizio, l'annullamento della sentenza determinerebbe sempre – in forza di quanto stabilisce l'art. 185, comma 3 c.p.p. – la regressione del processo nella sede penale per procedere alla rinnovazione degli atti invalidi<sup>(87)</sup>, negli altri casi il

---

<sup>(84)</sup> Così, A. BARGI, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 653; *contra*, invece, F.R. DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., pp. 233 ss.

<sup>(85)</sup> Evidenzia le problematiche sottese all'applicazione dell'art. 622 c.p.p. C. VALENTINI, *Ricorso per cassazione*, in *Dig. disc. pen.*, VI agg., in corso di pubblicazione, § 13, la quale individua il terreno sul quale la disposizione *de qua* dovrebbe trovare principalmente applicazione quello dell'annullamento della sentenza di proscioglimento impugnata dalla sola parte civile. Si è notato, tuttavia, come – salvi i casi di deroga al principio di accessorialità di cui si dirà – la parte civile non ha interesse ad impugnare tali sentenze a meno che esse non si concludano con le formule indicate dall'art. 652 c.p.p.. In tali evenienze, però, come pure si dirà, l'art. 622 c.p.p. deve ritenersi parimenti inapplicabile.

<sup>(86)</sup> Così, E. AMODIO, *Estromissione illegittima del responsabile civile e poteri della Corte di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 554 ripreso da B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 149.

<sup>(87)</sup> F.R. DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 232. Nel caso (deciso da Cass., sez. V, 17 settembre 2008, S.G., in *C.E.D. Cass.*, n. 241733) in cui la Corte rilevi una nullità *ex art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p.*, dovrà disporre il rinvio in favore del giudice penale, pur in presenza di una già dichiarata prescrizione del reato, qualora la sentenza di merito contenga statuizioni in favore della parte civile.

rinvio dovrebbe di regola essere disposto a favore del giudice civile, secondo la regola contenuta nell'art. 622 c.p.p.

Sebbene tale schema, nel suo impianto generale, sia certamente condivisibile, non mancano eccezioni che derivano dalla peculiare posizione assunta in sede di impugnazione dalle parti chiamate a rappresentare interessi civili.

Ad una si è già fatto riferimento a proposito dell'accertamento della nullità della citazione della parte civile o del responsabile civile allorquando, nei gradi successivi al primo, siano rimasti *sub judice* solo interessi civili.

Un secondo gruppo di eccezioni deriva dalle deroghe all'applicazione dell'art. 538 c.p.p.

Poiché, nonostante il principio di accessorietà, come detto, è possibile che permanga una 'competenza' del giudice di appello sulle domande civili, può accadere, infatti, che, pur essendo inibita la pronuncia di una sentenza di condanna a fini penali, essa potrebbe continuare a sopravvivere anche dopo l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione.

In particolare, nel caso in cui l'annullamento della sentenza di condanna fosse stato disposto dalla Corte di cassazione per la sopravvenuta estinzione del reato in seguito alla impugnazione dell'imputato, è ovvio che la decisione determinerebbe una regressione, perché, non operando l'art. 129 c.p.p., è necessario che sulla responsabilità dell'imputato – l'accertamento della quale è strumentale per il mantenimento delle statuizioni civili *ex art. 578 c.p.p.* – decida il giudice penale <sup>(88)</sup>. Anche nell'ipotesi in cui l'imputato impugnasse una sentenza di proscioglimento non completamente liberatoria ed il giudice di legittimità riconoscesse un vizio di motivazione, il rinvio dovrebbe essere disposto in favore del giudice penale.

Da ultimo, deve essere considerata l'ipotesi in cui il giudice di merito, pur avendo condannato l'imputato a fini penali, abbia ommesso qualunque decisione sulla richiesta di restituzione e di risarcimento dei danni. Anche in tal caso, non potrebbe operare

---

<sup>(88)</sup> Così, Cass., sez. II, 27 aprile 2010, P.A.P., in *C.E.D. Cass.*, n. 247923; Cass., sez. III, 27 febbraio 2008, Colombo, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3006. *Contra*, però, Cass., sez. IV, 19 marzo 2009, Stafissi, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2784; Cass., sez. V, 5 febbraio 2007, Palazzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 235843.

l'art. 622 c.p.p., ma dovrebbe darsi corso ad una regressione in sede penale del procedimento <sup>(89)</sup>.

Soltanto allorquando, su ricorso della parte civile, essendo l'accertamento della responsabilità penale ormai divenuto definitivo, la Corte dichiarasse l'annullamento della sentenza (ad esempio per un vizio di motivazione), nell'accogliere l'impugnazione dovrebbe disporre il rinvio in favore della sede civile <sup>(90)</sup>.

Così, anche nell'ipotesi (più teorica che reale) in cui l'imputato impugnasse solo il capo relativo alla responsabilità civile, poiché in simile evenienza l'impugnazione non si estenderebbe contro i capi penali, l'annullamento andrebbe disposto al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Qualche difficoltà interpretativa pone la disposizione *de qua* che contiene una clausola di salvezza rispetto alla regola del rinvio al giudice civile per il caso in cui lo stesso non sia necessario.

Tale previsione deve essere letta in stretto collegamento con quanto prevede l'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p. a mente del quale stabilisce la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio in tutti i casi in cui ritenga superfluo un riesame della questione.

Con riferimento agli interessi civili, una simile possibilità potrebbe venire in evidenza allorquando, in seguito alla deci-

---

<sup>(89)</sup> Così, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 150; *contra*, A. BARGI, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 653. In giurisprudenza, Cass., sez. II, 24 ottobre 2003, Cantamessa, in *Cass. pen.*, 2005, p. 519, che ha disposto il rinvio del processo al giudice penale n seguito ad annullamento della sentenza che aveva erroneamente dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile nei confronti di sentenza di proscioglimento.

<sup>(90)</sup> Così, Cass., sez. IV, 19 marzo 2009, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2784, secondo la quale, in caso di annullamento della sentenza, oltre che per prescrizione del reato per vizio di motivazione, l'annullamento delle statuizioni civili determina il rinvio al giudice civile *ex art.* 622 c.p.p. Per una applicazione dell'art. 622 c.p.p. si v. Cass.sez. VI, 7 aprile 2011, V.R., *ined.*, che ha annullato, per contraddittorietà della motivazione, una sentenza di assoluzione con formula perchè il fatto non costituisce reato emessa dalla corte di appello in riforma di una sentenza di condanna in primo grado. In tale caso, in realtà il ricorso per quel che si è visto (cfr. Cap. IV, § 5), avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

sione della Corte, venga escluso l'obbligo del risarcimento del danno posto a carico dell'imputato o del responsabile civile <sup>(91)</sup>.

Sotto altro profilo, si è messo in evidenza come l'applicazione dell'art. 622 c.p.p. possa condurre a conseguenze paradossali e, dunque, sospettate di incostituzionalità. Stando alla lettera della disposizione in argomento, infatti, nel caso di accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento, l'annullamento con rinvio della sentenza ai fini civili colpirebbe anche i capi penali e la successiva *traslatio* della competenza dal giudice penale a quello civile provocherebbe, da un lato, l'allontanamento dell'imputato dal suo giudice naturale e, dall'altro, la sottrazione alla parte civile di un grado di giudizio nella sua sede naturale <sup>(92)</sup>.

A ben vedere, però, è proprio la fenomenologia sottesa all'applicazione della disposizione *de qua* a risultare giuridicamente oscura in quanto, posto che, in applicazione del principio di accessorialità contenuto nell'art. 538 c.p.p., la parte civile ricorrente non avrebbe mai potuto ottenere una condanna alla restituzione ed al risarcimento del danno dell'imputato, non si vede a quale situazione essa intenda fare riferimento.

Nella ipotesi considerata, infatti, riguardante l'annullamento di una sentenza di proscioglimento, non c'è una decisione sulla domanda civile assunta nel corso del giudizio di cognizione e non c'è nemmeno un capo civile che possa essere oggetto di annullamento e poiché non può esserlo quello penale (che l'*incipit* della norma lascia fermo), l'unico risultato al quale la parte civile potrebbe tendere è un annullamento della sentenza *tout court* che rimuova gli effetti extrapenali ai sensi dell'art. 652 c.p.p. <sup>(93)</sup>.

---

<sup>(91)</sup> La corte di cassazione potrebbe anche annullare ai soli effetti civili senza rinvio la sentenza impugnata nell'ipotesi in cui debba semplicemente modificare la formula assolutoria. Così, Cass., sez. VI, 27 febbraio 2009, S., in *Cass. Pen.*, 2010, p. 1810 che, avendo ritenuta erronea la formula «perché il fatto non sussiste», nell'annullare senza rinvio la sentenza l'ha sostituita con quella «perché il fatto non costituisce reato».

<sup>(92)</sup> A. BARGIS, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 655.

<sup>(93)</sup> Così, F. CORDERO, *Procedura penale*, (ed. 2001), cit., p. 1139 e, nello stesso senso, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 147 che rinviene un significato pratico nella disposizione nella richiamata soluzione adottata da Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, *cit.*, che hanno ritenuto possibile che la parte civile, impugnando la sentenza di proscioglimento, possa ottenere una decisione risarcitoria o restitutoria. Soluzione diversa, ma non accettabile, quella proposta da Cass., sez. II, 24 ottobre 2003, C., in *C.E.D.*



Tutto ciò, però, rende inutile la previsione di cui all'art. 622 c.p.p. in quanto, eliminati gli effetti extrapenali derivanti dalla sentenza di assoluzione, non è necessario alcun rinvio al giudice dell'impugnazione dovendo, evidentemente il danneggiato iniziare *ab initio* la sua azione<sup>(94)</sup>.

Diversamente deve concludersi, invece, nell'ipotesi in cui sia l'imputato ad impugnare i capi che riguardino la sua condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno in quanto, in tale evenienza, il giudizio di rinvio, che si impone per la necessaria rivalutazione del profilo di responsabilità, non potrà che avvenire a favore del giudice penale.

#### 9. (SEGUE): IL GIUDIZIO RESCISSORIO

Ai sensi dell'art. 622 c.p.p. il rinvio deve essere disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento riguardasse una sentenza penale inappellabile. In forza, poi, del combinato disposto degli artt. 10 e 14 c.p.c., per determinare il valore occorre avere riferimento alla somma richiesta dall'attore<sup>(95)</sup>.

---

*Cass.*, n. 227966, che, sul presupposto che la parte civile potrebbe proporre impugnazione contro sentenza di assoluzione per chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato quale logico presupposto della condanna alla restituzione e al risarcimento del danno, ha ritenuto applicabile l'art. 623, comma 1 c.p.p. nel caso di annullamento della sentenza.

<sup>(94)</sup> Diversamente, invece, la prassi giurisprudenziale. Sul punto, cfr. *Cass.*, sez. III civ, 9 agosto 2007, SA.LU. c. S.P., in *C.E.D. Cass.*, n. 600508 (della quale consta pubblicata solo la massima ma che è di particolare interesse per le numerose questioni di rito affrontate) che ha concluso un procedimento di rinvio celebratosi dinanzi al tribunale individuato *ex art.* 622 c.p.p. dalla corte di cassazione che aveva annullato una sentenza di proscioglimento. In dottrina, F.R. DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 230, configura un'operatività del giudizio di rinvio sulla base della premessa che, nella decisione della corte di cassazione, sia contenuto un accertamento di responsabilità dell'imputato.

<sup>(95)</sup> Secondo G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 530, se il valore della controversia era tale che non avrebbe consentito l'appello in sede civile, il rinvio avrebbe dovuto essere fatto al giudice civile di primo grado (ossia al conciliatore). *Contra*, però, in un caso nel quale la parte civile, in un processo di omicidio, aveva chiesto il risarcimento simbolico di una lira ed il giudizio di rinvio era stato celebrato dal tribunale, *Cass.*, sez. III civ, 9 agosto 2007, SA.LU. c. S.P., *cit.*, quale ha altresì escluso

La previsione viene invocata per dimostrare che – una volta venuto meno il legame dell'azione civile con quella diretta al dovere di punire – l'ulteriore corso del processo solo formalmente si presenta come prosecuzione di quello principale essendo esso invece dotato di una propria autonomia strutturale<sup>(96)</sup>.

Non è stabilito alcun criterio territoriale per determinare quale giudice civile di appello debba essere investito per il giudizio di rinvio e, nel silenzio della legge, in passato, parte della dottrina aveva ritenuto che la regola avrebbe potuto essere desunta dalle disposizioni che disciplinano il rinvio nel processo civile tenendo presente che l'art 383 c.p.c., in materia, stabilisce che il rinvio va eseguito ad altro giudice e che, pertanto, la Suprema corte, rispettato il criterio della competenza per valore e per grado, potrebbe designare qualsiasi giudice, purché diverso<sup>(97)</sup>.

Secondo altra parte della dottrina, tuttavia, la competenza per territorio, nell'ipotesi *de qua*, trattandosi di giudizio rescissorio, andrebbe individuata sulla base dei criteri attributivi previsti dal codice di procedura penale<sup>(98)</sup>.

Anche con riferimento alla disciplina riguardante il giudizio di rinvio e, segnatamente, alle forme ed ai modi della sua instaurazione, l'art. 622 c.p.p., al pari dell'art. 541 codice abrogato, nulla prescrive. Nel vigore del codice 1930 si ritenevano applicabili, con soluzione accettabile anche in quello vigente, le disposizioni di cui agli artt. 392 e ss c.p.c., con la conseguenza che la parte interessata al giudizio rescissorio nella sede civile deve riassumere, con citazione, la causa davanti al giudice di rinvio entro tre mesi dal deposito dei motivi della sentenza della Corte di cassazione<sup>(99)</sup>, dovendosi il procedimento, una volta

---

che, in una simile ipotesi, il giudizio di rinvio avrebbe dovuto essere deciso secondo equità.

<sup>(96)</sup> A. BARGI, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 654.

<sup>(97)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 530; secondo A. BARGI, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 654, la competenza territoriale deve essere sempre quella del giudice più vicino all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza annullata.

<sup>(98)</sup> F.R. DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 239.

<sup>(99)</sup> La disposizione del codice di procedura civile fa decorrere il *dies a quo* dalla pubblicazione della sentenza che, nel processo civile, avviene con il deposito in cancelleria del provvedimento composto da dispositivo e motivazione. Onde rendere applicabile l'art. 392 c.p.p. con riferimento alle sentenze pronunciate dalle sezioni penali della corte di cassazione, il predetto termine

esauriti i gradi dinanzi al giudice penale, svolgere secondo le norme proprie del giudizio civile <sup>(100)</sup>.

Ancor più problematico è stabilire con quali poteri debba giudicare il giudice del rinvio. Va osservato, infatti, che, di norma, la regressione, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comporta che il giudice del rinvio debba giudicare sui punti che furono oggetto dell'annullamento con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata con una serie di limitazioni tra le quali, anzitutto, l'impossibilità di alcuna discussione sulla competenza <sup>(101)</sup>.

In ogni caso, quello avanti al giudice civile designato è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio rescissorio, quale espressa dagli artt. 392 e ss. c.p.c. <sup>(102)</sup>.

Al riguardo, si deve ritenere che il giudice civile – in linea di massima – debba seguire le regole proprie del giudizio civile e che, dunque, possano essere acquisiti nuovi mezzi di prova, anche se tale soluzione non sia proprio priva di qualche inconveniente, allorché la piattaforma probatoria su cui verte la decisione sia costituita prevalentemente da mezzi non consentiti nel processo civile (si pensi, ad esempio, ad un processo basato sulla testimonianza della parte civile od a questioni di responsabilità aquiliana rispetto alle quali le disposizioni del codice civile distribuiscano diversamente l'onere della prova).

A tale riguardo, va rammentato che, secondo un risalente orientamento della Corte costituzionale, «allorché, applicati i principi propri del processo penale e pervenuto, a seguito

---

viene fatto decorrere dal deposito *ex art. 617 c.p.p.* della motivazione. Così, Cass., sez. III civ., 21 dicembre 1999, Pres. Consiglio dei Ministri c. Calia, in *C.E.D. Cass.*, n. 532426.

<sup>(100)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 530. Così nel nuovo codice, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 152 ed E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, cit., p. 325. Secondo A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 882 non può riassumere la causa il pubblico ministero che non è parte nel giudizio di rinvio.

<sup>(101)</sup> Così, ancora, Cass., sez. III civ., 9 agosto 2007, SA.LU. c. S.P., cit.

<sup>(102)</sup> Si v. Cass., sez. III civ., 9 agosto 2007, SA.LU. c. S.P., cit. Secondo B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 153, dal confronto tra le disposizioni regolanti il giudizio di rinvio contenute nel codice di procedura civile (art. 394 c.p.c.) e quelle del codice di procedura penale (artt. 624-627 c.p.p.) non emergono, quanto ad ambito cognitivo e decisorio, differenze significative.

dell'accertamenti dei fatti, alla condanna dell'imputato, [il giudice penale] passa a decidere delle domande civili di restituzione e di risarcimento, è tenuto a fare applicazione dei principi che regolano l'azione civile» con la conseguenza che «egli fonderà quindi gli accertamenti da compiere ai fini dell'esame dell'azione civile su quelli compiuti in sede penale, ma quando, per il differente regime probatorio, dovesse pervenire a risultati diversi, se ne discosterà»<sup>(103)</sup>.

Ove un tale principio fosse valido, nel caso in cui il giudizio civile, a cagione delle vicende che hanno riguardato i capi penali ai quali era originariamente agganciato, si trovasse ad essere completamente slegato da quello penale, non sorgerebbero particolari questioni, non essendo la parte civile differentemente trattata nelle due sedi. Ma è noto come i più recenti orientamenti giurisprudenziali non consentano di sostenere tale premessa posto che, non solo l'azione civile inserita nel processo penale subisce i condizionamenti e le limitazioni derivanti dalla struttura e dalla funzione del secondo, ma, nel vigente codice, deve ritenersi rimessa alle scelte tattiche del danneggiato quella di avvalersi dei mezzi di indagine e di acquisizione delle prove del processo penale oppure di utilizzare le presunzioni probatorie stabilite dalla legge civile in determinate materie<sup>(104)</sup>.

Peraltro, sebbene il giudice civile – il quale, pur non essendo vincolato dalla decisione assunta nel giudizio rescindente ex artt. 624 c.p.p. e 173, comma 2 disp. att. c.p.p. inapplicabili al caso in esame<sup>(105)</sup>, lo è in forza di quanto statuisce l'art 384 c.p.c.<sup>(106)</sup> – non potrà non tenere conto delle acquisizioni probatorie avvenute nel corso del processo, si potrebbe verificare l'ipotesi, non del tutto teorica, che nel giudizio rescissorio si debbano svolgere complicatissime operazioni combinatorie di regole di giudizio diverse che rendono il sistema scarsamente compatibile con il principio di ragionevolezza<sup>(107)</sup>.

---

<sup>(103)</sup> Corte cost., 27 febbraio 1974, n. 40, in *Giur. cost.*, 1974, p. 140.

<sup>(104)</sup> Cfr., Corte cost., 27 luglio 1994, n. 353, in *Giur. cost.*, 1994, p. 2877 e Corte cost., 28 febbraio 1996, n. 60, in *Giur. cost.*, 1996, p. 397.

<sup>(105)</sup> A. BARGI, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 654.

<sup>(106)</sup> B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 153.

<sup>(107)</sup> Così, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 157 la quale propone di 'leggere' l'art 622 unitamente all'art 573 c.p.p. e, dunque, di ritenere che, anche il giudizio di rinvio, debba essere trattato e deciso con le forme del giudizio penale. Tale non sembra, comunque, la prassi giurisprudenziale. Nel caso trattato da Cass., sez. III civ, 9 agosto 2007, SA.LU. c. S.P.,

## 10. LA CONDANNA ALLE SPESE DELLE PARTI PRIVATE

Con previsione identica a quella contenuta nell'art. 214 c.p.p. 1930, l'art. 592, comma 4, c.p.p. statuisce che, nel giudizio di appello per i soli interessi civili, la parte privata soccombente sia condannata alle spese <sup>(108)</sup>.

In effetti, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. <sup>(109)</sup>.

Per il giudizio di cassazione manca un'analogia disposizione ma, per effetto di quanto stabilisce l'art. 168 disp. att. c.p.p., a mente del quale «nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado», deve ritenersi operante l'art. 153 delle medesime disposizioni il quale prevede che, agli effetti dell'art. 541, comma 1 c.p.p., le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.p., al più tardi insieme alle conclusioni <sup>(110)</sup>. La parte civile ha diritto alla refusione delle spese anche quando il ricorso proposto dall'imputato sia stato per qualsiasi causa dichiarato inammissibile e deciso in camera di consiglio con le

---

*cit.*, la corte ha esaminato la valenza indiziaria alla luce dell'art. 2729 c.c. ed ha utilizzato quali criteri di valutazione della ammissibilità del ricorso e di congruità della motivazione della sentenza impugnata, quelli propri del processo civile.

<sup>(108)</sup> Cfr. sull'argomento, A. MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, *cit.*, p. 261.

<sup>(109)</sup> Peraltro, secondo Cass., sez. II, 18 luglio 2003, Larnè, in *C.E.D. Cass.*, n. 226260, «la parte civile ricorrente in cassazione non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame».

<sup>(110)</sup> In applicazione di tale principio, si è ritenuto che non competono nel giudizio di legittimità le spese alla parte civile nel caso in cui questa «dopo aver presentato memorie, non intervenga nella discussione in pubblica udienza» (Cass., sez. III, 26 giugno 2003, Ranzato, in *Cass. pen.*, 2005, p. 921; Cass., sez. V, 31 gennaio 1995, Cafagna, in *C.E.D. Cass.*, n. 200664).

forme dell'artt. 610 e 611c.p.p. <sup>(111)</sup>. È in ogni caso possibile che, ricorrendo giusti motivi, la corte disponga la compensazione, parziale o totale, delle spese <sup>(112)</sup>.

Anche nel caso di impugnazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per le pene pecuniarie, vige il principio della responsabilità per le spese processuali, se la loro impugnazione è rigettata o dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 592, comma 1 c.p.p. che espressamente rende applicabile il principio in riferimento a tutte le parti private.

Va rammentato, al riguardo, anche l'art. 592, comma 3 c.p.p. a mente del quale l'imputato che riporti condanna nel giudizio di impugnazione deve rifondere le spese relative anche al grado precedente. Benché la disposizione si riferisca al caso delle spese processuali anticipate dallo Stato, il principio in esso contenuto, tuttavia, opera evidentemente anche per le spese sostenute dalla parte civile nei confronti sia dell'imputato, che del responsabile civile, in quanto, in forza del principio che l'onere delle spese va distribuito in base al principio di soccombenza, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, esso deve essere valutato con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado.

È opportuno osservare che, a differenza di quanto accade nel giudizio di primo grado, ove la responsabilità per le spese consegue esclusivamente alla condanna, negli ulteriori gradi di giudizio essa risulta legata non solo all'esito del giudizio ma anche della domanda proposta con l'impugnazione, con la conseguenza che, ad esempio, anche l'imputato assolto che abbia proposto gravame allo scopo di migliorare la formula di proscioglimento è tenuto al pagamento delle spese processuali cagionate dalla sua iniziativa <sup>(113)</sup>.

Benché, infatti, il richiamo alle norme del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 598 c.p.p. potrebbe indurre a far pensare che, quantomeno nel giudizio di appello, la regola in mate-

---

<sup>(111)</sup> Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, Gallo, in *Riv. pen.*, 2004, p. 1013.

<sup>(112)</sup> Per un caso di compensazione, giustificato dalla peculiarità della situazione idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità *a priori* delle rispettive ragioni delle parti, cfr. Cass., sez. VI, 27 febbraio 2009, S., in *Cass. pen.*, 2010, p. 1810.

<sup>(113)</sup> Sul punto, oltre, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 708, G. DE ROBERTO, *Codice di procedura penale*, cit., p. 593.

ria di rimborso spese dovrebbe essere la stessa di quella prevista nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che l'imputato potrebbe essere condannato alle spese solo ove sia affermata anche la sua responsabilità penale, in realtà pare corretto legare tale responsabilità, in applicazione del principio della soccombenza enunciato espressamente dall'art. 592, comma 4 c.p.p., al risultato conseguito (<sup>114</sup>).

Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato. In applicazione di tale principio, deve ravvisarsi la soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile nell'ipotesi in cui l'impugnazione da lui proposta avverso la sentenza di proscioglimento tendente a far affermare l'assoluzione con una delle formule di cui all'art. 652 c.p.p., sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rigettata. Sebbene, in tal caso, la sentenza di primo grado già conteneva in sé il rigetto dell'azione civile e l'impugnazione proposta dall'imputato non espliciti alcuna influenza sulla pretesa civilistica, rispetto all'ulteriore attività esplicata in sede di impugnazione non si può non ravvisare una soccombenza in relazione al non conseguito miglioramento (<sup>115</sup>).

---

(<sup>114</sup>) Cass., sez. V, 21 ottobre 2008, C.V., in *C.E.D. Cass.*, n. 242611, «in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità; il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina, invece, la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, salvo che il giudice non ritenga, per giusti motivi, di disporne la compensazione».

(<sup>115</sup>) Sul punto, merita di essere ancora ricordata Cass., sez. un., 14 marzo 1959, Ursini, in *Giust. pen.*, 1959, III, p. 705, secondo la quale, nei confronti della parte civile, la soccombenza doveva essere valutata alla stregua della situazione giuridica venutasi a formare in seguito alla sentenza di proscioglimento. Occorre, in particolare, considerare le eventuali preclusioni che, dalla già pronunciata decisione, si siano venute a determinare dovendosi rite-

Si deve ricordare, ancora, che nel giudizio di impugnazione, in generale, la legge non subordina il diritto di intervento della parte civile alla permanenza dell'interesse collegato all'azione civile. Essa deve essere citata a prescindere dalla parte che abbia proposto l'impugnazione e nonostante che i motivi adottati riguardino o meno le disposizioni civili del provvedimento impugnato. Tutto ciò non è privo di rilievo ai fini del regime delle spese.

È ovvio, infatti, come la condanna dell'imputato alle spese a favore della parte civile presupponga l'effettivo e regolare intervento della stessa nel giudizio di gravame e, soprattutto, la richiesta della rifusione delle stesse nelle forme di cui all'art. 523, comma 2 c.p.p., per cui, quando l'una o l'altra condizione manchi, la condanna alle spese non può essere pronunciata. Poiché, però, come detto, la parte civile deve essere citata sempre, anche nel caso in cui abbia impugnato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento, la soccombenza nei confronti della parte civile va valutata alla stregua, sia della situazione giuridica venutasi a formare a seguito della sentenza di proscioglimento, sia dell'effetto derivante dall'eventuale accoglimento dei motivi di impugnazione sull'ulteriore esercizio dell'azione civile<sup>(116)</sup>.

A tale riguardo, va rammentato il caso in cui la sentenza impugnata, pur avendo affermato la piena responsabilità dell'imputato, abbia escluso la pretesa di risarcimento del danno fatta valere in giudizio dalla parte civile la quale, se partecipasse al giudizio di appello senza aver impugnato autonomamente il capo che la riguarda, non potrebbe far valere alcuna richiesta di rifusione delle spese in quanto, in quella sede, essa non potrebbe mai ottenere una sentenza a sé favorevole e, dunque, il suo intervento sarebbe inutile.

Anche qualora il giudizio di impugnazione concernesse solo il trattamento sanzionatorio, sarebbe da escludere che la parte civile possa essere portatrice di un interesse da difendere nel

---

nere soccombente nei confronti della parte civile l'imputato impugnante il quale richieda una formula più ampia e non la ottenga.

<sup>(116)</sup> Cfr. Cass., sez. II, 18 aprile 1996, Sicco, in *Giust. pen.*, 1997, III, p. 569 che ha riconosciuto le spese alla parte civile soltanto se portatrice di un interesse a concludere escludendo pertanto la relativa condanna in caso di impugnazione del pubblico ministero esclusivamente per l'entità della pena.



processo e, dunque, pretendere una refusione delle spese sostenute.

Al di fuori di tali casi, nei quali la parte civile, non avendo alcun interesse ad intervenire nel giudizio, non ha alcuna posizione giuridica da difendere, il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della impugnazione dell'imputato, comporta sempre il diritto al rimborso delle spese a favore della stessa e ciò perfino nel caso in cui i motivi addotti contro la sentenza di condanna non pongano in discussione il diritto al risarcimento del danno già riconosciuto dal giudice di primo grado, posto che l'interesse della parte civile ad intervenire deriva comunque dal fatto che il giudice in sede di impugnazione potrebbe comunque rilevare d'ufficio cause di non punibilità *ex art. 129 c.p.p.* o nullità dalle quali derivi l'annullamento della sentenza <sup>(117)</sup>.

Parimenti, anche nel caso in cui l'impugnazione dell'imputato contro una sentenza di condanna sia accolta con riferimento alla pena, ai benefici o ad altra disposizione non concernente la responsabilità, sebbene l'imputato non sia in tal caso condannato alle spese del procedimento, cionondimeno sarà condannato alla rifusione delle spese a favore del costituito danneggiato, in quanto la soccombenza, rispetto agli interessi civili, va commisurata in relazione al contenuto delle richieste avanzate nei confronti della parte civile ed in rapporto a quelle che avrebbero potuto essere le conseguenze sulla sua posizione ove il gravame fosse stato accolto.

Per converso, ove l'impugnazione dell'imputato fosse stata diretta anche contro le disposizioni dalle quali dipende la pretesa civilistica e questa fosse stata esclusa o circoscritta, la parte civile non avrebbe diritto ad alcun rimborso delle spese, non potendosi in tal caso configurare una soccombenza.

Qualora poi, l'impugnazione contro il capo civile della sentenza proposta dall'imputato trovasse parziale accoglimento (riduzione del risarcimento dei danni; determinazione del concorso di colpa della vittima), si verificherebbe una soccombenza reciproca che consentirebbe al giudice, in applicazione del prin-

---

<sup>(117)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, pp. 720-721. Cfr. Cass., sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3327, secondo la quale anche quando la posizione della parte civile risulta ridimensionata rispetto alle statuizioni adottate in primo grado, il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna.

cipio contenuto nell'art. 541, comma 1 c.p.p., di compensare parzialmente le spese <sup>(118)</sup>.

Qualora l'impugnazione fosse proposta dal pubblico ministero e la parte civile intervenisse per difendere o portare un proprio interesse concernente la pretesa al risarcimento, l'imputato deve ad essa rifondere le spese sopportate nel grado <sup>(119)</sup>.

Se il gravame del pubblico ministero è rigettato, l'imputato non potrebbe in alcun modo essere considerato soccombente e non potrà essere condannato al pagamento delle spese nei confronti della parte civile «neppure se in primo grado ha patito condanna e le statuizioni relative al risarcimento dei danni rimangono ferme» in quanto il rigetto dell'impugnazione del pubblico ministero non consente di considerare l'imputato come soccombente <sup>(120)</sup>.

Vi è, infine, da considerare il caso in cui la parte civile abbia impugnato una sentenza di assoluzione ed abbia ottenuto la rimozione degli effetti preclusivi al successivo esercizio dell'azione civile nella sua sede naturale. Trattandosi di decisione che non comporta un'affermazione di responsabilità dell'imputato essa non può determinare rimborso delle spese.

Anche la parte civile che risulti soccombente deve rifondere l'imputato delle spese relative ai giudizi di impugnazione ed al riguardo si afferma che il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando analogo esito abbia avuto l'impugnazione del pubblico ministero <sup>(121)</sup>.

---

<sup>(118)</sup> Soluzione che, nel silenzio della legge, era ammessa nel vigore del c.p.p. 1930, cfr. G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 723.

<sup>(119)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 725.

<sup>(120)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I., p. 725.

<sup>(121)</sup> Cass., sez. un., 25 ottobre 2005, Proc. Gen. Reggio Calabria c. M.M.L., in *C.E.D. Cass.*, n., 232165; *contra*, Cass., sez. IV, 13 marzo 2002, La Torre, in *Riv. pen.*, 2003, p. 177. In tema di spese processuali recentemente Cass., sez. VI, 12 maggio 2010, in *C.E.D. Cass.*, n. 248256, ha statuito come, benché non prevista espressamente dal codice, in base al principio generale di causalità e di soccombenza, si deve ritenere che «l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa

## 11. LE SPESE PROCESSUALI

Quanto poi al regime delle spese del procedimento, l'art. 592, comma 2 c.p.p. statuisce che con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta venga condannata alle spese del procedimento<sup>(122)</sup>.

Il comma 2 dell'art. 592 c.p.p., prescrive, poi, che nel caso in cui operi l'effetto estensivo delle impugnazioni, il coimputato non appellante possa essere condannato alle spese solo se abbia partecipato al giudizio<sup>(123)</sup>, ed il comma 3 prevede, nell'ipotesi in cui l'imputato sia riconosciuto penalmente responsabile nel giudizio di impugnazione, che sia condannato alle spese dei precedenti gradi di giudizio anche se in questi era stato proscioltto. Avuto riguardo al giudizio rescindente, tuttavia, la condanna della parte privata al pagamento delle spese di tutti i gradi del procedimento non concerne quelle del giudizio che si è svolto

---

costituita parte civile comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità».

<sup>(122)</sup> In argomento, F. NUZZO, *L'appello nel processo penale*, Milano, 2005, p. 260. Sul punto, si richiamata ancora Cass., sez. un, 14 marzo 1959, Ursini, *cit.*, secondo la quale, poiché le spese devono essere sopportate dalla parte che ha dato causa al giudizio che sia stato riconosciuto ingiusto, mentre nel giudizio di primo grado la condanna alle spese presuppone la sentenza di condanna, nei giudizi ulteriori per l'accertamento della soccombenza è sufficiente che la sentenza dichiari che questa sia inammissibile o infondata nel merito con la conseguenza che, anche in caso di conferma della sentenza di assoluzione impugnata dall'imputato, vi può essere soccombenza se, appunto, la domanda dell'imputato sia respinta. Non può essere, invece, condannato alle spese il minore (così, Cass., sez. I, 10 febbraio 2000, Guido, in *C.E.D. Cass.*, n. 215507) ed il difensore (così Cass., sez. I, 11 aprile 1997, Fiumara, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1213 con nota di A. NAPPI, *La condanna alle spese del difensore nel vigente sistema processuale*). In argomento, C. VALENTINI, «Processo di parti» e spese sostenute dalla parte civile, in *Giur. it.*, 1991, II, p. 237.

<sup>(123)</sup> Su cosa si debba intendere per partecipazione al giudizio, cfr. G. LEONE, *Trattato*, vol. III, pp. 107 ss. e G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, *cit.*, vol. I, p. 710, secondo i quali essa implica esplicitazione attiva mediante richieste, implicite o esplicite, di giovare dell'altrui impugnazione; secondo C. MASSA, *L'effetto estensivo*, *cit.*, pp. 134 ss., essa implica mero intervento ancorché ad esso non consegua lo svolgimento di alcuna attività concreta.

dinanzi alla Corte di cassazione e che si è concluso con la pronuncia della sentenza di annullamento con rinvio <sup>(124)</sup>.

Anche nel caso in cui sia stato proposto appello incidentale, poiché trattasi di appello a tutti gli effetti, la parte privata che l'ha proposto è condannata alle spese del procedimento a norma dell'art. 592, comma 1 c.p.p. nel caso in cui l'impugnazione sia rigettata o dichiarata inammissibile <sup>(125)</sup>.

Con riferimento al giudizio di cassazione, l'art 616 c.p.p. stabilisce, poi, con previsione applicabile anche nel caso in cui il ricorso sia promosso solo per gli interessi civili, che con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto (anche la persona offesa <sup>(126)</sup>) è condannata al pagamento delle spese processuali e, qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile, la stessa è inoltre condannata al pagamento a favore della cassa ammende di una somma da euro 258,00 ad euro 2.065,00. Anche nel caso di rigetto il ricorrente può essere condannato al pagamento di tale somma.

Trattasi di sanzione di carattere amministrativo che presuppone la colpa del ricorrente ed è finalizzata ad evitare condotte temerarie <sup>(127)</sup>.

Il principio generale, valido sia per le impugnazioni a fini civili che penali, è che la responsabilità per le spese nei giudizi di gravame è posta a carico della parte privata che, con la sua iniziativa, ha provocato l'intervento del giudice superiore quan-

---

<sup>(124)</sup> Cass., sez. II, 13 dicembre 1994, Ravizza, in *C.E.D. Cass.*, n. 200543, e Cass., sez. III, 23 aprile 2003, Colaianni, in *C.E.D. Cass.*, n. 224937

<sup>(125)</sup> L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, cit., p. 166 secondo il quale deve respingersi l'orientamento seguito da una parte della giurisprudenza secondo la quale sarebbe legittima la condanna al pagamento delle spese processuali anche nell'ipotesi in cui il gravame incidentale abbia perso effetto a causa dell'inammissibilità o della rinuncia dell'appello principale (così, Cass., sez. IV, 5 novembre 1993, Arsighini, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1945).

<sup>(126)</sup> Cass., sez. VI, 16 aprile 2003, Di Girolamo, in *C.E.D. Cass.*, n. 226990.

<sup>(127)</sup> Si rammenta che Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186 in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 716, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.616 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

do l'impugnazione da essa proposta sia stata riconosciuta inammissibile o infondata <sup>(128)</sup>.

L'esame dell'art. 592 c.p.p. lascia aperte alcune questioni. Non è prevista, infatti, una condanna alle spese processuali del civilmente obbligato per le pene pecuniarie e del responsabile civile. Del resto, anche l'art. 534 c.p.p., a proposito del civilmente obbligato per le pene pecuniarie, pone a suo carico solo l'obbligazione del pagamento della somma pari alla pena pecuniaria alla quale è stato condannato l'imputato (con espressa esclusione, peraltro, *ex art. 188 c.p.* della estensione anche delle spese di mantenimento negli stabilimenti di pena) ed anche nei confronti del responsabile civile non è prevista una sua obbligazione per le spese del procedimento <sup>(129)</sup> e ciò, stante la natura delle spese *de quibus*, non rende plausibile un'interpretazione analogica.

Ulteriore conferma a sostegno di tale conclusione, si ricava da quanto prevede l'art. 592, comma 2 c.p.p. il quale, nel caso in cui operi l'effetto estensivo dell'impugnazione, stabilisce che il solo coimputato il quale si sia giovato dell'effetto estensivo dell'impugnazione altrui ed abbia partecipato al giudizio, sia condannato alle spese in solido con l'imputato impugnante.

## 12. IL PROCESSO DI REVISIONE

Alcune problematiche si pongono con riferimento al ruolo delle parti che sono portatrici di interessi civilistici nel processo di revisione.

Anzitutto, si deve escludere che il danneggiato il quale nel processo conclusosi con sentenza irrevocabile si era costituito parte civile possa partecipare alle varie fasi in cui si sviluppa la fase rescindente, destinata alla valutazione della ammissibilità della richiesta, in quanto, prima del nuovo giudizio, egli non ha ancora assunto la veste di parte processuale, cessata con il passaggio in giudicato della sentenza oggetto della richiesta di re-

---

<sup>(128)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. I, p. 707.

<sup>(129)</sup> Cfr. A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 594.

visione <sup>(130)</sup>. Analoga soluzione si impone per quanto concerne il responsabile civile ed il civilmente obbligato. Una volta che la richiesta di revisione sia stata ritenuta ammissibile, il presidente della corte di appello, nell'emettere, ai sensi dell'art. 636 c.p.p. il decreto di citazione a norma dell'art. 601 c.p.p., ne disporrà la notificazione anche alla parte civile la quale, in forza del principio di immanenza, ha diritto di partecipare al giudizio di revisione <sup>(131)</sup>.

Deve ritenersi esclusa, invece, la partecipazione della parte civile nel giudizio di revisione se la sentenza impugnata aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno.

Nonostante non sia espressamente previsto (come invece avveniva nell'art. 565 c.p.p. abr.), nel giudizio di revisione deve essere citato anche il responsabile civile se è stato condannato con la sentenza di cui si richiede la revoca ed il civilmente obbligato (sempre che abbia riportato condanna) <sup>(132)</sup>.

Ovviamente, nella fase rescissoria del giudizio di revisione, la parte civile parteciperà non per chiedere un maggiore risarcimento o far valere altre pretese concernenti la responsabilità civile dell'imputato, ma semplicemente per difendere le statuizioni già ottenute <sup>(133)</sup>. È indubbio che essa potrà richiedere la refusione delle spese sostenute nel nuovo giudizio.

Unica eccezione al principio secondo cui la parte civile che è stata presente ed ha concluso nel precedente giudizio ha diritto

---

<sup>(130)</sup> Cass., sez. un., 26 settembre 2001, P.M. in c. Pisano, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2002, p. 148; Cass., sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi, in *C.E.D. Cass.*, n. 211459. Nel vigore del codice 1930, N. LEVI, *La parte civile*, cit., p. 552.

<sup>(131)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 315. Nel caso in cui la revisione sia stata proposta avverso decreto penale di condanna, non è prevista la citazione della persona offesa. Corte app. di Trento, ord. 20 ottobre 2010, n. 406, in *Gazz. uff., I serie spec.*, 12 gennaio 2011, n. 2, p. 85, ha sollevato questione di illegittimità dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede la persona offesa tra i soggetti a cui deve essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso decreto penale di condanna, ma Corte cost., 27 luglio 2011, n. 254 ined. ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

<sup>(132)</sup> *Contra*, G. LEONE, *La disciplina processuale*, cit., p. 82 secondo il quale la ragione della mancata previsione della citazione del responsabile per la pena pecuniaria, dovesse essere rinvenuta nel fatto che «l'assoluzione del condannato importa *de iure* l'assoluzione del civilmente obbligato per l'ammenda».

<sup>(133)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 718.

di intervenire nel nuovo, è stata ravvisata nella particolare situazione contemplata dall'art. 630, comma 1 lett. d) c.p.p., quando cioè la essa sia stata condannata per taluno dei reati che ha determinato l'errore giudiziario o versi in altra condizione di manifesta incompatibilità<sup>(134)</sup>.

Altra questione da affrontare è quella delle facoltà esercitabili dal danneggiato nel processo di revisione.

Benché si sia sostenuto che si deve escludere che nel giudizio *de quo* possa costituirsi parte civile per la prima volta il danneggiato oppure che possa essere citato per la prima volta il responsabile civile<sup>(135)</sup>, deve tenersi conto del fatto che, oggi, assoggettabili a giudizio di revisione sono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti e non si può escludere che la persona offesa che non abbia esercitato l'azione in sede civile possa ancora farlo per la prima volta nel giudizio di revisione.

Resta escluso, invece, che la parte civile sia legittimata a promuovere il giudizio di revisione nel caso in cui, esperito il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, le sia stato riconosciuto che il giudizio nazionale nel quale sia rimasta soccombente, si sia svolto in violazione dei diritti del giusto processo. Benché, infatti, la Corte costituzionale, nella perdurante inerzia del legislatore a rinvenire soluzioni normative adeguate, abbia recentemente rinvenuto nella disciplina della revisione lo strumento più adeguato a dare esecuzione al giudicato contenuto nelle decisioni della Corte europea<sup>(136)</sup>, non pare che l'attuale disciplina del mezzo di impugnazione possa essere adattato per consentire le iniziative della parte civile<sup>(137)</sup>.

---

<sup>(134)</sup> Così nel vigore del codice 1930, G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 718.

<sup>(135)</sup> G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., vol. II, p. 718.

<sup>(136)</sup> Cfr. Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Giust. pen.*, 2011, I, p. 138.

<sup>(137)</sup> Sul punto, R.M. GERACI, *La revisione quale rimedio interno dopo le condanne della Corte di Strasburgo: un avanzamento di tutela e molte incognite*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, n. 4, p. 93 e, volendo, A. DIDI, *La «revisione del giudizio»: nuovo mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze emesse in violazione della C.e.d.u.*, in *Giust. pen.*, 2011, I, p. 155.

## SEZIONE II

### *Problematiche esecutive*

SOMMARIO: 1. Le questioni di competenza. L'esecuzione della pubblicazione della sentenza. - 2. Le questioni sul titolo esecutivo.

#### 1. LE QUESTIONI DI COMPETENZA. L'ESECUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

L'esecuzione delle statuizioni civili seguirà evidentemente le regole civilistiche. La sentenza che contiene la liquidazione del risarcimento del danno ovvero che abbia condannato l'imputato al pagamento di una provvisionale ai sensi dell'art. 539, comma 2 c.p.p. o abbia dichiarato la condanna immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 540, comma 1 c.p.p. costituisce titolo esecutivo idoneo a dare inizio, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, al procedimento esecutivo che seguirà le forme dell'art. 474 c.p.c. <sup>(1)</sup>.

Evidentemente, non potrà costituire titolo per intraprendere l'esecuzione la sentenza che abbia liquidato solo genericamente il danno <sup>(2)</sup>.

Anche dopo l'irrevocabilità della sentenza, è possibile che permanga una competenza dell'autorità giudiziaria penale per quanto riguarda l'esecuzione delle statuizioni civili.

A tale riguardo, deve essere rammentato che qualora la parte civile abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 543 c.p.p., la pubblica-

---

<sup>(1)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 492.

<sup>(2)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., p. 10.



zione della sentenza quale forma di risarcimento del danno non patrimoniale in virtù di quanto stabilito dall'art. 186 c.p. l'esecuzione avviene ai sensi dell'art. 694 c.p.p. che, al riguardo, distingue due ipotesi.

La prima, concerne l'esecuzione della pubblicazione della sentenza di condanna, nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso con il mezzo della stampa. Si rammenta, a tale riguardo, che, ai sensi dell'art. 9, della l. 8 febbraio 1948, n. 47, nel pronunciare una sentenza di condanna per reato commesso attraverso un periodico, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, per intero o per estratto, nel periodico stesso. L'art. 694, comma 1 c.p.p., in proposito, prescrive che il direttore responsabile esegua la pubblicazione della sentenza senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione<sup>(3)</sup>.

Al di fuori dei casi di reati commessi con il mezzo della stampa, qualora cioè la pubblicazione della sentenza sia disposta come effetto della condanna (art. 536 c.p.p.) ovvero come risarcimento del danno (art. 543 c.p.p.), oltre che come misura riparatoria a favore del prosciolti in revisione (art. 642, comma 2 c.p.p.), le spese, in forza di quanto stabilito dall'art. 4 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (che ha riprodotto quanto previsto

---

<sup>(3)</sup> Cfr. Cass., sez. V, 25 novembre 2003, Feltri, in *C.E.D. Cass.*, n. 227661 che, in materia di pubblicazione di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate contro il direttore del giornale o del periodico o contro altri, per articoli pubblicati nel giornale stesso ha statuito che «anche se la violazione delle regole del procedimento di cui all'art. 694 c.p.p. non è sanzionata da nullità, quando l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione non abbia intimato al direttore del giornale o periodico di provvedere, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, alla pubblicazione a proprie spese della sentenza irrevocabile di condanna, ed invece abbia disposto la pubblicazione su altra testata giornalistica, l'avviso di pagamento delle spese di pubblicazione della sentenza, emesso nei confronti del direttore, deve essere revocato in sede di opposizione, laddove venga accertato che la violazione delle regole del procedimento abbia causato un danno al soggetto tenuto alla pubblicazione, il quale, a ragione della propria qualità, avrebbe potuto sostenere costi inferiori, ottemperando all'ordine con la pubblicazione nel giornale da lui diretto, ovvero avrebbe goduto, per specifiche agevolazioni contrattuali, dell'esonero dal pagamento delle spese di pubblicazione». Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa in sede di opposizione all'avviso di pagamento, in quanto il giudice di merito, preso atto della violazione delle regole della procedura, aveva ommesso di disporre accertamenti al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la revoca dell'avviso stesso.

dall'ultimo periodo dell'art. 694, comma 3 c.p.p. ed abrogato dall'art. 299 del medesimo decreto presidenziale), devono essere anticipate dall'erario.

## 2. LE QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO

Presupposto perché la sentenza emessa nel processo penale contenente le statuizioni civili possa essere eseguita è, salvo i casi di provvisoria esecuzione, la sua irrevocabilità, alle condizioni stabilite dall'art. 648 c.p.p.

Si pongono, tuttavia, anche per l'esecuzione delle disposizioni aventi ad oggetto l'azione civile le stesse problematiche riguardanti la c.d. apparente esecutività della sentenza, fenomeno che si manifesta allorquando, pur mancando od essendo invalide le comunicazioni o notificazione dell'avviso di deposito ovvero dell'estratto contumaciale della sentenza, si sia dato inizio alla sua esecuzione.

Come noto ogni questione sul titolo esecutivo è risolta attraverso la procedura di cui all'art. 670 c.p.p. che, nel demandare al giudice dell'esecuzione di accertare se manchi o non sia divenuto esecutivo il provvedimento da eseguire, dispone altresì che, quando è proposta impugnazione o opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente<sup>(4)</sup>.

Sul presupposto che l'esito favorevole auspicato dall'attivazione del procedimento *ex art. 670 c.p.p.* sia quello della sospensione dell'esecuzione e che, proprio in vista di quest'ultima, si giustifichi la coesistenza dell'incidente di esecuzione con l'impugnazione tardiva, si afferma in giurisprudenza che «in tanto il legittimato a detta impugnazione può altresì agire *in executivis*, in quanto un'esecuzione a suo carico sia in corso – o sia in procinto di iniziare – e sia suscettibile di sospensione» con l'ulteriore conseguenza che non possono adire il giudice dell'esecuzione, ma solo quello dell'impugnazione, il

---

<sup>(4)</sup> Il codice ammette che, avverso il provvedimento apparentemente irrevocabile possano essere ammessi sia l'incidente di esecuzione sia l'impugnazione tardiva. Quanto ai rapporti tra i due rimedi, cfr. B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., pp. 110 ss.

prosciolto o il condannato a pena condizionalmente sospesa o condonata, i quali non rischiano esecuzione alcuna. Parimenti, non potrà avvalersi del rimedio *de quo* il responsabile civile, allorché la sentenza, di cui egli sostenga il passaggio in giudicato solo apparente, sia comunque provvisoriamente esecutiva agli effetti civili, potendo l'esecuzione di tale provvedimento essere sospesa solo dal giudice della cognizione con le forme di cui agli artt. 600 e 612 c.p.p. <sup>(5)</sup>.

In realtà, qualora il processo esecutivo in sede civile sia basato sul presupposto che il titolo sia divenuto irrevocabile in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal giudice penale contro il creditore che apparentemente faccia valere quel titolo, l'unico rimedio in condizione di congelare gli effetti del procedimento esecutivo da parte sia dell'imputato che del responsabile civile ed eventualmente del civilmente obbligato alla pena pecuniaria in caso di inadempimento del condannato apparente, può essere quello dell'incidente di esecuzione con il quale si chiede la sospensione dell'esecuzione.

Resta, poi, l'ipotesi in cui il responsabile civile ed il civilmente obbligato siano stati citati invalidamente in sede penale e non si siano così potuti costituire.

Sebbene si sia escluso che costoro potrebbero far valere la nullità in sede penale, attraverso l'impugnazione della sentenza <sup>(6)</sup>, pare più aderente a quanto dispone l'art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p. affermare che l'imputato, il responsabile civile ed il civilmente obbligato possano comunque proporre direttamente impugnazione tardiva al giudice dell'impugnazione adducendo, che il termine per l'esercizio del diritto di impugnazione sia decorso solo apparentemente <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> B. LAVARINI, *L'esecutività della sentenza*, cit., pp. 111-112.

<sup>(6)</sup> A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 492 e p. 557, che, in questo caso, individua quale unico rimedio l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

<sup>(7)</sup> Cass., sez. VI, 24 gennaio 2002, Ali Ay, in *Giur. it.*, 2004, II, p. 159.

## CAPITOLO VIII

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

SOMMARIO: 1. Un quadro di sintesi. - 2. La cornice costituzionale e le fonti internazionali. - 3. Le prospettive *de iure condendo*.

#### 1. UN QUADRO DI SINTESI

La ricostruzione operata ha consentito di evidenziare come il sistema delle impugnazioni sia caratterizzato dalla presenza di un'imponente sovrastruttura destinata a farsi carico della tutela, durante l'intero svolgimento del processo, dei diversi interessi civili dei quali i vari soggetti coinvolti, come parti necessarie o eventuali, sono portatori.

È indubbio come, anche da un punto di vista statistico, il soggetto al quale maggiormente le disposizioni in materia sono destinate a giovare è il danneggiato il quale abbia esercitato l'azione civile nel processo penale, in quanto egli non solo potrà richiedere il risarcimento dei danni attraverso l'atto di costituzione, ma potrà continuare a coltivare la propria pretesa nei gradi successivi fintanto che non si riterrà integralmente soddisfatto.

Nonostante le intenzioni del legislatore del 1988 fossero protese a scoraggiare la presenza della parte civile nel processo penale, si è potuto notare come essa non solo non incontri particolari limitazioni all'esercizio delle sue iniziative nella sede penale, ma veda la sua posizione contrassegnata da numerosi poteri proprio nella fase dell'impugnazione, con un risultato non agevole da comprendere sul piano della coerenza di sistema. La logica del processo accusatorio, da una parte, e le esigenze di

razionalizzazione dei tempi processuali, dall'altro, infatti, avrebbero dovuto imporre uno sfoltimento consistente delle iniziative esperibili nel processo penale per la tutela di interessi ad esso estranei; per contro, la conclusione a cui si giunge attraverso l'esame del quadro normativo ricostruito e della prassi applicativa è totalmente opposta ed addirittura, in molti casi, in linea di marcata controtendenza con quanto avveniva nel codice 1930 ove, appunto, la tutela delle pretese risarcitorie e restitutorie erano relegate ai margini dell'accertamento della responsabilità penale.

La constatazione è significativa dei segni di discontinuità che hanno caratterizzato sino ad ora le scelte del legislatore, il quale non è certamente riuscito nell'intento di realizzare l'auspicato esodo delle iniziative dei danneggiati verso le sedi naturali deputate alla trattazione dei loro interessi.

Le ragioni di tale fenomeno non sono difficili da individuare. È troppo intuitivo, infatti, che l'instaurazione del processo penale torni utile alla persona offesa in quanto, potendosi essa giovare dell'attività processuale del pubblico ministero, è in condizione di ottenere, tutto sommato con poco dispendio di energie, soddisfazione delle proprie pretese. Ove poi si tenga conto che il legislatore, oltre a non aver previsto limitazioni all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha al contempo costruito un sistema di impugnazioni proteso a conservare un alto livello di tutela degli interessi civili, è agevole comprendere la ragione per la quale l'auspicato fenomeno migratorio non si sia verificato.

Se si considera, poi, come il legislatore, nel disegno originario, avesse addirittura previsto (con una previsione [l'art. 577 c.p.p.] espunta dal sistema) che, in taluni casi, la persona offesa costituita parte civile potesse impugnare la sentenza perfino ad effetti penali, i segni della contraddittorietà delle linee seguite dal legislatore non potrebbero apparire più nitidi.

La consapevolezza di poter continuare a perseguire l'imputato in sede di impugnazione anche agli effetti penali, infatti, costituisce un'opportunità troppo allettante per non essere colta da un qualunque danneggiato-persona offesa il quale, potendo 'minacciare' la controparte di farlo condannare anche con una sanzione penale per tutto l'arco del processo, può, al contempo, sperare di riuscire a convincerla ad accettare le richieste risarcitorie.

Sebbene tale disposizione, come detto, non esista più, impugnazioni proposte dalla parte civili con effetti penali affiorano ancora dal sistema.

La parte lesa che abbia esercitato il diritto di costituzione nel processo penale ha la possibilità di impugnare la sentenza di non luogo a procedere *ex art.* 425 c.p.p. per provocarne un annullamento che determina la regressione del processo all'udienza preliminare ed anche nel giudizio dinanzi al giudice di pace la persona offesa può provocare con l'impugnazione effetti penali.

Si tratta di previsioni che non solo snaturano la funzione del processo penale, rendendolo eccentrico rispetto ai suoi fini naturali e facendo emergere un ribaltamento della scala dei valori in esso coinvolti, ma evidentemente allargano gli ambiti cognitivi delle impugnazioni. La produzione di effetti penali da parte delle iniziative di parti private, infatti, comporta deroghe al principio di accessorialità che, come si è visto, consentendo di collegare il giudizio sulla domanda per gli interessi civili al solo caso in cui il giudice debba affermare contemporaneamente la penale responsabilità dell'imputato, costituisce un baluardo alla proliferazione, soprattutto nei giudizi di impugnazione, delle iniziative fondate solo sulla protezione degli interessi individuali.

Anche la disposizione che impone al giudice dell'impugnazione di decidere sulle istanze civili, per il caso in cui il reato si estingua per prescrizione o amnistia (*art.* 578 c.p.p.), gioca un ruolo non marginale sulle dinamiche processuali.

Oltre a casi scuola, ma non per questo impossibili, quale quello di una Corte di assise di appello che potrebbe essere chiamata a trattare impugnazioni per i soli interessi civili, come nell'ipotesi in cui, ad esempio, a cagione dell'estinzione del reato sopravvenuta alla condanna riportata dall'imputato in primo grado, restino aperte le questioni civili, si è notato come addirittura istituti ai quali la prassi ricorre raramente, come quello della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, potrebbero dover essere attivati per rispondere alle sole istanze risarcitorie. Così, ad esempio, nel caso in cui, pur essendosi il reato estinto, la corte di appello, per risolvere la questione civilistica ancora pendente, ritenendo di non poter giudicare allo stato degli atti, essendole preclusa l'applicazione dell'*art.* 129 c.p.p., debba integrare il materiale probatorio.

Senza contare la situazione, certamente da considerare eccezionale, ma, ancora una volta, non per questo non degna di essere rammentata in chiave di verifica della coerenza di sistema, della possibilità che degli interessi civili debba potersi occupare il tribunale di sorveglianza, organo certamente deputato a ben altro, come nel caso in cui, per effetto della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, l'impugnazione della parte civile per i suoi interessi concorra con quella dell'imputato che abbia invece investito il giudice superiore della sola statuizione concernente la misura di sicurezza.

Si tratta solo di meri esempi che dimostrano non solo come le dinamiche processuali possano essere sensibilmente deformate dalla necessità di fornire risposta alla richiesta di tutela degli interessi extrapenali, ma come la presenza della parte civile finisca per appesantire enormemente il carico gravante sul processo che, nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 187, comma 3 c.p.p., vede assurgere ad oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante da reato e che, nei successivi sviluppi, può vedere la sua sopravvivenza solo per la necessità di dover fornire risposta a richieste risarcitorie.

Tutto questo deve oggi costituire l'occasione per una profonda riflessione sulla sostenibilità da parte del processo penale di tale enorme sovraccarico, soprattutto alla luce della necessità di dare attuazione al principio della ragionevole durata del processo. Sebbene certamente a minare tale componente essenziale del *fair trial* concorrano plurimi fattori, non solo endogeni allo stesso, cionondimeno, è innegabile come la varietà degli interessi ad esso estranei (tra i quali appunto quelli civilistici), che attraverso la sua celebrazione chiedono protezione, contribuiscano al suo rallentamento.

È significativo osservare come la lentezza delle procedure sia una sorta di male endemico, anche se, oggi, in seguito alla elevazione a bene di rango costituzionale del principio della ragionevole durata ed alle pressioni esercitate dagli organi delle comunità internazionali, il suo *vulnus* sia assai più rilevante che in passato.

Una rapida indagine retrospettiva dimostra, infatti, come quello del *deficit* di efficienza del processo costituisca un argomento che ha interessato in maniera pressoché costante il dibattito, ricco di proposte e di soluzioni, che si è sviluppato nel cor-

so dell'ultimo mezzo secolo <sup>(1)</sup> e che, proprio intorno alla presenza della parte civile, ha concentrato la sua attenzione <sup>(2)</sup>.

Volgendo lo sguardo all'attualità, è innegabile come il problema della ragionevole durata, pur se costantemente rievocato, sia stato affrontato solo con interventi di settore (come ad esempio la L. 24 marzo 2001, n. 89), ma mai sia stato aggredito guardando più da vicino i meccanismi processuali <sup>(3)</sup> con riferimento ai quali, invece, è da più parti avvertita l'esigenza di un'opera di profonda rivisitazione <sup>(4)</sup> che, tra l'altro, dovrebbe toccare proprio l'istituto della parte civile <sup>(5)</sup>.

In effetti, poiché la durata del processo, come è stato messo in evidenza, dipende dai c.d. «tempi morti» <sup>(6)</sup>, non v'è dubbio come qualunque istanza di giustizia che finisca per chiedere un intervento della giurisdizione penale contribuisca al loro allungamento.

L'eccessiva durata dei processi, infatti, è spiegabile con una regola semplicissima, vale a dire da un coefficiente che, nella forma più elementare, potrebbe essere rappresentato attraverso formula matematica: un rapporto tra 'forza lavoro' (che a sua volta è il prodotto di mezzi materiali e risorse umane) e

---

<sup>(1)</sup> Senza alcuna pretesa di esaustività, si richiamano gli atti del convegno 15-17 settembre 1961, raccolti in *Primi problemi della riforma*, cit., *passim*, e spec. pag. 144; G. CONSO, «Tempo e giustizia»: un binomio in crisi, in *Costituzione e processo penale*, Milano, 1969, pp. 42-43. M. PISANI, *Tempo e giustizia: la custodia preventiva*, Padova, 1974, p. 27.

<sup>(2)</sup> Si veda, *supra*, Cap. I, §6.

<sup>(3)</sup> Attualmente, infatti, l'unico disegno di legge in via di approvazione è il n. 1880 recante «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», approvato in data 20 gennaio 2010 dal Senato davanti al quale è attualmente ancora pendente dopo che la Camera lo ha approvato con modificazioni il 13 aprile 2011. Con tale disegno di legge, però, il legislatore interviene sui tempi processuali agendo sui termini di prescrizione del reato.

<sup>(4)</sup> Al riguardo, sono di interesse gli spunti emersi dal XXII Convegno nazionale dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale dal titolo *I tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale*, tenutosi a Bergamo il 24, 25 e 26 settembre 2010.

<sup>(5)</sup> Sul punto, di recente, E. AMODIO, *Riforme urgenti*, cit., p. 269.

<sup>(6)</sup> G. SPANGHER, *Il doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 514.



‘quantità dei processi’ (che a sua volta va esplicitato in ragione ponderale e non solo numerica) <sup>(7)</sup>.

La tendenza degli ultimi anni è quella di un costante incremento del denominatore del rapporto, al quale non ha corrisposto un aumento del numeratore in identiche proporzioni; la spiegazione di ciò va rinvenuta sia in ragioni fisiologiche (come l’incremento demografico e, dunque, delle persone virtualmente capaci di commettere reati), sia in scelte di politica criminale, sempre più indirizzate ad affidare all’intervento repressivo, la tutela dei beni fondanti la società.

Ma se così è, posto che il tasso di aumento dei fattori da cui dipende il coefficiente non è identico, è indubbio che, per recuperare efficienza, si debba agire soprattutto sulla quantità dei processi, grandezza la cui dimensione, evidentemente, dipende anche dalle iniziative delle parti private per la tutela dei loro interessi civili.

Sino ad oggi gli unici interventi davvero organici per restituire efficienza al sistema sono quelli prodotti dalle due Commissioni ministeriali di riforma del codice di procedura penale che si sono succedute dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice, e che si sono occupate di elaborare due progetti (il progetto Dalia <sup>(8)</sup> ed il progetto Riccio <sup>(9)</sup>) concepiti con il dichiarato

---

<sup>(7)</sup> Ciascuna delle componenti, ovviamente, dovrebbe essere scomposta in più fattori. La “forza lavoro”, infatti, non è data solo dal numero di magistrati impegnati, ma da una formula più complessa che tiene conto della quantità di lavoro che ciascun magistrato è in grado di sviluppare in una data unità di tempo. Tale fattore, a sua volta, dipende da altre componenti, posto che il lavoro del magistrato non è costituito solo dal numero di udienze che egli può celebrare, ma anche da una serie di altre attività (redazione delle sentenze, preparazione dei processi) ad esse collaterali. La quantità dei processi, poi, oltre ad essere una grandezza difficilmente ponderabile, dipende da vari fattori (numero degli imputati; dei testimoni; della complessità delle questioni da trattare). La formula proposta, dunque, più che un rapporto aritmetico vuole esprimere semplicemente una relazione logica tra entità funzionalmente collegate.

<sup>(8)</sup> Cfr. proposta di legge d’iniziativa n. 873 degli on.li Pecorella e Costa, presentata alla Camera dei Deputati l’8 maggio 2008 e che recepiva la bozza dell’intero articolato del progetto di codice elaborato dalla Commissione ministeriale di studio per la riforma del codice di procedura penale, presieduta dal professore Dalia nel corso della XIV legislatura.

<sup>(9)</sup> La Commissione ministeriale nominata nel corso della XVI legislatura e presieduta dal professore Riccio terminò i suoi lavori con la presentazione al Ministro della Giustizia di una proposta di legge delega.

scopo di realizzare, tra l'altro, il principio della ragionevole durata del processo penale <sup>(10)</sup>.

Entrambe le Commissioni, ovviamente, non hanno trascurato l'aspetto di cui si tratta ancorché, senza radicali innovazioni.

Sebbene, il c.d. progetto Dalia avesse agito sul piano della legittimazione, prevedendo (art. 90 prog. C.p.p.), con il chiaro intento di restringere la proliferazione di parti nel processo penale, che l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale potesse essere esercitata esclusivamente dalla persona offesa alla quale il reato abbia arrecato danno ovvero dai suoi successori universali, dall'altro, aveva di fatto sgretolato il principio di accessorialità statuendo (art. 587 prog. C.p.p.) che «quando [avesse accertato] la responsabilità dell'imputato, *anche fuori dei casi di condanna penale*» il giudice avrebbe dovuto decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno.

L'idea di una completa abolizione della parte civile non è stata recepita nemmeno dal progetto Riccio che, sul punto, si è senz'altro mosso con un'attenzione particolare al profilo della partecipazione nel processo della vittima dal reato, considerata non tanto come parte che pretende soddisfazione di un interesse personale, ma quale soggetto portatore di pretese che assumono rilievo e importanza anche a livello sociale. La soluzione alla quale tale progetto si è ispirato, in linea con le esigenze di adeguamento imposte dalle fonti internazionali <sup>(11)</sup>, è stata quella del ricorso alla mediazione, individuato quale strumento attraverso il quale ricercare, per il tramite dell'intervento di un soggetto terzo e imparziale, la definizione del caso. Al di fuori di tali ipotesi, tuttavia, anche il progetto Riccio non ha ritenuto di eliminare del tutto la parte civile.

Si tratta di interventi che, pur nell'ottica di distinguere nettamente la tutela dei beni che costituiscono l'oggetto giuridico del reato da quelli, invece, che appartengono unicamente alla sfera privatistica del soggetto e di consentire solo ai primi la necessaria tutela in sede penale, si collocano, tuttavia, sul solco

---

<sup>(10)</sup> Si veda, sul punto, *Relazione accompagnatoria alla proposta di legge n. 873*, p. 1 e *Relazione al progetto di legge delega per la riforma del codice di procedura penale*, § 3, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). Il testo della bozza di legge delega è invece stato pubblicato in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 485.

<sup>(11)</sup> V., *infra*, § 2.

della tradizione che vede appunto il ruolo e la funzione dell'accusa privata ricalcate sulla falsariga di quella pubblica e non è un caso come, proprio nell'ambito del dibattito formatosi attorno al progetto Riccio, si fosse riaffermata l'idea della completa abolizione della parte civile <sup>(12)</sup>.

È da chiedersi, a questo punto, quanto sia indispensabile assicurare la tutela degli interessi civili all'interno del processo penale, perché solo dalla risposta a tale quesito si possono disporre delle coordinate per collocare eventuali proposte di riforma.

Ad uno sguardo di sintesi, infatti, nel ripercorrere le linee lungo le quali si è sino ad oggi sviluppato il sistema, si ha l'idea di smarrirsi in un groviglio di sentieri che non conducono a nessuna meta.

Si vorrebbe favorire l'esodo dei danneggiati verso la sede naturale, però, al contempo, si introducono meccanismi che ne incoraggiano la presenza; si vorrebbe che gli interessi civili non interferissero con le dinamiche del processo penale, ma, in realtà, questo, per come congegnato, costituisce un'occasione fin troppo appetibile per la parte lesa e perfino per quella che si reputa tale per innescare iniziative giudiziarie trasversali che, anche attraverso le impugnazioni, possono fungere da «deterrente non solo psicologico per ottenere in tempi brevi (ed a spese dello Stato), il risarcimento di un danno spesso immaginario, molte volte presunto» <sup>(13)</sup>. Si mostra consapevolezza che l'elezione del giudizio civile quale unica sede per la tutela degli interessi civili sarebbe assai più coerente con la logica del processo accusatorio, ma al contempo, gli interventi *de iure condito* e le proposte *de iure condendo*, che in materia si sono succeduti, non hanno abolito la parte civile e non hanno scalfito le sue prerogative in sede di impugnazione.

Ed a tale riguardo occorre pure evidenziare come l'argomento fondato sull'esigenza di protezione delle aspettative di tutela della parte civile lungo l'intero sviluppo del processo, sia stato recentemente utilizzato proprio per contrastare spinte riformiste come, ad esempio, è accaduto in occasione dell'approvazione delle uniche modificazioni, davvero innovative, introdotte nel sistema delle impugnazioni e che, per quanto

---

<sup>(12)</sup> Così, l'opinione E. ZAPPALÀ, *L'esercizio dell'azione civile*, cit., p. 19 e p. 53, peraltro componente della Commissione Riccio.

<sup>(13)</sup> A. GIARDA, *Persona offesa dal reato, parte civile*, cit., p. 240.

criticabili sotto taluni punti di vista, avrebbero comunque contribuito a snellire i meccanismi delle impugnazioni.

Non si può non ricordare, in proposito, il severo intervento con il quale, in data 26 gennaio 2006, nel corso dell'*iter* di approvazione della l.n.46 del 2006, il Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 74 Cost. stigmatizzò la riforma che aboliva l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, osservando, tra l'altro, come occorresse apprestare una maggiore protezione della vittima del reato costituitasi parte civile, ed in particolare come si imponesse la necessità di riconoscere alla stessa la possibilità – invece compromessa dalla legge in via di approvazione – di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.

## 2. LA CORNICE COSTITUZIONALE E LE FONTI INTERNAZIONALI

Come si è detto, è cruciale chiedersi se sussistano vincoli in forza dei quali sia necessario assicurare alla persona offesa-danneggiata una presenza nel processo penale per la tutela della propria pretesa restitutoria e risarcitoria ed a tale quesito sembra imporsi una risposta negativa.

Gli artt. 24 e 113 Cost., infatti, garantiscono il diritto di azione per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi elevandolo a bene supremo dell'ordinamento<sup>(14)</sup>, ma non individuano una sede, per così dire, “naturale” o “precostituita”, nella quale detto diritto si deve esplicitare.

A tale riguardo, un'autorevole conferma deriva proprio dalla Corte costituzionale che non ha mancato di evidenziare, a completamento di una chiara e coerente linea evolutiva<sup>(15)</sup>, che il diritto del danneggiato dal reato di esperire l'azione civile in sede penale non è affatto oggetto di garanzia costituzionale<sup>(16)</sup>.

Semberebbe disporsi davvero di tutti gli elementi per giungere ad una soluzione radicale del problema, sebbene una qualunque posizione sul punto sarebbe ancora metodologicamente censurabile, ove non si considerassero anche i profili derivanti dal diritto internazionale.

---

<sup>(14)</sup> Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 18, in *Foro. it.*, 1982, I, p. 934.

<sup>(15)</sup> Con riferimento alla quale *supra*, Cap. V, §4.

<sup>(16)</sup> Corte cost., 3 aprile 1996 n. 98, *cit.*

Ampliando l'orizzonte in tale direzione si scopre, infatti, che numerose sono le istanze di tutela delle vittime da reato promananti da tale fonte normativa <sup>(17)</sup>; ma è soprattutto al diritto comunitario e, segnatamente, alla decisione-quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, a cui, allo stato attuale degli assetti istituzionali, in forza del primato che esso esercita sulle fonti interne, occorre fare riferimento <sup>(18)</sup>.

L'art. 9 di tale decisione stabilisce che «ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione nell'ambito del procedimento penale». A prima vista essa parrebbe impedire soluzioni radicali che puntassero alla eliminazione della parte civile dal processo penale.

A ben vedere, però, nemmeno tale fonte normativa impone che la tutela risarcitoria o restitutoria avvenga all'interno del processo penale.

A parte che la decisione quadro *de qua* si applica espressamente alla persona fisica (art. 1), v'è da aggiungere che essa non solo nei preamboli chiarisce, da un lato, che le disposizioni della decisione quadro non hanno come unico obiettivo «quello di salvaguardare gli interessi della vittima nell'ambito del procedimento penale in senso stretto» (preambolo, n. 6) e, dall'altro, che l'attuazione delle disposizioni *de quibus* non impongono agli Stati membri «l'obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento», ma, nella parte più strettamente precettiva, contiene una clausola di salvezza rispetto alla regola generale della risarcibilità nell'ambito del processo penale, per il caso in cui «il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento».

In sostanza, l'indicazione che si trae dalla fonte comunitaria è che – fermo restando le esigenze di assicurare alla vittima del reato il diritto di partecipare al processo, di garantire l'inviolabilità della sua dignità, di ricercare, prima o durante il suo svolgimento, una soluzione negoziata tra la stessa e l'autore

---

<sup>(17)</sup> Per una ricostruzione completa di tale profilo, cfr. A. CONFALONIERI, *La persona offesa dal reato*, in *Trattato di procedura penale*, cit., vol. I, tomo I, *I soggetti*, a cura di G. DEAN, pp. 637 ss.

<sup>(18)</sup> Si rammenta, al riguardo, che la C. giust. CE, 16 giugno 2005, C. 105/2003, Pupino, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1178, ha affermato che le decisioni quadro sono di immediata efficacia negli ordinamenti interni.

del reato – la sede naturale nella quale la vittima deve rinvenire la completa soddisfazione delle sue pretese non necessariamente deve coincidere con quella del processo penale <sup>(19)</sup>.

Del resto, esperienze di altri Paesi dimostrano che la separazione dei procedimenti è ben possibile senza che da ciò derivi una lesione per la posizione della vittima del reato.

Non ci si nasconde, evidentemente, che la condizione alla quale la deroga alla regola generale della tutela endoprocedurale della vittima del reato è subordinata, vale a dire la esistenza *aliunde* della sede del risarcimento tempestivo ed efficace, nel sistema giudiziario italiano non sia così agevole da realizzare perché, se è vero che la situazione del processo penale soffre una cronica lentezza, quello civile non vive certamente una situazione migliore sicché, con l'abolizione della parte civile, si potrebbe correre il rischio che, per restituire purezza sistematica al processo penale, si lascino senza protezione valori che invece lo richiedono, con soluzione che potrebbe apparire rimedio peggiore del male.

Cionondimeno, ci si deve chiedere se, nella situazione in cui versa il processo penale, sia ancora perseguibile l'idea che, attraverso di esso, possa essere fornita risposta a tutte le varie istanze di protezione connesse all'intervento pubblico repressivo oppure non sia giunto il momento di pensare a riforme che, in maniera più convinta agiscano sulla riduzione del denominatore di quel rapporto da cui dipende la ragionevole durata del processo. La domanda si impone in quanto, poiché ciascuna di dette istanze contribuisce in parte a ridurre il coefficiente di efficienza, è facile intuire che, proseguendo su tale strada, si finisca in realtà per non proteggere più nessuna di essa.

### 3. LE PROSPETTIVE *DE IURE CONDENDO*

Come accennato, la dottrina più avveduta, recente e non, ha chiaramente evidenziato che l'abolizione della parte civile costituirebbe, anzitutto, un rimedio che potrebbe contribuire a re-

---

<sup>(19)</sup> A tale riguardo, si vedano i contributi di F. CAPRIOLI, *L'azione penale privata e la tutela della persona offesa*, in *Azione penale e prescrizione processuale*, cit., pp. 26 ss.; G. DI CHIARA, *Ruolo dell'offeso dal reato e attività propulsive del procedimento: qualche riflessione di metodo*, ivi, p. 32.

cuperare efficienza. Essa, inoltre, eviterebbe che, per operare il necessario bilanciamento tra le istanze di garanzia e le esigenze di accelerazione, si fosse costretti ad affievolire le prime a detrimento, evidentemente, di altri valori non meno essenziali alla realizzazione del giusto processo.

Ma prima di trarre le conclusioni da tali premesse, occorre soffermarsi anche su alcune considerazioni, per così dire, di sistema.

Oggi, in presenza di un principio che impone sul piano “oggettivo” la ragionevole durata dei processi, la previsione di due sedi alternative alle quali la vittima possa discrezionalmente rivolgersi senza che, peraltro, quella penale sia destinata ad esaurire completamente la controversia risarcitoria (in quanto, stante la disponibilità della prova del danno in capo alla parte privata, è possibile che il giudice non lo possa liquidare), oltre a costituire un eccesso di protezione ed a non essere costituzionalmente imposta, non appare nemmeno più realmente necessaria per assicurare alla vittima la completa protezione a tutte le componenti del suo diritto risarcitorio.

Si deve evidenziare, a tale riguardo, come la necessità di distinguere, agli effetti della completa riparazione del danno patito, le fonti di produzione dell’obbligazione e conseguentemente concepire una duplicazione di percorsi processuali, fino a qualche tempo fa, poteva essere giustificata dall’interpretazione restrittiva a cui era sottoposto il disposto di cui all’art. 2059 c.c. in forza del quale, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, il risarcimento comprende anche il danno non patrimoniale.

È noto, tuttavia, come la giurisprudenza civile abbia ormai riconosciuto la risarcibilità del danno *de quo* anche al di fuori della sede penale in presenza della lesione di un qualunque bene costituzionalmente protetto ed a prescindere dalla contemporanea protezione penale che lo stesso riceva dall’ordinamento<sup>(20)</sup>, rendendo così del tutto evidente come il ricorso all’uno o all’altro procedimento dovrebbe essere, ai fini della integrale ristoro dei suoi beni, del tutto indifferente per parte lesa.

Ma vi è anche un altro fenomeno da considerare.

Non v’è dubbio come negli ultimi anni la crisi economica congiunturale abbia favorito processi, soprattutto in materia di

---

<sup>(20)</sup> Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, *cit.*

criminalità economica, con platee di danneggiati/persone offese enormi prima d'ora inimmaginabili (e con ricadute sul piano della efficienza facilmente intuibili).

Si tratta di settori nei quali opportunamente la protezione della vittima, piuttosto che nel processo penale, dovrebbe essere rinvenuta nella *class action*, finalmente approdata anche nel sistema italiano, dopo un tormentato *iter* <sup>(21)</sup>.

Ovviamente, però, si è trattato di un altro intervento di settore adottato senza aver cura di coordinarlo nel sistema ed in particolare con i meccanismi di accesso delle parti private nel processo penale mentre anche detta forma di protezione degli interessi potrebbe agire quale strumento alternativo a cui le stesse potrebbero rivolgersi.

Alla luce di tali considerazioni, fermi, dunque, i risultati raggiunti e, in particolare, la constatazione che non sarebbe impossibile concepire un sistema nel quale la tutela della vittima del reato fosse collocata completamente all'esterno del processo penale, si potrebbero comunque ipotizzare talune linee di tendenza che, in un contesto di recupero di efficienza, potrebbero essere percorse.

È, anzitutto, necessario eliminare la principale fonte dell'equivoco esistente nel sistema che condiziona i rapporti tra azione civile e processo penale; si tratta degli artt. 185 e ss. c.p. che, come detto, sembrano imporre, per la natura servente che le norme processuali assumono rispetto al diritto sostanziale, la necessità di prevedere che la persona offesa possa inserirsi nel processo.

Occorre, poi, che i soggetti che possono avanzare una richiesta di protezione nel processo penale siano solamente i soggetti titolari di beni tutelati dalla norma penale ed eventualmente i loro eredi, con esclusione dei semplici danneggiati ed in generale dei soggetti portatori di interessi diffusi.

Sarebbe opportuno, ancora, con scelta radicale, limitare solo alla fase delle indagini, con finalità e funzioni meramente propulsive e di controllo su eventuali inazioni del pubblico ministero, la presenza della persona offesa da reato ed incentivare in questa fase, eventualmente attraverso previsioni premiali, il risarcimento dei danni in favore della vittima del reato.

---

<sup>(21)</sup> La c.d. azione di classe è prevista dall'art. 49 della l. 23 luglio 2009 n. 99 che ha inserito nel c.d. "codice del consumo" (d.lg.vo 6 settembre 2005, n. 206) l'art. 140 *bis*



Qualora, poi, si ritenesse opportuno conservare la possibilità per la vittima di esercitare l'azione civile nel processo penale, fermo restando che la legittimazione dovrebbe essere riconosciuta esclusivamente alla sola persona offesa ed ai suoi eredi, le iniziative andrebbero coordinate con la disciplina delle c.d. azioni collettive onde favorire la trattazione unitaria dinanzi al giudice civile delle iniziative risarcitorie.

In tale evenienza, inoltre, andrebbe eliminata la possibilità di far citare nel processo il responsabile civile la presenza del quale si giustifica esclusivamente nell'ottica di una vertenza di natura civilistica che, però, nulla ha a che vedere con la protezione dell'interesse protetto dal processo penale.

Sempre nell'ipotesi di mantenimento dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, si impongono come indefettibili alcune scelte di sistema.

In primo luogo, occorre recuperare integralmente la portata del principio di accessorietà della parte civile non solo in primo grado, ma anche nei giudizi di impugnazione onde evitare che, nel processo penale, in caso di estinzione del reato e, comunque in tutti i casi in cui la pretesa punitiva non possa essere realizzata, persista un contenzioso finalizzato esclusivamente alla tutela di interessi civilistici.

In secondo luogo, tenuto conto della sporadicità con la quale viene quantificato, all'esito del processo penale, il danno e del fatto che, sovente, invece, il corpo del reato sequestrato costituisce bene della persona offesa, andrebbe eliminata la possibilità per la stessa di provare i fatti da cui dipende la quantificazione del danno e di richiederne in quella sede la liquidazione, consentendole, invece, di presentare solamente le domande restitutorie.

In terzo luogo, andrebbe riconosciuto alla parte civile il ricorso per cassazione quale unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze assolutorie con formula perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Infine, andrebbero eliminate le disposizioni che prevedono la condanna del querelante e della parte civile al risarcimento dei danni da lite temeraria trattandosi di questioni che possono trovare allocazione nell'ambito dei normali procedimenti civili.

Ci si rende conto che si tratterebbe di interventi che agirebbero in un settore certamente particolare, ma, cionondimeno, di non scarsa incidenza sulle dinamiche processuali.